

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	30
GIUSTIZIA (II)	»	72
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	86
DIFESA (IV)	»	87
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	102
FINANZE (VI)	»	115
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	166
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	175
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	185

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	191
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	200
AFFARI SOCIALI (XII)	»	209
AGRICOLTURA (XIII)	»	216
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	272
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	273
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	276
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	277

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 21 maggio 2015.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice per la X Commissione*, segnala ai colleghi che sono pervenute alcune puntuali osservazioni da parte di associazioni ed organismi di rilievo che intende condividere con i colleghi prima della presentazione della proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che le Commissioni dovrebbero esprimere il parere entro il prossimo 17 giugno. Considerato che non sono ancora pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio, riterrebbe opportuno chiedere una breve proroga della deliberazione del parere al massimo entro il prossimo 25 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza

4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 giugno 2015.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00589 Montroni: Strategie per una politica spaziale sostenibile (*Discussione e rinvio*) ... 5

RISOLUZIONI

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00589 Montroni: Strategie per una politica spaziale sostenibile.

(Discussione e rinvio).

Daniele MONTRONI (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma sottolineando come l'Italia vanti una posizione di *leadership* a livello mondiale nel settore aerospaziale, rappresentando la terza potenza in Europa e la sesta a livello mondiale. Sottolinea che il settore spazio con 6 mila addetti e 1,45 miliardi di euro di fatturato occupa oltre 50 mila addetti con ricavi annuali pari a 14 miliardi di euro; L'industria aerospaziale italiana rappresenta pertanto un'area strategica, supportata da programmi nazionali e regionali e caratterizzata da forte cooperazione nazionale. Nella risoluzione si impegna il Governo, in particolare, a promuovere una nuova politica spaziale sostenibile attraverso il potenziamento della cabina di

regia attiva presso la presidenza del Consiglio dei ministri e mediante azioni volte a potenziare e rendere più strutturato il dialogo con il mondo imprenditoriale, scientifico ed accademico che fa riferimento allo spazio; ad individuare le esigenze espresse dalle imprese del settore, specialmente piccole e medie, in merito allo sviluppo di nuovi servizi innovativi. Si chiede altresì di prevedere un Fondo per la crescita sostenibile delle risorse necessarie alle imprese del settore al fine di innovare i processi e i prodotti lungo direttrici di crescita sostenibile individuate dal programma « Horizon 2020 ». Sottolinea infine la necessità di reperire le risorse le risorse necessarie per eventuali esigenze straordinarie finalizzate alla sottoscrizione di programmi per le attività dell'Agenzia spaziale europea nel quadriennio 2015-2019.

Luigi GALLO (M5S) ritiene che la materia cui l'atto d'indirizzo inerisce richieda un maggior approfondimento. Osserva, in particolare, che dovrà essere valutata in modo critico l'attività dell'ASI, la quale è da tempo all'attenzione della Corte dei conti e che è stata oggetto di un'indagine penale che ha indotto il presidente *pro tempore* a rassegnare le dimissioni. Chiede pertanto che l'*iter* sia

sospeso e che sia avviata la necessaria attività conoscitiva.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come la risoluzione in discussione presenti una parte dispositiva molto impegnativa per il Governo, che riguarda la *governance* del settore aerospaziale nel suo complesso e il sistema produttivo di riferimento. Al riguardo, sottolinea che la Commissione Industria del Senato sta esaminando il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino, e S. 1544 Tomaselli in materia di politiche spaziali e aerospaziali. Osserva infine che l'attività dell'ASI costituisce solo una parte delle tematiche affrontate nella risoluzione in discussione. Concorda infine sull'opportunità di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni sul complesso delle te-

matiche affrontate dalla risoluzione in titolo.

Ilaria CAPUA (SCpI) si associa alle sollecitazioni del collega Luigi Gallo e si domanda di che natura siano le esigenze straordinarie cui fa riferimento l'ultimo impegno della risoluzione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che le questioni poste potranno essere opportunamente affrontate nella sede degli Uffici di presidenza congiunti delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vallasca, Della Valle, Cancelleri, Crippa</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	8

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 13.20

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la X Commissione, una nuova formulazione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame (*vedi allegato 1*) che, in particolare, alla condizione numero 2) non fa più riferimento al comma 2 dell'articolo 13. Fa presente inoltre che la nuova condizione numero 7) prevede che all'articolo 32 sia aggiunto un comma in base al quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati 1 a 6 al decreto, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la Conferenza unificata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati del gruppo M5S (*vedi allegato 2*)

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della proposta di parere illustrata dal relatore per la VIII Commissione. Esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere presentata dai relatori per la VIII e la X Commissione (*vedi allegato 1*), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Atto n. 169.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che le Commissioni sono chiamate ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo che reca attuazione della direttiva 2013/30/UE inserita nell'Allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Il Capo I dello schema di decreto legislativo, dedicato a « Finalità ed ambito di applicazione », consta di due articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. Il comma 1 di tale articolo individua la finalità del decreto legislativo nella definizione di requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell'obiettivo della direttiva 2013/30/UE, dal cui recepimento dovrebbe derivare l'aumento della protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione

energetica interna dell'Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente. Il comma 2 mantiene ferma la legislazione italiana applicabile in materia di sicurezza nel settore oggetto del provvedimento in esame.

L'articolo 2, comma 1, è suddiviso nelle lettere da *a)* a *tt)* e reca le definizioni. Tale comma recepisce le definizioni dell'articolo 2 della direttiva oggetto di attuazione.

Va però segnalato che la lettera *a)* dello schema di decreto, nel definire la nozione di « accettabile » inserisce anche il riferimento al rischio informatico non presente nella direttiva. Inoltre si osserva che la lettera *cc)* dello schema di decreto definisce l'« operatore » quale licenziatario (il titolare o il cotitolare della licenza ai sensi della lettera *aa)*) designata dall'autorità per il rilascio delle licenze per condurre le operazioni in mare, mentre la corrispondente nozione contenuta nella direttiva n. 30 del 2013 si riferisce a designazione da parte del licenziatario o dell'autorità (articolo 2, n. 5 della direttiva). Infine, differisce dal testo della direttiva anche la definizione di « proprietario », definito dalla lettera *nn)*, quale titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato ad eseguire le operazioni di pozzo in qualità di contraente, laddove la direttiva si riferisce a « entità legalmente autorizzata » legittimata a condurre il pozzo non destinato alla produzione.

Il Capo II dedicato alla « Prevenzione dei grandi incidenti legati ad operazioni in mare », consta di otto articoli (dall'articolo 3 all'articolo 10).

L'articolo 3 recepisce integralmente il corrispondente articolo della direttiva, imponendo i seguenti obblighi generali in capo agli operatori:

mettere in atto tutte le misure adeguate per prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 1);

mettere in atto, in caso di incidente grave, tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente (comma 3);

effettuare tutte le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili (comma 4).

Il comma 2 stabilisce che gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi – disciplinati dal presente decreto – anche nel caso in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o che vi hanno contribuito siano state effettuate da contraenti incaricati.

L'articolo 4 mira a recepire il corrispondente articolo della direttiva, relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio delle licenze per effettuare operazioni in mare.

Il comma 1 richiama la normativa nazionale relativa alla concessione dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e dei titoli concessori unici.

Queste licenze sono accordate ai soggetti richiedenti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative e che offrono adeguate garanzie secondo quanto disposto dal disciplinare tipo approvato con DM 25 marzo 2015.

Il comma 2 recepisce quanto previsto al paragrafo 2 della direttiva in merito alle considerazioni da effettuare ai fini della valutazione della capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, fra cui l'eventuale costo del degrado dell'ambiente marino e le capacità finanziarie del richiedente per coprire le responsabilità derivanti dalle operazioni in mare. Il comma 3 recepisce l'ultimo periodo del paragrafo 2 della direttiva, disponendo che possa essere consultato il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (istituito dall'articolo 8) da parte dell'autorità preposta al rilascio delle licenze prima di rilasciare o trasferire una licenza. Il comma 4 recepisce una parte del paragrafo 3 della direttiva, in merito alla documentazione presentata da parte dei richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza per il ri-

lascio della licenza per dimostrare l'adozione di adeguate misure per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare. Il comma 5 recepisce anche alcune disposizioni del paragrafo 3 della direttiva, fra cui: la valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie, economiche e tecniche del richiedente per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure per gestire le emergenze; oltre alla disponibilità iniziale, la garanzia economica del richiedente deve mantenersi nel tempo; la promozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni da operazioni in mare, anche di carattere transfrontaliero, presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi. Il comma 6 dispone che l'autorità preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento minerario. Questo comma recepisce solo la prima parte del paragrafo 4 della direttiva. Non viene invece recepita la parte che riguarda i casi in cui l'operatore debba essere designato dal licenziatario, in considerazione del fatto che nell'ordinamento nazionale l'operatore coincide con il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione (licenziatario) e viene designato dall'autorità preposta al rilascio delle licenze. L'operatore è inoltre il licenziatario che risponde dei rischi e di tutta l'attività realizzata nel suo complesso, anche nel caso in cui, per svolgere compiti specifici, si avvalga di terzi contraenti incaricati, tra i quali possono rientrare anche i proprietari degli impianti non destinati alla produzione, individuati dall'operatore ed autorizzati dall'autorità competente ad eseguire operazioni di pozzo. Il comma 7 richiama la normativa nazionale relativa alle procedure per il rilascio delle licenze.

Viene inoltre recepito il paragrafo 6 della direttiva relativo alla particolare attenzione, nel valutare i requisiti del richiedente, a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, e soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso. Tali ecosistemi

vengono specificati dal paragrafo 6 della direttiva (ma non dallo schema di decreto). Si tratta delle paludi salmastre e delle praterie di erba marina.

Si segnala altresì che il paragrafo 6 della direttiva, nell'individuare le zone rispetto alle quali deve essere svolta con priorità la valutazione dei requisiti del richiedente, considera non solo gli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso, ma anche (citandole in modo esplicito) le zone marine protette.

L'articolo 5 riproduce, nella sostanza, le disposizioni dettate dal corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che la perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente. Viene altresì stabilito che tale partecipazione è garantita nell'ambito delle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) e di VAS (valutazione ambientale strategica), in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 24 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente). Come previsto dalla direttiva 2013/30/UE, il comma 2 specifica che la disciplina relativa alla partecipazione del pubblico, dettata dall'articolo in esame, non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013 (data di entrata in vigore della stessa direttiva).

L'articolo 6 recepisce il corrispondente articolo 6 della direttiva, adeguandolo alla realtà italiana che non prevede distinzioni tra il licenziatario e l'operatore. Il comma 1 dispone che l'esercizio degli impianti di produzione e le infrastrutture connesse è affidato agli operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento (si veda l'articolo 4, comma 6). Secondo il comma 2, se il Comitato riscontra che l'operatore, in quanto entità responsabile delle operazioni, non è più in grado di soddisfare i requisiti, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze che valuta l'opportunità di revocare la licenza e

adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. I commi 3 e 4 (in recepimento dei paragrafi 5 e 6) riguardano la relazione sui grandi rischi, la cui accettazione da parte del Comitato è preliminare all'avvio o al proseguimento delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, delle operazioni di pozzo o delle operazioni combinate. Le medesime operazioni non possono iniziare o proseguire se il Comitato solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o se non sono rispettate le misure disposte dal Comitato a seguito dell'esame di una comunicazione. Il comma 5 intende recepire, con alcune integrazioni, il paragrafo 7 del testo della direttiva, che richiede agli Stati membri di istituire una zona di sicurezza circostante l'impianto. Si dispone che il raggio della zona di sicurezza circostante l'impianto venga individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto e che entro tale raggio sia fatto vietato alle navi di entrare o stazionare, salvo determinati casi elencati al comma 6. Le lettere da *a*) a *g*) riprendono le corrispondenti della direttiva. La lettera *h*) è presente solo nello schema di decreto, e prevede anche l'ipotesi di «operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unità navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato». Con il comma 7, in recepimento del paragrafo 8, è stato previsto che, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, la consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.

L'articolo 7, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, dispone che il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto. L'articolo, in linea con la direttiva,

fa salvo l'ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente).

L'articolo 8 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, istituendo il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Il comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti; ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, dispone di un organismo centrale e delle articolazioni sul territorio e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente. Inoltre opera con indipendenza dalla funzione di rilascio delle licenze per le operazioni a mare, funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese a qualunque titolo dovuti. Gli oneri connessi all'espletamento delle funzioni per garantire l'operatività del Comitato sono posti a carico degli operatori che sono tenuti a versare un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare, all'entrata del bilancio dello Stato che verrà assegnato ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Infine il comitato presenta una relazione annuale al parlamento e alla Commissione europea.

È in particolare disciplinata la composizione del Comitato (comma 1).

In attuazione di quanto prescritto dalla Direttiva, il Comitato è responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, valutazione delle comunicazioni di nuovo progetto e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti;

vigilanza sul rispetto da parte degli operatori, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;

consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;

elaborazione di piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;

elaborazione di relazioni;

cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri.

L'articolo 9 recepisce il corrispondente articolo della direttiva in merito alle modalità di azione del Comitato.

L'articolo 10 dispone che il Comitato può avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica.

Il Capo III dedicato alla « Preparazione ed effettuazioni operazioni in mare », consta di otto articoli (dall'articolo 11 all'articolo 18).

L'articolo 11 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, elencando i documenti che l'operatore deve presentare al Comitato prima di svolgere le operazioni a mare. Inoltre sono definite le tempistiche per la gestione delle documentazione da parte degli operatori e del Comitato.

Gli articoli 12 e 13, che recepiscono le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della direttiva, disciplinano il contenuto, le modalità e i termini per la redazione della relazione sui grandi rischi, rispettivamente per un impianto di produzione e per un impianto non destinato alla produzione.

Tale relazione rientra tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Gli articoli in esame contengono disposizioni pressoché identiche e rinviano, per il dettaglio delle informazioni da presentare, alle norme dell'allegato I che disciplina, in modo dettagliato, le informazioni da inserire nei documenti che, ai sensi del citato articolo 11, devono essere presentati al Comitato prima di svolgere operazioni

in mare nel settore degli idrocarburi. Le parti dell'allegato I a cui gli articoli in esame rinviano sono però diverse, in quanto l'allegato I evidenzia in sezioni separate le informazioni da presentare per un impianto di produzione (paragrafo 2) e per un impianto non destinato alla produzione (paragrafo 3). In linea con la direttiva, il comma 3 dell'articolo 12 contiene una disposizione che non trova corrispondenza nell'articolo 13 e che consente, previo accordo del Comitato, di redigere la relazione sui grandi rischi per un gruppo di impianti produttivi.

L'articolo 14, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, disciplina le modalità di elaborazione del piano interno di risposta alle emergenze.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il piano interno di risposta alle emergenze:

sia predisposto dall'operatore;

venga presentato al Comitato;

sia conforme alle prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze dettate dall'articolo 28;

tenga conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi;

includa un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.

I commi 2 e 3 disciplinano le modifiche da apportare al piano interno di risposta alle emergenze, qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere usato:

per operazioni di pozzo;

per effettuare operazioni combinate.

Gli articoli 15 e 16 recepiscono con lievi modifiche i corrispondenti articoli della direttiva, che dispongono in merito alla presentazione delle comunicazioni e al loro esame da parte del Comitato nei casi

di operazioni di pozzo (articolo 15) e operazioni combinate (articolo 16).

Rispetto alla direttiva, si segnala che lo schema di decreto inserisce un termine di 30 giorni per l'esame della comunicazione (nel caso di operazioni di pozzo) e per la risposta alla comunicazione (nel caso di operazioni combinate) da parte del Comitato.

L'articolo 17, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, impone all'operatore di istituire un sistema di verifica indipendente (della sicurezza) e predisporne, eventualmente anche con l'aiuto del proprietario, una descrizione per il Comitato.

Relativamente al contenuto informativo della descrizione, il comma 1 dell'articolo 17 fa rinvio alle prescrizioni contenute nel paragrafo 5 dell'allegato I, intitolato proprio « Informazioni da presentare per quanto riguarda il sistema di verifica indipendente ».

I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica (comma 2).

La scelta del verificatore indipendente e la progettazione dei sistemi di verifica indipendente devono soddisfare i criteri di cui all'allegato V (comma 3).

Il comma 4 indica le finalità per le quali devono essere istituiti i sistemi di verifica indipendente.

I commi da 5 a 7 prevedono l'obbligo, in capo agli operatori:

di uniformarsi alle raccomandazioni del verificatore indipendente;

e di trasmettere la relativa documentazione al Comitato.

Il comma 8 disciplina il termine per l'istituzione del sistema di verifica indipendente.

L'articolo 18, riprendendo l'articolo 18 della direttiva, elenca una serie di poteri attribuiti al Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti.

Nel dettaglio viene previsto che il Comitato possa: vietare l'avvio di operazioni qualora le misure proposte nella relazione

sui grandi rischi siano considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dallo schema in esame; abbreviare i termini per l'avvio delle operazioni; imporre all'operatore di adottare le misure proporzionate che essa ritiene necessarie a prevenire incidenti gravi; informare l'autorità preposta al rilascio delle licenze, qualora riscontri che l'operatore non è più in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto;

chiedere miglioramenti e, se necessario, vietare la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto qualora l'esito di un'ispezione evidenzia la mancata conformità con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.

Giovanna SANNA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, illustra le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame di competenza dell'VIII Commissione, contenute nei Capi da IV a IX. Il Capo IV (articoli 19-22) riguarda le politiche di prevenzione. In particolare, l'articolo 19 recepisce il corrispondente articolo 19 della direttiva 2013/30/UE e, nell'ambito delle attività indicate per la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori, prevede in particolare la redazione di due documenti contenenti, rispettivamente, la definizione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. È stabilito, specificatamente, l'obbligo di redazione da parte dell'operatore di un documento per la definizione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione (comma 1). Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8 (comma 1) e comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori del-

l'Unione (comma 9). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi prevede la responsabilità primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi, in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento (comma 2). È previsto inoltre l'obbligo di redazione da parte degli operatori di un documento riguardante il loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), contenente le modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi, le modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma del presente decreto e, infine, i sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'articolo 17 (comma 3). Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 deve essere presentato documento analogo a quello di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4). Con un decreto del Ministero dello sviluppo economico è istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilità di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (comma 5). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformità dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV, secondo le seguenti condizioni: la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale; il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e

l'attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (comma 6). È previsto altresì un inventario, predisposto e conservato dagli operatori, completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi (comma 7). Un ulteriore obbligo per gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, comma 1, riguarda l'elaborazione e la rivisitazione delle norme e delle linee guida sulle migliori pratiche per il controllo dei grandi rischi su tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI (comma 8). È prevista da parte dell'operatore l'adozione di misure adeguate, comunicate al Comitato entro ventiquattro ore e indicate in una relazione di accompagnamento, nel caso di attività che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o un rischio di un incidente grave, con l'ulteriore previsione, in caso di necessità, di sospensione dell'attività medesima (comma 10). È obbligatorio per l'operatore la raccolta e la registrazione dei dati sulle perforazione e sulla sicurezza dell'impianto, attraverso adeguate procedure e mezzi tecnici, che impediscono manipolazioni (comma 11). È prevista, infine, la predisposizione da parte dell'operatore di un sistema di registrazione informatica che garantisca l'integrità, la disponibilità e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilità del dato, in ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe a quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, che stabilisce la predisposizione per le tecnologie informatiche di un piano di continuità operativa, attraverso procedure di gestione anche

affidate a soggetti esterni. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse presso il Ministero dello sviluppo economico) competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino (comma 11). L'articolo 20, in recepimento del corrispondente articolo 20 della direttiva, stabilisce al comma 1 l'obbligo per le società registrate in Italia che, direttamente o attraverso filiali, svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come licenziatari o come operatori, di comunicare, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte e i dettagli di tali informazioni. Le relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri (comma 2). L'articolo 21, che recepisce quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva, stabilisce che il Comitato verifichi attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, del presente decreto e tramite ispezioni, l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentate a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente, lettere e), h) e i) (comma 1). Gli operatori sono tenuti ad assicurare al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto (comma 2). Il Comitato deve elaborare annualmente dei piani mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani è

rivista ogni 3 anni (la direttiva prevede solo la regolarità, senza specificare la tempistica) e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli (comma 3).

Il Capo V (articoli 23-26) riguarda la trasparenza e la condivisione delle informazioni. L'articolo 22 recepisce il corrispondente articolo 22 della direttiva e prevede, al comma 1, l'istituzione da parte del Comitato di meccanismi per la segnalazione confidenziale, da qualsiasi fonte, dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (lettera a) e per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati (lettera b). Il comma 2 prevede che le informazioni dettagliate di cui al comma 1, lettera b), siano comunicate dagli operatori ai propri dipendenti e ai contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali. Il comma 2 dell'articolo 22 della direttiva prevede che gli Stati membri obblighino anche i proprietari a comunicare le informazioni dettagliate di cui al comma 1, lettera b). L'articolo 23 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che gli operatori forniscano al Comitato almeno le informazioni contenute nell'Allegato IX e che il Comitato utilizzi il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere stabilite dal regolamento di esecuzione UE n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014. L'articolo 24 recepisce il contenuto del corrispondente articolo della direttiva prevedendo che il Comitato metta a disposizione del pubblico le informazioni contenute nell'Allegato IX e che utilizzi il formato comune di pubblicazione previsto dal regolamento UE n. 1112/2014, della Commissione, del 13 ottobre 2014. L'articolo 25 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che il Comitato presenti alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni contenute nell'Alle-

gato IX, punto 3 e che sia responsabile per lo scambio di informazioni e per la pubblicazione delle stesse. L'articolo 26, nel recepire il corrispondente articolo 26 della direttiva, dispone che, in caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite (comma 1). A conclusione dell'inchiesta, i predetti organi inoltrano gli atti al Comitato, che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione e rende pubblica una versione non riservata dei risultati (comma 2). Il Comitato attua, inoltre, tutte le raccomandazioni, derivanti dalle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri (comma 3).

Il Capo VI riguarda la cooperazione. Esso si compone del solo articolo 27 che, nel recepire il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce che il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, anche attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea (comma 1). Il predetto scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze riguarda, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità, la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonché, se del caso, all'esterno dell'Unione (comma 2). In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorità per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 3). Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di

esperti, anche in virtù dell'articolo 8, comma 6, del presente schema di decreto (comma 4).

Il Capo VI (articoli 28-30) riguarda la preparazione e la risposta alle emergenze. L'articolo 28 recepisce il corrispondente articolo 28 della direttiva e stabilisce, al comma 1, che i piani interni di risposta alle emergenze, predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave (lettera a)) e in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29 (lettera b)). L'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze deve essere reso disponibile in ogni momento dall'operatore e a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze (comma 2). Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell'allegato 1, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) (comma 3). Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone (comma 4). L'articolo 29 recepisce il corrispondente articolo 29 della direttiva e stabilisce, al comma 1, che i piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente

interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori. Il comma 2 stabilisce che i piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge n. 979 del 1982, tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze. Il comma 3 stabilisce che i piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell'Allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Il comma 4 prevede l'adozione di misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario, al di là di essa e di misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica. Il comma 5 prevede che l'ente preposto secondo la normativa vigente tenga un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze confor-

memente all'Allegato VII, punto 1, a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi. Il comma 6 stabilisce che gli operatori verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente. Il comma 7 prevede che l'ente preposto secondo la normativa vigente elabori scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorità competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente. L'articolo 30, nel recepire il corrispondente articolo 30 della direttiva, prevede, al comma 1, una comunicazione tempestiva da parte dell'operatore alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio, in merito ad un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza. Il comma 2 prevede che in caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto può assistere l'operatore, anche con la disponibilità di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Il Capo VIII reca disposizioni materia di effetti transfrontalieri e consta del solo articolo 31. Il predetto articolo, nel recepire il corrispondente articolo 31 della direttiva, stabilisce, al comma 1, che, se è ritenuto probabile dal Comitato un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'ambito della giurisdizione italiana, con gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri o in Stati terzi, il Comitato trasmetta agli Stati interessati, anche per il

tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni. Il Comitato si adopera inoltre, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze. Il comma 2 prevede la trasmissione delle informazioni pertinenti da parte del Comitato, su richiesta di uno o più Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati. Il comma 3 prevede che i grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave. Il comma 4 prevede, qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, che il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai paesi terzi, a condizione di reciprocità. Il comma 5 stabilisce che il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concorda con le autorità competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione, al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi. Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati effettuano delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione può contribuire. Il comma 7 prevede che in caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.

Il Capo IX (articoli 32-36) reca le disposizioni finali. L'articolo 32 disciplina le sanzioni applicabili all'operatore per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto, in attuazione dell'articolo 34 della direttiva in recepimento, che stabilisce che gli Stati membri adottino sanzioni « efficaci, proporzionate e dissuasive ». L'articolo 32 prevede, quindi, che l'esercizio senza titolo di impianti di produzione o di infrastrutture connesse sia sanzionato con la pena dell'arresto e con ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Chi continua a operare in presenza di una modifica sostanziale (consistente, ai sensi della definizione bb) dell'articolo 2, comma 1, nella modifica di un elemento in base al quale sono state predisposte le relazioni o le comunicazioni originali) è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro e contestualmente, quale sanzione accessoria, sono sospesi tutti i tipi di operazione. L'operatore che non presenti i documenti previsti dall'articolo 11 – o che comunque violi gli obblighi informativi ivi previsti – per lo svolgimento delle operazioni è colpito da sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Comporta l'irrogazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro: il mancato riesame periodico della relazione sui grandi rischi; la mancata predisposizione dell'inventario completo delle attrezzature per le emergenze; la mancata ottemperanza di obblighi informativi previsti dal decreto, in particolare la mancata comunicazione relativa ad attività pericolose. L'operatore che non comunichi alle autorità competenti un incidente grave o il pericolo imminente di incidente grave è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 120.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto l'operatore che

non predisporre le misure di prevenzioni di cui all'articolo 19, comma 1 (dedicato alla prevenzione degli incidenti gravi) Tali sanzioni sono definite dai commi 1-12 dell'articolo. Il comma 13 attribuisce alle competenti sezioni territoriali dell'UNMIG la competenza ad emettere le ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni e l'applicazione delle sanzioni accessorie. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (« Modifiche al sistema penale »). L'articolo 33 reca novella all'articolo 300, comma 2, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sulla definizione di danno ambientale. Mediante la riscrittura della lettera b) del citato comma 2, articolo 300, del Codice, si aggiunge la nuova disposizione secondo la quale costituisce danno ambientale il deterioramento dello stato ambientale delle acque marine, quale definito dalla direttiva 2008/56/UE « che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ». A tale proposito si segnala che tale direttiva definisce « stato ecologico » lo stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata (articolo 3, n. 4) della citata direttiva n. 56 del 2008). Peraltro si specifica che si applica tale definizione nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. L'articolo 34 fissa al 19 luglio 2016 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del presente decreto in relazione ai proprietari e agli operatori. Per gli impianti esistenti, le medesime disposizioni si applicano entro il

19 luglio 2018. L'articolo 35 stabilisce che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 36, infine, stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alla Presidenza la scadenza del termine per l'espressione del parere delle Commissioni. Considerata la complessità del provvedimento, prospetta l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per ascoltare, in particolare, le ragioni di chi da sempre cerca di difendere gli interessi dei territori.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, nel ritenere utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni, sottolinea la delicatezza dello schema di decreto legislativo in esame che, a suo avviso, presenta alcuni aspetti di criticità, quali le disposizioni relative alle garanzie fideius-

sorie che sembrano muoversi in una direzione diversa da quella recata nel decreto cosiddetto «Sblocca Italia». Richiama altresì la necessità di garantire che le funzioni di vigilanza, al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, siano esercitate con autonomia e trasparenza.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che il provvedimento, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, è stato assegnato alle Commissioni parlamentari pur se privo del prescritto parere della Conferenza Unificata. La scadenza per l'espressione del parere è fissata al 28 giugno 2015. Propone pertanto di svolgere le audizioni richieste entro quella data, fermo restando che il parere potrà essere reso entro la data fissata solo nel caso in cui sia pervenuto il parere della Conferenza Unificata.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (AG 154);

rilevato che:

lo schema di decreto, come stabilito dall'articolo 1, persegue lo scopo di prevenire, in linea con le disposizioni della direttiva 2012/18/UE, incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

esso si propone di definire in modo organico la disciplina di tale complessa materia, attraverso il recepimento della normativa europea di riferimento, nonché il coordinamento delle disposizioni contenute nei relativi decreti legislativi di attuazione;

la disciplina di cui allo schema di decreto, pur incrementando il generale livello di sicurezza degli impianti, appare pienamente conforme a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cosiddetto divieto di « *gold plating* »);

il modello di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, delineato agli articoli da 5 a 11, è da valutare

positivamente, poiché consente di garantire la necessaria omogeneità normativa e il coordinamento fra le competenze di livello nazionale e quelle di livello locale;

ritenuto che:

all'articolo 10, non figura tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) un rappresentante dell'ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56;

all'articolo 13 va previsto l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere all'aggiornamento della notifica, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 5, delle informazioni riguardanti la modifica solo di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante; ciò, al fine di non gravare le imprese dell'obbligo di notificare tutte le informazioni inerenti qualsiasi sostanza pericolosa, incluse quelle irrilevanti ai fini dell'analisi del predetto rischio;

all'articolo 24, che disciplina la partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione degli impianti, va indicato espressamente il termine entro il quale detta consultazione pubblica deve concludersi;

il quadro sanzionatorio definito dall'articolo 28 va riconsiderato secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni commesse, anche eliminando l'alternatività tra le pene e rendendo non obblabili le contravvenzioni; inoltre andrebbe chiarito

quale sia l'autorità competente a irrogare le sanzioni previste e la destinazione dei proventi delle sanzioni medesime;

le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e del relativo allegato L, che introducono, relativamente ai nuovi impianti, significative semplificazioni procedurali per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, vanno opportunamente estese anche agli impianti già esistenti;

all'articolo 32 va previsto un termine congruo per la conclusione dei procedimenti in corso relativi ai rapporti di sicurezza degli stabilimenti esistenti;

all'articolo 32 è necessario introdurre un'ulteriore disposizione volta a prevedere la possibilità di modificare gli allegati della direttiva (dal n. 1 al n. 6) con decreto ministeriale per dare attuazione a modifiche ed aggiornamenti introdotti agli stessi da normative comunitarie;

evidenziata l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'adozione in via definitiva dello schema di decreto legislativo al fine di consentire alle imprese di gestire le sostanze pericolose presenti negli stabilimenti nel pieno rispetto sia della direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sia del Regolamento europeo 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 10, si preveda tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) anche un rappresentante dell'ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56;

2) siano modificate le disposizioni di cui all'articolo 13 nonché del relativo al-

legato 5, nel senso di prevedere l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere all'aggiornamento della notifica delle informazioni riguardanti la modifica solo di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante;

3) sia esplicitato il termine entro il quale la consultazione pubblica di cui all'articolo 24 deve concludersi;

4) sia riconsiderato all'articolo 28 il quadro sanzionatorio relativo alle contravvenzioni secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni previste, anche eliminando l'alternatività tra le pene e rendendo non obblabili le contravvenzioni; al medesimo articolo, siano chiariti l'ente competente all'irrogazione della sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi;

5) sia previsto all'articolo 32 un termine congruo per la conclusione dei procedimenti in corso relativi ai rapporti di sicurezza degli stabilimenti esistenti;

6) al fine di estendere agli impianti esistenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, relative allo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, siano introdotte all'allegato L le modifiche di seguito indicate:

a) siano estese le disposizioni di cui al numero 4), concernenti il riesame periodico del rapporto di sicurezza (RDS) e l'attestazione del rinnovo periodico del certificato di conformità antincendio, alle attività per le quali non si è ancora concluso il procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), garantendo il coordinamento tra i termini previsti per il rinnovo del predetto CPI con quelle del riesame del rapporto di sicurezza;

b) relativamente alle modifiche senza aggravio di rischio di cui al numero 5), sia previsto che l'obbligo di presentazione della segnalazione di inizio attività (c.d. SCIA) ai fini antincendio si intende assolto con la presentazione della dichia-

razione di non aggravio, integrata da apposita e specifica relazione tecnica ed elaborati grafici;

c) sia prevista esplicitamente l'irrelevanza degli interventi di « semplice manutenzione », cui si fa riferimento al numero 3) dell'allegato D, anche ai fini della normativa in materia di prevenzione incendi;

d) siano modificate le disposizioni transitorie di cui al punto 8.2, in modo da estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato C anche alle attività per le quali l'istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza si è conclusa, ma il

certificato di prevenzione incendi non è stato ancora rilasciato, eliminando di conseguenza il riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2001.

7) all'articolo 32 sia aggiunto il seguente comma: « 3. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2012/618/UE introdotti a livello europeo, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la Conferenza unificata ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MICILLO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, TERZONI, ZOLEZZI, VALLASCAS, DELLA VALLE, CANCELLERI, CRIPPA.

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

considerato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in recepimento della direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III) che dal 1° giugno 2015 sostituirà integralmente le direttive 96/82/CE e 2003/105/CE (direttive cd. Seveso II), di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Quest'ultimo viene abrogato dal provvedimento in esame che ne ripropone sostanzialmente impianto e contenuto con le modifiche necessarie a renderlo conforme alla citata direttiva. Per garantire l'operatività delle disposizioni previste, il decreto contiene anche norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (gli allegati tecnici comprendono l'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, compresa quella ancora oggi non adottata (Allegati da B a L), nonché le norme tecniche di cui agli Allegati da A ad M));

l'ambito di applicazione e la disciplina complessiva rinviano ad un corposo apparato definitorio, contenuto nell'articolo 3, per taluni profili, non propria-

mente coincidente con il testo della direttiva. L'oggetto stesso della disciplina, riferito nella direttiva agli « impianti », viene indicato con il termine « stabilimenti » nel decreto. Tale improprietà introduce un profilo di incertezza in ordine alla disciplina alla quale è soggetto il singolo « impianto », inteso come unità tecnica all'interno di uno stabilimento. A differenza della direttiva, il decreto reca anche la definizione di « deposito temporaneo intermedio », funzionale all'eccezione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c);

si rileva, invece, che laddove il provvedimento richiedeva una definizione più puntuale, la fedele ripetizione dei termini utilizzati nella direttiva lascia aperti margini di incertezza in ordine alla portata applicativa della disciplina nel nostro ordinamento. Il decreto in questione definisce « pubblico interessato » il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni o che ha un interesse da far valere su determinate questioni. La disposizione, recependo il testo della direttiva, precisa che si considerano portatrici di tale interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Considerato che il « pubblico interessato » è il principale, se non l'unico, soggetto al quale gli articoli 23 e 24 riconoscono diritti di informazione e partecipazione, la definizione in commento avrebbe richiesto indicazioni più circostanziate in ordine alla

possibile estensione dell'ambito di applicazione soggettivo alle formazioni sociali che non rispondono congiuntamente ai predetti criteri ma che possano vantare un interesse su determinate questioni;

i casi in cui non si applica la disciplina del decreto in questione sono espressamente elencati nell'articolo 2, comma 2: gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo; il trasporto di sostanze pericolose in condotta; lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione; l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali; le discariche di rifiuti; il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia;

l'elenco riproduce integralmente il testo della direttiva 2012/18/UE, con un ampliamento delle deroghe di cui al comma 3 (riferite allo sfruttamento di minerali e alle discariche di rifiuti) ai casi indicati nel comma 4 (scali merci terminali di ferrovie), i quali, pertanto, in presenza di determinate condizioni, rientrano nella disciplina del decreto. Quest'ultima disposizione appare riduttiva considerato che la rete ferroviaria italiana non è stato oggetto di un complessivo intervento di manutenzione e messa in sicurezza e che il rischio di incidenti disastrosi sussiste non solo in corrispondenza degli scali merci terminali di ferrovie ma anche nel transito presso le singole stazioni intermedie;

il Capo II definisce il sistema delle competenze che coinvolge il Ministero dell'Ambiente, con funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e lo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri, il Ministero dell'Interno, attraverso il Comitato tecnico regionale e i Prefetti e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, le Regioni, come autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante. Ad essi si aggiungono i Comuni, con funzioni di controllo del-

l'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti e di informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico, e gli organi tecnici nazionali (ISPRA-INAIL-ISS-CNVVF);

in particolare, ISPRA predispone e aggiorna l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e gli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. La disposizione, tuttavia, non specifica i termini e la periodicità di tali adempimenti, sebbene di notevole importanza considerato che l'inventario è utilizzato anche per la trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti;

il capo III definisce gli adempimenti a carico del gestore e delle autorità competenti, sia per gli stabilimenti di soglia inferiore che per quelli di soglia superiore. In particolare, l'articolo 13 detta i termini e le modalità della notifica, ossia dell'autocertificazione che il gestore è obbligato ad inoltrare ai soggetti indicati (CTR, Regione, Ispra, Prefettura, Comune, Comando provinciale VVFF), contenente specifiche informazioni sullo stabilimento, le sostanze pericolose presenti, l'attività in corso, la descrizione dell'ambiente immediatamente circostante. Le funzioni di verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero alla Commissione europea sono effettuate da ISPRA;

rispetto al testo della direttiva, l'articolo 13, lettera *f*), sulle informazioni relative all'attività in corso, non contiene il riferimento agli « impianti » nell'elenco delle informazioni oggetto di notifica. Inoltre, il comma 7, nell'elencare i casi in cui il gestore è tenuto ad aggiornare la notifica, prevede alla lettera *b*) che il gestore aggiorni la notifica prima della modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, laddove la direttiva prevede tale obbligo in caso di « modifica di uno stabilimento o di un impianto che

potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti». La diversa declinazione normativa adottata restringe il campo delle «conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti», limitandole a quelle che postulano un aggravamento commisurato esclusivamente sul livello di rischio preesistente;

L'articolo 15, comma 5, introduce disposizioni di semplificazione prevedendo che la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possa essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza. Si ritiene che il principio generale di semplificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, non trovi opportuna collocazione all'interno di tale disposizione ed appaia sproporzionato rispetto alla necessità che per gli stabilimenti di soglia superiore il rapporto di sicurezza si basi su un apparato documentale certo, predefinito e funzionale allo scopo specifico, che renda agevoli e semplifichi l'attività di verifica e controllo da parte delle autorità competenti;

L'articolo 20 esonera gli stabilimenti di soglia inferiore dall'obbligo di predisporre il piano di emergenza interna, prevedendo che le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento, connesse con la presenza di sostanze pericolose, siano gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; inoltre, con riferimento al piano di emergenza esterna l'articolo 21 dispone che qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento, provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose, il Prefetto possa decidere di non predisporre il piano. Tali deroghe non contemplano, quali casi di eccezione, l'ipotesi di impianti che ricadono in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad «effetto domino», di cui all'articolo 19, per i quali la predisposizione dei piani di emergenza dovrebbe essere invece garantita per tutti gli stabilimenti;

la relazione che accompagna lo schema di decreto sottolinea, tra le novità, il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permetterne una più efficace partecipazione ai processi decisionali. Tuttavia, rispetto al testo della direttiva, la disciplina appare soprattutto attenta a definire in modo dettagliato i casi di rifiuto e le limitazioni all'esercizio delle predette prerogative;

L'accesso ai documenti relativi ai singoli progetti viene garantito da parte del Comune con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per quanto apprezzabile l'intento del decreto di introdurre disposizioni che rendano più efficaci gli strumenti di informazione e partecipazione, si rileva che l'articolo 24, comma 4, si rivolge esclusivamente al «pubblico interessato», nonostante il decreto legislativo 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE, faccia riferimento alla categoria più ampia del «pubblico». L'informazione in merito ai progetti e l'accesso alle informazioni dovrebbe essere garantito al pubblico indipendentemente dalla dimostrazione dell'interesse connesso alla decisione. Inoltre, quanto all'oggetto, l'accesso viene limitato ai «principali» rapporti e pareri e alle informazioni «pertinenti ai fini della decisione» consentendo un'ampia discrezionalità della PA nella selezione delle informazioni accessibili in virtù dei predetti parametri;

il capo IV, articoli 28 – 33 definisce le sanzioni, le disposizioni finanziarie, tariffarie e transitorie e le abrogazioni. L'articolo 28, che recepisce le disposizioni di cui agli articoli 19 e 28 della direttiva, conferma le sanzioni penali e le sanzioni amministrative già previste dal decreto legislativo n.334/99 con una sostanziale modifica, consistente nell'introduzione della pena pecuniaria dell'ammenda in alternativa alla pena detentiva e dunque in un regime sanzionatorio più favorevole al reo rispetto alla disciplina vigente;

il decreto legislativo in questione nel recepire la direttiva non ha colto l'occasione per dirimere le criticità dell'ordinamento interno in una materia di estrema importanza, considerate le caratteristiche, lo stato, la distribuzione e collocazione degli stabilimenti nel territorio, che richiede la definizione di una disciplina organica e completa, adeguata alle specifiche circostanze nazionali;

appaiono necessarie delle integrazioni al testo del provvedimento al fine di prevedere:

l'implementazione dei requisiti minimi stabiliti dal dm 9 maggio 2001, attraverso l'emanazione di linee guida per il recepimento della pianificazione nelle aree a rischio di incidente rilevante (Rir) nella disciplina del governo del territorio, fermo restando la definizione di parametri inderogabili di riferimento per la sicurezza dai rischi di incidente rilevante, quali « livelli minimi essenziali »;

l'obbligo di pianificazione delle aree interessate dalla localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nei casi previsti dalla direttiva entro il termine di sei mesi dall'approvazione del presente decreto e, alla scadenza del termine previsto, il divieto di edificazione per l'intero territorio comunale sino all'approvazione dell'ERIR;

l'obbligo di valutazione della situazione di rischio e di vulnerabilità delle aree interessate dalla localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti, anche senza aggravio di rischio, entro il termine di sei mesi, con conseguente pianificazione di tali aree, ovvero di misure per la riduzione del rischio e della vulnerabilità; alla scadenza del termine divieto di edificazione per l'intero territorio comunale sino all'approvazione dell'ERIR,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo (Discussione e rinvio)	27
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.05.

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione delle risoluzioni in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che ieri è stata assegnata alle Commissioni X e XIV la risoluzione Vallasca 7-00697 che, vertendo sulla medesima materia, saranno discusse congiuntamente.

Chiara SCUVERA (PD) illustra la propria risoluzione ricordando che Italia e Spagna non hanno aderito alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario in ragione della previsione per cui il brevetto viene rilasciato in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo per i

brevetti – inglese, francese e tedesco – e pubblicato nella medesima lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Osserva che attualmente le imprese italiane, non avendo la possibilità di avvalersi del sistema di brevetto unitario, possono accedere solo ad una protezione brevettuale « nazionale », in Italia e in ciascuno degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con costi a carico delle imprese stimati in oltre 9 milioni di euro annui. Analisi di impatto della Commissione europea calcolano che un brevetto valido nei 28 Stati membri attualmente costi circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione). L'avvio del brevetto unitario – secondo un'analisi di impatto dello *European Patent Office* – porterebbe a un risparmio di circa il 70 per cento dei costi attualmente richiesti per la validazione di un brevetto per venti anni, nei 25 Paesi aderenti al progetto. Sottolineato che il nuovo sistema di brevetto unitario potrà avvantaggiare le piccole e medie imprese innovative italiane, più numerose di quelle di qualsiasi altro Paese dell'Unione europea, ritiene opportuno che le Commissioni impegnino il Governo a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione

europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la propria risoluzione che prevede nella parte dispositiva di impegnare il Governo a farsi promotore, in seno alle istituzioni ed organi dell'Unione europea di un'azione incisiva volta a superare le limitazioni derivanti dal riconoscimento di tre sole lingue europee nei procedimenti di deposito, rilascio e convalida del brevetto europeo, attivandosi per individuare una soluzione che rimuova l'attuale esclusione dell'uso della lingua italiana dai procedimenti ovvero individuando risorse e strumenti finanziari a carico dell'istituzione europea a copertura delle spese di traduzione. Tra gli impegni si prevede altresì la promozione della lingua italiana e la diffusione del plurilinguismo in tutte le sedi decisionali europee al fine di realizzare una concreta parità di condizioni e trattamento tra cittadini e aziende d'Europa. Osserva che una volta concesso, il brevetto europeo deve essere nazionalizzato negli stati della Convenzione, attivando procedure di convalida nei singoli Paesi, con un considerevole aumento degli oneri a carico del soggetto titolare dell'invenzione (sino a 36 mila euro per ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi membri, a fronte dei 1.850 degli Stati Uniti e dei 600 della Cina). Sottolinea infine che dal rapporto 2013 dell'EPO, risulta un calo di richieste presentate all'European Patent Office da parte degli operatori italiani: -2,7 per cento nel 2013 (pari a 4.663 richieste contro le 4.735 del 2012, anno in cui si era registrato un calo del 3,4 per cento); il dato desta preoccupazione soprattutto se confrontato con l'andamento crescente del numero complessivo dei depositi, che nel 2013 ha raggiunto la cifra record di 265.690 istanze presentate (+2,8 per cento rispetto al 2012); nonostante l'andamento negativo per numero di brevetti presentati, l'Italia si è contraddistinta per qualità e innovazione delle proposte, registrando un +5 per cento rispetto al 2012 e un +18 per cento rispetto al 2009 per

quanto concerne i brevetti concessi, segno inequivocabile ai grandi capacità, abilità e ingegno.

Ludovico VICO (PD) sottolinea l'importanza della risoluzioni in discussione riprendono la tematica del regime linguistico relativo al brevetto europeo su cui il Parlamento italiano è impegnato in una pluriennale battaglia con le istituzioni europee. Ritiene tuttavia che la questione ancora irrisolta del *made in* sia di assoluta priorità nei rapporti tra le istituzioni italiane con quelle europee. Lamenta i danni rilevanti alla nostra economia derivanti dai sistemi di contraffazione organizzata che proviene dal Far East e dalla penisola balcanica giudica intollerabile la posizione assunta su queste tematiche dalla Germania e dai Paesi del Nord Europa. Sollecita pertanto ulteriori iniziative parlamentari a favore del riconoscimento del *made in*.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che le risoluzioni in discussione affrontano la questione assai rilevante del regime linguistico del brevetto unico europeo. Ricorda che il Parlamento e il Governo italiani si sono opposti alle scelte operate in sede europea che hanno penalizzato lingue importanti dell'Unione quali l'italiano e lo spagnolo. Ritiene tuttavia che l'approccio pragmatico proposto nella risoluzione della collega Scuvera sia del tutto condivisibile. Sottolinea che le imprese italiane possono trarre vantaggi dalla partecipazione alla cooperazione rafforzata sul brevetto unico europeo in termini di costo dei brevetti e di difesa legale in una situazione di contenzioso. Ritiene infine che sarebbero utili alla discussione alcune audizioni di soggetti operanti nel mondo produttivo.

Marina BERLINGHIERI (PD) ricorda che sul tema del brevetto unico europeo la XIV Commissione ha svolto un'ampia e approfondita attività istruttoria, con lo svolgimento delle audizioni di rappresentanti del Governo, di rappresentanti di Confindustria, e di esperti del settore, quali il professor Cingolani, direttore del-

l'Istituto di tecnologia di Genova, e gli avvocati Gabriele Cuonzo e Iuri Maria Prado. Si sono svolti poi incontri informali con ulteriori soggetti interessati. Queste occasioni di approfondimento hanno fatto emergere, al di là delle opinioni non sempre favorevoli, l'idea che l'adesione al brevetto unico europeo possa rappresentare un vantaggio per il sistema italiano delle imprese.

Segnala inoltre che domani mattina si svolgerà presso la XIV Commissione, alle ore 8.30, una audizione del sottosegretario agli affari europei Gozi dedicata alla Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. L'incontro, al quale tutti i deputati interessati possono ovviamente prendere parte, potrà rappresentare una ulteriore occasione di analisi della questione del brevetto, come anche delle proposte che il Governo intende sostenere nell'azione di salvaguardia dell'identità linguistica all'interno dell'Unione europea.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia i colleghi intervenuti per il proficuo contributo alla discussione. Ritiene, in particolare, che sarebbe utile conoscere i dati stimati dei costi e benefici derivanti dall'adesione dell'Italia al sistema di brevettazione unitaria. Ricorda che questa analisi di impatto era stata già chiesta dalla XIV Commissione al Governo in occasione dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014. Aggiunge che i dati che la sottosegretaria Simona Vicari si era impegnata a trasmettere nel corso di un'audizione dello scorso 24 febbraio presso la Commissione Politiche dell'Unione europea non sono ancora pervenuti e ne sollecita la trasmissione. In quanto rappresentano un elemento rilevante nell'approfondimento delle tematiche sollevate dalle due risoluzioni in discussione.

Andrea VALLASCAS (M5S), pur non essendo contrario allo svolgimento di un

breve ciclo di audizioni, chiede di definire una data entro cui concludere la discussione delle risoluzioni.

Michele BORDO, *presidente*, sottolinea come il tema del brevetto unico sia stato oggetto di ampio approfondimento da parte della XIV Commissione sin dall'inizio della legislatura, e come non si possa riprendere da capo un percorso già compiuto. Ciò anche al fine di consentire una rapida approvazione delle risoluzioni in discussione, la cui efficacia è strettamente connessa con la tempestività. Osserva come, in ogni caso, occorrerà prevedere una ulteriore seduta delle Commissioni cui partecipi un rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria nel momento in cui si procede alla votazione delle risoluzioni.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con il presidente Bordo, riterrebbe utile acquisire la posizione del Ministero dello sviluppo economico sulle risoluzioni in esame.

Tea ALBINI (PD) condivide l'opportunità, sottolineata dal Presidente Bordo, di procedere rapidamente della discussione e approvazione delle risoluzioni in titolo; si rischia altrimenti di vanificarne l'efficacia.

Con riferimento poi a quanto proposto dai colleghi, si associa all'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Ministero dello Sviluppo economico, anche alla luce di quanto concordato con il sottosegretario Vicari nell'audizione del 24 febbraio scorso. Ulteriori spunti di riflessione potranno inoltre essere acquisiti domani mattina nel corso dell'audizione del sottosegretario Gozi, convocata in sede di esame di atti dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Esame e rinvio</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	62
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Emendamenti C. 423-A Caparini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	71
AVVERTENZA	67
ERRATA CORRIGE	67

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del Governo n. 170 è volto al recepimento di due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, la direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva "procedure") e la direttiva 2013/33/UE (c.d. direttiva 'accoglienza').

Com'è noto, la disciplina sull'immigrazione è, in via generale, recata dal Testo unico sull'immigrazione dettato dal decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato in prosieguo di tempo. Ma poiché l'asilo è materia di politica comune europea, è in ampia misura agli atti di recepimento che occorre fare riferimento per definire il quadro organico complessivo della materia.

Lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna, in particolare, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in ampia misura – riguardo le strutture – sulla base del « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito con intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinati ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi.

L'atto in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata del-

l'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.

Ai fini dell'inquadramento normativo in cui si inserisce il provvedimento giova richiamare, in primo luogo, l'articolo 78 del Trattato di Lisbona che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti.

Altre disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernono la gestione delle frontiere esterne (articolo 77) e la politica comune dell'immigrazione, « intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani » (articolo 79). E l'articolo 80 del Trattato prevede che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo, all'immigrazione, « sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario ».

Il predetto articolo 78 del Trattato determina, al comma 2, le principali linee di svolgimento della politica comune: specifiche direttive ne hanno costituito il seguito normativo. In particolare, la lettera *a*) e la lettera *b*) – relative ad asilo (quale riconoscimento dello status di rifugiato) e protezione sussidiaria, ossia le due specie in cui si articola il genus protezione internazionale – hanno avuto attuazione con la direttiva dell'Unione 95/2011/UE (cd. direttiva "qualifiche"), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 18 del 2014. La lettera *c*) – relativa alla protezione temporanea – ha avuto attuazione con la direttiva della Comunità

europea 55/2011/UE, recepita con il decreto legislativo n. 85 del 2003. La lettera *d*) – relativa alle procedure circa l’ottenimento o la perdita della protezione internazionale – ha dapprima ricevuto attuazione con la direttiva 85/2005/CE, che poneva « norme minime » riguardo siffatte procedure e che è stata recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008 e con il d.P.R. n. 21 del 2015. Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 32/2013/UE (cd. direttiva ‘procedure’), che pone « procedure comuni » e di cui è disposto il recepimento con l’atto in esame. La lettera *e*) – relativa alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – è stata attuata dapprima con il regolamento della Comunità europea n. 343 del 2003 (cd. “Dublino II”), indi dal regolamento dell’Unione suo modificativo n. 604 del 2013 (cd. “Dublino III”). La lettera *f*) – relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – ha ricevuto attuazione dapprima con la direttiva 9/2003/CE, stata recepita con il decreto legislativo n. 140 del 2005, e poi modificata dalla direttiva 33/2013/UE (cd. direttiva “accoglienza”), di cui è disposto il recepimento con l’atto in esame.

Le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (32/2013/UE e 33/2013/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento “Dublino III” (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva ‘qualifiche’ (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo.

Per completare la ricognizione del quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame giova infine ricordare che l’articolo 7 della legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell’Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. Il termine per l’esercizio della delega è stabilito al 20 luglio 2019.

Com’è noto, inoltre, il tema della gestione delle politiche migratorie e della revisione o integrazione della vigente normativa europea figurano fra le priorità della nuova Commissione europea, così come indicato negli orientamenti politici del Presidente Jean Claude Juncker « Un nuovo inizio per l’Europa » e nelle recenti decisioni del Consiglio europeo. In particolare, il 23 aprile 2015 è stata adottata una Dichiarazione finale nella quale è stato auspicato, tra l’altro: un rafforzamento della presenza in mare, potenziando le operazioni dell’UE Triton e Poseidon, per il pattugliamento delle coste e la protezione delle frontiere marittime, triplicando le risorse finanziarie a tale scopo nel 2015 e 2016 e incrementando il numero di mezzi, al fine di aumentare le possibilità di ricerca e salvataggio nell’ambito del mandato di Frontex; iniziative ulteriori per la lotta contro i trafficanti nel rispetto del diritto internazionale, tra cui lo smantellamento delle reti dei trafficanti e il sequestro dei loro beni mediante una collaborazione tra autorità degli Stati membri, Europol, Frontex, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) ed Eurojust, e l’intensificazione della cooperazione di polizia con i paesi terzi; l’adozione di misure sistematiche per individuare, fermare e distruggere le imbarcazioni prima che siano usate dai trafficanti, anche attraverso un’apposita operazione. Il 29 aprile 2015 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha a sua volta approvato una risoluzione « sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell’UE in materia di migrazione e asilo » (2015/2660(RSP)).

Passando brevemente a menzionare i dati relativi al fenomeno in questione, ricordo che secondo i dati Eurostat il numero di richieste di asilo nell’Unione Europea è salito nel 2014 a 626.000 (rispetto alle 435.000 richieste dell’anno precedente). Complessivamente, nel 2014 il più alto numero di richiedenti asilo è stato registrato in Germania (202.700 richiedenti, il 32 per cento del totale), indi in Svezia (81.200, il 13 per cento), in Italia (64.600, il 10 per cento), in Francia

(62.800, il 10 per cento) e in Ungheria (42.800, il 7 per cento). Questi cinque Paesi hanno registrato andamenti differenti rispetto all'anno precedente. Il numero dei richiedenti asilo è più che raddoppiato rispetto al 2013 in Italia (+143 per cento) e in Ungheria (+126 per cento); è aumentato significativamente in Germania (+ 60 per cento) e in Svezia (+50 per cento); è diminuito in Francia (-5 per cento). Il 20 per cento dei richiedenti asilo siano stati, nel 2014, siriani (da 50.000 del 2013, sono aumentati a 123.000 del 2014). Di questi, il 60 per cento circa sono stati registrati in due Stati membri: la Germania (41.100) e la Svezia (30.800). L'Afghanistan, con 41.300 richieste di asilo (pari al 7 per cento del totale), è diventato il secondo Paese di provenienza dei richiedenti asilo in Unione europea nel 2014. Con 37.900 richiedenti (il 6 per cento del totale in UE) il Kosovo è la terza nazione da cui proviene il maggior numero di richiedenti asilo.

Per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a fronte delle 26.620 del 2013 (+138 per cento). Sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte.

Nel febbraio 2015, risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito prevalentemente negativo (49 per cento pari a 1.609 dinieghi); per l'8 per cento (276 casi) c'è stato il riconoscimento dello status di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti.

Riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone. Nei primi due mesi del 2015 il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato.

Fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane – nello stesso periodo del 2014, gli stranieri arrivati via mare furono 5.506. Si è dunque avuto un aumento del 43 per cento, nel raffronto tra quei due primi bimestri.

Gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti Sprar) al mese di febbraio 2015 sono 67.128. Le presenze più numerose risultano in Sicilia (13.999 persone, pari al 21 per cento del totale nazionale), poi nel Lazio (8.490, pari al 13 per cento), Lombardia (5.863, il 9 per cento) e in Puglia (5.826, il 9 per cento). Nelle 1.657 strutture temporanee presenti in tutta Italia si trovano 37.000 ospiti.

Nel 2014 sono transitati complessivamente nei CIE italiani 4.986 stranieri di cui 2.771 sono stati effettivamente rimpatriati. Nel 2013 sono stati 6.016 gli stranieri transitati nei CIE, dei quali 2.749 sono stati rimpatriati.

Prima di passare alla descrizione dell'articolato, giova ricordare brevemente che in Italia il sistema dell'accoglienza è organizzato in più luoghi e fasi: in sintesi può dirsi articolato in: primissima accoglienza; prima accoglienza; seconda accoglienza.

In primo luogo vi sono i Centri di primo soccorso e accoglienza (come Lampedusa e Pozzallo). Localizzati in prossimità dei luoghi di maggiore ricorrente sbarco (i porti di Augusta, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto, quelli di maggiore affluenza) essi ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. I migranti vi ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. I migranti vi soggiornano il tempo strettamente necessario, prima di essere trasferiti alla prima accoglienza.

Questa si realizza nei Centri di accoglienza (CDA) o nei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA). Talora una medesima struttura esercita ambedue le funzioni, talché una netta distinzione non è agevole. Ad ogni modo, si può intendere che i primi siano destinati alla prima

accoglienza dello straniero presente sul territorio nazionale, per il tempo necessario all'accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia; i secondi accolgono i richiedenti protezione internazionale, onde si svolgano nel frattempo le procedure relative al riconoscimento. Le strutture sopra ricordate sono complessivamente quattordici, presenti in sette Regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Marche e Friuli Venezia Giulia).

Diversa funzione hanno i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ove sono collocati gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non facciano richiesta di protezione internazionale o non ne abbiano i requisiti posti in detenzione amministrativa, onde evitarne la dispersione nel territorio.

Esaurita la primissima e prima accoglienza – le quali hanno una capienza di circa 8.600 posti complessivi, aumentabili a 10.500 in condizioni di emergenza (si legge nella relazione tecnica del provvedimento in esame) – la fase della seconda accoglienza ed integrazione si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Vi trovano accoglienza i già titolari di forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, di protezione umanitaria) o anche i richiedenti quella protezione.

Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati riferiti al 2014) su base volontaria (essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). Essi realizzano, in forma decentrata ed in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza 'integrata', ossia non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento, anche al fine di tracciare percorsi individuali di inserimento socio-economico.

All'interno del Sistema sono, inoltre, presenti progetti specializzati per l'accoglienza e sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale),

minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza.

Per il triennio 2014-2016, risultano finanziati 20.744 posti (di questi, 19.720 sono 'ordinari', 729 sono per minori non accompagnati, 295 per persone con disagio mentale o con disabilità). Tale disponibilità di posti registra un incremento rispetto al periodo precedente, in cui si giungeva fino a 12.642 posti.

Il totale dei posti SPRAR, riferito al triennio 2014-16, risulta al momento così ripartito per regione: Abruzzo, 227; Basilicata, 406; Calabria, 1.894; Campania, 1.155; Emilia-Romagna, 748; Friuli Venezia Giulia, 318; Lazio, 4.791; Liguria, 308; Lombardia, 942; Marche, 538; Molise, 440; Piemonte, 883; Puglia, 1.864; Sardegna, 88; Sicilia, 4.782; Toscana, 547; Trentino-Alto Adige, 149; Umbria, 371; Veneto, 293.

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia sui temi in esame, risultano avviate le seguenti: procedura di infrazione n. 2014/2171 con cui si contesta in particolare al nostro Paese il fatto che il sistema di asilo italiano sia caratterizzato da significativi ritardi nella nomina del tutore per i minori non accompagnati che vogliono fare domanda di protezione internazionale, nonché dal fatto che i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) risultino sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; procedura di infrazione n. 2014/2235 in cui gli addebiti che interessano l'Italia riguardano le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) considerati non in linea con gli standard del CPT – Comitato europeo per la prevenzione della tortura; procedura di infrazione n. 2014/2126 i cui addebiti nascono dalla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi potenzialmente necessitanti di protezione internazionale provenienti dalla Grecia (tra cui minori non accompagnati) rinviati sommaria-

mente in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia riguardante la riammissione di migranti che abbiano già varcato il territorio di uno degli Stati firmatari o che vi abbiano soggiornato e che cerchino irregolarmente di raggiungere il territorio dell'altro Stato firmatario; procedura di infrazione n. 2012/2189 con cui le violazioni contestate consisterebbero in particolare nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza; nelle procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, questo si articola in tre distinte parti. Il Capo I reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva "accoglienza"), relativa alle condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale; il Capo II reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013 (cd. direttiva "procedure"), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale; il Capo III reca disposizioni finali, tra cui una clausola di invarianza finanziaria rispetto agli stanziamenti previsti.

L'articolo 1 individua l'oggetto della disciplina normativa posta dall'atto nell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché dei familiari inclusi nella domanda di protezione. Gli stranieri sono i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi (così già il decreto legislativo n. 25 del 2008). Il territorio nazionale include le frontiere e le relative zone di transito e le acque territoriali. Le misure di accoglienza si applicano dal momento di manifestazione della

volontà di chiedere la protezione internazionale (non già dal momento della presentazione della domanda d'asilo, com'era previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 140 del 2005).

Le nuove previsioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 6, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013, che qui si va a trasporre nell'ordinamento italiano. Le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione internazionale, anche qualora per essi sia aperto il procedimento di determinazione dello Stato membro dell'Unione competente all'esame della domanda (siffatta determinazione di competenza è oggetto del regolamento dell'Unione n. 604 del 2013, cd. Dublino III). Di contro le misure di accoglienza non si applicano ai richiedenti che già fruiscono della protezione temporanea (la quale è fattispecie di protezione – disciplinata dal decreto legislativo n. 85 del 2003 – distinta dalla protezione internazionale). Tale previsione corrisponde all'articolo 3, par. 3 della direttiva n. 33 del 2013.

L'articolo 2 reca un apparato definitorio, relativo a « richiedente protezione internazionale », « straniero », « domanda di protezione internazionale », « Commissione territoriale » (per il riconoscimento della protezione internazionale), « minore non accompagnato », « familiari », « centro o struttura di accoglienza », « richiedente con esigenze di accoglienza particolari » ossia appartenente alle categorie vulnerabili. Riguardo i familiari del richiedente protezione internazionale, la definizione qui resa ha come riferimento il nucleo familiare del richiedente protezione internazionale, non già del « beneficiario » di questa (com'è nel decreto legislativo n. 251 del 2007 – suo articolo 2, comma 1, lettera l) – come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 2014).

Il nucleo familiare (che dev'essere costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale) è composto da: il coniuge; i figli minori non sposati, anche adottati o nati fuori del matrimonio, o affidati o sottoposti a tutela; il genitore o altro adulto

legalmente responsabile del minore richiedente – se non coniugato, si viene ad aggiungere.

L'articolo 3 reca – in rispondenza all'articolo 5 della direttiva n. 33 del 2013 – un obbligo di informazione a favore del richiedente protezione internazionale, circa le condizioni dell'accoglienza.

L'obbligo è a carico dell'ufficio di polizia che riceve la domanda di protezione internazionale: dunque l'ufficio di polizia di frontiera o la questura – i quali sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (articoli 3 e 26).

L'obbligo è adempiuto mediante consegna dell'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, illustrativa dei seguenti elementi: le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

L'opuscolo è consegnato nella prima lingua del richiedente, o se non sia possibile, in quella che si suppone egli conosca tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'arabo. Le informazioni sono fornite altresì nei centri di accoglienza, entro un termine comunque non superiore a 15 giorni dalla presentazione della domanda di protezione. Ove necessario, si ricorre ad un interprete o mediatore culturale. Già ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 2008 (con il quale è stato lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri oggi operante) il servizio di mediazione linguistico-culturale sono tra i parametri standard della conduzione dei centri di accoglienza.

Le disposizioni dell'articolo 3 circa gli obblighi di informazione integrano quelle già vigenti dettate dal decreto legislativo n. 25 del 2008. Tra queste figura la previsione (suo articolo 10, comma 4) che in

tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda di protezione, al richiedente sia garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

L'articolo 4 ha per oggetto i documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale – in rispondenza all'articolo 6 della direttiva n. 33 del 2013. Per primo viene rilasciato un « permesso di soggiorno provvisorio ». Esso è dato dalla medesima ricevuta attestante la domanda di protezione internazionale. Questa ricevuta è rilasciata al momento della verbalizzazione della domanda di protezione. Il verbale (secondo la previsione introdotta dall'articolo 24 dello schema, inserendo un comma 2-bis entro l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008) è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione (ovvero entro sei giorni lavorativi, se la volontà sia manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera). I termini sono prorogati di 10 giorni lavorativi in caso di flussi numerosi e ravvicinati. Successivamente, il richiedente ottiene un « permesso di soggiorno per richiesta asilo ».

La durata di tale permesso di soggiorno per richiesta asilo è prevista di 6 mesi, che è il lasso di tempo entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi. Tale durata è dunque mutata rispetto a quella di 3 mesi vigente, presente nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 20, comma 3) e rinvenibile nel regolamento sul riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 21 del 2015).

Rimane ferma la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego. Il richiedente il quale sia soggetto al trattamento (disciplinato dall'articolo 6 dello schema) riceve dalla questura diverso documento. Si tratta di un « attestato nominativo », che certifica la qualità di richie-

dente protezione internazionale (non già la sua identità). Si prevede poi che non possono richiedersi requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nello schema, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza.

L'articolo 5 reca disposizioni relative al domicilio del richiedente protezione internazionale. In primo luogo, prescrive per il richiedente l'obbligo di comunicazione alla questura del proprio domicilio o residenza, così come di ogni successivo mutamento. L'indirizzo del centro o struttura di accoglienza, per il richiedente che vi si trovi, costituisce il domicilio agli effetti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e del trattenimento.

Tale domicilio è considerato luogo di dimora abituale, qualora il richiedente nel centro o struttura di accoglienza sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Questo, ai fini dell'iscrizione anagrafica; l'articolo 6, comma 7 del Testo unico sull'immigrazione prevede a sua volta che in ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.

Il prefetto competente (in base al luogo di presentazione della domanda di protezione, è specificato) « può stabilire » un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare – secondo previsione rispondente all'articolo 7, par. 2 della direttiva n. 33 del 2013. È una disposizione che riprende quella posta dall'articolo 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008: non coincidente tuttavia, giacché in quest'ultimo si prevede « il prefetto stabilisce », anziché « può stabilire ». Affinché l'esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari o di detenzione domiciliare a carico del richiedente protezione internazionale possa esser disposta presso il centro o struttura di accoglienza, l'idoneità del centro a questi fini deve essere preliminarmente valutata dall'autorità giudiziaria, sentito il prefetto.

L'articolo 6 reca disposizioni relative al trattenimento – oggetto dell'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 – ossia quel

regime che è definito, nell'ordinamento italiano, alla stregua di 'detenzione amministrativa' disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione il quale configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, cui è 'servente' il trattenimento.

Il comma 1 sancisce il divieto del trattenimento che abbia ad esclusivo fine l'esame la domanda del richiedente protezione internazionale. La disposizione – trasposizione dell'articolo 8, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013 – riprende pressoché immutato il primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Il comma 2 specifica i casi di applicabilità del trattenimento – il quale ha luogo nei Centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione. Ed aggiunge che il trattenimento sia effettuato sulla base di una valutazione caso per caso, e se possibile in « appositi spazi ».

Ai sensi della direttiva n. 33 del 2013 (articolo 8), i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. A tal fine il comma 2 dell'articolo 6 prevede che il trattenimento si applichi: ai richiedenti protezione che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato – ossia abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; o abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante; o si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite; ai richiedenti protezione già destinatari di un provvedimento di espulsione, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1 del Testo unico) o perché appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. 'codice antimafia (articolo 13, comma 2 del Testo unico); ai richiedenti protezione nei confronti dei quali vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello

Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; ai richiedenti protezione che costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai richiedenti protezione per i quali sussista il pericolo di fuga.

Il trattenimento – prevede il comma 3 – si applica anche al richiedente il quale si trovi in un centro di identificazione ed espulsione in attesa di essere espulso, la cui domanda di protezione internazionale possa esser ritenuta per « fondati motivi » come solo strumentale ad interferire con l'esecuzione dell'espulsione.

Nell'insieme, le disposizioni dei commi 2 e 3 delineano una applicazione del trattenimento che appare più estesa rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il quale applica il trattenimento a: gli autori di gravi crimini secondo la convenzione di Ginevra; i condannati per i delitti non a querela punibili con arresto obbligatorio in caso di flagranza o per altri reati (relativi a stupefacenti, libertà sessuale, migrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento di prostituzione, sfruttamento minorile); i destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Il trattenimento (o la sua proroga) sono disposti dal questore, con provvedimento scritto e motivato, prevede il comma 4. Il provvedimento è comunicato al richiedente protezione in una lingua a lui comprensibile. Deve recare indicazione delle modalità con cui il richiedente possa “difendersi” in sede di convalida del trattenimento (innanzi al competente tribunale in composizione monocratica, che la normativa vigente prevede sia il giudice di pace).

Rimane ferma l'applicazione delle norme del Testo unico dell'immigrazione, relative al trattenimento (poste dal suo articolo 14). Pertanto il questore (se il richiedente sia munito di passaporto o documento corrispondente e non sia espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione di terrorismo o per apparte-

nenza alle categorie criminose già ricordate può disporre misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi in ufficio della forza pubblica in giorni ed orari stabiliti. L'articolo 14 del Testo unico altresì disciplina, del trattenimento, la procedura di convalida ed i termini di questa. La disposizione dello schema in esame prevede che se il trattenimento sia già in corso, il questore trasmetta gli atti all'autorità giudiziaria per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, affinché l'esame della domanda di protezione internazionale sia espletato. Ne consegue una sospensione dei diversi termini previsti dall'articolo 14, comma 5 del Testo unico – il quale è stato modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 161 del 2014.

Il trattenimento – in base al comma 5 – non può essere stabilito o prorogato oltre il tempo « strettamente » necessario onde esaminare la domanda di protezione internazionale – « salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico ».

I tempi di esame della domanda (da parte della Commissione territoriale) vengono ad essere calibrati dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, articolo introdotto dal presente schema (all'articolo 24).

Esso prevede un esame e decisione da parte della Commissione territoriale entro nove giorni dalla ricezione della documentazione immediatamente trasmessa dalla questura. Il termine è raddoppiato a diciotto giorni, in caso di domanda di protezione manifestamente infondata o reiterata senza nuovi elementi o pretestuosa onde interferire con l'adozione e l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Siffatti termini possono essere superati, ove sia necessario per un esame adeguato o completo della domanda. Rimane fermo peraltro un termine massimo di due mesi, prorogabile di tre mesi (proroga disponibile in caso di particolare complessità o di 'ingorgo' di domande a causa di flussi migratori nume-

rosi e ravvicinati o di inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di comparizione personale dietro convocazione, di consegna di documenti, di comunicazione di mutata residenza o domicilio, di collaborazione, da parte del richiedente), a sua volta prorogabile di un altro mese in casi eccezionali. Il termine massimo è più ampio – sei mesi, prorogabili per altri nove mesi, ed eccezionalmente per altri tre mesi, nei casi ricordati di domande infondate o reiterate o pretestuose (sono i termini massimi previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dallo schema in esame per l'esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali in procedure 'ordinarie', dunque non accelerate come quelle relative a richiedenti in condizioni di trattenimento). Ritardi nelle procedure di esame della domanda non imputabili al richiedente, non legittimano una proroga del trattenimento. Qualora il richiedente in condizione di trattenimento muova, avverso una decisione di rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, ricorso giurisdizionale, egli permane nel centro di identificazione ed espulsione, finché il ricorso non sia deciso e per il tempo che il richiedente sia autorizzato a trascorrere nel territorio nazionale in ragione del ricorso presentato. È quanto prevede il comma 6.

Il comma 7 aggiunge che in pendenza di ricorso ed in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il questore chieda la proroga del trattenimento in corso, per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica. Prevede altresì che il trattenimento complessivo – ossia includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare dodici mesi.

Nella relazione tecnica che corredata il provvedimento è riportato il dato (riferito all'anno 2014) della durata media della trattazione dei ricorsi: 178 giorni.

Sono dunque circa 6 mesi, da aggiungersi a quelli precedenti a disposizione della Commissione territoriale per la decisione sulla domanda (oggetto dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, richiamato sopra a proposito del comma 5 del presente articolo dello schema). Questi sono altri sei mesi circa – non però nei casi di domande infondate, reiterate o pretestuose.

Il comma 8 dispone che il trattenimento sia mantenuto solo finché ne sussistano i motivi (enunciati dai precedenti commi 2, 3 e 6 di questo articolo dello schema). In caso di richiesta di rimpatrio da parte del richiedente – la quale equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale, si prevede – l'espulsione con accompagnamento alla frontiera (nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico) è immediatamente disposta o eseguita.

Il comma 9, infine, prevede che la domanda di protezione internazionale importi sospensione – per il tempo occorrente al suo esame – del termine per la partenza volontaria, ove appunto il richiedente protezione internazionale sia destinatario di un provvedimento di espulsione e per questa sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (è fattispecie prevista dall'articolo 13, commi 5 e 5.2 del Testo unico). In caso di indisponibilità di mezzi di sostentamento, nel periodo di siffatta sospensione il richiedente fruisce delle misure di accoglienza previste dallo schema.

In materia di trattenimento, giova ricordare come la direttiva 2003/9/CE prevedeva solo che l'accoglienza dei richiedenti asilo in stato di trattenimento assicurasse loro una qualità di vita adeguata alla situazione (articolo 13). La direttiva n. 33 del 2013 ha modificato la precedente direttiva introducendo norme comuni dettagliate sulla questione del trattenimento, al fine di garantire che i richiedenti in stato di trattenimento vengano trattati nel pieno rispetto della dignità umana. In particolare, la direttiva contiene un elenco dei presupposti per il trattenimento e limitazioni alla sua durata; prevede par-

ticolari garanzie per le persone vulnerabili, in particolare i minori; assicura il rispetto di garanzie procedurali quali l'accesso all'assistenza legale gratuita e l'accesso a informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; introduce specifiche condizioni di accoglienza per i centri di trattenimento, come l'accesso a spazi all'aria aperta e la possibilità di comunicare con avvocati, ONG e familiari.

L'articolo 7 disciplina – in rispondenza agli articoli 10 e 12 della direttiva n. 33 del 2013 – alcune modalità del trattenimento, prescrivendo – al comma 1 – che esse assicurino la piena assistenza e il pieno rispetto della dignità (è formulazione già presente nell'articolo 14, comma 2 del Testo unico).

Insieme, quel comma prevede che sia assicurata la fruibilità di spazi all'aperto e sia preservata, ove possibile, l'unità del nucleo familiare. Le richiedenti di sesso femminile fruiscono di una sistemazione separata ed hanno rispettate le differenze di genere.

L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione come la libertà di colloquio con i richiedenti sono consentiti – ai sensi del comma 2 – ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle organizzazioni che operano per suo conto, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiati, agli altri soggetti indicati nelle direttive del ministero dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del d.P.R. n. 394 del 1999, attuativo del Testo unico. Le medesime direttive ministeriali possono – per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o connesse alla gestione amministrativa – limitare, non già del tutto impedire, l'accesso ai centri (comma 3).

Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro e dei suoi diritti e obblighi, nella sua prima lingua o in altra « che ragionevolmente si suppone che comprenda » (comma 4). È assicurata nei medesimi centri una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità (definite al successivo articolo

16), al fine di valutarne la compatibilità con la permanenza nel centro, ove si rendano necessarie misure assistenziali particolari. Ed in caso di condizioni di salute incompatibili con il trattenimento, questo viene meno (comma 5).

L'articolo 8 ridisegna le strutture di prima accoglienza, mediante una 'riconversione' degli attuali CARA e CDA.

I centri governativi di prima accoglienza così disciplinati hanno la funzione di prima accoglienza e di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco (la cui prima previsione risale al decreto-legge n. 451 del 1995, per l'emergenza sbarchi in Puglia). Il comma 1 dispone che nelle nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale e istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano espletate le operazioni occorrenti a: definire la posizione giuridica dello straniero; verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima; verificare le condizioni di salute del richiedente, anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza. Per i centri così istituiti (ove sono ospitati i richiedenti protezione internazionale, nel tempo di svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione), il comma 2 dispone che l'affidamento della gestione segua le procedure di affidamento dei contratti pubblici. I centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale.

Il comma 3 prevede che la realizzazione delle nuove strutture avvenga mediante la riconversione dei centri per i richiedenti asilo, i CARA, disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, contestualmente abrogato dall'articolo 24 dello schema, nonché dei centri di primo soccorso e accoglienza governativi, i

CDA, istituiti ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 per l'emergenza sbarchi in Puglia, mantenuti dallo schema, questi ultimi se destinati a tali funzioni con decreto ministeriali.

Il comma 4 precisa che l'accoglienza in questo tipo di strutture deve essere disposta dal prefetto sentito il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'accoglienza è limitata al periodo di tempo necessario per completare l'identificazione se non ultimata precedentemente, verbalizzare la domanda, avviare le procedure concernenti l'esame, svolgere le visite mediche, verificare le condizioni di particolare vulnerabilità.

Il comma 5 dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento. Infatti, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13, comma 1, l'accesso alle strutture SPRAR è consentito solo ai richiedenti che dimostrino di non avere mezzi economici sufficienti per mantenere se stessi e i familiari. In caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente tuttavia rimane nel centro di prima accoglienza.

La relazione tecnica quantifica i costi, correlati all'attuazione dell'articolo 8, con riferimento alla ristrutturazione di alcune strutture esistenti, alla realizzazione di nuove, e alla dismissione di altre, per una pari ricettività, le quali non risultino « funzionale ad una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale ». L'obiettivo è di 'mettere a regime' circa 2.000 posti, oggi assicurati solo per periodi determinati ed emergenziali, onde raggiungere in modo stabile la complessiva capienza della prima accoglienza di circa 10.500 posti. Il costo stimato di tale ristrutturazione è di circa 5,9 milioni, già presenti in bilancio.

L'articolo 9 individua i principi cui si devono uniformare le modalità di accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza. Vengono richiamati i principi

fondamentali che devono essere assicurati nell'erogazione dei servizi di accoglienza, alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva n. 33 del 2013.

Secondo il comma 1, nei centri governativi di prima accoglienza (attuali CARA e CDA) devono essere garantiti il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, e delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute e l'unità dei nuclei familiari più stretti (coniugi e parenti entro il primo grado), la attivazione di misure necessarie a far fronte a bisogni delle persone portatrici di esigenze particolari (l'articolo 16 le enumera riguardo a: disabili, minori, donne in gravidanza, anziani, vittime di tortura). Identica disposizione è presente nell'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 21 del 2015, che reca il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il comma 2 consente ai soggiornanti in questi centri di poter uscire durante le ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore notturne, con orari e modalità stabiliti dalle linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per regolamentare la vita nei CARA. L'adozione di queste linee guida è prevista dall'articolo 10 del d.P.R. n. 21 del 2015.

Il soggiornante nel CARA può allontanarsi per periodi più lunghi solo per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, previa autorizzazione del prefetto. L'eventuale diniego di tale autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato tempestivamente, nella sua lingua o tramite un interprete (è disposizione già prevista nell'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, del quale lo schema prevede l'abrogazione. Il riferimento all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 compare anche nel regolamento di cui al d.P.R. n. 21 del 2015, nel suo articolo 10, comma 3). Il comma 3 dispone che ai soggiornanti sia assicurata la facoltà di comunicare con rappresentanti dell'UNHCR e delle altre associazioni di tutela, con i propri familiari e con i rappresentanti legali. Il

comma 4 prevede che possano avere accesso ai centri – fatte salve le limitazioni dovute a motivi di sicurezza – alcune categorie di persone: i rappresentanti dell’Alto commissariato dell’ONU per i rifugiati (UNHCR); i rappresentanti di organizzazioni che operano per conto dell’UNHCR sulla base di accordi con esso; i familiari dei soggiornanti; gli avvocati e legali rappresentanti; i rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale. Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 3 del d.P.R. n. 21 del 2015, e secondo le modalità fissate nelle ‘linee guida’ ulteriori soggetti ivi previsti.

L’articolo 10 disciplina l’attivazione di strutture temporanee nel caso in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di stranieri che giungono in Italia, il sistema di accoglienza non riesca a far fronte all’emergenza e le strutture esistenti non siano in grado di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti.

Già nel 2014, nell’intesa sottoscritta il 10 luglio tra Governo, Regioni ed Enti locali (« Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari ») per riordinare il sistema complessivo di accoglienza, era stato previsto che, per far fronte alla saturazione del sistema derivante dall’altro numero di stranieri giunti in Italia attraverso flussi non programmati, fosse possibile da parte del Ministero dell’interno attivare strutture temporanee, in raccordo con gli enti territoriali, per assicurare un’accoglienza di breve durata diretta al soddisfacimento delle esigenze fondamentali ed immediate dei richiedenti protezione, in attesa del trasferimento in altre strutture.

Le strutture temporanee disciplinate in questo articolo sono destinate ad accoglienza straordinaria, in caso di flussi ravvicinati e numerosi. Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che gli stranieri siano indirizzati in questo tipo di strutture previa valutazione delle condizioni di salute, anche al fine di accertare se sussistono esigenze particolari (valutazione della vulnerabilità dei soggetti). Il comma

2 dispone che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici. In casi di estrema urgenza tuttavia si può far ricorso alle procedure di affidamento diretto.

Il comma 3 ribadisce che la permanenza nelle strutture di assistenza di questo tipo deve durare per un tempo limitato, in attesa del trasferimento del richiedente nelle strutture governative di prima assistenza (previste e disciplinate dall’articolo 8 dello schema) o nelle strutture facenti parte della rete del sistema SPRAR (di cui all’articolo 13 dello schema).

Considerato dunque che lo schema in esame riordina la disciplina di tre tipologie di centri di prima accoglienza: i Centri di identificazione ed espulsione (articolo 6); i Centri governativi di prima accoglienza (articolo 8); le strutture temporanee appositamente istituite per fronteggiare particolari situazioni di emergenza (articolo 10), allo scopo di assicurare un livello uniforme di accoglienza in tutte le strutture appartenenti a queste tre tipologie, l’articolo 11 dispone che la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei centri sia regolata secondo uno schema di capitolato di gara d’appalto adottato a livello centrale dal Ministro dell’interno con un suo decreto.

La disposizione riproduce quanto già previsto dal d.P.R. n. 21 del 2015, che indica (articolo 11, comma 2) una serie di elementi imprescindibili che debbono essere oggetto di questo schema di capitolato. Il comma 2 prevede altresì che un regolamento individui e disciplini forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nella vita e nelle attività delle strutture che li ospitano.

L’articolo 12 prevede che i migranti ospitati in strutture di prima accoglienza o in strutture temporanee allestite in situazioni di emergenza non possano allontanarsi pena la decadenza dalle condizioni di accoglienza disciplinate dalla normativa. Le conseguenze in caso di allontanamento ingiustificato sono previste dall’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall’articolo 24,

comma 1, lettera *r*) dello schema. Questo dispone la sospensione della procedura di esame della domanda qualora il richiedente si allontani senza motivo dal centro di accoglienza o dal centro di identificazione ed espulsione in cui soggiorna, prima di aver sostenuto il colloquio davanti alla Commissione territoriale.

Il procedimento sospeso può essere riaperto a richiesta dell'interessato entro 12 mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine la Commissione dichiara il procedimento estinto. Solo per gravi motivi, valutati secondo modalità speciali, il Presidente della Commissione può valutare il riesame della domanda dopo tale termine. Le procedure sono previste regolate dal comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera *z*) dello schema). Sotto il profilo procedurale, gli effetti dell'allontanamento ingiustificato sono previsti dall'articolo 28, par. 1, lettera *b*) e par. 2 della direttiva n. 32 del 2013, che sono recepiti con l'articolo 22, lettere *a*) e *b*) dello schema, circa la revoca delle misure di accoglienza.

L'articolo 13 delinea il sistema di accoglienza sul territorio dei migranti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale e che non si trovino in condizioni di irregolarità.

Il sistema di accoglienza sul territorio, che viene indicata con l'acronimo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati), si basa sulla rete di enti locali.

Il sistema di accoglienza territoriale è stato istituzionalizzato dalla legge n. 189 del 2002, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989 («Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e regolarizzazione di cittadini extracomunitari e apolidi»). In particolare il sistema di accoglienza territoriale e il suo finanziamento sono oggetto degli articoli aggiuntivi 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge, volti ad introdurre un sistema di accoglienza pubblico, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni

centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema SPRAR su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo SPRAR è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell'Interno e affidato con convenzione all'ANCI. Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal ministro dell'Interno, coprendo i costi complessivi dei vari servizi forniti dai territori nella misura massima dell'80 per cento. Il finanziamento è a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il decreto legge n. 416 del 1989 e nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del ministero dell'Interno, sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati.

Gli articoli 13 e 14 dello schema corrispondono a – e sostituiscono – gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005. Rispetto alle disposizioni ora vigenti, lo schema in esame pare voler dare maggiore rilievo all'accoglienza nell'ambito del sistema della rete Sprar.

Secondo quanto disposto dal comma 1, le misure di accoglienza predisposte entro il sistema Sprar a beneficio di richiedenti protezione che abbiano formalizzato la domanda e siano privi di mezzi adeguati per assicurare a se stessi e alle loro famiglie una qualità di vita adeguata, sono finanziati – in deroga alle disposizioni vigenti – anche oltre il limite dell'80 per cento previsto.

Il comma 2 dispone che la predisposizione dei progetti di accoglienza e dei servizi svolti dagli enti locali si basi su linee guida indicate dal ministero. Ciascun ente locale elabora progetti in linea con le necessità e i criteri indicati dal ministero e – per finanziarli – presenta un'apposita domanda di ammissione al contributo. Le linee guida e le modalità di presentazione delle domande di contributo sono oggetto di un decreto ministeriale che il Ministro

dell'interno emana sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-Regioni. Il decreto deve prevedere e regolamentare anche la predisposizione di servizi rivolti a persone con esigenze particolari, come minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone affette da malattie mentali o vittime di violenza, torture, mutilazioni genitali (categorie oggetto delle disposizioni specifiche contenute nell'articolo 16 dello schema).

La valutazione dei mezzi di sussistenza dei richiedenti asilo viene effettuata (come avviene anche ora ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 140 del 2005) dalla Prefettura.

Il comma 3 indica l'importo annuo dell'assegno sociale come parametro per valutare la misura dei mezzi di sussistenza ritenuti sufficienti al sostentamento autonomo del richiedente asilo, al di sotto dei quali egli possa accedere ai servizi di accoglienza.

L'importo annuo dell'assegno sociale per il 2015 (comunicato dall'INPS con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015) è di 5.830,63 euro annui, pari a 448,50 euro mensili, a 15,97 euro giornalieri. La disposizione introdotta con questo comma è intesa a ricondurre i parametri per la valutazione dello stato di indigenza dei richiedenti protezione alle prestazioni economiche erogate ai cittadini italiani in condizioni disagiate.

I commi da 4 a 6 disciplinano la durata del periodo durante il quale è assicurata al richiedente l'accoglienza. Il comma 4 prevede che le misure di accoglienza siano assicurate per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione. Se la Commissione territoriale rigetta la domanda, la durata dell'accoglienza è commisurata a quella del ricorso giurisdizionale. Le misure di accoglienza pertanto continuano ad essere assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.

Com'è noto, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso il

ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Le disposizioni relative all'impugnazione sono regolate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 («Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione»). Esso dispone che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cessazione dello status di rifugiato sono regolate con il rito sommario di cognizione e vengono trattate in ogni grado in via di urgenza. È competente il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. I termini per il ricorso sono previsti in trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) oppure in 15 giorni in caso di trattenimento.

Il ricorrente ha dunque diritto di godere dell'accoglienza accordata ai sensi dell'articolo 13 dello schema in esame per tutto il tempo per il quale è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale (secondo la disciplina dei ricorsi prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011). In particolare, se viene presentato ricorso contro la decisione della Commissione territoriale, la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso venga proposto da soggetti che hanno presentato domanda dopo essere stati fermati per avere eluso i controlli o dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, da soggetti che sono trattenuti nei CIE per essere oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento, perché sono stati condannati in Italia per una serie di reati, o perché rientrano nei casi di esclusione previsti dall'articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra, che enumera una serie di crimini e reati di rilievo internazionale).

Il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato quando la domanda sia stata presentata da un soggetto che si è allontanato dal centro di accoglienza senza averne diritto, o se la do-

manda sia stata respinta con motivazioni di manifesta infondatezza (elenco delle ipotesi enumerate nell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011). In questi casi il ricorrente deve presentare un'istanza di sospensione al tribunale. Fino alla decisione su questa istanza il ricorrente ha diritto a rimanere nel territorio nazionale ma non può allontanarsi dalla struttura o dal centro in cui è ospitato. Se l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di asilo, e ne viene disposta l'accoglienza.

Se in capo ai ricorrenti sussistono (e permangono) i presupposti per il trattenimento nei CIE (pericolosità sociale, motivi di ordine pubblico, irregolarità della posizione giuridica, mancanza di documenti, tentativo di fuga), essi debbono rimanervi non solamente per il tempo necessario al giudice per decidere sull'istanza di sospensione, ma per tutto il tempo in cui sono autorizzati a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. In questi casi i richiedenti asilo la cui domanda sia stata rigettata e che abbiano fatto ricorso, non possono lasciare i Centri in cui sono alloggiati.

Il comma 5 prevede che quando tali requisiti vengono meno e il ricorrente abbia ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, se è privo di mezzi di sostentamento può essere accolto nei centri governativi di prima accoglienza previsti dall'articolo 8 dello schema. Il comma 6 dispone che ai ricorrenti trattenuti nei centri di accoglienza da ultimo citati sia prorogata – per il periodo di sospensione del provvedimento impugnato – la validità dell'attestato nominativo che certifica la loro qualità di richiedenti protezione internazionale.

Quando tuttavia i ricorrenti, pur non più trattenuti nei CIE, si trovano nelle condizioni descritte nell'articolo 6, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* dello schema di decreto in esame (che descrivono situazioni di particolare criticità e pericolosità per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale), ad essi possono essere

imposte particolari misure cautelari. Tali misure (previste dal comma 1-*bis* dell'articolo 14 del TU 286/1998) sono: obbligo di dimora; ritiro del passaporto; obbligo di presentarsi periodicamente ad un ufficio di polizia.

L'articolo 14 (corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005) disciplina nel dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale (o intenda farlo).

Secondo quanto dispone l'articolo 13 dello schema, i richiedenti protezione internazionale sono ammessi, se privi di mezzi di sostentamento, all'accoglienza nelle strutture facenti parte della rete SPRAR. A tale fine essi devono presentare alla Questura una domanda nella quale dichiarano di non essere in possesso di sufficienti mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia – condizione che, ai sensi del precedente articolo 13, consente a chi ha formalizzato la domanda di protezione di essere accolto nel sistema SPRAR. Una volta accertata la validità del requisito, la Prefettura provvede, secondo le modalità stabilite con un provvedimento del Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, a verificare la disponibilità di posti all'interno del sistema di accoglienza Sprar.

È sempre la Prefettura ad organizzare il trasferimento dei soggetti richiedenti presso le strutture di destinazione, nel caso avvalendosi anche di mezzi di trasporto messi a disposizione dai gestori stessi.

L'accoglienza è subordinata alla effettiva residenza dei soggetti presso quelle strutture che sono state individuate e determinate dalla Prefettura, la quale può, per determinate esigenze e con motivate ragioni, disporre il trasferimento presso strutture diverse, anche ubicate in altre province (ma in tal caso il trasferimento è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

Secondo l'articolo 7 della direttiva n. 33 del 2013, « gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri ».

Sia la Questura sia la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale vengono informate dell'indirizzo della struttura di accoglienza prescelta, per la notifica delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto.

È consentito l'accesso nelle strutture di accoglienza di legali rappresentanti del richiedente o di personale dell'UNHCR nonché dei rappresentanti degli enti di tutela, al fine di prestare assistenza ai richiedenti. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente.

La disciplina vigente – posta dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (articolo 6, comma 7), che fa rinvio all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 – prevede la corresponsione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo non accolto nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti. Tale previsione non è ribadita nello schema, e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno.

L'articolo 15 dispone che il sistema di accoglienza territoriale e le relative misure volte a favorire l'integrazione di beneficiari di protezione internazionale, si sviluppi secondo linee di indirizzo e di programmazione individuate da un apposito Tavolo di coordinamento nazionale.

Si prevede che nella programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, il Tavolo di coordinamento includa i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza. I criteri sono elaborati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie sociali e Stato-Regioni.

Il Piano nazionale per l'accoglienza, con il quale si sviluppa il programma di interventi, dev'essere adottato con cadenza più ravvicinata rispetto ai due anni attuali. Se ne prevede infatti un approntamento annuale, salvo necessità di un termine più breve.

Presso le Prefetture nei capoluoghi di regione, sono insediati Tavoli di coordinamento regionale, con il compito di attuare a livello regionale le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo nazionale. La composizione e le modalità operative dei tavoli di coordinamento regionale sono disciplinati da un decreto del Ministro dell'interno. In ogni caso rimane ferma la norma in esame stabilisce che la partecipazione a questi organi non dia luogo ad alcun tipo di compenso, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi.

L'articolo 16 individua i richiedenti asilo che rientrano nelle categorie vulnerabili che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza (in attuazione delle previsioni degli articoli 21, 22 e 25 della direttiva 'accoglienza' 2013/33/UE, e in parte dell'articolo 24 della direttiva 'procedure' 2013/32/UE).

La disposizione individua, al comma 1, le seguenti categorie di persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati; disabili; anziani; donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; vittime di mutilazioni genitali.

Tale individuazione è aderente alla definizione prevista dall'articolo 21 della direttiva 'accoglienza', con l'avvertenza che, mentre nella direttiva sono citate le vittime di mutilazioni genitali femminili come esempio di persone che hanno subito torture o altre violenze, nello schema di recepimento sono esplicitate quale categoria distinta.

Rispetto alla normativa vigente, che già prevede all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo n. 140 del 2005 l'attivazione di misure specifiche nei confronti delle persone portatrici di esigenze particolari, si segnala che lo schema di decreto prevede, in sintonia con le novità della direttiva 2013/33/UE, nuove categorie come le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le vittime di mutilazioni genitali. Inoltre, accanto ai minori sono specificati anche i minori non accompagnati.

Ai sensi del successivo comma 2, i richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di essere umani sono inseriti anche nei programmi e percorsi di assistenza destinati a tale categoria ai sensi dell'articolo 18, comma 3-*bis*, del Testo unico.

In proposito, l'articolo 18, comma 3-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 (che ha recepito la direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime) ha previsto l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio).

I servizi speciali di accoglienza per le persone vulnerabili garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico e sono assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi sono innanzitutto assicurati all'interno dei centri governativi di prima accoglienza, dove, di norma, sono espletate le procedure di identificazione e accertate le eventuali situazioni di vulnerabilità (comma 3). I servizi sono individuati con lo stesso decreto ministeriale previsto all'articolo 11 dello schema per l'adozione del capitolato di gara d'appalto per la fornitura di beni e servizi nei centri di accoglienza. Al

tempo stesso, speciali servizi di accoglienza per le categorie di persone vulnerabili sono previsti nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 (SPRAR). Tali servizi sono individuati con il decreto ministeriale, che proprio ai sensi del citato articolo 13 detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare dal sistema di accoglienza territoriale (comma 4). Le disposizioni dei commi 3 e 4 riproducono sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 140 del 2005. Pur rinviando ai decreti ministeriali la concreta individuazione dei servizi speciali di accoglienza, il comma 5 stabilisce, in via generale, il criterio in base al quale i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati, ove possibile, insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

Come chiarito al comma 6, i servizi speciali predisposti nelle diverse strutture di accoglienza devono assicurare una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni di vulnerabilità da parte di personale qualificato.

Tale disposizione sembrerebbe porsi in attuazione di quanto previsto sia dall'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE, sia dall'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, nella parte in cui prevedono che gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari tenga conto delle loro esigenze di accoglienza durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione. Per contro, merita ricordare che le medesime disposizioni europee citate richiedono che la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili non debba assumere la forma di una procedura amministrativa.

Il comma 7 dispone che il gestore del centro comunichi la sussistenza di esigenze particolari alla prefettura presso la quale è insediata la Commissione territoriale competente ad esaminare la domanda di riconoscimento della protezione

internazionale. Tale obbligo di comunicazione è funzionale a garantire le particolari tutele procedurali previste nel colloquio personale che il richiedente può sostenere davanti alla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tale disposizione, infatti, prevede al comma 2 (parte non modificata dalle novelle introdotte dal Capo II dello schema in esame) che in presenza di straniero portatore di particolari esigenze, lo stesso può essere assistito nel colloquio da personale di sostegno.

Il comma 8, in sintonia con le previsioni dell'articolo 25 della direttiva 2013/33/UE, riconosce che le persone che hanno subito danni per effetto di torture, stupri o altri gravi atti di violenza, abbiano il diritto di accedere ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze, introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2014 (che ha recepito la nuova direttiva 'qualifiche'). Il personale sanitario coinvolto deve ricevere specifica formazione ed è tenuto all'obbligo di riservatezza. A tale fine, il citato decreto legislativo ha novellato l'articolo 27 del decreto legislativo, introducendovi un comma 1-*bis*, che prevede l'adozione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario. In tal modo è stata recepita una integrazione apportata dalla direttiva di rifusione 2011/95/UE che include il trattamento dei disturbi psichici tra le misure

di assistenza sanitaria che gli Stati membri devono garantire ai beneficiari di protezione internazionale.

L'articolo 17 detta alcuni principi fondamentali relativi all'accoglienza dei minori – in attuazione delle previsioni dell'articolo 23 della direttiva 2013/33/UE, che con tali disposizioni e con quelle contenute nel successivo articolo 24 intende rafforzare le tutele nei confronti dei minori nell'ambito delle politiche di asilo.

La disposizione in esame, a sua volta, stabilisce il carattere di priorità del superiore interesse del minore che costituisce criterio guida nell'applicazione delle misure di accoglienza disciplinate dallo schema di decreto, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (comma 1). Con tale finalità, il comma 2 prevede che si proceda: all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani; a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, conformemente alle previsioni dell'articolo 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013.

La disposizione richiamata stabilisce che ove il richiedente la protezione sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Nel nostro ordinamento, il quadro normativo vigente prevede che per garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione, i minori stranieri non accompagnati possono essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica (c.d. indagini familiari), attivata e svolta dalla Direzione generale del Ministero del lavoro

anche nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore. Per l'espletamento delle indagini familiari nei Paesi di origine, la Direzione generale può avvalersi di idonei organismi internazionali e attualmente si avvale dell'OIM – Organizzazione internazionale per le Migrazioni.

Il rimpatrio assistito è disposto dalla Direzione ministeriale e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine. A differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per dieci anni. Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura per ottenere l'annullamento del provvedimento (articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e articolo 7 del d.P.C.M. 535/1999).

Il comma 3, recependo le previsioni dell'articolo 23, par. 5, della direttiva 'accoglienza', prevede che i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti legalmente responsabili ai sensi degli articoli 343 ss. c.c., che dettano le norme sulla tutela legale del minore. La direttiva, ma non sembra il testo dell'articolo 17, condiziona la comunione di alloggio alla valutazione circa il superiore interesse del minore.

Il comma 4 prescrive che nella predisposizione dei servizi di accoglienza siano garantiti servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese le esigenze ricreative.

Sul punto, la direttiva richiede, più specificamente, agli Stati membri di provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza e attività all'aria aperta. Da ultimo, il comma 5 richiama l'obbligo di una specifica formazione per gli operatori che si occupano dei minori, conformemente

a quanto richiesto in via generale dall'articolo 29 della direttiva 2013/33/UE.

Non è oggetto di una specifica disposizione di recepimento nell'ambito dello schema di decreto in esame il paragrafo 4 dell'articolo 23 della direttiva 'accoglienza', ai sensi del quale gli Stati membri « garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata ».

L'articolo 18 detta disposizioni sulle misure di accoglienza specificamente destinate ai minori non accompagnati, recependo le previsioni dell'articolo 24 della direttiva 2013/33/UE, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento secondo le indicazioni da ultimo emerse nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014 sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari. A tale fine sono introdotte alcune significative novità rispetto al quadro normativo vigente. Ricordo preliminarmente che – sulla materia – è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione una proposta di legge (C. 1658 Zampa) che introduce nuove e specifiche misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Secondo dati riferiti al marzo-aprile 2015, i minori non accompagnati in accoglienza sono: 8.207 nelle strutture censite dal ministero del lavoro (oltre a 4.640 irreperibili); 363 nelle strutture finanziate a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione; 839 nelle strutture Sprar. Ad essi si aggiungono 1.794 minori non accompagnati sbarcati dal 1° gennaio al 5 maggio 2015 ().

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico nonché nel relativo regolamento di attuazione

(d.P.R. n. 394 del 1999) e nel d.P.C.M. n. 535 del 1999. Specifiche disposizioni riguardano i minori non accompagnati c.d. « richiedenti asilo » e sono previste dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dalla direttiva del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006. Il quadro normativo vigente, come già evidenziato nel documento conclusivo della Commissione bicamerale per l'infanzia approvata in seguito allo svolgimento di una indagine conoscitiva nel 2009, presenta alcuni nodi critici e alcune lacune. Anche il Parlamento europeo, più di recente, è intervenuto con la risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da intraprendere.

In primo luogo, i commi da 1 a 3 disciplinano le strutture di accoglienza dei minori distinguendo tra prima e seconda accoglienza.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei minori non accompagnati. Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Sarà un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, a stabilire le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto di principi stabiliti dal precedente articolo 17.

In relazione all'istituzione di nuovi centri specializzati di prima accoglienza dei minori stranieri, la relazione tecnica stima i costi totali connessi alla realizzazione, esplicitando i relativi criteri, che risultano pari a circa 12 milioni per l'anno 2015; 18,39 milioni per l'anno 2016; 26,28 milioni decorrere dal 2017. A tali oneri si

provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Si ricorda al contempo che l'articolo 28 dello schema prevede che da esso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nelle strutture governative di prima accoglienza i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. In ogni caso, i minori restano in tali strutture non oltre sessanta giorni. All'interno delle strutture di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, il comma 2 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito dello SPRAR. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989 prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. Tale disposizione estende in favore di tutti i minori non accompagnati (anche quelli non richiedenti protezione) quanto già previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 140 del 2005, ai sensi del quale l'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Il comma 3 prevede – riproducendo per tutti i minori non accompagnati quanto stabilito dall'articolo 26, comma 6, decreto legislativo n. 25 del 1998, ultimo

periodo – che nel caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 15.

Il comma 4 conferma che i minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 6 e i centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 8 dello schema (in prima battuta, gli attuali CARA). Il comma 5, che recepisce le prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 24 della direttiva sul rappresentante del minore, prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato all'autorità giudiziaria competente per la nomina del tutore e la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui compete il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati nel territorio nazionale. La disposizione successiva stabilisce che il tutore, che deve possedere le competenze necessarie e operare in conformità al principio dell'interesse superiore del minore, può essere sostituito solo in caso di necessità (comma 6).

Attualmente i minori stranieri che vengono rintracciati sul territorio, o che si presentano spontaneamente, sono collocati in luogo sicuro (articolo 403 c.c.), e presi in carico dai servizi sociali dell'ente locale competente. L'ente locale attiva le procedure previste dall'ordinamento giuridico italiano, quali l'apertura della tutela, l'affidamento, l'attivazione di un percorso d'integrazione e la richiesta di permesso di soggiorno (c.d. presa in carico del minore). Inoltre, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, quando è presentata una domanda di protezione internazionale da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della

tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Ministero del lavoro. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

Da ultimo, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 'accoglienza', il comma 7 stabilisce l'avvio tempestivo delle iniziative per individuare i familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

A tale fine, il Ministero dell'interno stipula convenzioni sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo e dei suoi familiari. La disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005.

L'articolo 19 introduce alcune disposizioni tese a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza previste dallo schema. Con la disposizione si intende recepire l'articolo 28 della direttiva 'accoglienza', che richiede agli Stati membri di prevedere opportuni meccanismi con cui assicurare misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza e di comunicare le relative informazioni alla Commissione.

I compiti di controllo e monitoraggio sono assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che provvede anche mediante le prefetture – UTG, le quali, a loro volta, possono avvalersi dei servizi sociali del comune (comma 1).

Attualmente l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 140 del 2005 stabilisce che la Prefettura – UTG, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati. Tale attività di controllo ha un duplice oggetto (comma 2), in quanto riguarda: la verifica della qualità dei servizi erogati ed il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza; le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza dello SPRAR a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 (tale articolo, introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002, disciplinò il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei CARA o nei CIE). A tal fine, sono previste forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell'interno e poste a carico di un fondo ad hoc, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dal successivo articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. locali che prestano i servizi di accoglienza.

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, ai sensi del quale esso è alimentato da: apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno; assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; donazioni private. Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale. Ai sensi del citato articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2013, con

il quale il Ministero dell'interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

Ai fini delle attività di controllo, il comma 3 autorizza il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ad avvalersi di figure professionali esterne, selezionate anche tra funzionari della p.a. in posizione di collocamento a riposo, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Nel primo caso, resta fermo quanto previsto sul divieto di cumulo dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Tale disposizione (come modificata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014) stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche o di enti e società da esse controllate, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. In ogni caso, la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito non deve essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione e vige l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle nuove disposizioni nell'ambito della propria autonomia. La disposizione specifica altresì che agli oneri relativi all'impiego di personale esterno si provvede con le risorse del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

Il comma 4 prevede infine che gli esiti dell'attività di controllo e monitoraggio devono confluire nella relazione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014, circa il funziona-

mento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. Tale disposizione ha introdotto l'obbligo per il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno (coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze), di presentare alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.

L'articolo 20 disciplina le condizioni di assistenza sanitaria, (assorbendo il contenuto dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005), in recepimento anche delle previsioni dell'articolo 19 della direttiva 2013/33/UE.

Attualmente l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005 prevede il diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i richiedenti asilo e i familiari, una volta inseriti nei servizi SPRAR. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento per il riconoscimento dello status di rifugiato (d.P.R. n. 303/2004) ai sensi del quale, qualora i richiedenti asilo siano trattenuti presso i centri di identificazione, questi vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari e hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal SSN. Non hanno invece diritto all'iscrizione al SSN, fino all'ottenimento del permesso di soggiorno come richiedenti asilo.

In particolare, il comma 1 prevede l'accesso dei richiedenti all'assistenza sanitaria, richiamando le disposizioni previste dall'articolo 34 del Testo unico, che prevede l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e la parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e

doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.

Al contempo, si conferma che nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 35 del medesimo Testo unico. Pertanto, in tale periodo sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare, sono garantiti: la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. Rispetto al quadro normativo vigente non si fa più riferimento al fatto che i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione, siano iscritti al SSN a cura del gestore del servizio di accoglienza. Il comma 2 conferma quanto già disposto attualmente dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 140 del 2005, ossia che i minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico.

Non è invece riprodotta la disposizione, attualmente in vigore, che esclude il diritto di accedere ai servizi scolastici ed educativi solo nel periodo di permanenza nel centro di identificazione, oggi CARA, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Al fine di recepire l'articolo 14, par. 2, della direttiva 2013/33/UE che prevede che siano impartiti corsi di preparazione, an-

che di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo, si prevede inoltre che i minori accedano ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 del testo unico, possono essere attivati da Stato, regioni ed enti locali per garantire l'effettività del diritto allo studio.

L'articolo 21 disciplina le possibilità di lavoro e formazione professionale dei richiedenti asilo, in attuazione delle prescrizioni degli articoli 15 e 16 della direttiva 'accoglienza'.

Uno degli obiettivi della revisione delle norme europee sull'accoglienza dei richiedenti asilo è rappresentato dall'agevolazione all'accesso al mercato del lavoro, attraverso la riduzione delle restrizioni temporali a tale accesso. L'articolo 15 della direttiva richiede agli Stati membri di garantire l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, decidendo a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

Con una disposizione più favorevole, il comma 1 dispone a tale riguardo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005, la facoltà per i richiedenti di lavorare è anticipata. Resta fermo quanto oggi previsto, a proposito della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2).

Il comma 3 riproduce quanto previsto attualmente dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005, che

stabilisce per i richiedenti asilo accolti nei servizi predisposti nell'ambito dello SPRAR la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dall'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo. L'articolo 16 della direttiva dà facoltà agli Stati membri di autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro. Al contempo, specifica che qualora la formazione professionale sia collegata a un contratto di lavoro, il relativo accesso è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro.

Per quanto riguarda le cause che determinano la revoca delle misure di accoglienza, il comma 1 dell'articolo 22 prevede quanto già oggi disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 140 del 2005, con alcune lievi difformità. L'articolo 20 della direttiva 'accoglienza' (dir. 33/2013/UE) specifica che i casi di revoca delle condizioni materiali di accoglienza devono essere eccezionali e debitamente motivati.

Le cause di revoca previste dall'articolo in esame paiono trovare fondamento nelle previsioni di cui alla direttiva, individuando in concreto i motivi idonei a giustificare l'allontanamento dal centro, con ciò rispondendo alla direttiva giacché sono motivi oggettivi, forniti all'autorità chiamata a decidere.

Pertanto, le misure di accoglienza possono essere revocate con decreto del Prefetto, qualora il richiedente asilo: non si presenti presso la struttura individuata o abbandoni immotivatamente la struttura stessa senza comunicarlo alla prefettura – UTG. In questa ipotesi, qualora il richiedente protezione internazionale si ripresenti volontariamente alla struttura, il Prefetto, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, può disporre il ripristino delle misure di accoglienza, purché la mancata presentazione o l'abbandono fossero stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (comma 3); non si presenti all'audizione davanti all'organo che esamina la domanda. Anche per questa ipotesi l'articolo

20 della direttiva 'accoglienza' prevede l'ipotesi di un ripristino delle misure, alle stesse condizioni già previste; abbia già in precedenza presentato in Italia domanda di protezione internazionale, reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008; abbia mezzi economici sufficienti, e accertati. In questa ipotesi, il successivo comma 6 stabilisce l'obbligo del richiedente di rimborsare i costi sostenuti per le misure indebitamente godute; abbia violato in modo grave o ripetutamente le regole della struttura di accoglienza ovvero abbia avuto comportamenti gravemente violenti: rispetto alle disposizioni vigenti, si precisa che rientra in questa causa di revoca anche il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili. In queste ipotesi, è il gestore del centro a dover comunicare alla prefettura una relazione sui fatti, entro tre giorni dal loro verificarsi (comma 4).

Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, è inserita una disposizione (comma 2) che, in vista dell'adozione della revoca delle misure, richiede di prendere in considerazione la complessiva situazione del richiedente, specie in riferimento ad eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi del precedente articolo 16.

Resta confermato che il provvedimento di revoca ha effetto dal momento della sua comunicazione al richiedente ed è esplicitato l'obbligo di darne comunicazione anche al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente (comma 5). Il comma 7 dispone, infine, un'ulteriore causa di revoca, che si verifica ove, successivamente all'invio in una struttura di accoglienza, emergano i presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente che, ai sensi del precedente articolo 6 dello schema di decreto, giustifica il trattenimento.

In tal caso, il prefetto dispone la revoca delle misure e ne dà comunicazione al questore ai fini dell'adozione del provvedimento di trattenimento.

L'articolo 23 dispone l'abrogazione del d.lgs. n. 140 del 2005, fatta eccezione per la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 13. Il contenuto delle disposizioni abrogate risulta sostituito dalla disciplina prevista dallo schema di decreto.

L'articolo 24 apre il Capo II (artt. 24-26), che modifica la disciplina in materia di procedure per l'esame della domanda di protezione internazionale, attualmente contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché quella sul ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per l'asilo, di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Le modifiche introdotte sono finalizzate a dare attuazione alla direttiva 2013/32/UE, il cui obiettivo è quello di stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (articolo 1). Nella relazione illustrativa si evidenzia che le disposizioni del Capo II sono altresì finalizzate a perfezionare il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande: da un lato, si intende rafforzare i livelli di garanzia e l'effettività dell'accesso alle procedure di esame della domanda, dall'altro lato, vi è la finalità di « arginare la possibilità di ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale ».

L'articolo 24 interviene, in primo luogo, in relazione all'ambito di applicazione del decreto prevedendo che, ai fini della presentazione delle domande, il territorio nazionale comprende le frontiere e le acque territoriali (comma 1, lettera *a*). Tale modifica si fonda sulla previsione dell'articolo 3 della direttiva 2013/32/UE, che individua quale ambito di applicazione « tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché la revoca della protezione internazionale ».

Sono poi integrate le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 2) con quella di « persone

vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali. È altresì introdotto, tra le definizioni, il riferimento all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) istituito dal regolamento CE n. 439/2010. È soppressa (lettera m) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008) la nozione di « Paese di origine sicuro » inserito – come evidenziato nella Relazione illustrativa – nell'elenco comune minimo che ai sensi della direttiva 2005/85/CE avrebbe potuto essere adottato dal Consiglio e non è mai stato adottato. La relativa previsione non è stata infatti riproposta nella direttiva 2013/32/UE (lettera b)).

Altra modifica riguarda la composizione delle Commissioni territoriali prevedendo che, in caso di urgenza, il rappresentante dell'ente locale (nominato dal Ministro dell'interno) possa essere designato dall'ANCI anziché dal sindaco del Comune in cui ha sede la Commissione (lettera c), n. 1).

Finalità della disposizione è quella di consentire una rapida sostituzione dei componenti in caso di necessità e di garantire la continuità dei lavori delle Commissioni territoriali. Disposizioni relative alle commissioni territoriali sono state di recente introdotte dal decreto legge 119/2014 con la finalità di accelerare l'esame delle richieste di protezione.

L'articolo in esame specifica altresì che i componenti effettivi e quelli supplenti sono designati sulla base delle esperienze o della formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello dei diritti umani (lettera c), n. 1). Come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema, la formazione richiesta come requisito per la designazione a componente della Commissione non va confusa con la formazione che necessariamente, poi, il componente della Commissione territoriale riceve a cura della

Commissione nazionale per l'espletamento delle funzioni in esame ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Si prevede inoltre che la nomina dei componenti sia subordinata alla previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi.

L'adeguamento alla direttiva 2013/32/UE ha dunque richiesto un intervento normativo che incide sul sistema, costituito dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'obiettivo di consentire la rapida definizione delle domande. In tal senso vanno le disposizioni sulla nomina dei componenti effettivi e supplenti, con la possibilità di ricorrere, in caso di urgenza, alla designazione del componente che rappresenta l'ente territoriale da parte dell'ANCI, così da consentire una rapida sostituzione dei componenti in caso di necessità e garantire la continuità dei lavori delle Commissioni nonché la sostenibilità del sistema a fronte di un numero di arrivi numericamente significativi come avvenuto nell'ultimo anno.

Al contempo, tenuto conto di quanto stabilito in particolare all'articolo 4 della direttiva – che richiede agli Stati membri di assicurare che il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata – si prevede che la Commissione nazionale per il diritto di asilo curi la predisposizione di corsi di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi.

Viene specificato che, di conseguenza, i componenti che hanno partecipato a tali corsi non prendono parte ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1 (lettera c), n. 2).

In materia di competenza territoriale delle Commissioni, resta fermo il principio in base al quale questa è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Il testo specifica che, in caso di accoglienza presso una struttura dello SPRAR ovvero di trattenimento

in un centro, la competenza della commissione è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocata la struttura, analogamente a quanto già previsto per i richiedenti accolti in una struttura governativa (lettera *c*), n. 3)). Nel caso in cui, nel corso della procedura, si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero (come già previsto) il centro di nuova destinazione. Tuttavia, come già stabilito, se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio. Vengono inoltre modificati i riferimenti agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008, abrogati dal provvedimento in esame (v. *infra*).

La Commissione nazionale per l'asilo viene espressamente indicata quale come punto di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli Stati membri (lettera *d*), n. 1). Nell'ambito dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento, la Commissione nazionale può individuare periodicamente un elenco di Paesi in cui sussistono condizioni tali per cui le Commissioni territoriali possono omettere l'audizione dei richiedenti (provenienti da tali Paesi). Ciò nel caso in cui le commissioni ritengano, sulla base di ogni altro elemento in loro possesso, di poter riconoscere la protezione sussidiaria. In tal caso, lo stesso richiedente, preventivamente informato, può chiedere di essere ascoltato se ritiene invece di aver diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione nazionale adotta altresì un codice di condotta per i componenti delle commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto (lettera *d*), n. 2).

Altre modifiche riguardano la presentazione della domanda di protezione internazionale per il minore.

Viene in particolare consentito, in aderenza con le previsioni dell'articolo 7 della direttiva, che la domanda possa essere

presentata dal genitore anche se non è a sua volta richiedente asilo e che la domanda del minore non accompagnato possa essere presentata non solo dal minore stesso ma anche dal tutore, sulla base della valutazione della situazione personale del minore (lettera *e*)).

Viene poi soppresso, nel testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il riferimento al decreto legislativo n. 140/2005, abrogato dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo in esame, mantenendo fermo il principio in base al quale il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale (lettera *f*)).

È espressamente specificato nel testo, come previsto dalla direttiva, che la Commissione territoriale debba valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato). Solo successivamente valuterà se sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Altra modifica prevede che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sia tra i referenti della Commissione nazionale per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti la situazione generale esistente nei Paesi di origine dei richiedenti e, ove necessario, dei Paesi di transito.

Ciascuna Commissione territoriale, in base alle nuove disposizioni, ha altresì la facoltà di: consultare esperti su aspetti di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori; disporre visite mediche, previo consenso del richiedente, al fine di accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti dal richiedente. Le visite saranno effettuate secondo le Linee guida adottate dal Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione di coloro che hanno subito torture o altre forme gravi di violenza (articolo 27, comma 1-*bis*, d. lgs. 251/2007). È consentito altresì al richiedente, nel caso in cui la commissione non disponga una visita medica, effettuarla a

proprie spese, e sottoporre i risultati alla Commissione stessa ai fini dell'esame della domanda (lettera g)).

Una serie di modifiche riguardano le garanzie per i richiedenti asilo, in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE. In particolare, la necessità di una formazione adeguata ai propri compiti e alle proprie responsabilità è espressamente prevista anche per il personale dell'ufficio di polizia che riceve la domanda e che è tenuto ad informare il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri. Viene altresì specificando che l'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale debba informare il richiedente anche sulle conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri e sul servizio gratuito di informazione che viene garantito allo stesso (relativamente alla procedura di esame e di revoca della domanda, nonché sulle modalità di impugnazione delle decisioni). Con la finalità di garantire tale servizio il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con gli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore.

Infine, si prevede che la documentazione prodotta dal richiedente, in ogni fase della procedura, possa essere tradotta, ove necessario (lettera h)).

Restano ferme le attuali previsioni che garantiscono che in tutte le fasi del procedimento al richiedente sia assicurata, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Tutte le comunicazioni sono comunque rese al richiedente nella lingua da lui indicata o in altre indicate dallo stesso come preferibili.

La disciplina delle informazioni fornite e dei servizi di accoglienza resi ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito è contenuta nel nuovo articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 (lettera i)).

Viene poi consentito alla Commissione territoriale competente di omettere l'audizione dell'interessato — oltre alle ipotesi già previste — anche nel caso in cui il richiedente provenga da uno dei Paesi

compresi nell'elenco aggiornato periodicamente dalla Commissione nazionale e si ritenga, sulla base degli elementi in possesso, di riconoscere la protezione sussidiaria. Prima di adottare la decisione formale la commissione territoriale comunica all'interessato la sua facoltà di essere ascoltato per esporre alla commissione ulteriori elementi di valutazione, che potrebbero anche condurre a diverse decisioni (lettera l)).

Relativamente alle modalità di svolgimento del colloquio, si precisa che al richiedente deve essere garantita la possibilità di esporre in maniera esauriente tutti gli elementi a sostegno della sua domanda e che l'avvocato del richiedente ammesso ad assistere al colloquio può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.

Per quanto riguarda in particolare il colloquio del minore, si prevede che questo debba svolgersi innanzi ad un componente della commissione territoriale con specifica formazione e che il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del genitore o del tutore, possa essere nuovamente ascoltato — anche da solo, ferma restando l'eventuale presenza di personale di sostegno — se la commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e al suo grado di maturità e sviluppo, nel suo esclusivo interesse (lettera m)).

Sono poi previste specifiche disposizioni relative al verbale del colloquio tenendo conto delle previsioni della direttiva (articolo 17): viene precisato che al richiedente è data lettura in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite un interprete. Il verbale è confermato — prima di essere sottoscritto — dall'interessato, che ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale. Inoltre, si stabilisce che il colloquio possa essere registrato e che la registrazione possa essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione da parte del richiedente (lettera n)).

Sono poi abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 25/2008, in materia, rispettivamente, di accoglienza, trattenimento e residenza del richiedente, in quanto sono ora disciplinati dalle norme del Capo I dello schema di decreto in esame (lettere *o*, *p* e *q*)).

È introdotto un nuovo articolo 23-*bis* nel decreto legislativo n. 25 del 2008 per disciplinare l'ipotesi di allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza o il caso in cui il richiedente si sottragga alla misura del trattenimento senza aver sostenuto il colloquio.

In tal caso, si prevede che la commissione sospenda l'esame della domanda per 12 mesi. Entro tale termine il richiedente può chiedere – per una sola volta – la riapertura del procedimento che riprende il suo corso. Oltre tale termine la Commissione dichiara estinto il procedimento e la domanda di riapertura eventualmente presentata successivamente è trattata come domanda reiterata ed in quanto tale sottoposta ad esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, che valuterà, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche le ragioni dell'allontanamento (lettera *r*)). Il nuovo articolo 23-*bis* tiene conto delle previsioni della direttiva (articolo 29) riguardo al ritiro implicito della domanda.

Relativamente al verbale da predisporre non appena ricevuta la domanda di protezione internazionale, in cui sono contenute le dichiarazioni del richiedente e la relativa documentazione, si prevede che questo sia redatto entro 3 giorni (lavorativi) dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione ovvero entro 6 giorni (lavorativi) se tale volontà è manifestata agli uffici di polizia di frontiera. Tali termini sono prorogati di dieci giorni in presenza di un numero elevato di domande a causa di arrivi consistenti e ravvicinati.

La direttiva 2013/32/UE, nel disciplinare l'accesso alla procedura, stabilisce che quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale ad un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la

registrazione è effettuata entro 3 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi qualora le domande simultanee da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di 3 giorni.

È poi soppressa la disposizione del comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che richiama le ipotesi di cui agli articoli 20 (casi di accoglienza) e 21 (casi di trattenimento) del medesimo decreto, abrogati dalle citate lettere *o*) e *p*) in quanto confluite nel Capo I.

Nel caso di minore, il tutore prende immediato contatto con lo stesso e lo informa della sua nomina. È soppresso il riferimento al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale (lettera *s*)).

Viene quindi individuato in 6 mesi, come previsto dalla direttiva, il termine massimo per l'adozione della decisione da parte della Commissioni territoriale.

Tale termine è prorogato di ulteriori 9 mesi nei casi in cui: l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; ci si trovi in presenza di un numero elevato di domande; il ritardo è da attribuire all'inosservanza degli obblighi di cooperazione a carico del richiedente. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il termine può essere ulteriormente prorogato di 3 mesi (lettera *t*)).

La direttiva 2013/32/UE (articolo 31) prevede che, in ogni caso, gli Stati membri concludano la procedura nel termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda. La direttiva prevede altresì che, nel caso di impossibilità di prendere una decisione entro 6 mesi, il richiedente sia informato del ritardo e, su sua richiesta, dei motivi del ritardo.

Per quanto concerne le ipotesi di esame prioritario delle domande di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, vengono introdotte alcune modifiche volte a specificare che, tra le domande presentate da persone vulnerabili, si fa riferimento prima di tutto alla do-

manda del minore non accompagnato ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari.

Viene mantenuta ferma la previsione della trattazione, in via prioritaria, delle domande palesemente fondate e di quelle presentate da persone in stato di trattamento; si aggiunge a tali ipotesi quella della domanda presentata da una persona proveniente dai Paesi compresi nell'elenco redatto dalla Commissione nazionale.

È abrogato poi il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che disciplina la procedura accelerata che viene trovata ora disciplinata nel nuovo articolo 28-*bis*.

È il presidente della Commissione territoriale, ai fini della organizzazione dei lavori della commissione, che individua i casi sottoposti a procedura prioritaria o accelerata (lettera *u*)).

Il nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 – introdotto dallo schema – disciplina le procedure accelerate, che si differenziano da quella ordinaria per la previsione di termini più brevi per la convocazione del colloquio e per l'adozione della decisione da parte della commissione.

Le garanzie della procedura ordinaria rimangono le stesse anche nei casi in cui sono previsti termini più brevi. Restano immutati i termini già previsti per la procedura di esame della domanda presentata da un richiedente trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione: 7 giorni per l'audizione e 2 giorni per la decisione della Commissione.

È previsto l'esame accelerato anche delle domande manifestamente infondate, delle domande reiterate nonché delle domande presentate dal richiedente fermato per aver eluso i controlli di frontiera o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, quando si presume che la domanda miri esclusivamente a ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. In queste nuove ipotesi di procedura accelerata, tuttavia, i termini sono raddoppiati rispetto a quelli previsti

per l'esame della domanda di un richiedente trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione.

Tali termini possono essere superati nel caso in cui sia necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fermi restando i termini massimi già previsti (lettera *v*)).

È poi introdotta la previsione di un esame preliminare per le domande reiterate. Si tratta delle domande: presentate da un richiedente già riconosciuto come rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra; riproposte dopo la decisione della commissione territoriale senza che siano adottati nuovi elementi. Ferma restando la dichiarazione di inammissibilità di tali domande, il testo introduce dunque un esame preliminare, affidato al presidente della commissione territoriale. In tale sede è prevista l'audizione del richiedente già riconosciuto come rifugiato da un altro Paese mentre in caso di domanda reiterata è prevista la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda (lettera *z*)). Nel caso in cui sia avviato il procedimento per l'accertamento dello Stato UE competente all'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 si precisa che i termini per l'adozione della decisione decorrono dal momento in cui è accertata la competenza (lettera *aa*)). Come già in precedenza, sono soppressi i riferimenti al «Paese di origine sicuro» inserito nell'elenco comune minimo che ai sensi della direttiva 2005/85/CE avrebbe potuto essere adottato dal Consiglio UE e non più previsto dalla direttiva 2013/32/UE.

Sono poi previste di carattere formale al fine di: coordinare la disposizione dell'articolo 32 con il nuovo articolo 28-*bis* che disciplina le procedure accelerate; aggiornare riferimenti alla disciplina delle espulsioni recata dal testo unico in materia di immigrazione; coordinare la disposizione di cui all'articolo 32 con la disciplina del ricorso giurisdizionale e dei suoi effetti sospensivi (lettera *bb*)).

Relativamente alla disciplina dell'impugnazione è inserita una nuova previsione

che prevede che i provvedimenti con cui è decisa l'istanza cautelare in sede di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni della commissione territoriale o nazionale così come l'ordinanza con cui è definito il medesimo ricorso giurisdizionale sono tempestivamente trasmessi al questore del luogo di domicilio del ricorrente per gli adempimenti conseguenti (lettera *cc*)).

È infine disposta l'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 25 del 2008 poiché l'accoglienza del richiedente che ha presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale è ora disciplinata nel Capo I dello schema di decreto in esame (lettera *dd*)).

L'articolo 25 reca una disposizione di aggiornamento del riferimento normativo, contenuto nel decreto legislativo n. 25 del 2008, al regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, di cui è stata disposta la « rifusione » nel più recente regolamento (UE) 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Con una modifica di carattere formale viene inoltre sostituito – nel testo del d.lgs. 25/2008 – il riferimento all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) con quello, in lingua inglese, all'United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

L'articolo 26 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che disciplina il rito da applicare alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ovvero ai ricorsi avverso le decisioni di diniego della protezione internazionale in base all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il d.lgs. n. 150 del 2011 ha stabilito che a tali controversie si applichi il rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* del codice di procedura civile. Questo procedimento – destinato a trovare applicazione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica –

conduce all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato. In particolare, rispetto alla normativa vigente, lo schema: specifica che la competenza a conoscere della controversia è attribuita al tribunale – in composizione monocratica – che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto (e dunque in una struttura statale o degli enti locali in base all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989) o trattenuto (e dunque in un centro di identificazione ed espulsione in base all'articolo 14 del Testo unico immigrazione); dimezza i termini previsti per la proposizione del ricorso in tutti i casi in cui il ricorrente si trovi trattenuto in un apposito centro e nei casi in cui sia soggetto alla procedura accelerata di cui al nuovo articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008; conferma la regola in base alla quale la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, aggiornando le ipotesi in cui, invece, a titolo di eccezione, il provvedimento impugnato conserva esecutività. In particolare: prevede l'ipotesi relativa al soggetto trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico immigrazione (attualmente il richiamo è ai centri di accoglienza e a quelli di trattenimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008); viene soppressa l'ipotesi del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale adottato sulla base della documentazione in proprio possesso, dopo che l'interessato si è allontanato dal centro di accoglienza senza giustificato motivo; sono aggiunte le ipotesi del ricorso avverso il provvedimento adottato nei confronti di chi sia stato fermato per avere eluso i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare (articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. 25/2008).

Peraltro, anche nelle ipotesi di esecutività del provvedimento, l'efficacia del medesimo può essere sospesa previa presentazione di apposita istanza cautelare e, in

caso di accoglimento, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il rilascio non è tuttavia previsto nei confronti di un soggetto destinatario di un provvedimento di trattenimento in un centro previsto dall'articolo 14 del testo unico immigrazione. Anche in questo caso merita valutare se l'eccezione per i soggetti trattenuti nei centri, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, assorba le ipotesi previste dall'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25/2008. L'ordinanza che dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva dovrà essere adottata entro 5 giorni dall'istanza di sospensione; precisa che, se il richiedente asilo ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese, e la Commissione conseguentemente dichiara la domanda inammissibile, la proposizione del ricorso avverso tale pronuncia non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento; individua in 6 mesi il termine entro il quale il tribunale deve pronunciarsi sul ricorso rigettandolo o accordando la protezione internazionale; specifica che la cancelleria del tribunale deve comunicare alle parti non solo l'esito del ricorso ma anche l'esito delle istanze cautelari relative alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Il Capo III reca le disposizioni finali. L'articolo 27 è finalizzato a «trasferire» alle corrispondenti previsioni del nuovo provvedimento la copertura finanziaria delle norme di cui lo schema di decreto esame dispone l'abrogazione, in quanto sostanzialmente confluiti nel nuovo atto. L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'intero provvedimento. L'articolo 29 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame – sentita la Conferenza unificata – sia disposto l'adeguamento del regolamento di attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, alle nuove norme in materia di acco-

glienza dei richiedenti e di procedure per l'esame della domanda definite con il provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che la Presidente Boldrini ha trasmesso una lettera nella quale segnala che la richiesta di parere del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame non è corredata dal previsto parere della Conferenza unificata. Ciononostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo, ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto, richiamando tuttavia l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamenti C. 2977-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto

del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Emendamenti C. 423-A Caparini ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato il 15 marzo 2015, detta disposizioni di ratifica ed esecuzione della Convenzione

de L'Aja del 19 ottobre 1996 sul riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori. Il testo approvato in prima lettura dalla Camera il 25 giugno 2014 prevedeva anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno che, tuttavia, sono state oggetto di stralcio da parte del Senato. Il provvedimento autorizza pertanto la sola ratifica della Convenzione, alla quale sarà necessario dare esecuzione in un secondo momento con una disciplina di adeguamento interno.

Il testo originario intendeva dare, in particolare, una veste giuridica alla c.d. *kafala*, istituito affine all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. La necessità di un approfondimento della disciplina attuativa confligge con quella di una rapida approvazione del provvedimento, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale. Con due lettere del 23 maggio 2012 e 14 giugno 2013, la Commissione europea ha già chiesto all'Italia di far conoscere le motivazioni del grave ritardo nella ratifica della Convenzione, prospettando la possibile apertura di una procedura d'infrazione. Con successiva missiva del 18 luglio 2014, è stato nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica in esame.

Nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito. La legge islamica, inoltre, vieta l'adozione. Per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede la *kafala*, un istituto tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita: un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minore in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa. Il rap-

porto che si instaura tra affidatario (*kafil*) e minore (*makfoul*) non crea vincoli ulteriori rispetto all'obbligo del primo di provvedere al mantenimento e all'educazione del secondo, fino a quando questi raggiunga la maggiore età. Tra i due non si determina alcun rapporto di filiazione e, quindi, non si producono effetti legittimanti: il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia; non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti; non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine. La *kafala* è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano ed anche la giurisprudenza non ha un orientamento univoco sul tema.

Il disegno di legge C.1589-B all'esame delle Commissioni riunite Esteri e Giustizia si compone ora soltanto 5 articoli (15 nel testo trasmesso al Senato). L'articolo 1 del provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione mentre l'articolo 2 concerne l'ordine di esecuzione della stessa. L'articolo 3 – dedicato alla definizioni – è stato modificato dal Senato, individuando l'Autorità centrale italiana nella Presidenza del Consiglio dei ministri anziché nel Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile. L'articolo 4 riguarda la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite segnala che il disegno di legge interessa la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera a) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina. In riferimento alle finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti; la creazione di una DCFTA (si veda più avanti) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale

liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista moldova sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autoriz-

zazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, è finalizzato disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese. La mancanza di tale disciplina, infatti, comporta che i cittadini che si iscrivono presso le università dell'altra Parte contraente vi conseguano diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità del Paese di origine. L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio in esame consentirà agli studenti di una delle

due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente, eventualmente previo esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale. In ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, è destinato a contribuire anche all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, ai quali si farà fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [e della cooperazione internazionale] (comma 1). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di

sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 457 del 4 giugno 2015, a pagina 18, seconda colonna, terza riga, dopo le parole: « controllo preventivo » inserire la seguente: « eventuale ».

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 (C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 »,

rilevato che con il provvedimento in esame si procede ad una ratifica di una Convenzione senza provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno poiché, come risulta dall'*iter* parlamentare, vi è l'esigenza di ratificare con urgenza la Convenzione rinviando ad un secondo momento le norme di adeguamento interno,

tenuto conto che nel corso dell'esame al Senato sono state stralciate le norme di adeguamento interno, che erano state definite dalla Camera in prima lettura, per avere tempo congruo per modificarle senza pregiudicare l'immediata ratifica della Convenzione,

ricordato che con lettere del 23 maggio 2012 e 14 giugno 2013 la Commissione europea ha chiesto all'Italia di far conoscere le motivazioni del grave ritardo nella ratifica della Convenzione, prospettando la possibile apertura di una procedura d'in-

frazione; con successiva missiva del 18 luglio 2014 è stato nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica in esame,

evidenziato peraltro come il provvedimento autorizza la ratifica della Convenzione, alla quale sarà necessario dare concreta esecuzione in un secondo momento con una disciplina di adeguamento interno per dare, in particolare, una veste giuridica alla c.d. *kafala*, istituto affine all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, che richiede una valutazione rispetto ai principi dell'ordinamento nazionale,

rilevato come, in base al metodo seguito, andrebbero maggiormente valutate le conseguenze della ratifica della Convenzione rispetto all'ordinamento nazionale ed all'insorgere di conseguenti diritti in capo ai richiedenti l'applicazione del nuovo istituto,

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3053 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 », |

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3027 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 », |

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (C. 1924 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1924 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 », |

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 2.500 (versione corretta)</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3027, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia

di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista moldova sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

In merito alle competenze della Commissione, si segnala che l'articolo 2, impegna le parti a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.

Il Titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia) dell'Accordo comprende gli articoli 12-20. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia (articolo 12). Le Parti ribadiscono inoltre (articolo 14) l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani. In tale quadro le Parti (articolo 15) assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Moldova in vigore dal 1° gennaio 2008 e dell'Accordo di facilitazione nel rilascio dei visti tra la CE e la Moldova nella versione da ultimo modificata del 27 giugno 2012. A condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo

debito, di una liberalizzazione dei visti. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 3053 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina. In riferimento alle finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato al-

l'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti; la creazione di una DCFTA per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

L'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

La competenza della Commissione giustizia si concentra sul Titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza), che comprende gli articoli 14-24. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli (articolo 14); stabiliscono la cooperazione nella protezione dei dati personali (articolo 15); dispongono (articolo 16) la cooperazione in materia di migrazioni, asilo e gestione delle frontiere. L'articolo 17 riguarda il trattamento non discriminatorio dei lavoratori e l'art. 18 la mobilità dei medesimi. Con l'articolo 19 si dispone l'attuazione degli accordi bilaterali – ossia l'accordo di riammissione e l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, entrambi datati 18 giugno 2007 – nonché l'adozione di iniziative finalizzate ad accrescere la mobilità dei cittadini in vista, a tempo debito, dell'adozione di un regime di esenzione dal visto. Disposizioni a contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono contenute nell'articolo 20. Gli artt. da 21 a 24 dispongono rispettivamente in materia di cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori ed alle sostanze psicotrope, alla criminalità ed alla corruzione, nella lotta al terrorismo e, infine, in ambito giudiziario civile e penale. Propone pertanto di esprimere parere favorevole con un'osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la relatrice, l'onorevole Giuditta Pini, ha fornito tutti i chiarimenti richiesti nella seduta precedente dalla deputata Donatella Agostinelli. Ritiene, pertanto, che possa essere messa in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, si sofferma sulle parti di competenza della legge di delegazione europea 2014. Osserva, in particolare, che rientrano nella competenza della Commissione Giustizia gli articoli da 18 a 21.

L'articolo 18, al comma 1, delega il Governo a dare attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, a sette decisioni quadro.

Le decisioni quadro che il Governo è delegato ad attuare attraverso l'emana-zione di decreti legislativi sono le seguenti:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che tali decreti siano adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della citata legge del 2012. I principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 32 e richiamati dalla norma in esame sono:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la

celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Infine, il comma 4 dell'articolo reca la copertura finanziaria. Tale disposizione prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Solo in relazione alla attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni, la disposizione prevede una quantificazione degli oneri (310.000 euro a decorrere dall'anno 2015), ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento del Ministero della Giustizia. L'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio è quindi demandata al Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricorda che il complessivo tema dell'assistenza giudiziaria in materia penale è affrontato dalla proposta di legge 1460-A recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la

sua attuazione nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvata dalla Camera dei deputati.

L'articolo 19 delega il Governo all'attuazione, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, della decisione quadro 2009/315/GAI finalizzata all'organizzazione ed al contenuto degli scambi tra gli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali. L'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge 215/1961) ha previsto che ciascun Paese aderente « comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale ». La disposizione stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere. Tale disposizione è stata attuata con il sistema Ecris – European Criminal Records information System, il sistema informativo del Casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.

L'articolo 19 in esame detta una serie di principi e criteri direttivi specifici (oltre quelli generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012) cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI. Tali principi e criteri sono enucleati dalle lettere da *a*) a *r*) del comma 1.

Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro, il comma 2 dell'articolo 19 prevede il parere

delle Competenti commissioni parlamentari. Il comma 3 riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 19 in esame.

L'articolo 20, complementare all'articolo 19 del disegno di legge, delega il Governo ad attuare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, la decisione quadro 2009/316/GAI che, in applicazione della decisione quadro 2009/315/GAI, istituisce il sistema informativo del Casellario europeo (ECRIS – European Criminal Records information System). Come già detto, il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea sulla base delle previsioni contenute nella Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 1959 (v. ante, articolo 19).

L'articolo 20, comma 1, detta una serie di specifici principi e criteri di delega (lettere *a*), *b*) e *c*)) volti a dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce ECRIS, in conformità delle previsioni tecniche di cui all'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

In particolare: – la lettera *a*) prevede l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci col sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 (par. 1-6) della decisione quadro (articolo 1-3, decisione quadro). – la lettera *b*) affida all'autorità centrale istituita presso il ministero della giustizia la responsabilità della gestione del citato sistema informatizzato (articolo 3, par. 4, decisione quadro); – la lettera *c*) prevede una serie di formati standard di trasmissione delle informazioni dei casellari giudiziari, in riferimento (articolo 4 e 5, decisione quadro): – alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili (n. 1); – al contenuto della condanna (in particolare la pena), alle eventuali pene accessorie e misure di sicurezza e alle decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena (n. 2); – alla possibilità di realizzare una comparazione tra

reati e pene nazionali con quelli contenuti negli allegati A e B della decisione quadro (relativi a reati e pene europee) (n. 3); – alla possibilità di fornire le informazioni sul livello di realizzazione del reato e sulla partecipazione ad esso del condannato nonché l'eventuale sussistenza di recidiva, di cause di esonero (anche parziale) della responsabilità e ulteriori notizie sull'esecuzione della pena o misura inflitta (n. 4); – ai limiti di comunicazione di informazioni relative a decisioni non penali (n. 5).

Anche il comma 2 dell'articolo 20 prevede che sul decreto legislativo di recepimento della decisione quadro vada acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.

L'articolo 21 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, un decreto legislativo che dia attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale. Il 29 novembre 2000 il Consiglio europeo aveva adottato il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Tale programma prevede « l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili ». In attuazione del citato programma, è stata adottata dal Consiglio la decisione quadro 2008/675/GAI. La decisione quadro 2008/675/GAI stabilisce i criteri in base ai quali le precedenti decisioni di condanna, pronunciate da qualsiasi Stato membro, devono essere prese in considerazione in occasione di un nuovo procedimento penale in un

altro Stato membro nei confronti della stessa persona, ma per fatti diversi.

Il comma 1 dell'articolo 21 detta alle lettere *a*), *b*) e *c*) specifici principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi in sede di attuazione della delega. Con la lettera *a*) si prevede che la definizione di « condanna » fornita dal decreto legislativo coincida con quella dell'articolo 2 della decisione quadro (per « condanna » si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato). Dalla lettera *b*) è stabilito che siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria; gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale (articolo 3, par. 1 e 2, decisione quadro). La lettera *c*) esclude ai sensi della decisione quadro (articolo 3, par. 3, 4 e 5) che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte comportandone la revoca o il riesame o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

Sullo schema di decreto legislativo di attuazione della decisione quadro, il comma 2 dell'articolo 21 prevede il rilascio del parere delle Competenti commissioni parlamentari.

Il comma 3 riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.

Per quanto attiene alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014), osserva che questa è articolata in quattro grandi capitoli.

Il primo capitolo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione euro-

pea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di due parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia); nella seconda si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei; nella terza parte, intitolata « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.

Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Nell'ambito di tale capitolo una sezione (pag. 109 e seguenti) è dedicata alla giustizia, suddividendola tra il settore civile ed il settore penale. In particolare, sono descritti gli atti ed i progetti di atti adottati nel 2014 nonché le negoziazioni in corso, facendo riferimento al lavoro svolto dalla Delegazione italiana.

Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.

Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee. Nella prima parte, sono illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e al meccanismo di « informazione qualificata » sulle iniziative legislative europee.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione

di emendamenti al disegno di legge 3123 (legge di delegazione europea) è fissato domani alle ore 11. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Amoddio, ha svolto la relazione e che la Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo entro il 21 giugno prossimo.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, si sofferma sulle questioni di maggiore rilevanza dello schema di decreto legislativo, invitando i membri della Commissione ad intervenire anche in vista della proposta di parere che presenterà entro il 16 giugno prossimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*) all'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta) (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni di giovedì 4 giugno 2015*). I pareri da parte del relatore e del Governo sui subemendamenti e, da parte del Governo, sull'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta), saranno dati quando, secondo l'ordine di votazione degli emendamenti, la Commissione procederà al loro esame.

Ricorda che sugli altri emendamenti il relatore ed il governo hanno espresso il parere nella seduta del 19 maggio scorso e che nella medesima seduta è stata pronunciata l'irricevibilità di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi. Ricorda, inoltre, che i deputati Marzano e Vazio hanno ritirato gli emendamenti a propria firma sui quali il relatore ed il governo hanno espresso parere contrario o l'invito al ritiro e che i presentatori degli emendamenti sui quali il relatore ed il Governo hanno proposto una riformulazione hanno accettato tale riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Marzano 1.20 (*nuova formulazione*) e Daniele Farina 1.31 (*nuova formulazione*), gli identici emendamenti Marzano 1.21 (*nuova formulazione*) e Fava 1.16 (*nuova formulazione*), Ermini 1.13, Marzano 1.22 (*nuova formulazione*), Ermini 1.11, Marzano 1.23 (*nuova formulazione*), gli identici emendamenti Marzano 1.24 (*nuova formulazione*) e Fava 1.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Respinge l'emendamento Businarolo 1.39 ed approva gli emendamenti Ermini 1.10 e Marzano 1.29 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Sannicandro 1.32, Farina 1.33, Liuzzi 1.36, Fava 1.18, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina, approva l'emendamento Pagano 1.1 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Fava 1.19 e D'Alessandro 1.2, approva l'emendamento Businarolo 1.41 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), respinge Businarolo 1.40, Marzano 2.8, Ermini 2.5, Chiarelli 2.3 e Pagano 2.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Pagano ha ritirato il suo emendamento 2.7 e che l'emendamento 2.3 non verrà posto in votazione, in quanto si intende ritirato considerata l'assenza del presentatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9 (*vedi allegato 2*).

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda di aver ritirato l'emendamento 2.6 avente ad oggetto la materia trattata dalla disposizione relativa alla responsabilità per scritti anonimi che era contenuta nel comma soppresso dagli emendamenti appena approvati. Come già preannunciato, ripresenterà l'emendamento in Assemblea qualora fosse necessario alla luce del testo che verrà approvato dalla Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Businarolo 2.11 non sarà posto in votazione a seguito

dell'approvazione degli identici emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9. Invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta).

Il Viceministro Enrico COSTA avendo fatto presente che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto soltanto oggi alle ore 10 e che l'emendamento 2.500 (versione corretta) investe questioni particolarmente delicate, chiede l'accantonamento di tale emendamento al fine di poterne meglio approfondire le conseguenze giuridiche.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sarebbe utile conoscere il parere del Governo almeno in riferimento all'emendamento del relatore, che è stato presentato il 4 giugno scorso.

Il Viceministro Enrico COSTA replica al deputato Colletti che a suo parere è opportuno dare il parere contestualmente sull'emendamento del relatore e sui relativi subemendamenti.

Walter VERINI (PD), *relatore*, preso atto della richiesta del Governo, invita la Commissione a proseguire l'esame dei restanti emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, tenuto conto di quanto richiesto dal Governo e della precisazione del relatore, ritiene che l'emendamento del relatore possa essere accantonato senza pregiudicare l'esame dei restanti emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4 non saranno posti in votazione tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 4.1, Pagano 4.4 e Businarolo 4.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ermini 4.1, Pagano 4.4 e Businarolo 4.9 (*nuova formulazione*) non saranno posti in votazione tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione respinge gli emendamenti Fava 6.2, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina e Daniele Farina 6.8. Approva l'emendamento Ermini 6.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Businarolo 6.5, Sannicandro 6.7, Businarolo 6.4 e Sannicandro 6.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che domani la Commissione esaminerà l'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta) ed i relativi subemendamenti. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.500
(VERSIONE CORRETTA)**

Sostituire le parole da: Il credito del direttore responsabile *fino alle parole:* si applica anche alle procedure in corso *con le seguenti:* All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente:

« 5-quater) il risarcimento che il direttore responsabile ovvero il giornalista, ancorché pubblicista, ha versato al danneggiato a seguito di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, nei confronti del proprietario o dell'editore della pubblicazione, eccetto nei casi in cui la sentenza abbia accertato la natura dolosa della condotta ».

0. 2. 500. (versione corretta) 3. Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca.

Dopo le parole: Il credito del direttore responsabile *aggiungere le seguenti:* e del giornalista, ancorché pubblicista.

0. 2. 500. (versione corretta) 1. Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca.

Sopprimere il secondo comma.

0. 2. 500. (versione corretta) 4. Il Relatore.

Sopprimere il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche alle procedure in corso.

0. 2. 500. (versione corretta) 2. Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: loro dignità inserire le seguenti: del loro onore o della loro reputazione.

*** 1. 20** (nuova formulazione). Marzano.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: loro dignità inserire le seguenti: del loro onore o della loro reputazione.

*** 1. 31** (nuova formulazione). Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

**** 1. 21.** (nuova formulazione) Marzano.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

**** 1. 16.** (nuova formulazione) Fava.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: e rilevanza con le seguenti: e modalità di accesso al sito, nonché con le stesse caratteristiche grafiche.

1. 13. Ermini, Vazio.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

1. 22. (nuova formulazione). Marzano.

Al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: sito internet ufficiale inserire le seguenti: non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta.

1. 11. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della loro reputazione inserire le seguenti: del loro onore.

1. 23. (nuova formulazione). Marzano.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

*** 1. 24.** (nuova formulazione). Marzano.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

* **1. 17.** (nuova formulazione). Fava.

Al comma 2, alla lettera e) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione online di un quotidiano a diffusione nazionale.

1. 10. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro con le parole: si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

1. 29. Marzano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sostituire le parole: quarto comma, con le seguenti: secondo comma, numero 1.,

1. 1. Pagano.

Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 4, dopo le parole: presente legge inserire le seguenti: o della radiotelevisione.

1.41. (nuova formulazione). Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

* **2. 4.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

* **2. 13.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

* **2. 10.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere il secondo comma.

* **2. 9.** Marzano.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Marzano.

Sopprimerlo.

* **3. 11.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Sopprimerlo.

* **3. 4.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

* **4. 1.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3- bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

* **4. 4.** Pagano.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma

da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

* **4. 9.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: stampa inserire le seguenti: , delle testate giornalistiche on line o e dopo le parole: determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.

6. 3. (nuova formulazione). Ermini, Vazio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di una delegazione del Centro Patronati Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil (CEPA) . . . 86

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL
MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del
presidente Fabio PORTA.*

**Audizione di una delegazione del Centro Patronati
Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil (CEPA).**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 87

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 88

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 91

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 100

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 93

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 101

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla III Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.

Atto n. 167.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno la relatrice, on. Vilecco Calipari, ha svolto la relazione introduttiva e che il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere alle richieste di chiarimenti e alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il sottosegretario Domenico ROSSI manifesta l'esigenza di disporre di ulteriore tempo per poter approfondire le delicate

questioni sollevate dalla relatrice, sottolineando che il dicastero è attivamente impegnato per cercare di fare in modo che tali approfondimenti possano essere disponibili già dalla seduta prevista per domani.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, ringrazia il sottosegretario Rossi per l'impegno assicurato a svolgere i necessari approfondimenti e si riserva di attendere il contributo chiarificatore del Governo prima di presentare la propria proposta di parere, in modo da potere tenere conto di quanti più elementi di informazione e di conoscenza sulla materia. Esprime, tuttavia, il timore che non si riesca a concludere l'esame entro la seduta di domani, nel qual caso occorrerebbe chiedere una nuova proroga del termine di espressione del parere.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già fatto ricorso alla proroga di dieci giorni prevista dal Regolamento e che un ulteriore rinvio dei tempi per l'espressione del parere sarebbe possibile solo ove vi fosse un'intesa tra il Governo e la Commissione, nel senso che il Governo fosse disponibile ad attendere l'espressione del parere anche dopo la scadenza del termine per la sua espressione. Ritiene comunque che le opportune valutazioni al riguardo potranno essere svolte nella seduta già programmata per domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame – presentato dal Governo nel luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini e successivamente collegato alla manovra di finanza pubblica – reca una riforma organica della pubblica amministrazione.

Osserva, quindi, che il testo del provvedimento è stato modificato in più parti durante l'esame al Senato, che lo ha approvato in prima lettura lo scorso 30 aprile, ed è ora composto da 18 articoli, i quali contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. In particolare, esso si inserisce all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato che il Governo sta attuando attraverso la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, l'attuazione della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e la riforma della pubblica amministrazione.

Fa poi presente che per comprendere pienamente la *ratio* della citata riforma occorre partire da una premessa, ossia che la pubblica amministrazione è l'insieme di attività a presidio degli interessi pubblici. Non si tratta, dunque, di una riforma di settore, ma di una riforma che tocca tutti gli aspetti dell'amministrazione e che si muove lungo una precisa direzione: quella di creare una pubblica amministrazione più democratica, più semplice e più competente.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente i contenuti del provvedimento, soffermandosi più diffusamente sugli aspetti di competenza della Commissione difesa.

Segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di

servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con la finalità di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale e di semplificare l'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi di persona negli uffici pubblici. In altre parole viene sancita la creazione della Carta della cittadinanza digitale. L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi che, da una parte, introducono una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale; da un'altra, attengono alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni; in terzo luogo riguardano la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

Rileva, poi, che la delega prevista dall'articolo 2 riguarda il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Anche in tale contesto sono previsti numerosi principi e criteri direttivi che sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi.

Quanto all'articolo 3, questo introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche che trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito. È inoltre previsto che in caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decida sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Rispetto all'ipotesi di silenzio assenso disciplinata

dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, la particolarità del silenzio assenso previsto dalla disposizione in esame è data, in primo luogo, dal fatto che esso opera non nel rapporto tra amministrazione pubblica e privati, ma tra diverse amministrazioni pubbliche e, in secondo luogo, che il silenzio corrisponde ad un atto interno ad un procedimento, invece che a un provvedimento definitivo. Inoltre, il nuovo istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, a differenza di quanto previsto per il silenzio assenso disciplinato dal citato articolo 20, si applica – sia pure con un termine più lungo, 60 giorni – anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, mentre rimane escluso nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Al riguardo, sottolinea che occorrerebbe precisare se anche per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione (per i quali oggi non vige il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e privati di cui al citato articolo 20 della legge n. 241 del 1990) sia o meno applicabile il nuovo istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

L'articolo 5, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche ai poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 241 del 1990. In par-

ticolare, con riferimento alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), vengono delimitati con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività e viene specificato l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare. Inoltre, l'articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi dall'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.

L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino) sulla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, e sulla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, precisando altresì che il Governo, nell'esercizio della delega, si dovrà attenere ai cui principi e criteri direttivi già fissati dalla citata legge n. 190.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Al riguardo, rammenta che il decreto legislativo n. 300 del 1999 annovera tra le agenzie governative anche l'Agenzia industrie e difesa, ente di diritto pubblico

vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del codice dell'ordinamento militare, istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia. Osserva, quindi, che in relazione a tale ente sarebbe certamente utile per la Commissione conoscere le iniziative che il Governo intende intraprendere, anche in considerazione delle recenti misure normative adottate nella legge di stabilità per l'anno 2015.

L'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Per quanto riguarda il sistema di formazione dei pubblici dipendenti è prevista una riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (nell'ambito della quale, con il recente decreto-legge n. 90 del 2014, è confluito anche il Centro di formazione della difesa). In particolare, è prevista una revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola.

L'articolo 10, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta principi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti. I commi 2 e 3 dispongono, invece, le norme procedurali di dettaglio per l'adozione dei relativi decreti attuativi.

L'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, nei primi due commi, si prevedono una serie di misure organizzative (tra cui il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; il telelavoro; forme di *co-working* e *smartworking*) che permettano, entro tre anni, almeno al 20 per

cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta di avvalersene senza penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Viene demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio la definizione degli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto a questo riguardo e per l'adozione di codici di condotta e linee guida che assicurino l'organizzazione del lavoro in modo tale da promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo 11, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, ridefinendo l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi medesimi. La novella all'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare è finalizzata a rifinanziare per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 – mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 – il Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, nonché a specificare l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti presso enti e reparti del Ministero della difesa e finanziati attraverso le risorse del richiamato Fondo. Tali servizi, a seguito della novella, saranno a disposizione sia dei figli minori di dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, sia dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sia, infine, dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; delle partecipazioni societarie delle amministra-

zioni pubbliche; dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti negli articoli 13, 14 e 15.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare « disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione ».

L'articolo 17 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Infine, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nonché dall'attuazione dei decreti legislativi da esso stesso previsti, ad eccezione dell'articolo 11, comma 4, lettera a) che prevede un finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa al fine di realizzare asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere, anche sulla base di quanto emergerà dal dibattito.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

L'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di « nuova generazione » che Bruxelles ha stipulato o sta stipulando con alcuni Paesi del Partenariato orientale ed è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Moldova. La principale novità di questo tipo di accordi – oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima – sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita e, pertanto, esso si configura alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi europei in tutti i settori.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo nel suo complesso si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; infine, la cooperazione in 28 settori chiave.

Segnala, poi, che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldava e 4 protocolli.

Il preambolo contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, cui fa

seguito l'articolo 1, che istituisce l'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova. Sono inoltre precisate le finalità dell'Accordo che possono essere sintetizzate con la promozione di un graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, il rafforzamento dell'associazione della Moldova alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; la costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; la promozione e il rafforzamento della pace e della stabilità a livello regionale ed internazionale; la creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Moldova nel mercato interno della UE e il sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale moldava con quella dell'Unione; il potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza; infine, la creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Il Titolo I, composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. Inoltre, costituisce elemento essenziale dell'Accordo anche la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'impegno delle Parti si estende altresì a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali, promuovendo la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.

Le disposizioni del Titolo II (articoli 3-11) prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. Segnala, in particolare, l'articolo 5 che impegna le Parti ad intensi-

ficare il dialogo e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), affrontando i temi della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti ed esportazione delle armi; l'articolo 7, che prevede il rafforzamento della cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché l'articolo 9 che riguarda la lotta alle armi di distruzione di massa (ADM), anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione.

Il Titolo III (articoli 12-20) riguarda la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, tra cui particolare importanza riveste l'articolo 14 in materia di gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani.

Il Titolo IV (articoli 21- 142) tratta la cooperazione economica e in altri settori e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave.

Il Titolo V (articoli da 143 a 412) delinea i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi. In estrema sintesi, esso prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.

Il Titolo VI (articoli 412- 432) affronta le modalità con cui verrà erogata alla Moldova l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento ed inoltre prevede l'adozione di misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale.

Gli articoli del Titolo VII (articoli 433-465) recano, invece, le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Moldova.

I 35 Allegati si riferiscono principalmente ai titoli IV e V dell'Accordo e alle tematiche ivi trattate (cooperazione economica e in altri settori e scambi e questioni commerciali) e si sostanziano nei documenti normativi e tecnici che costituiscono l'*acquis* dell'UE cui la Moldova è chiamata a uniformarsi.

I 4 Protocolli riguardano, invece, la definizione della nozione di prodotti originari, i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.

Quanto al disegno di legge di ratifica esso si compone di quattro articoli che contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione del medesimo, la copertura degli oneri finanziari e le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

In conclusione, anche in considerazione dell'indubbia rilevanza geopolitica dell'Accordo di associazione in esame, che dovrebbe agevolare lo sviluppo della fragile economia moldava, che è la più povera del continente, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime una valutazione favorevole riguardo alla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere in questa seduta il parere sul provvedimento in titolo, del quale la Commissione di merito intende concludere l'esame questo giovedì.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e l'Ucraina. Esso fa quindi parte dei cosiddetti accordi di « nuova generazione » che Bruxelles ha stipulato o sta stipulando con alcuni Paesi del Partenariato orientale (oltre l'Ucraina, al momento si tratta della Moldova e della Georgia) e che pongono le basi per relazioni a lungo termine, senza peraltro escludere ulteriori futuri sviluppi delle stesse, in linea con il Trattato di Lisbona.

In considerazione delle richiamate finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea. È di tutta evidenza, peraltro, che la posizione dell'Ucraina è quella di partner chiave dell'Unione europea nell'ambito di quel Partenariato orientale che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla Politica europea di vicinato.

Il testo – che prevede una più stretta cooperazione in materia di dialogo politico, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia, sicurezza, sviluppo sostenibile, finanza pubblica, stabilità macro-economica, affari sociali, energia (inclusa la tematica nucleare) e rafforzamento strutturale delle istituzioni amministrative che devono garantire l'effettivo ed efficace funzionamento dell'Accordo stesso – si articola in un preambolo, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo;

486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina ai parametri della stessa Unione e, infine, 3 protocolli riguardanti rispettivamente la definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Al preambolo, che come già ricordato contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce l'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera le finalità.

Il Titolo I (articoli 2 e 3) reca i principi generali e, richiama, quali elementi essenziali dell'Accordo il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Le Parti riconoscono poi che il reciproco rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.

Riveste particolare importanza per i profili di competenza della Commissione il Titolo II, (articoli 4-13) che riguarda le tematiche del dialogo politico e delle riforme, dell'associazione politica, della cooperazione e della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza. Nello specifico, le disposizioni in esame: prevedono l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa, lo sviluppo del dialogo e l'approfondimento della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa (articolo 4); indicano le sedi del dialogo politico sia a livello ministeriale, che a livello parlamentare (articolo 5); stabiliscono che le Parti cooperano al fine di garantire che le loro

politiche interne abbiano a fondamento i principi ad esse comuni e, segnatamente, la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali (articolo 6); individuano gli ambiti nei quali si articola il dialogo, ossia prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale (articolo 7); sollecitano la cooperazione nella promozione della pace e della giustizia attraverso la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) che l'Ucraina ha firmato il 20 gennaio 2000, ma non ha ancora ratificato (articolo 8); stabiliscono il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale (articolo 9), nonché per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la cooperazione in ambito tecnologico militare (articolo 10).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione.

L'articolo 12 riguarda la cooperazione in materia di disarmo, anche con riferimento alla riduzione delle scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché lotta al traffico illecito, mentre l'articolo 13 riguarda l'impegno reciproco delle Parti alla collaborazione, ad ogni livello, nella prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni internazionali vigenti.

Il Titolo III (articoli 14-24) reca le disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia, libertà e sicurezza, con riferimento anche alla cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione

delle frontiere, nella lotta alle droghe illecite, alla criminalità e alla corruzione ed al terrorismo.

Il Titolo IV (articoli 25-336) disciplina le questioni commerciali e rappresenta la parte negoziata separatamente. In estrema sintesi, esso prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.

Il Titolo V (articoli 337-452) riguarda la cooperazione economica e settoriale e disciplina il dialogo su 28 materie, tra cui anche la ricerca e la politica spaziale.

Il Titolo VI (articoli 453-459) tratta la materia della cooperazione finanziaria e reca disposizioni antifrode disciplinando le modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria dell'UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento.

Il Titolo VII (articoli 460-486) reca, invece, le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Quanto ai 43 allegati, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano *l'acquis* dell'Unione europea a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure, standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare, dazi doganali, barriere commerciali e non-tarifarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'Unione europea che l'Ucraina si impegna a recepire.

Infine, i 3 protocolli si riferiscono alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa; all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli che contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione del medesimo, la

copertura degli oneri finanziari e le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

In conclusione, nell'evidenziare la straordinaria valenza di questo Accordo, con il quale l'Unione europea ed i suoi Stati membri forniscono un importante sostegno per il futuro democratico, civile ed economico dell'Ucraina, in un quadro di più strette relazioni con l'Unione europea, anche al fine di agevolare la composizione delle tensioni e delle crisi in atto attraverso una forte iniziativa politica e diplomatica, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S), pur sottolineando che il proprio gruppo è favorevole ad accordi che possano favorire la collaborazione tra Stati nei diversi settori, segnala la inopportunità di procedere alla ratifica, da parte dell'Italia, dell'Accordo in titolo in un momento come questo, in cui la situazione interna e di relazioni internazionali dell'Ucraina appare particolarmente delicata. Ritiene che sarebbe preferibile soprassedere alla ratifica, almeno fino a quando non saranno entrati completamente in vigore gli accordi sul cessate il fuoco di Minsk, anche al fine di evitare di provocare ulteriori tensioni in una situazione già agitata.

Manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che, fino a quando non sarà tornata la calma in Ucraina, potrebbero anche aumentare i rischi connessi all'esportazione di armi.

Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e sottolineando come sarebbe più opportuno un accordo che, anziché andare nella direzione di favorire un futuro ingresso dell'Ucraina nella NATO, come quello in titolo, optasse per una scelta neutrale, che invece non viene più offerta ai Paesi interessati dal processo di allargamento dell'UE.

Gian Piero SCANU (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Frusone sull'opportunità di procedere alla ratifica

dell'Accordo, ritiene fondamentale acquisire l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che l'Esecutivo ritiene che il provvedimento debba proseguire il proprio *iter* e diventare legge, in modo che l'Italia proceda alla ratifica del trattato. Evidenzia come l'Accordo sia stato già ratificato dal Parlamento europeo e da numerosi Stati membri.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia un parere favorevole da parte del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge è assegnato a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-*ter*, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione per l'esame in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. Ricorda altresì che, tenuto conto della programmazione dei lavori dell'Aula e della Commissione di merito, la Commissione dovrà concludere l'esame degli atti in titolo entro la prossima settimana la Commissione, deliberando una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva.

Antonio MOSCATT (PD), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda preliminarmente che la Commissione difesa è chiamata ad esaminare congiuntamente, per le parti di propria competenza, la legge di delegazione europea 2014, già approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta dello scorso 14 maggio, nonché la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.

Come noto, la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tale legge ha infatti operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione italiana alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche europee, sostituendo la vecchia legge comunitaria annuale con due distinti atti normativi: la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo; e la legge di delegazione europea, che è finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Quanto al disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo), rammenta che la Commissione si è già espressa favorevolmente lo scorso 14 aprile, esaminando in quella occasione anche la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2). Con l'esame odierno, pertanto, si avvia a conclusione la sessione comunitaria relativa all'anno 2014, recuperando anche il ritardo nella presentazione della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea già evidenziato durante l'esame della legge europea.

Passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge di delegazione europea 2014, segnalando che i 21 articoli del provvedimento contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti UE, nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro. Peraltro, nel corso dell'esame presso il

Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli contenenti principi e criteri direttivi specifici, sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa. L'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, è riportato negli allegati A e B: quest'ultimo, in particolare, reca le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Quanto agli aspetti che interessano le competenze della Commissione difesa, segnala in primo luogo l'articolo 14 del disegno di legge n. 3123, che fa riferimento all'attuazione della direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di non applicare le norme della direttiva con riferimento a quei progetti che riguardano la difesa o le risposte alle emergenze di protezione civile.

Richiama poi – tra le direttive di cui all'allegato B – la direttiva 2014/55/UE, sulla Fatturazione elettronica negli appalti pubblici, entrata in vigore il 26 maggio 2014, che disciplina in quattordici articoli la fatturazione elettronica nel settore dei contratti pubblici.

Al riguardo sottolinea che l'ambito di applicazione della direttiva interessa anche le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti previsti dalla direttiva 2009/81/CE, concernente i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad esclusione di quelli per i quali l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ricorda che questa viene presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e che essa costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione consente al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 234, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame reca un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Segnala, quindi, che nella Relazione per l'anno 2014 si sottolinea come l'Italia abbia sfruttato appieno l'occasione per assecondare un « cambio di marcia » da parte dell'Unione. Inoltre questa traccia un bilancio positivo dell'azione del nostro Paese evidenziando al termine del semestre italiano l'Europa più vicina ai cittadini, più attenta alla crescita e che trova una rafforzata solidarietà tra Stati membri.

Il documento si articola in quattro parti e nella prima parte tratta le questioni istituzionali ed economico-monetary; nella seconda parte illustra le singole politiche settoriali dell'Unione; nella terza illustra l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, mentre nella quarta trae un bilancio dagli adempimenti italiani nel quadro della partecipazione dell'Italia al processo d'integrazione europea, con particolare ri-

ferimento all'attuazione della normativa europea in Italia e alle procedure d'infrazione.

Con specifico riferimento al settore della politica di sicurezza e difesa comune, la Relazione precisa come durante il semestre di Presidenza italiana – anche in considerazione della sua collocazione tra il Consiglio Europeo di dicembre 2013, che ha segnato il rilancio della Politica di Sicurezza e Difesa dell'Unione europea, e quello di giugno 2015 che dovrà fare il punto sui risultati ottenuti – l'Italia abbia incoraggiato l'adozione di un documento finalizzato a un più efficace coordinamento europeo delle programmazioni strategiche e degli incentivi per la cooperazione industriale nel settore della difesa. La Presidenza italiana ha inoltre svolto un ruolo di guida nell'elaborazione del Piano d'azione della strategia di sicurezza marittima dell'Unione europea, evidenziando l'interesse strategico del Mediterraneo per l'Europa. È stata promossa un'iniziativa per l'addestramento comune in Italia per gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e per l'armonizzazione della loro regolamentazione ed è stata conseguita l'adesione italiana allo *European Air Transport Command* (EATC), un modello di cooperazione militare europea che assicura maggiore flessibilità operativa e contenimento di costi. Infine, sotto impulso della Presidenza italiana, è stato adottato il *Cyber Defence Policy Framework*, primo documento sulle capacità di difesa cibernetica nel campo della PSDC volto a sostenere le capacità *cyber* delle missioni e operazioni PSDC, ma anche a dare impulso all'industria europea ed a migliorare la cooperazione tra Commissione e le altre agenzie europee.

Infine, ricorda che le Commissioni riunite Difesa e Attività produttive commercio e turismo della Camera hanno approvato il 12 dicembre 2013 un documento finale in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente

COM(2013) 542 final, nel quale hanno impegnato il Governo, tra l'altro, a sottolineare in ambito europeo l'esigenza di coordinare la PSDC con altre politiche dell'UE ed ad assicurare la piena applicazione delle direttive 2009/81/CE (appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza) e 2009/43/CE (trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa) e un maggiore coordinamento fra gli Stati membri per favorire un efficace utilizzo del sistema delle licenze, attraverso la definizione di standard e certificazioni comuni a livello europeo.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15. alle 14.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 3027 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

rilevato che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Moldova e oltre a prevedere forme più strette di cooperazione e l'ampliamento della gamma dei settori della cooperazione si configura anche come una vera e propria agenda per le riforme volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi dell'Unione europea in tutti i settori;

rilevato, altresì, che l'Accordo prevede un rafforzamento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera;

considerato che l'articolo 5 impegna le Parti a intensificare il dialogo e la

cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) affrontando i temi della prevenzione dei conflitti e della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché alla lotta al traffico illecito;

considerato, altresì, che la lotta alle armi di distruzione di massa, anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento dei controlli nazionali all'esportazione costituisce elemento essenziale dell'Accordo;

evidenziata l'indubbia rilevanza geopolitica di questo Accordo, anche al fine di agevolare lo sviluppo della fragile economia moldava nell'ambito di un progressivo avvicinamento agli standard normativi dell'Unione europea nei diversi settori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3053 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

rilevato che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e l'Ucraina e si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite la stessa Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea;

rilevato, altresì, che particolare rilievo assumono per la Commissione difesa le disposizioni del Titolo II, riguardanti le tematiche del dialogo politico e delle riforme, dell'associazione politica, della cooperazione e della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza;

considerato che l'Accordo prevede l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa (articolo 4), stabilisce il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale (articolo 9),

nonché per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la cooperazione in ambito tecnologico militare (articolo 10);

considerato, altresì, che l'articolo 11 stabilisce che le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM) anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione e che l'articolo 12 riguarda la cooperazione in materia di disarmo, anche con riferimento alla riduzione delle scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso, al controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché alla lotta al traffico illecito;

evidenziata la straordinaria valenza di questo Accordo con il quale l'Unione europea ed i suoi Stati membri forniscono un importante sostegno per il futuro democratico, civile ed economico dell'Ucraina, in un quadro di più strette relazioni con l'Unione europea, anche al fine di agevolare la composizione delle tensioni e delle crisi in atto attraverso una forte iniziativa politica e diplomatica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 423 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	105
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
AVVERTENZA	114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 3 giugno 2015, e che in tale occasione la Commissione medesima ha espresso parere favorevole con cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ed una osservazione,

riferite al testo del disegno di legge, così come modificato dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito nella seduta del 19 maggio.

Fa presente che nella seduta del 4 giugno scorso la Commissione competente ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando talune specifiche modifiche volte a recepire integralmente le condizioni e l'osservazione formulate dalla Commissione bilancio.

Evidenzia che la Commissione pertanto è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e, nel rilevare che tale testo non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, comunica che in data 9 giugno 2015 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale, circa le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Kronbichler 2.20, volta a sopprimere l'articolo 2, concernente disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi extra UE, diretto a prevenire la procedura di infrazione di cui al caso EU Pilot 3799/12/TRADE;

Galgano 5.1, volta a ridurre, per determinati casi, l'importo del contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

identiche Caparini 5.20 e Galgano 5.21, volte a ridurre, per determinati casi,

l'importo del contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Gianluca Pini 17.20, che elimina, ai fini del cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, il limite minimo della durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana, pari ad almeno 52 settimane, senza indicare gli oneri che ne conseguono e la relativa copertura finanziaria;

Kronbichler 19.020 e 19.021, che introducono rispettivamente disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, nonché in materia di discariche abusive presenti sul territorio, imputando gli oneri che ne conseguono, pari rispettivamente a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2017, nonché pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;

Kronbichler 21.01, che prevede misure sul trattamento delle acque reflue urbane imputando quota parte degli oneri che ne derivano, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;

Gianluca Pini 21.02 e 21.03, che recano disposizioni rispettivamente in materia di gestione dei rifiuti in Campania e di bonifica delle discariche, prevedendo l'imputazione dei relativi oneri, non quantificati, a valere sui fondi strutturali europei 2014-2020.

Con riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Daga 8.20, volta a modificare l'articolo 8, recante disposizioni in materia di

servizi pubblici locali, volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2012/2050. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della citata proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Daga 8.1, volta a prevedere la cessazione al 31 dicembre 2015, anziché alla data di scadenza stabilita nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, come attualmente previsto dal provvedimento in esame – di tutti gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali, assentiti alla data del 31 dicembre 2004, a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati e a quelle da esse controllate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per eventuale violazione della normativa comunitaria, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Gianluca Pini 17.21, che prevede che, nell'ipotesi che un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo di periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati, anziché in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Gagnarli 19.1, Kronbichler 19.2 e Borghesi 19.21, che introducono modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che si sostituiscono a quelle disposte dall'articolo 19 del provvedimento, finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006. Al riguardo, ritiene neces-

sario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle citate proposte emendative a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Borghesi 19.20, che elimina il vincolo, previsto dall'articolo 19 del testo del provvedimento – finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006 – secondo cui l'attività di cattura per inasellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non siano vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della citata proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Borghesi 20.20 e 20.21 e Kronbichler 20.1, che introducono modifiche alla novella inserita dall'articolo 20 del provvedimento – finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 5391/13/ENVI – all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle citate proposte emendative a consentire la chiusura del menzionato caso EU Pilot, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Mannino 21.1 e 21.5 e Colonnese 21.4, che intervengono, a vario titolo, sulle modifiche introdotte dall'articolo 21 alla parte IV, titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione degli imballaggi, allo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2014/2123. Al riguardo, giudica necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle citate proposte emendative a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Tancredi 26.020, che posticipa dal 2015 al 2016 i termini di alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 44 del 2014, concernenti i termini di comunicazione alla Banca d'Italia a carico dei gestori di fondi di investimento alternativi. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della quantificazione o della copertura. Esprime invece nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, comprese quelle per le quali il relatore ha evidenziato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.20, 5.1, 5.20, 5.21, 17.20 e sugli articoli aggiuntivi 19.020, 19.021, 21.01, 21.02 e 21.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 423 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 14 e 16 ottobre 2014. Nella seduta del 16 ottobre 2014 la stessa Commissione ha espresso, sul nuovo testo unificato del provvedimento, parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Nella seduta del 1° aprile 2015 la Commissione trasporti ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, previa approvazione, nella precedente seduta del 18 dicembre 2014, di tre proposte emendative volte a recepire integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nonché di ulteriori proposte emendative volte a recepire le condizioni espresse da altre Commissioni in sede consultiva, che appaiono tuttavia prive di profili problematici sul piano finanziario in quanto di carattere sostanzialmente ordinamentale.

La Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante a seguito delle citate modifiche apportate in sede referente. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, comunica che in data 9 giugno 2015, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, sottolinea che

l'emendamento Dell'Orco 7.22 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblici, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, le relazioni trasmesse da ciascun ente locale concernenti l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e per superamento dei limiti massimi di velocità in formato dati di tipo aperto, stabilendo che a tale adempimento il predetto Ministero provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura, in conformità a quanto già affermato nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2014 sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 e abbinate, laddove si era preso atto del chiarimento fornito dal Governo in merito alla impossibilità da parte del citato Ministero di far fronte ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avallo del Governo, segnala le seguenti:

Schullian 01.02, la quale, novellando l'articolo 10, comma 2-bis, terzo periodo, nonché l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede una nuova disciplina relativa alla destinazione degli indennizzi di usura delle strade, non contemplando più la previsione secondo cui tali indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ma prevedendo che i versamenti dei medesimi indennizzi, a decorrere dal 2016, siano effettuati direttamente alle regioni, in relazione all'iscrizione dei mezzi d'opera nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo

chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Caparini 1.03, che, novellando l'articolo 41, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede un obbligo di dotare gli attraversamenti pedonali semaforizzati di segnalazioni acustiche o tattili e di un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Caparini 1.07, che reca modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Cristian Iannuzzi 2.020 e Mucci 2.021, le quali sostituiscono l'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, prevedendo, tra l'altro, che un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico può accedere a tutte le agevolazioni e incentivi riferiti ai veicoli elettrici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle disposizioni possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Rondini 2.014, che, novellando l'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, reca modifiche alla disciplina delle revisioni dei veicoli, con particolare riferimento alla loro periodicità. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Rondini 5.09, volta ad inserire, nel codice della strada, un'apposita disciplina relativa alle macchine agricole d'epoca. Al riguardo, considera opportuno che il Go-

verno chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Molteni 5.01, la quale, modificando l'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, prevede tra l'altro che, ai fini dell'accertamento di tali requisiti, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti che non soffre di disturbi respiratori durante il sonno, rilasciata sulla base di appositi accertamenti clinici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

D'Incecco 5.021, che, modificando l'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, dispone che agli esami relativi agli accertamenti richiesti dalle commissioni mediche locali per determinati soggetti si applica il regime previsto dal SSN per le singole patologie. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Dell'Orco 7.20, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblici in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni trasmesse da ciascun ente locale concernenti l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e per superamento dei limiti massimi di velocità in formato dati di tipo aperto. Al relativo onere, pari 300 mila euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri;

Dell'Orco 7.21, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblici in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni trasmesse da ciascun ente locale concernenti l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e per superamento dei limiti massimi di velocità in formato dati di tipo aperto. Al relativo onere, pari 100 mila euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri;

Baldelli 7.5, la quale, nel modificare la disciplina attualmente stabilita dal codice della strada in materia, prevede che i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni di cui agli articoli 141 e 142 del predetto codice della strada, accertate con strumenti di rilevazioni automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale, siano interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo n. 209 del 2005. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa appare suscettibile di incidere sulle finalità cui attualmente la disciplina vigente destina i proventi derivanti dalle sanzioni;

Baldelli 7.6, che, nel modificare la disciplina attualmente stabilita dal codice della strada in materia, prevede che i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni di cui agli articoli 141 e 142 del predetto codice della strada, accertate con strumenti di rilevazioni automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale, siano destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al

Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e per il restante 50 per cento al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa appare suscettibile di incidere sulle finalità cui attualmente la disciplina vigente destina i proventi derivanti dalle sanzioni;

Baldelli 7.7, la quale, nel modificare la disciplina attualmente stabilita dal codice della strada in materia, prevede che i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all'articolo 142 del predetto codice della strada, accertate da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, siano destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché ad interventi di sicurezza stradale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa appare suscettibile di incidere sulle finalità cui attualmente la disciplina vigente destina i proventi derivanti dalle sanzioni;

Baldelli 7.8, che prevede che gli enti di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada destinino l'80 per cento delle somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ed il 20 per cento alle spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compati-

bilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa stabilisce in capo ai soggetti interessati, rispetto alla attuale normativa, una rigida articolazione in quote delle finalità cui destinare i proventi derivanti dalle sanzioni comminate;

Squeri 10.30, che prevede che, a seguito della revoca della patente per il conducente che abbia commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il conseguimento di una nuova patente debba essere preceduto dalla frequentazione di un corso di educazione alla guida, conforme alle specifiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Scotto 11.021 e Rizzetto 11.027, che recano una delega al Governo per l'istituzione della patente di guida professionale, senza tuttavia prevedere una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Mucci 11.025, che reca modifiche all'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, il cui testo vigente risulta corredato di apposita clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque darsi corso nel quadro della richiamata clausola di neutralità finanziaria e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano

presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Molteni 5.01, dell'emendamento Squeri 10.30 e dell'articolo aggiuntivo Mucci 11.025, sui quali esprime nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.20, 7.21, 7.22 e sugli articoli aggiuntivi 01.02, 1.03, 1.07, 2.014, 2.020, 2.021, 5.09, 5.021, 11.021, e 11.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore nella precedente seduta, evidenzia quanto segue:

gli eventuali costi degli adeguamenti tecnologici richiesti alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture *hardware* e di servizi *software*) derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *c*), in materia di Carta di cittadinanza digitale, potranno essere valutati solo in fase di esame dei decreti delegati, fermi restando i limiti di spesa già previsti;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), che prevede la collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, non mira a creare un nuovo ufficio dirigenziale, in quanto i compiti indicati dovranno essere assegnati ad un dirigente individuato nell'ambito del contingente stabilito per gli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;

all'articolo 5, comma 2, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, giacché la predetta disposizione è stata superata dall'articolo 21-*octies* della legge n. 241 del 1990, inserito nel 2005, che peraltro, a differenza della precedente, non prevede alcuna forma di indennizzo per il destinatario del provvedimento amministrativo;

all'articolo 6, la destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione potrà essere decisa con successiva valutazione politica;

la riorganizzazione del sistema camerale prevista dall'articolo 8 comporterà risparmi concernenti le spese di funzionamento, utili a far fronte alla realizzazione di progetti in corso;

le spese derivanti dal funzionamento delle nuove Commissioni per la dirigenza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numeri da 1) a 3), appaiono sostenibili con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 4), la previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa ha natura meramente ricognitiva;

i rapporti finanziari derivanti dal riordino del sistema di formazione dei dirigenti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 3), e lettera *d*), saranno disciplinati successivamente alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, che già intrattiene rapporti convenzionali con istituzioni nazionali e internazionali, fermo restando che le attività di formazione verranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

la sperimentazione in materia di *co-working* e *smart-working*, di cui all'articolo 11, comma 1, sarà attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

all'articolo 11, comma 4, l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per la copertura delle spese per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia può ritenersi congruo, sotto il profilo della spendibilità, in ragione della modesta entità dell'onere oggetto di copertura;

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), le assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, dovranno comunque essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;

il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *l*), non appare suscettibile di de-

terminare incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle amministrazioni interessate;

la delega conferita dall'articolo 16, per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri, come espressamente previsto dalla relativa clausola di invarianza finanziaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli eventuali costi degli adeguamenti tecnologici richiesti alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture *hardware* e di servizi *software*) derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *c*), in materia di Carta di cittadinanza digitale, potranno essere valutati solo in fase di esame dei decreti delegati, fermi restando i limiti di spesa già previsti;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), che prevede la collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, non mira a creare un nuovo ufficio dirigenziale, in quanto i compiti indicati dovranno essere assegnati ad un dirigente individuato nell'ambito del contingente stabilito per gli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;

all'articolo 5, comma 2, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'ese-

cuzione degli stessi sia ancora in corso, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, giacché la predetta disposizione è stata superata dall'articolo 21-*octies* della legge n. 241 del 1990, inserito nel 2005, che peraltro, a differenza della precedente, non prevede alcuna forma di indennizzo per il destinatario del provvedimento amministrativo;

all'articolo 6, la destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione potrà essere decisa con successiva valutazione politica;

la riorganizzazione del sistema camerale prevista dall'articolo 8 comporterà risparmi concernenti le spese di funzionamento, utili a far fronte alla realizzazione di progetti in corso;

le spese derivanti dal funzionamento delle nuove Commissioni per la dirigenza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numeri da 1) a 3), appaiono sostenibili con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 4), la previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa ha natura meramente ricognitiva;

i rapporti finanziari derivanti dal riordino del sistema di formazione dei dirigenti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 3), e lettera *d*), saranno disciplinati successivamente alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, che già intrattiene rapporti convenzionali con istituzioni nazionali e internazionali, fermo restando che le attività di formazione verranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

la sperimentazione in materia di *co-working* e *smart-working*, di cui all'articolo 11, comma 1, sarà attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

all'articolo 11, comma 4, l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per la copertura delle spese per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia può ritenersi congruo, sotto il profilo della spendibilità, in ragione della modesta entità dell'onere oggetto di copertura;

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), le assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, dovranno comunque essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;

il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *l*), non appare suscettibile di determinare incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle amministrazioni interessate;

la delega conferita dall'articolo 16, per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri, come espressamente previsto dalla relativa clausola di invarianza finanziaria;

considerato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato, in prima lettura, il provvedimento recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (A.C. 1589-A), esprimendo sul testo all'esame dell'Assemblea, nella seduta del 18 giugno 2014, parere favorevole.

Segnala che, nel corso del successivo esame presso il Senato, il provvedimento è stato oggetto di modifiche, consistenti essenzialmente nello stralcio degli articoli da 4 a 12 nonché dell'articolo 14 dell'iniziale disegno di legge, ovvero sia delle norme di adeguamento interno ai principi convenzionali, optando, in tal modo, per una semplice ratifica della Convenzione, con conseguente adeguamento del titolo in « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 ».

Poiché le modifiche indicate, che di fatto riducono notevolmente la portata applicativa del disegno di legge di ratifica, non risultano rilevanti sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole, ciò anche in considerazione del mantenimento, all'articolo 4, della clausola di

invarianza finanziaria già prevista dal testo iniziale del disegno di legge medesimo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Atto n. 162.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia quanto segue:

le stime contenute nella relazione tecnica riferite all'articolo 1, in materia di fatturazione elettronica, sono state definite in collaborazione con la SOGEI e fanno riferimento agli investimenti in *hardware* e software necessari per implementare soluzioni tecniche già esistenti e utilizzate –

in particolare, per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione – disciplinate dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 e dai successivi decreti attuativi;

l'analisi di dettaglio si è basata, in particolare, sulla stima del volume massimo dei documenti annui che, ove tutti i contribuenti passivi IVA scegliessero di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, l'Agenzia delle entrate si troverebbe a gestire in entrata ovvero a veicolare, acquisendone i relativi dati;

con riferimento agli articoli 3 e 4, il venir meno nel primo caso degli adempimenti comunicativi vigenti («spesometro», «black list», modelli INTRA acquisti e prestazioni ricevute) e nell'altro caso dell'apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, nei confronti dei contribuenti che esercitassero l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, non dovrebbe avere un impatto finanziario negativo, giacché l'Agenzia delle entrate acquisirebbe in maniera più organica, più tempestiva e più completa informazioni che già oggi acquisisce mediante gli adempimenti comunicativi che verrebbero sostituiti, potenziando la sua attività di analisi e di controllo;

ai fini degli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in merito alla priorità dei rimborsi IVA, occorre considerare preliminarmente che l'adesione al regime della trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi non genera automaticamente crediti – che sono invece normalmente originati dalle operazioni economiche elencate all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ma si limita sostanzialmente ad inserire un'ulteriore ipotesi di priorità nel caso di rimborsi richiesti dai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi;

l'Agenzia delle entrate svolgerà le nuove funzioni attribuite dall'articolo 4, in

materia di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Federico FAUTTILLI (PI-CD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (atto n. 162),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le stime contenute nella relazione tecnica riferite all'articolo 1, in materia di fatturazione elettronica, sono state definite in collaborazione con la SOGEI e fanno riferimento agli investimenti in *hardware* e *software* necessari per implementare soluzioni tecniche già esistenti e utilizzate – in particolare, per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione – disciplinate dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 e dai successivi decreti attuativi;

in particolare, l'analisi di dettaglio si è basata sulla stima del volume massimo dei documenti annui che, ove tutti i contribuenti passivi IVA scegliessero di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, l'Agenzia delle entrate si troverebbe a gestire in entrata ovvero a veicolare, acquisendone i relativi dati;

con riferimento agli articoli 3 e 4, il venir meno nel primo caso degli adempimenti comunicativi vigenti («spesometro», «black list», modelli INTRA acquisti e prestazioni ricevute) e nell'altro caso dell'apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, nei confronti dei contribuenti che esercitassero l'opzione per la trasmissione

telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, non dovrebbe avere un impatto finanziario negativo, giacché l'Agenzia delle entrate acquisirebbe in maniera più organica, più tempestiva e più completa informazioni che già oggi acquisisce mediante gli adempimenti comunicativi che verrebbero sostituiti, potenziando la sua attività di analisi e di controllo;

ai fini degli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in merito alla priorità dei rimborsi IVA, occorre considerare preliminarmente che l'adesione al regime della trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi non genera automaticamente crediti – che sono invece normalmente originati dalle operazioni economiche elencate all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ma si limita sostanzialmente ad inserire un'ulteriore ipotesi di priorità nel caso di rimborsi richiesti dai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi;

l'Agenzia delle entrate svolgerà le nuove funzioni attribuite dall'articolo 4, in materia di riduzione degli adempimenti

amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	122

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta si era proceduto all'illustrazione del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3027, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

In linea generale evidenzia innanzitutto come l'Accordo si inquadri nell'ambito della strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV), ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan, principalmente attraverso gli Accordi di associazione, i quali che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea. In tale contesto l'Accordo di cui si propone la ratifica risulta sostanzialmente analogo all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina, oggetto del disegno di legge C. 3053, sul quale la Commissione Finanze ha appena espresso parere favorevole.

Fa presente come l'Accordo si articoli attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; la cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a pro-

gressivo adeguamento da parte moldova, nonché 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.

Illustra l'articolo 1, il quale istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova, e ne enumera quindi le finalità: la promozione del graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell'associazione della Moldova alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; la costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; la creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Moldova nel mercato interno della UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale moldova con quella dell'Unione; il potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; la creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Il Titolo I, relativo ai principi generali e composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, nella Convenzione europea (CEDU) del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi del 1990. L'impegno delle Parti si estende a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni

internazionali. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.

Rileva quindi come il Titolo II, relativo al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sia costituito dagli articoli da 3 a 11. Le disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. In tal senso si individuano i diversi profili del dialogo politico: in particolare l'articolo 4 è dedicato alla riforma interna delle istituzioni giudiziarie e amministrative della Moldova; l'articolo 6 riconosce il ruolo della Corte penale internazionale nel perseguimento dei più gravi crimini di rilievo internazionale; l'articolo 10 indica le misure per contrastare la diffusione di armi leggere e controllare l'esportazione di armi convenzionali; l'articolo 11 prevede che le Parti si impegnano a combattere il terrorismo, anche mediante lo scambio di informazioni relative a organizzazioni o gruppi terroristici e alle loro reti di sostegno.

Il Titolo III, relativo ai temi della libertà, sicurezza e giustizia, comprende gli articoli da 12 a 20.

Ne illustra le disposizioni, le quali attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia. Le Parti ribadiscono inoltre l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani.

In tale quadro le Parti assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Moldova in vigore dal 1° gennaio 2008 e dell'Accordo

di facilitazione nel rilascio dei visti tra la CE e la Moldova nella versione da ultimo modificata del 27 giugno 2012. A condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo debito, di una liberalizzazione dei visti.

Il Titolo IV, relativo alla cooperazione economica e in altri settori, comprende gli articoli da 21 a 142, e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo IV si articola.

Il Capo 1 riguarda la riforma della pubblica amministrazione, mentre il Capo 2 riguarda il dialogo economico: in tale ambito segnala come la Moldova si impegni a instaurare un'economia di mercato funzionante e una *governance* macroeconomica e fiscale appropriata, che consenta la stabilità dei prezzi, l'indipendenza della Banca centrale e l'equilibrio della finanza pubblica e dei conti con l'estero.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il Capo 3, composto dagli articoli da 27 a 30, il quale affronta i temi del diritto societario, della contabilità e revisione contabile e della *governance* societaria, prevedendo la cooperazione tra le Parti in materia di tutela degli azionisti, dei creditori e degli altri interessati; riavvicinare progressivamente le norme della Moldova alle norme UE, in particolare in materia di *governance* societaria, di contabilità e di revisione contabile; condividere le informazioni e competenze.

Il Capo 4 attiene all'occupazione, alla politica sociale e alle pari opportunità; il Capo 5 concerne la protezione dei consumatori; il Capo 6 attiene alle tematiche statistiche, mentre il Capo 7 riguarda la gestione delle finanze pubbliche, con riferimento alle politiche di bilancio, controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna.

In tale ambito è previsto il principio della necessità dello sviluppo di un moderno sistema di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, compatibile con i fondamentali principi vigenti a livello internazionale e in parti-

colare nell'Unione europea, e ispirati alla trasparenza, responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia. In questo quadro l'articolo 48 prevede la cooperazione in materia di sistemi di contabilità e di bilancio, con il miglioramento della sistematizzazione dei documenti normativi in materia di bilancio, tesoreria e contabilità, armonizzandoli alle norme internazionali e alle buone pratiche dell'Unione europea, in un processo di sviluppo continuo della pianificazione di bilancio pluriennale.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il Capo 8, relativo alla fiscalità, composto dagli articoli da 52 a 57, nel cui ambito evidenzia soprattutto l'articolo 53, in base al quale le Parti riconoscono i principi della buona *governance* in materia fiscale, soprattutto con il dare valore alla trasparenza e allo scambio di informazioni, impegnandosi altresì ad agevolare a livello internazionale la riscossione del gettito fiscale legittimo. L'articolo 55 riguarda invece l'armonizzazione delle politiche per il contrasto alle frodi e al contrabbando di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala il Capo 9, relativo ai servizi finanziari, composto dagli articoli da 58 a 61, il quale prevede l'impegno delle Parti a sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione di tali servizi in base alle esigenze di un'economia di mercato, a garantire adeguata tutela agli investitori e utenti, a garantire stabilità e integrità al sistema finanziario, nonché a incoraggiare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e vigilanza.

Il Capo 10 riguarda la politica industriale e delle imprese; il Capo 11 riguarda i prodotti minerari e le materie prime; il Capo 12 concerne l'agricoltura e lo sviluppo rurale; il Capo 13 affronta i temi della politica della pesca e marittima; il Capo 14 riguarda la cooperazione nel settore dell'energia; il Capo 15 interviene sul settore dei trasporti; il Capo 16 concerne l'ambiente, il Capo 17 enumera le iniziative in materia di clima; il Capo 18

riguarda la società dell'informazione; il Capo 19 concerne il turismo; il Capo 20 affronta i temi dello sviluppo regionale, della cooperazione transfrontaliera e regionale; il Capo 21 attiene alla sanità pubblica; il Capo 22 interviene sui temi della protezione civile; il Capo 23 affronta la cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport; il Capo 24 interviene sulla cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; il Capo 25 concerne la cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media; il Capo 26 riguarda la cooperazione con la società civile; il Capo 27 attiene alla cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino; il Capo 28 riguarda la partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'Unione.

Passa quindi a illustrare il Titolo V, dedicato agli scambi e questioni commerciali, il quale comprende gli articoli da 143 a 412, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi.

Il Capo 1 riguarda il trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci; in tale ambito l'articolo 143 prevede l'impegno delle Parti a istituire, in un periodo transitorio di non oltre dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una zona di libero scambio secondo le disposizioni dell'Accordo in esame e dell'articolo XXIV dell'Accordo GATT del 1994 (cosiddetto *Uruguay Round*).

In merito agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 147, il quale prevede che ciascuna Parte dell'Accordo riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente all'Allegato XV all'Accordo. È previsto che le Parti possano consultarsi per un'eventuale accelerazione del processo di riduzione dei dazi commerciali.

Il Capo 2 riguarda le misure di difesa commerciale; in tale ambito l'articolo 158 prevede che le Parti si attengano ai diritti e agli obblighi sanciti, in materia di misure di salvaguardia commerciale, dall'articolo

XIX del GATT 1994 e dall'allegato 1° dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Il Capo 3 riguarda gli ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità; il Capo 4 riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama il Capo 5, composto dagli articoli da 192 a 201, il quale riguarda le dogane e la facilitazione degli scambi.

In tale ambito è previsto il rafforzamento della cooperazione nel settore doganale, e la prestazione di assistenza amministrativa e tecnica reciproca in tale settore, prevedendosi a tali fini la creazione di un sottocomitato doganale, incaricato di svolgere consultazioni periodiche sul controllo e di controllare l'attuazione delle previsioni del Capo. Si prevede altresì di dare stabilità e completezza alla rispettiva legislazione commerciale e doganale delle Parti, in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminarietà, imparzialità ed efficacia, al fine di facilitare e tutelare il commercio legittimo, semplificare le procedure, ridurre i costi, ridurre gli oneri inutili, standardizzare i dati e la documentazione, applicare moderne tecniche doganali e di controllo, migliorare i metodi di lavoro.

Viene stabilito inoltre il graduale riavvicinamento alla legislazione doganale dell'UE da parte della legislazione ucraina, secondo le modalità indicate dall'Allegato XXVI.

Il Capo 6 concerne lo stabilimento, gli scambi di servizi e il commercio elettronico. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, gli articoli da 241 a 249 riguardano i servizi finanziari. In tale ambito vengono stabiliti i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati, indicando le misure prudenziali che possono essere adottate dalle Parti a tutela degli investitori e dell'integrità e stabilità del sistema finanziario, nonché prevedendo il riavvicinamento

progressivo della legislazione moldova all'*acquis* comunitario contenuto nell'allegato XXVIII-A.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 262 contiene una clausola di salvaguardia degli accordi bilaterali delle Parti volti a evitare la doppia imposizione, alle cui condizioni non si estenderà il trattamento della nazione più favorita accordato in campo fiscale dalle disposizioni del Capo 6.

Ancora con riferimento alle questioni di interesse della Commissione Finanze segnala il Capo 7, che si compone degli articoli da 264 a 267, riguardante i pagamenti correnti e i movimenti di capitali.

In tale ambito le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a tutti i pagamenti e trasferimenti in valuta, nonché a garantire la libera circolazione dei capitali, e la liquidazione o il rimpatrio dei capitali investiti e di ogni utile derivante. Viene esclusa altresì esplicitamente l'introduzione di nuove restrizioni di movimenti di capitale e dei pagamenti correnti tra residenti UE e residenti ucraini. Le parti possono tuttavia adottare misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora i pagamenti o i movimenti di capitali tra le parti possano provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio.

Il Capo 8 concerne gli appalti pubblici; il Capo 9 attiene ai diritti di proprietà intellettuale; il Capo 10 affronta i temi della concorrenza; il Capo 11 concerne l'energia nell'ambito degli scambi; il Capo 12 affronta i temi della trasparenza; il Capo 13 concerne il commercio e lo sviluppo sostenibile; il Capo 14 regola la risoluzione delle controversie; il Capo 15 reca disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V.

Il Titolo VI, relativo all'assistenza finanziaria e alle disposizioni antifrode e in materia di controllo (composto dagli articoli da 412 a 432) tratta al Capo 1 delle modalità con cui verrà erogata alla Moldova l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi

e strumenti di finanziamento. La Repubblica di Moldova potrà altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie internazionali.

Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare segnala l'articolo 422, il quale prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo. In base all'articolo 423 le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione.

A norma dell'articolo 430 le Autorità della Moldova adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati. Analoga facoltà è attribuita alla Commissione europea quando la somministrazione di fondi dell'Unione sia stata affidata alle Autorità della Moldova.

L'articolo 431 prevede che le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito della cooperazione contro le frodi ed altre irregolarità siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa specie dalla legislazione della Moldova e dalle normative dell'Unione europea. Dette informazioni potranno essere comunicate solo a coloro che siano tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e saranno utilizzate solo allo scopo di garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

L'articolo 432 prevede che la Repubblica di Moldova proceda ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'Allegato XXXV dell'Accordo, che è correlato proprio al Titolo VI, e concerne disposizioni in materia di lotta alle frodi e di controlli.

Il Titolo VII, relativo alle disposizioni istituzionali, generali e finali, comprende gli articoli da 433 a 465, e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Moldova.

Illustra quindi il Capo 1, il quale delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento all'articolo 433 di vertici a diversi livelli, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 434, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 436 il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni, vincolanti per le Parti, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo; esso inoltre può formulare raccomandazioni, ed è la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti ed in itinere, correlati all'obiettivo del graduale avvicinamento della legislazione moldova a quella della UE. Il Consiglio di associazione ha altresì il potere di modificare o aggiornare gli Allegati all'Accordo. L'articolo 437 istituisce un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, composto da rappresentanti delle Parti a livello di alti funzionari; il Comitato ha il potere di assumere decisioni nei casi previsti dall'Accordo e nei settori oggetto della delega conferita dal Consiglio.

L'articolo 440 prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Moldova. L'istituzione di una Piattaforma della società civile è prevista dall'articolo 442, la quale è intesa quale sede di incontro e di scambio di opinioni, deve essere informata delle decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione, e può a sua volta rivolgergli raccomandazioni.

Il Capo 2 detta le disposizioni generali e finali. In particolare l'articolo 446 stabilisce che nessuna disposizione dell'Ac-

cordo pregiudica la facoltà di ciascuna delle Parti di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; di intraprendere attività di produzione o commercio di armi, munizioni o comunque articolo indispensabile alla difesa; di adottare le misure ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni, di guerra o di gravi tensioni internazionali, ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace.

Rileva inoltre come, in base all'articolo 450, si preveda un monitoraggio continuo dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure contemplate dall'Accordo in esame, monitoraggio che sarà favorito dalle Parti nell'ambito degli organi istituzionali stabiliti dall'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 454, in caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo le Parti si adoperano per risolvere le controversie in buona fede in seno al Consiglio di associazione, cui forniscono tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito: la controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimerla. L'articolo 455 prevede le misure appropriate che una Parte può adottare in caso di mancato adempimento degli obblighi dell'altra Parte.

L'articolo 456 prevede l'abrogazione del precedente Accordo di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, in vigore dal 1° luglio 1998, nonché dell'Accordo tra UE e Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° aprile 2013. L'articolo 457 contiene una sorta di clausola di salvaguardia di precedenti accordi bilaterali tra uno o più Stati membri UE e la Repubblica di Moldova: viene specificato poi che gli accordi già in vigore relativi a settori di cooperazione specifici rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo sono considerati parte delle re-

lazioni bilaterali generali tra UE e Moldova, e rientrano in un quadro istituzionale comune.

In base all'articolo 458 le Parti possono integrare l'Accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione: in linea generale, poi, l'Accordo non pregiudica la possibilità per i singoli Stati membri della UE di avviare con la Moldova attività di cooperazione bilaterale o concludere nuovi accordi bilaterali. Ai sensi dell'articolo 460 l'Accordo ha una durata illimitata; tuttavia ciascuna delle Parti può denunciarlo dandone notifica all'altra Parte, con effetto sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 459, i 35 Allegati e i 4 Protocolli.

In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'allegato II, recante l'elenco delle normative UE e internazionali in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile cui la Moldova dovrà progressivamente avvicinare la sua legislazione, secondo il calendario ivi indicato, l'allegato VI, il quale reca l'elenco delle normative UE in materia fiscale cui si dovrà avvicinare la legislazione della Moldova, indicando il relativo calendario, gli allegati XV, XV-A e XV-B, relativi rispettivamente all'eliminazione dei dazi doganali, ai prodotti soggetti a contingenti tariffari in esenzione da dazio e ai prodotti cui si applica un prezzo d'entrata, l'allegato XXVI, relativo al riavvicinamento della normativa doganale, nonché l'allegato XXVIII-A, il quale reca l'elenco delle norme UE applicabili ai servizi finanziari (nei settori bancario, finanziario, assicurativo, mobiliare, dei pagamenti, antiriciclaggio e della circolazione dei capitali) e il relativo calendario di attuazione da parte moldova.

Tra i protocolli segnala invece il Protocollo III, il quale disciplina l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone

di quattro articoli, fa presente come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verificano scostamenti, a provvedere mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito della Missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del MEF. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 4 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani o di giovedì, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare congiuntamente, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3123, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta a una precisa disciplina.

In primo luogo possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Al riguardo rammenta che, ai sensi del predetto articolo 30, la legge di delegazione europea contiene:

disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a

modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;

deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale, in quanto a esso si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sottolinea preliminarmente come il disegno di legge C. 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, investa in modo amplissimo gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia sotto l'aspetto meramente quantitativo, sia sotto

il profilo sostanziale, in quanto il provvedimento interessa, tra l'altro, alcune problematiche di rilievo cruciale, quali l'Unione bancaria e le tematiche della risoluzione delle crisi degli enti creditizi affrontata dalla direttiva BRRD.

In tale contesto considera importante comprendere innanzitutto quale sia l'orientamento del Governo rispetto alla possibilità o meno di approvare ulteriori modifiche oltre a quelle già apportate dal Senato al provvedimento, il quale consta attualmente di 21 articoli ed è corredato da due allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Passando al contenuto dell'articolato, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 4, il quale delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma, le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

In estrema sintesi ricorda che il Regolamento n. 1024/2013 stabilisce:

l'attribuzione alla BCE di compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza: in particolare, a partire dalla seconda metà del 2014, la BCE ha assunto i poteri di vigilanza sulle banche che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona), mentre le banche sotto quella soglia resteranno sotto la vigilanza delle autorità nazionali;

per assicurare che le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza prudenziale siano rigorosamente separate, l'istituzione di un comitato di sorveglianza (*supervisory board*), incaricato dell'istruttoria delle decisioni in materia di sorveglianza e nel quale i Paesi dell'area euro e quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto: le decisioni del *supervisory board* si considerano adottate, a meno che non siano respinte dal Consiglio dei governatori della BCE;

l'assolvimento di tali compiti da parte della BCE nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e l'Autorità bancaria europea (EBA);

la responsabilità della BCE per i compiti ad essa attribuiti dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e all'Eurogruppo;

il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, prevedendo, da un lato, l'obbligo per la BCE di inviare le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE; dall'altro, la possibilità per i Parlamenti nazionali di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti di vigilanza, nonché invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente;

la rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse.

Il comma 1 reca quindi gli specifici principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per l'esercizio della delega, accanto ai principi generali di cui all'articolo 1, comma 1.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 delega il Governo ad apportare al Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 142 del 2005, (che ha attuato

nell'ordinamento la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni), le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il citato regolamento.

La lettera *b)* del comma 1 prevede il coordinamento delle sanzioni contenute nel TUB con quanto stabilito dall'articolo 18 del Regolamento 1024/2013 in materia, il quale stabilisce che, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 per cento del fatturato complessivo annuo, o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal diritto dell'Unione.

La lettera *c)* delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ed integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo.

Segnala quindi il comma 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passa a illustrare l'articolo 5, modificato al Senato, il quale reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva *Transparency*).

In merito ricorda che la direttiva 2013/50/CE è stata adottata per modificare la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e le direttive connesse.

L'esigenza di modificare il quadro normativo in questo settore è stata motivata con le rapide trasformazioni del mercato finanziario e con la volontà di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali. In particolare, è stato cancellato l'obbligo di presentare relazioni finanziarie trimestrali, che rappresentano un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti, senza essere necessarie per la tutela degli investitori.

La nuova disciplina si propone inoltre di attenuare l'orientamento ai risultati di breve periodo da parte di emittenti e investitori (cosiddetto *short-termism*), causa di un eccesso di volatilità sui mercati finanziari. Gli Stati membri possono, tuttavia, imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, eventualmente mantenendo fermo l'obbligo di redazione della relazione trimestrale.

A tale riguardo rileva come l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione della relazione trimestrale non andrebbe a detrimento delle esigenze informative degli investitori (attuali e potenziali), poiché l'informativa contabile sui conti annuali e semestrali e l'informativa pubblicata in applicazione delle direttive «prospetti» e «*market abuse*» (direttiva 2003/6/CE, sostituita dal regolamento 569/2014 a decorrere dal 3 luglio 2016), concernente i fatti e gli eventi più importanti che interessano l'emittente, garantisce una *disclosure* adeguata per la tutela degli investitori.

Questo approccio, volto a contemperare la necessità di assicurare la trasparenza del mercato con l'obiettivo di ridurre i costi di accesso al mercato dei capitali, non si applica agli enti finanziari (banche e assicurazioni); la direttiva non pregiu-

dica, infatti, la facoltà degli Stati membri di richiedere la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive agli emittenti che siano enti finanziari, indipendentemente dalla verifica delle condizioni di proporzionalità ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento e di non eccessiva onerosità.

Per garantire la trasparenza sui pagamenti effettuati a favore dei governi, gli emittenti di valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati e che operano nell'industria estrattiva o forestale primaria comunicano annualmente, in una relazione separata, i pagamenti effettuati ai governi dei paesi in cui operano.

Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, viene chiarito che gli Stati membri devono prescrivere l'applicazione di alcuni principi alle comunicazioni sui pagamenti effettuati ai governi: 1) rilevanza degli importi, che – singoli o correlati tra loro – non devono essere inferiori alla soglia di 100.000 euro per essere considerati nella relazione; 2) comunicazione per singolo governo e progetto; 3) universalità – nel senso che non dovrebbero essere autorizzate esenzioni a favore di alcun soggetto, per non creare effetti distorsivi; 4) esaustività – che significa che tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi vanno segnalati, in linea con la direttiva 2013/34/UE sui bilanci di esercizio e consolidati.

Per garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, la definizione di strumenti finanziari comprende tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne; ciò è reso opportuno dalla introduzione (per effetto dell'innovazione finanziaria) di nuove tipologie di strumenti in grado di generare una esposizione economica degli investitori nei confronti delle società e la cui comunicazione non è disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE. Inoltre, per garantire un'adeguata trasparenza delle partecipazioni rilevanti, è richiesta una nuova notifica per ogni variazione nella tipologia delle partecipazioni.

L'armonizzazione delle norme sulla notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto – in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari – è condizione necessaria per aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Tuttavia, in considerazione delle differenze esistenti nella concentrazione della proprietà e nel diritto societario tra gli Stati dell'Unione, la direttiva consente agli Stati membri di continuare a definire soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto e a esigere notifiche equivalenti in relazione a soglie basate sulle quote di capitale. Inoltre gli Stati membri possono continuare a definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE riguardo a contenuto, procedura e tempi di notifica sulle partecipazioni rilevanti non previste dalla stessa direttiva 2004/109/CE. In particolare gli Stati possono continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza in conformità all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE (concernente le offerte pubbliche di acquisto) che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva 2004/109/CE.

Vengono introdotte norme tecniche che garantiscono un'armonizzazione coerente del regime di notifica delle partecipazioni rilevanti, nonché livelli di trasparenza adeguati.

A tale riguardo l'obiettivo delle nuove disposizioni è quello di favorire una maggiore armonizzazione degli obblighi di trasparenza sulle partecipazioni rilevanti e di estenderne l'ambito applicativo a tutti i derivati aventi come sottostante azioni quotate. A tal fine, la direttiva prevede l'obbligo di trasparenza per le partecipazioni in strumenti finanziari equivalenti alle azioni, stabilendo i conseguenti criteri di aggregazione, ed ha armonizzato altresì

il regime delle esenzioni. Le modifiche alla direttiva *transparency* prevedono obblighi di disclosure nel caso in cui la partecipazione detenuta (direttamente o indirettamente), nella nuova accezione che include i derivati, superi, raggiunga ovvero discenda al di sotto di talune soglie, a partire dal 5 per cento.

La direttiva prevede inoltre che lo Stato membro d'origine non possa assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica, ad obblighi più severi di quelli ivi previsti, salvo che (i) definisca soglie di notifica inferiori o aggiuntive rispetto a quelle contemplate; (ii) imponga obblighi più severi rispetto al contenuto informativo della notifica; o (iii) applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle OPA, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2004/25/CE.

Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, gli investitori devono poter accedere facilmente, e per tutte le società quotate nell'Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione. A tal fine, viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti per definire gli standard minimi per la diffusione delle informazioni previste, l'accesso a queste ultime in tutto il territorio dell'Unione e i meccanismi per centralizzare la gestione di tali informazioni. L'AESFEM predispose e gestisce un portale web che funge da punto di accesso elettronico europeo.

Vengono rafforzati i poteri sanzionatori degli Stati, anche per le sanzioni amministrative pecuniarie accessorie. Gli Stati possono adottare sanzioni anche nei confronti dei singoli membri degli organi di amministrazione delle società, o di ogni soggetto che sia ritenuto responsabile di violazioni. Affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico è opportuno che siano di norma pubblicate.

La direttiva 2013/50/UE precisa altresì, adattandosi alle trasformazioni di alcuni aspetti del mercato finanziario, la definizione di « emittente », in modo tale da includere gli emittenti di titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione. Tale definizione tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono essere persone fisiche.

Segnala inoltre che un'altra definizione importante specificata è quella di « Stato membro di origine » per le società emittenti titoli di debito di un paese terzo. In tali casi viene stabilito che lo Stato membro d'origine deve essere uno Stato membro scelto dall'emittente tra quelli in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza finanziaria è agevolata dalla disposizione che prevede per tali comunicazioni un formato elettronico armonizzato, con benefici per gli emittenti, gli investitori e le autorità competenti. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è obbligatoria la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione.

In tale contesto normativo europeo il comma 1 dell'articolo 5 reca gli specifici principi e criteri direttivi – oltre a quelli generali recati all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge – per l'attuazione della predetta direttiva 2013/50/UE.

In particolare, fa presente come il Governo sia tenuto a:

ai sensi della lettera *a*), apportare al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le com-

petenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla CONSOB, quale autorità competente;

ai sensi della lettera *b*), prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

ai sensi della lettera *c*), attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;

ai sensi della lettera *d*), apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti relativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi l'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, il quale delega il Governo a recepire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge la direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

In merito ricorda che la direttiva 2014/40/UE è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.

L'articolo 3 della direttiva fissa i livelli massimi di emissione in termini di catrame, nicotina ed altre sostanze per le sigarette, mentre l'articolo 4 regola i criteri di misurazione. L'articolo 5 stabilisce che gli ingredienti e i livelli di emissione dovranno essere obbligatoriamente segnalati da fabbricanti ed importatori, con particolare riferimento agli additivi di cui all'articolo 6, i quali sono soggetti ad obbligo di segnalazione rinforzato.

L'articolo 7 regola gli ingredienti, vietando « l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante », ad eccezione di quanto essenziale per la produzione, come lo zucchero. Tale divieto si applica solo alle sigarette e al tabacco da arrotolare, rimanendo esclusi i sigari e, per espressa statuizione del paragrafo 15, il tabacco per uso orale.

Gli articoli da 8 a 16 disciplinano l'etichettatura ed il confezionamento. Particolare attenzione viene riservata alle avvertenze relative alla salute, da apporre su ciascuna confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno. Al fine di permettere la tracciabilità, è stabilito che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco e da un elemento di sicurezza antimanomissione.

In merito alle sigarette elettroniche, l'articolo 20 ne consente l'immissione sul mercato « solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell'Unione ». La loro immissione sul mercato è subordinata ad una notifica alle autorità competenti degli Stati membri. Specifici divieti in materia di comunicazioni commerciali sono posti dal paragrafo 5.

Gli articoli 21 e 22 sono dedicati ai prodotti da fumo a base di erbe, regolandone le avvertenze relative alla salute e la segnalazione degli ingredienti.

L'articolo 23 affida agli Stati membri il compito di vigilare affinché i fabbricanti e gli importatori forniscano le informazioni richieste alle autorità competenti ed alla Commissione europea e non siano immessi sul mercato prodotti non conformi alla direttiva. Ad essi spetta inoltre stabilire le sanzioni (« efficaci, proporzionate e dissuasive ») da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione. Un obbligo generico di collaborazione tra Stati membri e Commissione è posto dall'articolo 23, paragrafo 4.

Fermo restando che l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata, segnala come l'articolo 25 esplicitamente statuisca che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate da motivi di salute pubblica. Non è nemmeno esclusa la possibilità che uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana, salva successiva approvazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge:

la lettera *a*) prevede l'abrogazione esplicita del decreto legislativo n. 184 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

la lettera *b*) indica il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

la lettera *c*) specifica che la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo deve fare in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute;

la lettera *d*) prevede, in un'ottica di semplificazione, una rotazione del cata-

logo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della direttiva 2014/40/UE;

la lettera *e*) stabilisce l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima;

la lettera *f*) prevede l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina di cui all'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, il quale concerne i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi;

la lettera *g*) stabilisce che i prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 sono ammessi, fino alla data del 20 maggio 2017, alla vendita al consumatore finale, a condizione che siano trasferiti entro il 20 agosto 2016 dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e che siano venduti entro il 20 ottobre 2016 dal depositario autorizzato alle rivendite; inoltre è prevista l'equiparazione dei prodotti non conformi alla direttiva 2014/40/UE, eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il suddetto termine del 20 maggio 2017, ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine;

la lettera *h*) contempla la definizione, in ragione dei tempi di stagionatura e di produzione, per i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, di termini temporali più ampi rispetto a quelli contemplati dalla suddetta lettera *g*), compatibilmente con la normativa comunitaria.

Ai sensi del comma 3, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, modificato durante l'esame al Senato, contiene la delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

In merito ricorda che la direttiva 2014/49/UE costituisce una rifusione della direttiva 94/19/CE, già modificata – in precedenza – dalla direttiva 2009/14/CE e persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari.

Rammenta che i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La ragione principale di un nuovo intervento dell'Unione in tema di SGD è esplicitata nel considerando 2 della direttiva, ai sensi del quale è necessario eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio. La direttiva prevede che i sistemi si dotino di risorse commisurate ai depositi protetti; a tal fine, è previsto l'obbligo a carico degli intermediari di versare contributi su base periodica.

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, i mezzi finanziari disponibili dei sistemi derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Una novità di rilievo è dunque il passaggio da un sistema di contribuzione *ex-post*, in cui i fondi vengono « chiamati » in caso di necessità, a un sistema di contribuzione *ex-ante*, in cui i fondi devono essere contributi sono versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti.

Tra le novità vi è inoltre la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei ter-

mini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, si dovrà arrivare ad assicurare tale pagamento in sette giorni lavorativi, in luogo degli attuali venti. L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di 100.000 euro per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere tutelato.

L'articolo 11 chiarisce che i mezzi finanziari raccolti, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, conformemente alla direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE). Sono inoltre attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (EBA), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche sulla solidità degli SGD.

Il termine previsto per il recepimento della direttiva è il 3 luglio 2015, ad eccezione di talune norme tecniche, per le quali il termine è il 31 maggio 2016.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge:

la lettera *a*) prevede di apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi, contenuta nel TUB, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

la lettera *b*) stabilisce, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;

la lettera *c*) individua nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva; per « autorità competente » (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 2013, espressamente richiamato dalla direttiva) si intende una pubblica

autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti; per « autorità designata » si intende un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell'SGD sia gestito da una società privata, un'autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva;

la lettera *d*) stabilisce di definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso dei depositanti;

la lettera *e*) indica:

al numero 1), di determinare le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con alcune precisazioni, introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato:

al numero 1.1), di prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari, come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;

al numero 1.2), di prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato « indisponibile », nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

al numero 1.3), di limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;

al numero 2), di definire le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi; per effetto delle modifiche apportate al Senato, viene specificato che i membri di un sistema di protezione di tipo istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;

al numero 3), di definire le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

al numero 4), di prevedere la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

al numero 5), di stabilire le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passa a illustrare l'articolo 8, modificato al Senato, il quale delega il Governo a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.

In merito ricorda che la direttiva 2014/59/UE – BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del

loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà.

Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di « risoluzione » della crisi.

Per limitare al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi, le autorità disporranno di poteri per allocare gli oneri della risoluzione, in primo luogo, in capo agli azionisti e ai creditori, secondo la gerarchia concorsuale stabilita dalla direttiva e, in secondo luogo, su un fondo di risoluzione alimentato dal sistema bancario.

Per quanto concerne l'ambito applicativo, segnala che la direttiva BRRD si applica alle imprese di investimento e a tutte le banche. In linea con i principi elaborati in ambito G-20, essa prevede un approccio graduale alla gestione delle crisi bancarie.

Le norme europee prevedono che, nei periodi di ordinaria operatività, sia svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi. Le banche devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. Il piano non deve assumere la possibilità di accesso a forme di finanziamento pubblico straordinarie. Esso deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano.

Le autorità di risoluzione devono elaborare preventivamente piani di risoluzione, da attivare per gestire le situazioni di crisi. Devono essere individuati ed eliminati gli eventuali ostacoli alla possibilità di « risolvere » in maniera ordinata gli intermediari.

Le autorità di risoluzione possono intervenire in via autoritativa fino a imporre – secondo un principio di proporzionalità – modifiche alla struttura operativa, giuridica e organizzativa degli intermediari,

per ridurre la complessità o per isolare, in un'ottica di preservazione, le funzioni critiche.

Ai primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie o patrimoniali, le autorità di vigilanza (la Banca d'Italia o, per le banche di dimensioni maggiori, la BCE) possono adottare provvedimenti che integreranno il tradizionale strumentario degli interventi prudenziali. La direttiva conferisce infatti alle autorità competenti strumenti di intervento rapido al fine di evitare che il peggioramento della situazione finanziaria di un determinato ente sia tale da non lasciare alternative agli strumenti di risoluzione; tali capacità di intervento rapido comprendono anche la possibilità di rimuovere i vertici dell'ente e di nominare amministratori straordinari, con il compito di affrontare le difficoltà finanziarie dell'istituto.

In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria d'insolvenza – nel nostro ordinamento bancario, la liquidazione coatta amministrativa – o se è necessario avviare la speciale procedura di risoluzione, di nuova introduzione. La procedura ordinaria d'insolvenza non può essere avviata se le autorità di risoluzione valutano che essa non è idonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi d'interesse pubblico sottesi alla disciplina sulle crisi, cioè preservare la stabilità sistemica, minimizzare il sostegno pubblico, tutelare depositanti e clienti. In questo caso, viene disposta la procedura di risoluzione.

Nell'ambito della risoluzione è possibile applicare una vasta gamma di strumenti per superare la crisi. In particolare, le autorità competenti devono predisporre un piano per ciascun ente in cui vengono illustrate le procedure da porre in atto con rapidità dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto a tale procedura. Può essere disposto il trasferimento forzoso di beni e rapporti giuridici dall'intermediario in crisi ad acquirenti privati, potranno essere costituiti veicoli societari per salva-

guardare le funzioni essenziali e ricollocarle sul mercato (ente ponte o *bridge bank*) o realizzare il valore a lungo termine delle attività deteriorate (*bad bank*).

Lo strumento più innovativo di una procedura di risoluzione è, tuttavia, il cosiddetto *bail-in*, che consiste nella riduzione forzata del valore delle azioni e del debito della banca in crisi, e/o nella conversione di quest'ultimo in capitale.

Rileva come, in tal senso, si passi da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (*bail-out*) a un nuovo sistema, che ricerca all'interno degli stessi intermediari le risorse necessarie tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (*bail-in*).

Sono escluse dall'applicazione del *bail-in* alcune categorie di passività, segnatamente quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette nell'ambito fallimentare, come i depositi di valore inferiore a 100.000 euro, le obbligazioni garantite da attivi della banca, i debiti a breve sul mercato interbancario. Altre categorie di passività potranno essere escluse dall'autorità di risoluzione, in casi particolari, sulla base di una valutazione specifica degli effetti sulla stabilità sistemica e del possibile contagio. Nell'allocazione delle perdite dovrà essere rispettata la gerarchia prevista dalla direttiva, che in parte modifica quella concorsuale prevedendo, tra l'altro, che i depositi superiori a 100.000 euro detenuti dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese siano colpiti dopo gli altri crediti chirografari (cosiddetto *pecking order*). In ogni caso, il trattamento riservato agli azionisti e ai creditori nell'ambito della risoluzione non potrà essere peggiore rispetto a quello che essi avrebbero subito in caso di liquidazione coatta amministrativa.

La direttiva dispone inoltre che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento per rendere effettivi gli strumenti e i poteri delle autorità competenti in caso di risoluzione: tali fondi dovranno disporre, a partire dal 2025, di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti nel

territorio nazionale. In casi eccezionali, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, le passività e utilizzare i meccanismi di finanziamento per assorbire le perdite o ricapitalizzare la banca. Tale possibilità si può esercitare solo quando le perdite che ammontano almeno all'8 per cento delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state assorbite mediante strumenti di *bail-in*. Inoltre, il finanziamento del fondo di risoluzione si deve limitare al 5 per cento delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a disposizione del fondo e all'importo che può essere raccolto mediante conferimenti successivi in un arco di tre anni.

Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura, nella nuova architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla direttiva non siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all'economia. I governi possono in particolare intervenire attraverso specifici strumenti di stabilizzazione che possono consistere nell'apporto di capitale pubblico per ricapitalizzare un istituto ovvero nella nazionalizzazione temporanea dell'istituto medesimo. In ogni caso la possibilità di utilizzare gli strumenti di stabilizzazione pubblici soggiace al medesimo limite dell'8 per cento di assorbimento delle perdite mediante procedimento di *bail-in* e la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.

Secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo del Meccanismo di Risoluzione Unico e dal connesso Accordo Intergovernativo, dal 2016 i Fondi di risoluzione nazionali saranno sostituiti da un Fondo unico europeo, inizialmente diviso in comparti nazionali che progressivamente confluiranno in un comparto comune.

Sotto il profilo istituzionale, sottolinea come la direttiva preveda che le funzioni di risoluzione e i relativi poteri siano assegnati da ciascuno Stato membro a uno specifico soggetto pubblico, l'autorità di risoluzione. Essa potrà essere creata *ad hoc* oppure individuata nella banca cen-

trale, nell'autorità di vigilanza, nel ministero dell'economia; in questo secondo caso dovranno essere adottati presidi volti ad assicurare la separazione strutturale tra le funzioni di risoluzione e gli altri compiti dell'autorità. La direttiva assegna agli Stati membri la facoltà di prevedere che le decisioni dell'autorità di risoluzione con implicazioni sulla stabilità sistemica o sulle finanze pubbliche siano soggette all'approvazione del ministro competente per le materie economiche. A partire dal 1° gennaio 2016, con l'entrata a pieno regime del Meccanismo di Risoluzione Unico, i compiti che la direttiva assegna all'autorità di risoluzione nazionale saranno svolti in coordinamento con il Comitato di Risoluzione Unico (*Single Resolution Board*), costituito nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico, sulla base della ripartizione di competenze stabilita nel relativo regolamento istitutivo.

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle procedure di *bail-in*, che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge, segnala la lettera *a*), la quale prevede che nell'attuazione della delega il Governo deve provvedere all'uniformazione dell'ordinamento finanziario interno alla disciplina UE in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, e che le facoltà di opzione e garanzia ivi previste siano esercitate in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014, il quale fissa norme e procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.

La lettera *b*), modificata nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che, conformemente alle previsioni della direttiva, a

partire dal 2016 si applichino le norme sul *bail-in*, ossia del richiamato meccanismo di forzosa svalutazione delle azioni e del debito di un ente creditizio soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 43 della direttiva; l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa.

La lettera *c*) stabilisce che l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva sia definito in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva da recepire (agli enti stabiliti nell'Unione; ai soggetti stabiliti nell'Unione come filiazioni di altri enti soggetti alla vigilanza dell'impresa madre su base consolidata; alle società di partecipazione finanziaria, di partecipazione finanziaria mista e di partecipazione mista stabilite nell'Unione; alle società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione, alle società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione; infine, essa si applica alle succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell'Unione, secondo specifiche condizioni previste nella direttiva medesima).

La lettera *d*), modificata al Senato, dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE e prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze; secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, si stabilisce espressamente il vincolo di approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.

La lettera *e*) rinvia alla disciplina secondaria nella materia oggetto di recepimento, da adottarsi secondo le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE).

La lettera *f*) stabilisce che l'attuazione della delega debba uniformarsi anche al principio di proporzionalità.

La lettera *g*) prevede che le norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo (prevista dall'articolo 24, comma 6-*bis* della legge n. 262 del 2005, cosiddetta legge sul risparmio), siano estese anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i componenti dei loro organi.

La lettera *h*) prevede che l'attuazione della delega debba, ove ritenuto opportuno, provvedere alla individuazione della Banca d'Italia quale l'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva medesima attribuisce agli Stati membri in tema di disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché dei requisiti minimi previsti per le passività soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La lettera *i*) stabilisce che, nel recepimento, lo Stato non si avvale della facoltà di prevedere l'approvazione preventiva (*ex ante*), da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di utilizzare una misura di prevenzione o di gestione della crisi (prevista dall'articolo 85, par. 1, della direttiva 2014/59/UE).

La lettera *l*), stabilisce che la delega dovrà provvedere anche al recepimento della disciplina sanzionatoria contenuta nella direttiva 2014/59/UE.

Per quanto riguarda modalità, termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie il numero 1) della lettera *l*) prevede di introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo in sintesi:

al numero 1.1), che siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie alle so-

cietà o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e che siano definiti i presupposti per far scattare la responsabilità delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, che sono dipendenti o che operano ad altro titolo nell'organizzazione del soggetto vigilato;

al numero 1.2), che sia fissata l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro: inoltre, qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi così determinati, le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il numero 2) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge sulle sanzioni amministrative, ovvero la legge n. 689 del 1981.

Il numero 3) demanda al legislatore delegato l'individuazione delle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE.

Il numero 4) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni.

Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, il numero 5) prevede, ove com-

patibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità, mentre il numero 6) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico.

Il numero 7) prevede la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali disciplinate nel titolo VI della legge fallimentare, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilisce inoltre l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel richiamato titolo VI, in linea con l'articolo 237, secondo comma, della stessa legge fallimentare, ai sensi del quale nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le norme che disciplinano i reati di interesse privato del curatore negli atti del fallimento, ed omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

In materia di sanzioni ricorda che l'8 maggio 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo (non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*) che contiene le modifiche al TUB e al TUF volte a recepire a livello legislativo la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (cosiddetta direttiva CRD IV) (Atto del Governo n. 147). Tra le modifiche apportate da tale decreto vi è la complessiva riforma della disciplina delle sanzioni amministrative; viene stabilito il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dalle norme, anche l'esponente aziendale o

la persona fisica responsabile della violazione. Lo schema di decreto è stato esaminato dalla Commissione Finanze, che ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

La lettera *m*) stabilisce che la delega debba prevedere l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, secondo le modalità e i termini procedurali di attivazione indicati nella direttiva; più in dettaglio rileva come si debba:

prevedere l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione;

definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono;

determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione;

individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione (rileva come le richiamate norme siano rispettivamente concernenti i contributi versati *ex ante* ai Fondi, lo svolgimento di prestiti tra meccanismi di finanziamenti e l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione).

La lettera *n*) prevede l'introduzione di adeguate forme di coordinamento tra l'Autorità di risoluzione (Banca d'Italia) e l'IVASS ai fini dell'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.

La lettera *o*) prevede il coordinamento della disciplina nazionale di recepimento con il quadro normativo nazionale vigente in materia di gestione delle crisi previsto dal TUB e dal TUB, anche apportando ai citati testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie.

La lettera *p*) stabilisce che il recepimento dovrà contenere le necessarie modifiche e integrazioni al quadro normativo

nazionale in materia di gestione delle crisi, nonché ogni altra modifica che si renda opportuna, al fine di chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge fallimentare e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

La lettera *q*) stabilisce che nell'attuazione della delega debbano essere approvate le necessarie norme di coordinamento, ove necessarie, ai fini del recepimento delle direttive modificate dal Titolo X della Direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.

Il comma 2, il quale reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendosi che le autorità coinvolte nella sua attuazione debbano provvedere ai relativi compiti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, il quale delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

In merito ricorda che la direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, indicata comunemente con l'acronimo MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*), è ora in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva e il regolamento intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati, con lo scopo di regolare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di *trading* ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti. Si intende aumentare la trasparenza delle negoziazioni

e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei poteri – sia *ex-ante* che *ex post* – delle Autorità di vigilanza.

In particolare, per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. Viene inoltre previsto che le Autorità nazionali, l'ESMA e l'EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere il *marketing* e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati.

A tale proposito evidenzia come, già in base alle disposizioni della MiFID, l'impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio sia tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID II tale norma viene integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizione al rischio, sia in quanto, nel caso in cui l'impresa raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all'intero pacchetto. Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il

costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.

In base all'articolo 93 della direttiva, la nuova disciplina deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2016 ed applicata a decorrere dal 3 gennaio 2017.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 9 del disegno di legge, illustra la lettera *a*), la quale prevede di apportare le modifiche o integrazioni al TUF necessarie al corretto recepimento della citata disciplina UE, anche con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

La lettera *b*) stabilisce di designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa europea, tenendo conto della ripartizione delle funzioni di vigilanza prevista dal TUF e apportando le necessarie modifiche – secondo quanto dettagliato nelle successive lettere da *c*) a *u*) – al fine di rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza e con l'obiettivo di ridurre, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.

La lettera *c*) prevede il ricorso alla potestà di normazione secondaria adottata, singolarmente, dalla Banca d'Italia (sentita la CONSOB) e dalla CONSOB (sentita la Banca d'Italia), secondo le rispettive competenze, attribuendo a tal fine la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-*bis* del TUF, sia alla CONSOB sia alla Banca d'Italia.

La lettera *e*) dispone il superamento dell'attività regolamentare congiunta della Banca d'Italia e della CONSOB, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza e di ridurre gli oneri per i soggetti vigilati: in particolare, per specifici aspetti relativi alle materie previste dal citato articolo 6,

comma 2-*bis*, del TUF (indicate dalle lettere *a*), *b*), *h*), *k*) e *l*), si richiede la sola intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti; pertanto, nell'adozione della disciplina secondaria le due Autorità potranno emanare i regolamenti, previa intesa con l'altra, quando si tratterà delle seguenti materie: governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell'attività; responsabilità dell'alta dirigenza; esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

La lettera *d*) prevede di assegnare alle autorità competenti i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva e dal regolamento, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui si rende necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità.

La lettera *f*) prevede di attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e di adottare disposizioni di disciplina secondaria, sentita la Banca d'Italia, con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento nella gestione di sedi di negoziazione; alla CONSOB vengono inoltre attribuiti i medesimi poteri in relazione all'attività di negoziazione algoritmica (cioè in relazione all'uso di algoritmi matematici per mezzo di piattaforme elettroniche che consentono l'operatività in automatico sui mercati finanziari) nonché, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, con riferimento ai partecipanti alle sedi di negoziazione.

La lettera *g*) stabilisce di attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni ed i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari.

La lettera *h*) prevede che la Banca d'Italia acquisisca obbligatoriamente il parere preventivo della CONSOB per il rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento.

La lettera *i*) prevede di modificare il procedimento di autorizzazione delle SIM che svolgono attività transfrontaliera, attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione.

La lettera *l*) prevede di modificare la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie che intendano prestare servizi e attività di investimento a clienti al dettaglio o a clienti professionali, prevedendo, l'obbligo di stabilire una succursale nello Stato italiano e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione.

La lettera *m*) prevede di modificare il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e il TUF al fine di recepire l'articolo 91 della direttiva MiFID II, in tema di intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, nonché l'attribuzione alle predette autorità dei relativi poteri di vigilanza, indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze.

Nell'ambito delle modifiche da apportare ai citati decreti legislativi, si prevede, con particolare riguardo alla CONSOB, la competenza sui prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis* del TUF: rileva come si tratti delle polizze e delle operazioni di cui ai rami vita III e V individuate dall'articolo 2, comma 1, del CAP, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, comma 1, lettera *b*) della direttiva MiFID II.

Al riguardo segnala come nello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/138/CE (cosiddetta direttiva *Solvency II*) (Atto del Governo n. 146), la vigilanza sull'attività di assicurazione e di

riassicurazione è stata attribuita in via generale all'IVASS. Peraltro, nel parere espresso dalla Commissione Finanze su tale schema di decreto, il Governo è stato invitato a valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione gli ambiti di competenza delle diverse autorità di vigilanza che a vario titolo esercitano poteri sul settore assicurativo, assicurando, in armonia con la previsione dell'articolo 247, comma 8, della direttiva 2009/138/CE, nonché con gli sviluppi della normativa comunitaria in materia, la massima collaborazione tra di esse, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblicistica in materia, in particolare evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità.

La lettera *n*) prevede di modificare il TUF al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti alla UE.

La lettera *o*) prevede di apportare modifiche ed integrazioni al TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti: in tale ambito è previsto che le spese relative all'albo dei consulenti finanziari devono essere poste a carico dei soggetti interessati.

La lettera *p*) prevede di disciplinare le segnalazioni, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR (UE n. 600/2014), eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza: in tale ambito viene precisato che, nell'ambito della disciplina delle segnalazioni, da un lato si deve tener conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, dall'altro si può

valutare l'opportunità di estendere le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni.

La lettera *q*) prevede di modificare ed integrare il TUF al fine di attribuire alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, ognuna secondo la rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70 della direttiva MiFID II (paragrafi 6 e 7 per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5), in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, lettere *l*), ed *m*) della legge n. 154 del 2014, la quale, nell'individuare i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, ha delegato il Governo a rivedere in modo organico la disciplina e la procedura sanzionatoria delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190). In attuazione della delega recata dalla legge n. 154 il Governo ha presentato alle Camere, che hanno espresso i rispettivi pareri, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto n. 147), il quale contiene un'ampia riforma delle sanzioni del TUB e del TUF.

La lettera *r*) prevede di attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative – previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva – per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Rammenta infatti che il citato articolo 22, paragrafo 1, del regolamento MiFIR fa riferimento al potere delle autorità com-

petenti di richiedere specifiche informazioni ai gestori dei mercati ai fini dell'applicazione dei regimi di trasparenza pre e post-negoziazione e quindi delle relative deroghe e differimenti sia per gli strumenti rappresentativi di capitale sia per quelli non rappresentativi, nonché per il rispetto dell'obbligo di negoziazione su alcuni strumenti finanziari e per determinare se un investitore è un internalizzatore sistematico (sono internalizzatori sistematici le imprese di investimento che negoziano per conto proprio al di fuori dei sistemi, eseguendo ordini dei clienti).

La lettera *s*) indica valutare di non prevedere, in attuazione della disciplina sanzionatoria adottata in virtù della possibilità di cui alla lettera *q*), alcuna sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'articolo 166 del TUF, il quale punisce a titolo di «abusivismo» finanziario con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 4.130 a euro 10.329, la condotta di chi, senza esservi abilitato: *a*) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; *b*) offre in Italia quote o azioni di OICR; *c*) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. Con la stessa pena è inoltre punito chi esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo e chi esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

La lettera *t*) prevede modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, con la finalità di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della direttiva citata non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Illustra quindi l'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, il quale conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE (cosiddetta direttiva UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Ricorda che la direttiva 2014/91/UE) ha lo scopo, attraverso l'aggiornamento della direttiva 2009/65/CE («direttiva UCITS IV»), relativa al coordinamento delle disposizioni amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di armonizzare una serie di disposizioni.

Con riferimento alle funzioni di depositario vengono previsti: l'individuazione dei soggetti abilitati ad assumere la funzione di depositario; generali obblighi di controllo e di custodia ascritti in capo al depositario; le condizioni alle quali il depositario può sub-depositare e compiti che possono essere legittimamente affidati al sub-depositario; l'individuazione delle condizioni alle quali è consentito il riutilizzo degli *asset* da parte del depositario; il regime di responsabilità. In particolare, la direttiva UCITS V prevede che gli OICVM possono nominare soltanto un unico depositario e la nomina deve essere evidenziata da un accordo scritto. Il depositario è incaricato delle funzioni di custodia, supervisione e monitoraggio dei flussi finanziari, in linea con le disposizioni della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE, cosiddetta AIFMD).

In merito alle politiche retributive delle società di gestione la direttiva introduce modifiche delle politiche di remunerazione, al fine di promuovere una gestione efficace dei rischi, in linea con il profilo di rischio dell'OICVM. A seconda dell'organizzazione, della natura, della portata e della complessità delle attività della società di gestione, sono stabiliti specifici principi. Le politiche di remunerazione si applicano alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sui profili di rischio degli OICVM. La *ratio*

dell'intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. È previsto inoltre un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto.

La materia dei sistemi di remunerazione e di incentivazione dei soggetti abilitati è menzionata nell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF, che assegna la competenza regolamentare congiuntamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con una formulazione sufficientemente ampia da ricomprendere tanto i gestori UCITS quanto quelli di FIA. Evidenzia che l'articolo 9 del disegno di legge in esame dispone il superamento dell'attività regolamentare congiunta della Banca d'Italia e della CONSOB, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza e di ridurre gli oneri per i soggetti vigilati. In particolare per specifici aspetti viene richiesta la sola intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti. Pertanto, nell'adozione della disciplina secondaria le due Autorità potranno emanare i regolamenti, previa intesa con l'altra, quando si tratterà delle seguenti materie: governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell'attività; responsabilità dell'alta dirigenza; esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievole per i clienti (articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l)).

Per quel che concerne le sanzioni amministrative la direttiva UCITS V definisce un elenco esaustivo delle violazioni che implicano la comminazione di sanzioni da parte delle autorità competenti; la direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o 10 per cento del fatturato annuo totale di una società, di 5 milioni di euro per gli individui o il doppio del profitto derivante dalla violazione se determinabile. Altre

misure sono introdotte, quale l'obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni e per fornire un canale sicuro per abilitare tale comunicazione. È previsto l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare ogni provvedimento sanzionatorio.

Rammenta che la direttiva è in vigore dal 17 settembre 2014 e deve essere recepita nel diritto nazionale dagli Stati membri entro il 18 marzo 2016 (18 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*).

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 10 del disegno di legge, la lettera a) prevede di apportare al TUF, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE (UCITS V);

la lettera b) prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze;

la lettera c) prevede di apportare modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

la lettera d) stabilisce di provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-quinquies della direttiva 2009/65/CE (relativo al cosiddetto *whistleblowing*), come modificata dalla citata direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

la lettera e) prevede di adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai criteri direttivi previsti dalla legge in esame, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria,

per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Il comma 2 precisa che dall'attuazione della direttiva citata non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, inserito dal Senato, il quale delega il Governo a dare attuazione alla nuova disciplina UE sugli abusi di mercato di cui alla direttiva 2014/57/UE e al regolamento n. 596/2014, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere.

Per quanto riguarda il contenuto del regolamento UE n. 596/2014 sugli abusi di mercato e della direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, ricorda innanzitutto che con il termine « *market abuse* » si indica un insieme di condotte di manipolazione dei mercati finanziari, che causano in via diretta o indiretta conseguenze sfavorevoli per gli investitori, dovute al fatto che altri soggetti (ovvero operatori del mercato) hanno usufruito di informazioni confidenziali, ovvero abbiano falsato il meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari o divulgato informazioni false o ingannevoli.

La linea di tendenza seguita dal legislatore europeo nel caso degli abusi di mercato è quella di incentivare il ricorso a forme di doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo.

In particolare, la direttiva 2014/57/UE introduce sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti da chi commette il reato e ai danni provocati anche ai mercati e all'economia in generale. Per i reati previsti dagli articoli 3 a 5 (abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privile-

giate, manipolazione del mercato) la durata massima della pena non può essere inferiore ai 4 anni. Tra le altre sanzioni, poi, gli Stati potranno prevedere l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; l'interdizione temporanea o permanente all'esercizio di un'attività d'impresa; l'assoggettamento a controllo giudiziario; provvedimenti giudiziari di liquidazione; la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato. Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2016.

In tale contesto il regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, abroga la direttiva 2003/6/CE le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (abusi di mercato), nonché la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

Gli obblighi stabiliti di prevedere negli ordinamenti nazionali pene per le persone fisiche e sanzioni per le persone giuridiche non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di contemplare sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni previste nel regolamento (UE) n. 596/2014, salvo che gli Stati membri non abbiano deciso, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014, di prevedere per tali violazioni unicamente sanzioni penali nel loro ordinamento nazionale.

Viene individuata, poi, quella che può rivelarsi una generale linea di confine tra le due tipologie di illecito e sanzioni, in modo da evitare possibili violazioni del principio del *bis in idem* nei diversi Stati membri dell'Unione: nel *considerandum* 23 della direttiva, infatti, viene precisato l'ambito di applicazione della direttiva in relazione al connesso strumento regolamentare (n. 596/2014), poiché mentre le condotte illecite commesse con dolo dovrebbero essere punite conformemente alla direttiva, almeno nei casi gravi, le sanzioni per le violazioni del regolamento n. 596/2014 non richiedono che sia comprovato il dolo o che gli illeciti siano qualificati come gravi.

Nella medesima prospettiva il legislatore europeo individua una serie di criteri

di ordine generale per poter qualificare « gravi » gli illeciti di manipolazione del mercato e quelli di abuso di informazioni privilegiate, muovendo dal presupposto che è essenziale rafforzare il rispetto delle norme sugli abusi di mercato istituendo sanzioni penali, che dimostrino una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative.

In particolare, il regolamento UE n. 596/2014 istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (le condotte qualificate come « abusi di mercato ») e contiene misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

In estrema sintesi, il regolamento si applica agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, ma – innovando così rispetto al passato – anche agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (o per cui è stata presentata apposita richiesta), su altri sistemi di negoziazione organizzati e *over the counter*, nonché ai mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati.

Sono previste condotte legittime (cosiddetto *safe harbour*, di cui all'articolo 9 del regolamento), ai sensi delle quali non costituisce, di per sé, abuso di informazioni privilegiate l'uso di informazioni acquisite nel quadro di operazioni di fusione o acquisizione e utilizzate a tali fini, ovvero l'uso della decisione di acquisire o disporre di certi strumenti finanziari nell'acquisizione o disposizione di tali strumenti. Il regolamento elenca inoltre, all'articolo 13, le prassi di mercato ammesse che consentono di non incorrere nei divieti di manipolazione del mercato.

L'articolo 11 del regolamento consente di effettuare sondaggi di mercato (definiti quali « comunicazioni di informazioni pri-

vilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione ») subordinatamente a specifiche condizioni previste dalle norme regolamentari.

L'articolo 12 estende inoltre la definizione di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, ai sensi della quale la condotta è inoltrata anche mediante inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza).

L'articolo 16 stabilisce l'illiceità del tentativo di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato.

Il regolamento disciplina altresì dettagliatamente gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti quotati, prevedendo all'articolo 17 la possibilità per l'emittente di ritardare la divulgazione al pubblico di tali informazioni qualora sussistano specifiche condizioni.

L'articolo 19 stabilisce l'obbligo di notifica all'emittente e all'autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e da persone ad essi strettamente collegate: la soglia annuale che fa scattare l'obbligo di notifica è fissata a 5.000 euro, ma il regolamento prevede la possibilità per le autorità competenti di aumentare la predetta soglia fino a 20.000 euro, con termine per la notifica fissato a 3 giorni dall'operazione.

L'articolo 17 prevede semplificazioni per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI e in particolare obblighi semplificati di divulgazione delle informazioni.

L'entrata in vigore del regolamento è fissata al 3 luglio 2016, con molte norme immediatamente precettive.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge, la lettera a) prevede di modificare e integrare il TUF con le norme necessarie ad attuare la direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento n. 596/2014, abrogando contestualmente le norme dell'ordinamento nazionale che riguardano gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto.

La lettera b) prevede di designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine attribuiti dagli articoli 22 e 23 del regolamento, e i relativi poteri sanzionatori.

La lettera c) dispone che le norme di delega prevedano il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea.

La lettera d) prevede di modificare, ove necessario, il TUF per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 che recano, rispettivamente, norme in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM – ESMA), le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di paesi terzi.

La lettera e) attribuisce alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate; manipolazione del mercato; condotte connesse alla prevenzione e individuazione di abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e relativi tentativi; condotte connesse alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ed alla tenuta degli elenchi delle persone aventi accesso

a informazioni privilegiate; condotte effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; obblighi di coloro che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento in ordine, tra l'altro, alla correttezza delle informazioni presentate).

Ai sensi della lettera f), le norme di delega dovranno ridurre dagli attuali 100.000 euro a 20.000 euro il valore minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate, comunicazione di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF.

In materia di confisca, ferma restando l'attuale disciplina della confisca penale di cui all'articolo 187 del TUF, la lettera g) prevede una revisione della disciplina della confisca amministrativa (di cui all'articolo 187-*sexies* del TUF), limitandola al solo profitto dell'illecito (oggi comprende anche il prodotto ed i mezzi utilizzati) in modo da renderla maggiormente proporzionata all'effettiva utilità conseguita dai soggetti e superare le eccezioni di incostituzionalità in più sedi avanzate.

La lettera h) prescrive che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento, tra cui la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità dell'autore della violazione, la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica; l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate; le eventuali precedenti violazioni da parte dell'autore

della violazione; le misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

In ordine alle sanzioni penali e al loro rapporto con le sanzioni amministrative la lettera *i*) riguarda l'individuazione – oltre alle sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive – per i casi gravi e dolosi, di illeciti penali con pene anch'esse proporzionate, efficaci e dissuasive.

Per l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato la lettera *l*) fa rinvio ai criteri indicati dalla Direttiva 20114/57/UE (MAD 2) e fra questi viene indicata, con valenza esemplificativa, la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come quando essi siano esponenti di emittenti quotati (e pertanto soggetti a speciali obblighi informativi e di comportamento), di autorità di vigilanza o di governo, membri di organizzazioni criminali, soggetti che abbiano già commesso le medesime violazioni.

La lettera *m*) richiede che sia evitata la duplicazione e/o il cumulo di sanzioni penali e amministrative per lo stesso fatto illecito, indicando diverse modalità per perseguire tale obiettivo; in particolare si prescrive di: distinguere le fattispecie; applicare della sola sanzione più grave; imporre, all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria, di tenere conto, al momento dell'irrogazione di sanzioni di propria competenza, delle misure già computate.

La lettera *n*) impone di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento, concernente la segnalazione verso l'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti.

La lettera *o*) delega il Governo a valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento, l'opportunità di prevedere la concessione di incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso.

La lettera *p*) dispone che le norme di delega dovranno consentire, nei termini dell'articolo 34 del regolamento (ai sensi

del quale le autorità competenti pubblichino le decisioni in materia di sanzioni e altre misure sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata; la pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria, fatta eccezione per quanto riguarda le misure investigative), la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito Internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle norme UE.

La lettera *q*) impone di adottare le opportune modifiche di coordinamento alla normativa vigente, anche per assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della disposizione in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi l'articolo 12, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, il quale delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (cosiddetto regolamento CSD – *Central Securities Depositories Regulation*), a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto regolamento EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*) e a trasporre nell'ordinamento interno delle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012.

Al riguardo ricorda che il regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC (*over the counter*, ossia fuori dai mercati regolamentati), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(*trade repository*), cosiddetto regolamento EMIR, identifica le seguenti categorie di soggetti:

controparti finanziarie, la cui tassonomia viene indicata dal regolamento stesso;

controparti non finanziarie, definite come tutte le imprese stabilite nell'Unione, diverse dalle controparti finanziarie e dalle controparti centrali;

controparti non finanziarie qualificate, che corrispondono al genere più esteso delle controparti non finanziarie, ma se ne differenziano poiché il valore nozionale lordo del portafoglio di strumenti derivati per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria dalle stesse detenute supera determinate soglie, distinte per categoria di strumento derivato.

Gli obblighi che discendono dal regolamento EMIR si applicano in funzione dell'appartenenza del soggetto ad una delle categorie appena indicate.

In particolare le controparti finanziarie sono sottoposte:

all'obbligo di *clearing*, che consiste nel sottoporre a compensazione mediante controparte centrale i contratti derivati negoziati OTC che appartengano ad una classe di derivati che sia stata dichiarata soggetta all'obbligo;

all'obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste dal regolamento EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

Le controparti non finanziarie sono sottoposte:

all'obbligo di verifica che il valore del portafoglio di strumenti derivati OTC non superi la soglia di compensazione;

all'obbligo di applicare talune tecniche di mitigazione del rischio con riferi-

mento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

Le controparti non finanziarie qualificate sono sottoposte:

all'obbligo di notificare alla CONSOB e all'ESMA l'avvenuto superamento e l'eventuale ritorno nei limiti delle soglie;

all'obbligo di *clearing*, per i contratti interessati dall'obbligo e conclusi successivamente al superamento delle soglie;

all'obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste da EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

L'EMIR introduce anche l'obbligo di *reporting* dei contratti derivati a una *trade repository* autorizzata o riconosciuta dall'ESMA, che si applica alle controparti centrali e ai soggetti appartenenti a ognuna delle suddette categorie.

Alle norme EMIR è stata data attuazione con il regolamento di esecuzione UE n. 1247/2012 e con i regolamenti delegati (UE) nn. 148/2013, 149/2013 e 151/2013.

Il regolamento 909/2014, cosiddetto regolamento CSD, si inserisce nel quadro delle iniziative UE in materia di infrastrutture di mercato, introducendo requisiti uniformi in materia di autorizzazione ed organizzazione, gestione dei rischi e vigilanza dei depositari centrali di titoli.

Per depositario centrale di titoli si intende la persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli (cosiddetto servizio di regolamento) e fornisce almeno un altro servizio di base quale la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (cosiddetto servizio di notariato) o la fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata).

Esso prevede che i soggetti già operanti ai sensi degli ordinamenti nazionali quali depositari centrali di titoli presentino istanza di autorizzazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore di alcuni standard tecnici. Il regolamento prevede che, fatte

salve le funzioni di « *oversight* » dei membri del Sistema europeo delle banche centrali, un CSD sia autorizzato e vigilato dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, che ciascuno Stato membro è tenuto a designare, informandone l'ESMA.

Sulla falsariga di quanto stabilito dal regolamento EMIR, viene richiesto che, ove uno Stato membro designi più di un'autorità competente, siano specificati chiaramente i rispettivi ruoli e una sola autorità sia designata come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e le altre autorità di cui il regolamento prevede il coinvolgimento a diverso titolo (articolo 11). L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco delle autorità competenti designate; alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Le vigenti disposizioni in materia (articolo 69 e seguenti del TUF) prevedono che la Banca d'Italia disciplini, d'intesa con la CONSOB, il funzionamento dei servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e ne autorizzi la gestione, sempre d'intesa con la CONSOB. La CONSOB dispone, inoltre, di competenze dirette sul depositario centrale (da esercitarsi d'intesa con Banca d'Italia), in quanto autorizza l'esercizio dell'attività di gestione accentrata e ne disciplina con regolamento l'attività. La vigilanza sul sistema di liquidazione e sul sistema di gestione accentrata è esercitata dalla CONSOB (articolo 82 del TUF), al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

Per quanto riguarda la direttiva 98/26/CE sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, più volte modificata nel tempo, essa contiene disposizioni volte a ridurre il rischio sistemico associato alla partecipazione ai sistemi di regolamento di pagamenti e di titoli, con particolare rife-

rimento al rischio di insolvenza dei partecipanti a tale sistema. Le norme trovano applicazione al regolamento di pagamenti e di titoli, a ciascun partecipante in tali sistemi, nonché alle garanzie collaterali fornite per la partecipazione ai sistemi di regolamento, ovvero alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al riguardo, segnala come la direttiva 98/26/CE, così come la direttiva 2009/44/CE e la direttiva 2010/78/UE che la hanno successivamente modificata, siano state oggetto di recepimento, rispettivamente, attraverso il decreto legislativo n. 210 del 2001, il decreto legislativo n. 48 del 2011, e il decreto legislativo n. 130 del 2012. Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge, la lettera *a*) prevede di apportare al TUF le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e a provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento citato. La lettera *b*) prevede la designazione della CONSOB e della Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento; alla CONSOB e alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni: in particolare, la norma di delega individua la CONSOB quale autorità responsabile della cooperazione, nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito.

La lettera *c*) prescrive che, sulla base di quanto previsto nel titolo V (regime sanzionatorio) del predetto regolamento, il TUF venga modificato e integrato affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dal regolamento, in misura effi-

cace, proporzionata e dissuasiva. Le misure amministrative menzionate sono quelle previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 (tra cui una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione, la revoca delle autorizzazioni concesse all'esercizio dell'attività e l'interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall'esercizio di funzioni di gestione in seno all'ente a carico dei membri dell'organo di amministrazione dell'ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili): a tale riguardo la norma chiarisce che occorre garantire, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, nel rispetto dei limiti edittali indicati dalle norme europee (articoli 63 e 64 del regolamento n. 909/2014).

La lettera *d*) statuisce che il Governo consenta la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni del regolamento (in particolare dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014); esso deve assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dal medesimo regolamento (articolo 66 sul diritto al ricorso).

La lettera *e*) prevede che la disciplina dei meccanismi di segnalazione delle violazioni sia definita secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento CSD, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di reali o possibili violazioni del regolamento ed enumerano il contenuto minimo di tali meccanismi (tra i quali ricorda il *whistleblowing*, cioè la segnalazione da parte dei dipendenti).

La lettera *f*) intende assicurare un intervento sulle altre disposizioni vigenti interessate dalle previsioni del regolamento con particolare riferimento alle infrastrutture di *post trading*, al fine di

realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

La lettera *g*) fissa i principi e criteri specifici di delega per la trasposizione nell'ordinamento interno delle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Le modifiche apportate dall'articolo 87 del regolamento n. 648 del 2012 hanno precisato che, se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia – in relazione alla garanzia fornita – non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.

A tale riguardo le norme di delega chiariscono che il recepimento di tale modifica avviene anche, se opportuno, attraverso l'introduzione di deroghe alla disciplina fallimentare.

Sottolinea quindi come le modifiche apportate dall'articolo 70 del regolamento n. 909 del 2014 intervengano sulla definizione di « sistema », al fine di chiarire che si intende per tale – tra le altre ipotesi – un accordo formale designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dal diritto nazionale, come sistema e notificato all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.

Più in generale, la lettera *g*) contiene una delega a rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della

disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di *post trading*. Il Governo ove necessario, è altresì delegato a coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni coinvolte debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passa a illustrare l'articolo 13, il quale delega il Governo ad adottare norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs*).

Ricorda che il regolamento (UE) n. 1286/2014 definisce *packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs* i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni, a causa dell'esposizione ai valori di riferimento, o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio. Per tutti questi prodotti, gli investimenti non sono di tipo diretto, ma agiscono attraverso un processo di assemblaggio, consistente nel confezionare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta.

In tale ambito rileva come il regolamento stabilisca regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto

KID – *Key Information Document*) che deve essere redatto dagli ideatori di tali prodotti PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs. Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri UE che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, intende migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Scopo delle norme è fornire agli investitori al dettaglio le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs: a tal fine, nel documento contenente le informazioni chiave devono figurare solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

Il documento è fornito già dal soggetto che fornisce consulenza su un PRIIP o che vende tale prodotto; la consegna del documento con le informazioni chiave deve avvenire in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP, salvo ipotesi specifiche in cui tale documento può essere consegnato in un momento successivo.

Il regolamento UE n. 1286/2014 ha diretta efficacia negli Stati membri a partire dal 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi, fissati dal comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge, la lettera a) stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per i settori inte-

ressati dalla normativa da attuare, modificati e integrati la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.

La lettera *b*) designa, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti. In particolare, viene chiarito che tale designazione vale per la CONSOB, per quanto concerne i prodotti finanziari delle imprese di assicurazione (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*), del TUF), nonché sugli altri prodotti menzionati dal regolamento, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.

La lettera *c*) stabilisce che alle predette autorità designate siano attribuiti i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati. Il Governo è inoltre tenuto a seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella citata lettera *b*), anche con riferimento ai poteri, previsti dall'articolo 17 del regolamento n. 1286/2014, quali quelli di vietare o limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o i prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche, o ancora il tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso.

La lettera *d*) prescrive che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano.

La lettera *e*) stabilisce che nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti, e avuto riguardo alla ripartizione di competenze tra autorità di vigilanza, di cui alla lettera *b*).

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge non attinenti alle competenze della Commissione Finanze:

L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012; in tale ambito il comma 3 specifica che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali;

L'articolo 2, introdotto dal Senato, detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/CE che introduce una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza;

L'articolo 3 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti

dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014;

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

L'articolo 15 reca due criteri direttivi specifici – che si aggiungono ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge – per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

L'articolo 16 introduce un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;

L'articolo 17 prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo tenga in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare « norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore »;

L'articolo 18 delega il Governo a dare attuazione a sette decisioni quadro in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria (decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei

provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; decisione quadro 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; decisione quadro 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; decisione quadro 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali);

L'articolo 19 delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2009/315/GAI finalizzata all'organizzazione ed al contenuto degli scambi tra gli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali;

L'articolo 20 delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2009/316/GAI che, in applicazione della decisione quadro 2009/315/GAI, istituisce il sistema informativo del Casellario europeo (ECRIS – *European Criminal Records information System*);

L'articolo 21 delega il Governo ad attuare alla decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Passando all'esame delle direttive contenute negli allegati, ricorda preliminarmente che le direttive di cui all'Allegato A

sono recepite dal Governo senza che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposte al parere parlamentare, mentre quelle di cui all'Allegato B sono sottoposte al parere parlamentare.

Evidenzia come, nell'Allegato A, l'unica direttiva ivi contenuta, la direttiva 2014/11/UE, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale di taluni codici, non interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Per quanto riguarda invece l'Allegato B, in tale ambito si annoverano numerose direttive rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La direttiva 2013/50/UE, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva *Transparency*), oggetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 5.

Illustra quindi la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta *Mortgage Credit Directive*), la quale ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali. Sono definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono previsti disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Le disposizioni principali riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti (con l'introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali), l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, dispo-

sizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, disposizioni sulle pratiche di vendita abbinata, la fissazione di principi riguardanti, ad esempio, l'educazione finanziaria, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti.

In particolare la direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG.

Il termine di recepimento a livello nazionale è stato fissato per il 21 marzo 2016. La Direttiva troverà applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente al 21 marzo 2016.

Passa quindi a illustrare la direttiva 2014/48/UE, la quale intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi di risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale.

In materia le norme europee si pongono l'obiettivo di garantire l'imposizione effettiva sui redditi da risparmio che hanno la forma di pagamenti di interessi transfrontalieri, corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro – interessi che sono generalmente inclusi in tutti gli Stati membri nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti – mediante lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri.

La direttiva 2014/48/UE modifica la « direttiva risparmio » 2003/48/CE, entrata in vigore dal 1° gennaio 2005, che aveva introdotto un obbligo di comunicazione nel caso di pagamento di interessi transfrontalieri.

Ricorda al riguardo che per assicurare l'effettiva imposizione sui redditi da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la « direttiva risparmio » del 2003 disponeva l'adozione di un sistema basato sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri

coinvolti nella transazione. In base alle disposizioni della direttiva 2003, l'agente pagatore deve trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta all'anno, ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, una serie di informazioni e di dati relativi alla transazione e ai soggetti coinvolti. Rammenta che la direttiva del 2003 non è stata reputata efficace in relazione allo scopo prefissato: essa non copriva alcuni strumenti finanziari e si applicava solo ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti nell'Unione, le quali possono eludere le disposizioni europee attraverso società con sede in paesi in cui vige un regime fiscale più favorevole.

In tale contesto la direttiva 2014/48/UE apporta significative novelle alla direttiva risparmio del 2003, tra l'altro attraverso l'attualizzazione della terminologia ivi contenuta, allo scopo di garantire una effettiva imposizione dei redditi da risparmio e prevenire il rischio di evasione fiscale.

In particolare le norme europee intendono definire meglio:

a) i redditi da risparmio, affinché (articolo 6 della direttiva risparmio, riformulato dall'articolo 1 della direttiva 2014/48/UE) siano compresi nell'ambito applicativo della direttiva anche i redditi equivalenti agli interessi sui risparmi investiti. Segnala come si tratti, ad esempio, dei fondi di investimento stabiliti nell'Unione e fuori dell'Unione, e di tutti quegli strumenti finanziari non qualificabili come produttori d'interessi (azioni, fondi comuni di natura prevalentemente azionaria, strumenti alternativi, polizze di capitalizzazione e vita ed altri strumenti caratterizzati e strutturati in maniera tale da non produrre interesse);

b) la nozione di beneficiario (articolo 2, come riformulato, della direttiva risparmio);

c) la nozione di agente di pagamento e l'introduzione di una nozione « positiva » delle strutture intermedie istituite in uno

degli Stati membri e tenute ad agire come « agenti pagatori all'atto del ricevimento »;

d) l'identificazione dei beneficiari effettivi (articolo 3 della novellata direttiva risparmio) attraverso la registrazione della data e del luogo di nascita del beneficiario effettivo e, ove disponibile, del codice fiscale di quest'ultimo.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la nuova direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1° gennaio 2016.

La direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, oggetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 7.

La direttiva 2014/51/UE, la quale è volta a regolamentare alcuni poteri e competenze dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

In merito rammenta che nel 2010 è stato istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), composto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità bancaria europea (EBA).

Le norme della direttiva 2014/51/UE modificano la disciplina europea sostanziale concernente i settori di attività delle nuove Autorità di vigilanza europee, per adeguarla al nuovo sistema di vigilanza. In particolare, si intende adeguare alle nuove disposizioni la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (cosiddetta direttiva prospetto) e la direttiva 2009/138/CE concernente l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (direttiva *Solvency II*). Sono apportate le conseguenti modifiche ai regolamenti in materia di agenzie di *rating*, di istituzione dell'ESMA e dell'EIOPA.

Rileva come, in estrema sintesi la direttiva, con un primo gruppo di norme,

modifichi gli atti legislativi nelle materie dell'ESMA e dell'EIOPA affinché esse stabiliscano i settori in cui alle autorità di vigilanza europee è conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche e le relative modalità di adozione da parte della Commissione UE; vengono ricondotti nell'alveo delle norme sostanziali l'individuazione degli elementi, delle condizioni e delle specifiche per gli atti delegati, come previsto all'articolo 290 TFUE. Tali standard costituiranno degli strumenti aggiuntivi per la convergenza della vigilanza.

Con un secondo gruppo di norme la direttiva interviene inoltre sulla direttiva *Solvency II*. Vengono conferiti alla Commissione europea numerosi poteri delegati in una serie di materie, per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, prorogabili per periodi di altrettanta durata, eccetto in caso di revoca dal parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

In materia di controversie, i regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee prevedono che le suddette possano intervenire qualora le autorità nazionali competenti di uno o più Stati membri non riescano a trovare un accordo tra loro. A tal fine i regolamenti prevedono che la normativa settoriale specifichi i casi in cui le autorità di vigilanza europee hanno facoltà di intervenire. Pertanto, la proposta in esame fissa una prima serie di casi all'interno della direttiva *Solvibilità II*, delineando una procedura per la risoluzione delle controversie, in base alla quale viene data facoltà ad una delle autorità di vigilanza nazionali interessate di sollevare la questione presso l'EIOPA.

La proposta apporta poi alcune modifiche aggiuntive alla direttiva *Solvibilità II*; sono specificate le condizioni, che dovranno essere constatate dall'EIOPA, per la determinazione di situazioni eccezionalmente avverse dei mercati. Vengono poi adeguati all'inflazione gli importi in euro del livello minimo del requisito patrimoniale delle imprese di riassicurazione captive. Al fine di agevolare la transizione verso un nuovo regime ed evitare turbative

di mercato, sono previste misure transitorie che riguardano, tra l'altro: i requisiti di *governance*; la valutazione; le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico; la determinazione e la classificazione dei fondi propri; la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

La direttiva contiene inoltre una serie di misure sul trattamento dei prodotti di assicurazione a lungo termine, in modo da mitigare gli effetti della «volatilità artificiale»: ne deriva un regime di supervisione e regolazione per il settore assicurativo fondato sull'analisi del rischio, tramite il quale si intende realizzare una maggiore stabilità del sistema finanziario e di rafforzare il coordinamento della vigilanza internazionale.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 31 marzo 2015; l'applicazione delle norme derivanti dal recepimento deve decorrere dal 1° gennaio 2016.

La direttiva 2014/56/UE, la quale, in un contesto più ampio di interventi adottati immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema, contribuisce a riformare la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati, introducendo una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico.

La direttiva modifica alcune definizioni rilevanti contenuti nella normativa previgente: in primo luogo, tra le modifiche introdotte vi è la definizione di «revisione legale dei conti» al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell'Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente, purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale. L'impatto della modifica

ha rilevanza ai fini dell'individuazione della tipologia di imprese soggette all'obbligo di revisione.

In particolare la definizione di « revisione legale dei conti » contenuta nella nuova direttiva revisione sembra consentire agli Stati membri di ricomprendere nell'alveo dei soggetti a cui essa si applica, attraverso la legislazione nazionale, anche la categoria delle piccole imprese, altrimenti esentate dall'obbligo della revisione ai sensi della normativa comunitaria generale.

Quanto al riconoscimento delle imprese di revisione contabile, la norma generale relativa all'abilitazione, rimasta invariata, prevede che la revisione legale sia svolta esclusivamente da revisori o società di revisione abilitati dallo Stato membro che impone la revisione. La nuova direttiva revisione introduce una deroga a tale regola generale, operante per le società di revisione già abilitate in uno Stato membro che intendano effettuare revisioni presso uno Stato membro diverso da quello di origine. In questo caso, alla società di revisione è richiesta l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, rilasciata a condizione che il responsabile della revisione che effettua la revisione legale per conto della società di revisione sia abilitato nello Stato membro ospitante.

La nuova direttiva modifica parzialmente anche la procedura per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, contemplando, in alternativa al superamento della prova attitudinale, già previsto dalla previgente direttiva revisione, un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La scelta tra le due procedure alternative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) è rimessa alla volontà dello Stato membro ospitante.

La direttiva introduce il concetto di « scetticismo professionale », al quale viene attribuito la valenza di un principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione legale, al pari dei principi di deontologia professionale, indipen-

denza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per scetticismo professionale si intende un atteggiamento, da adottare durante tutto il corso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi.

Per quanto attiene alle regole sull'indipendenza, sottolinea come la direttiva contenga, per alcuni aspetti, un grado di dettaglio maggiore rispetto alla previgente normativa, anche se i requisiti fondamentali rimangono sostanzialmente invariati. In primo luogo, il requisito dell'indipendenza dal soggetto sottoposto a revisione è richiesto ora non solo al revisore legale o società di revisione ma anche a « qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione », tra cui, ad esempio, ai dirigenti della società di revisione, ai suoi revisori, ai suoi dipendenti, a « qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione contabile da un legame di controllo ». Resta invariato l'approccio utilizzato per valutare il requisito dell'indipendenza, secondo il quale il revisore legale o la società di revisione non effettuano la revisione se sussistono rischi derivanti da autoriesame, interesse personale, familiarità, esercizio del patrocinio legale, ovvero minacce di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro tipo dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulti compromessa nonostante le misure di salvaguardia adottate.

Particolare attenzione viene posta sulla posizione dell'ex revisore assunto dalla società revisionata. La nuova direttiva vieta al revisore o al responsabile della revisione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisione (2 anni nel caso di

revisione di un ente di interesse pubblico), di assumere le seguenti funzioni presso l'ente revisionato: dirigente di rilievo; membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile; membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo. Identico divieto vige per i dipendenti, i soci nonché per ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione contabile, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati alla revisione. Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione il revisore o società di revisione deve valutare e documentare: se è in regola con i requisiti di indipendenza richiesti; se sussistono rischi per la sua indipendenza e se sono state adottate misure per mitigarli; se dispone di tempo, di risorse e di personale competente per poter svolgere l'incarico; se, nel caso di società di revisione, il responsabile dell'incarico è abilitato all'esercizio dell'attività di revisione nel Paese che la impone. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni semplificate per le revisioni delle piccole imprese.

La direttiva introduce regole relative all'organizzazione interna del revisore o società di revisione e del suo lavoro. In merito il revisore e la società di revisione sono tenute ad adottare direttive e procedure interne volte a garantire che: in una società di revisione, l'indipendenza del responsabile della revisione non sia compromessa da ingerenze da parte degli azionisti, dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo; il revisore o la società di revisione dispongano di un sistema amministrativo e contabile solido, di un sistema di controllo interno della qualità, di procedure per la valutazione del rischio e di meccanismi di controllo e tutela del proprio sistema di elaborazione elettronica dati; il personale che partecipa all'incarico di revisione abbia le conoscenze e l'esperienza adeguata per svolgerlo; l'esternalizzazione di funzioni di revisione non comprometta la qualità del suo controllo interno della

qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul revisore o società di revisione; eventuali rischi per l'indipendenza siano prevenuti, identificati, eliminati, gestiti e resi pubblici; l'attività del personale che partecipa all'incarico sia monitorata ed esaminata e venga predisposto un fascicolo di revisione per ogni incarico di revisione; il revisore o la società di revisione dispongano di un sistema di controllo interno della qualità che comprenda almeno direttive e procedure appropriate per svolgere l'incarico e che consenta di monitorare ed esaminare l'attività del personale che partecipa all'incarico e di predisporre un fascicolo di revisione per ogni incarico di revisione; le attività di revisione siano svolte in maniera continua e regolare e che eventuali incidenti che hanno avuto o potrebbero avere ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione siano efficacemente fronteggiati e registrati; le politiche retributive del personale che partecipa all'incarico di revisione incentivino la qualità della revisione e siano svincolate dal fatturato derivante dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione alla società revisionata. Tali procedure sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore o della società di revisione e sono monitorate e valutate al fine di garantirne adeguatezza ed efficacia. In particolare, le direttive e le procedure che costituiscono il sistema di controllo interno della qualità del revisore sono oggetto di valutazione annuale.

Con riferimento all'organizzazione del lavoro, la nuova direttiva prevede: che in una società di revisione venga designato almeno un responsabile della revisione per ciascun incarico e che lo stesso partecipi attivamente allo svolgimento del lavoro di revisione; che ad ogni incarico siano assegnate risorse e tempo sufficienti; che qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nella nuova direttiva e nel regolamento sia documentata, unitamente alle eventuali conseguenze delle violazioni e le misure correttive adottate; il contenuto

minimo del fascicolo (o *file*) di revisione ed il termine entro il quale lo stesso deve essere ultimato.

La direttiva conferma il meccanismo di adozione dei principi di revisione internazionali da parte della Commissione europea, dopo che tale ipotesi sembrava ormai definitivamente abbandonata. Per « principi di revisione internazionali » si intendono gli *International Standard on Auditing* (ISA) ma anche il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (*International Standard on Quality Control – ISQC 1*), nonché gli altri principi correlati emanati dall'IFAC tramite lo IAASB, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione. La Commissione europea può adottare i principi di revisione internazionali a condizione che gli stessi: siano stati elaborati attraverso una procedura trasparente che garantisca il necessario controllo pubblico e siano generalmente accettati a livello internazionale; contribuiscano ad accrescere la credibilità e la qualità dell'informativa finanziaria; siano nell'interesse generale europeo; non modifichino né integrino i requisiti previsti dalla nuova direttiva revisione. Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi ma non è più consentito loro di stralciare parte dei principi di revisione internazionali. Gli Stati membri, inoltre, qualora impongano la revisione legale alle imprese di piccole dimensioni possono stabilire che l'applicazione dei suddetti principi di revisione internazionale debba essere proporzionata alla dimensione e complessità della società sottoposta a revisione.

La direttiva, rinviando alle regole più specifiche contenute nei principi di revisione internazionali, elenca i requisiti minimi della relazione di revisione che, rispetto al passato, reca la dichiarazione su eventuali incertezze relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale.

Segnala quindi come un altro elemento di novità sia l'ipotesi della revisione con-

giunta, effettuata da più di un revisore o società di revisione (cosiddetta *joint audit*). In questo caso, la nuova direttiva richiede ai revisori o società di revisione di raggiungere un accordo sui risultati della revisione e di esprimere un giudizio congiunto. In caso di disaccordo, ogni revisore o società di revisione presenterà il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

La disciplina sui controlli di qualità rimane sostanzialmente invariata. Un elemento di novità riguarda la frequenza dei controlli in merito alla quale la nuova direttiva introduce il concetto della valutazione del rischio. Pertanto, i controlli della qualità dovranno aver luogo sulla base di un'analisi del rischio ma, nel caso di revisioni legali prescritte dal diritto europeo, rimane il limite massimo di 6 anni tra una verifica della qualità e la successiva. Fa presente come un altro importante elemento di novità sia l'introduzione del concetto di proporzionalità dei controlli di qualità rispetto alla complessità dell'attività di revisione o della società di revisione o dell'ente revisionato. A tali fini, gli Stati membri impongono alle autorità competenti, quando effettuano i controlli di qualità delle revisioni dei bilanci delle piccole e medie società, di tenere in considerazione il concetto della proporzionalità dei principi di revisione internazionali alla dimensione e complessità del soggetto sottoposto a revisione.

La direttiva contiene altresì ulteriori specifiche relative ai criteri per la selezione dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche di qualità, finalizzate a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e il revisore o la società di revisione da sottoporre a verifica. A tal fine viene ora richiesto ai controllori di rilasciare un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti e viene anche previsto che gli stessi non possano effettuare verifiche presso il revisore o la società di revisione del quale siano stati dipendenti o al quale siano stati legati da altri rapporti di lavoro

o di associazione prima che siano decorsi almeno 3 anni dalla cessazione di tali rapporti.

La nuova direttiva amplia la disciplina relativa alle indagini e sanzioni. In particolare, sono previste misure e sanzioni amministrative minime, graduate in relazione alla gravità della violazione; vengono disciplinate le modalità di pubblicazione delle sanzioni comminate, nonché introdotti meccanismi di segnalazione delle violazioni alle autorità competenti.

La direttiva ribadisce altresì che l'autorità competente incaricata del controllo pubblico è diretta da persone esterne alla professione. Viene, pertanto, eliminata l'opzione che consentiva agli Stati membri di coinvolgere nella direzione di tale sistema una minoranza di professionisti. Tuttavia, l'autorità competente può, ora, esplicitamente affidare ai professionisti lo svolgimento di compiti specifici e può, inoltre, essere assistita da esperti del settore nell'espletamento delle sue funzioni. Oltre agli incarichi specifici, la direttiva introduce esplicitamente l'opzione per gli Stati membri di delegare, o consentire all'autorità competente di delegare, i propri compiti ad altre autorità o organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge a svolgere tali compiti.

Inoltre, la direttiva introduce il divieto di clausole contrattuali che possono in ogni modo limitare o condizionare la scelta, da parte dell'assemblea, di uno specifico revisore o società di revisione. Tale previsione intende contribuire alla soluzione del problema dell'eccessiva concentrazione del mercato della revisione, vietando, ad esempio, che i bandi per l'assegnazione dell'incarico di revisione richiedano ai candidati il possesso di determinati requisiti dimensionali e/o di precedenti esperienze che automaticamente escludono i revisori individuali o le piccole società di revisione. In materia di revoca del revisore o società di revisione di un ente di interesse pubblico, la nuova direttiva introduce la facoltà in capo agli azionisti che rappresentano il 5 per cento del

capitale sociale o alle autorità competenti di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore o società di revisione.

Il termine di recepimento della direttiva è il 17 giugno 2016.

La direttiva 2014/57/UE, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, oggetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 11.

La direttiva 2014/59/UE sul risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, oggetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 8.

La direttiva 2014/65/UE (MiFID II), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, oggetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 9.

La direttiva 2014/86/UE, la quale modifica la cosiddetta « Direttiva madri-figlie » (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri. Le modifiche intendono, quindi, porre un freno alle asimmetrie impositive esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali.

In particolare, evidenzia come l'intervento abbia la finalità di evitare che i benefici della citata direttiva 2011/96/UE producano situazioni di doppia non imposizione, con vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.

La modifica alla direttiva del 2011 prevede che lo Stato della società madre (o della sua stabile organizzazione) si astenga dal tassare gli utili solo nella misura in cui tali utili siano non deducibili nello Stato della fonte. In sostanza, lo Stato membro della società madre deve accordare l'esenzione per i profitti distribuiti dalla figlia a condizione che essi non siano deducibili nello Stato della figlia; in altri termini, lo Stato del percipiente deve tassare la parte di utili deducibile nello Stato della fonte. La modifica alla direttiva madre-figlia è finalizzata a neutralizzare eventuali schemi abusivi che utilizzano strumenti ibridi (*hybrid loan structures*), ossia pre-

stiti da cui derivino proventi in grado di creare arbitraggi fiscali tra due o più Stati membri, in quanto per lo Stato erogante sono interessi passivi e quindi deducibili dal reddito del pagatore (società figlia), mentre per lo Stato di destinazione si tratta di dividendi e pertanto esenti ai sensi della direttiva in capo al percettore (società madre).

L'intervento legislativo ricalca quanto già presente nell'ordinamento italiano all'articolo 44, comma 2, del TUIR; infatti, in base a tale previsione è negato il trattamento di esclusione da tassazione dei dividendi alle remunerazioni degli strumenti finanziari che nel paese estero sono considerati titoli di debito che determinano la deducibilità degli interessi passivi.

Rileva come si tratti di una misura unilaterale di contrasto della doppia non imposizione, mentre la direttiva assume rilevanza multilaterale all'interno della UE e agisce in condizioni di reciprocità. La modifica alla direttiva consegue alla raccomandazione della Commissione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva che sensibilizzava gli Stati membri sul tema delle asimmetrie impositive; tema peraltro in discussione anche in sede OCSE.

La direttiva, inoltre, aggiorna l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE, con l'inserimento di altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato alla data del 31 dicembre 2015.

La direttiva 2014/91/UE (cosiddetta direttiva UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, oggetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 10.

La direttiva 2014/95/UE, la quale modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune

imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

In particolare la direttiva prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione o l'indicazione delle stesse in un documento separato. A tal fine è previsto l'obbligo in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Inoltre viene ampliato il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario, la quale dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla com-

posizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

La direttiva 2014/95/UE richiede inoltre, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consolidato.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 6 dicembre 2016.

Illustra quindi la direttiva 2014/107/UE, la quale intende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di scambio automatico delle informazioni al fine di contrastare le frodi e le evasioni fiscali transfrontaliere, rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla direttiva 2011/16/UE, che viene novellata in più punti, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 8, relativo all'ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni.

Tra le novità salienti, rileva come vengano meno la possibilità, per l'autorità competente di uno Stato membro, di indicare alle omologhe autorità degli altri Stati membri di non volere ricevere informazioni su redditi o capitali che non supe-

rano un importo minimo; di conseguenza, le informazioni di tale tenore sono oggetto di comunicazione a prescindere dall'importo dei redditi e capitali.

Inoltre si impegna ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie per imporre alle proprie istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le norme in materia e le norme di adeguata verifica fiscale (*due diligence*), prevedendosi altresì che l'autorità competente di uno Stato membro comunichi alle autorità competenti sue omologhe le informazioni riguardanti titolarità e saldi dei conti correnti, dividendi, plusvalenze e altri redditi finanziari.

È previsto quindi che ciascuno Stato membro, entro fine luglio 2015, fornisca un elenco delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e come conti esclusi. Le predette eccezioni devono soddisfare specifici requisiti (dettagliatamente indicati nell'allegato 1, Sezione VIII, alla medesima direttiva 2014/107/UE); l'attribuzione dello *status* di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, oppure di conto escluso, non deve pregiudicare gli scopi della direttiva.

Viene poi disposto che il Consiglio, nell'esaminare un'eventuale futura proposta da parte della Commissione europea, prenda in considerazione l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni, al fine di prevedere che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi alle altre, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi di imposta dal 1° gennaio 2017 in avanti su tutte le cinque categorie di reddito e di capitale elencate nel paragrafo 1 dell'articolo 8 della direttiva – ossia redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazioni sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari – anziché solo su tre di esse (come era stabilito in precedenza).

Quanto ai termini per conformarsi alla direttiva, è prescritto che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regola-

mentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2015, e le applichino dal 1° gennaio 2016.

Rileva inoltre come la Commissione sia chiamata a esaminare la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3), la quale è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

Fa presente come, in sostanza, a differenza della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – la quale indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Sottolinea come si tratti dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto della Relazione, essa si articola in una premessa – la quale segnala in particolare come la partecipazione dell'Italia alla UE nel 2014 sia stata caratterizzata dal notevole lavoro svolto nel quadro del semestre di presidenza italiana dell'UE e come anche grazie all'impulso italiano l'azione dell'Europa si sia maggiormente orientata verso i temi della crescita – ed in quattro parti.

La Parte prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento al quadro istituzionale; la Parte seconda illustra in dettaglio la partici-

zione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea delle principali politiche settoriali, nei diversi settori, che sono distintamente analizzati; la Parte terza affronta i temi dell'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; la Parte quarta riguarda il coordinamento delle politiche europee, con riferimento al coordinamento della posizione negoziale italiana e all'attuazione della normativa UE.

Nell'ambito dell'analisi delle politiche macroeconomiche, contenuta nel terzo capitolo della Parte prima, segnala, in quanto di specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 3.3, relativo all'Unione bancaria e ai servizi finanziari, nonché il paragrafo 3.4, relativo ai temi della fiscalità.

Per quel che riguarda l'Unione bancaria la Relazione segnala, al paragrafo 3.3.1, come anche nel 2014 gran parte dell'attività sia stata dedicata a tali temi; in particolare la Relazione dà conto dell'attività svolta in merito all'esercizio di valutazione approfondita sugli enti creditizi svolta dalla Banca centrale europea in cooperazione con le Autorità di vigilanza nazionali e con *l'European banking authority*, nonché sulle misure di supporto che gli Stati membri devono predisporre per le banche che non abbiano superato tale esercizio. In tale contesto segnala l'avvio dell'operatività del Meccanismo unico di vigilanza bancaria (SSM), nonché la presentazione di una proposta di regolamento sul Meccanismo unico di risoluzione della banche (SRM), che ha portato alla pubblicazione del regolamento n. 806/2014. Su tale ultima questione ricorda inoltre che nel dicembre 2014 è stata approvata la metodologia di calcolo dei contributi che le banche saranno tenute a versare al Fondo di risoluzione unica.

La relazione evidenzia altresì l'approvazione della direttiva 2013/36UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli stessi (CRD IV), che costituisce un elemento fondamentale per l'operatività del predetto meccanismo unico di vigilanza bancaria (SSM). In merito ricorda che la Commissione Finanze

ha esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva (Atto n. 147) esprimendo su di esso un parere favorevole con condizione e osservazioni.

Segnala inoltre come un altro elemento importante sia costituito dall'approvazione, dopo un lungo negoziato, della direttiva 2014/49/UE, in materia di costituzione dei sistemi di garanzia dei depositi bancari. In merito ricorda che i principi e criteri direttivi di delega per il recepimento della direttiva sono contenuti nell'articolo 7 del disegno di legge di delegazione europea in esame.

Per quanto attiene alle questioni della regolazione dei mercati finanziari, il paragrafo 3.3.2 evidenzia in primo luogo come nel corso del 2014 sia proseguito il negoziato sulla proposta di regolamento per la disciplina dei fondi di investimento a lungo termine (ELTIF), che dovrebbero costituire una nuova fonte di finanziamento durevole per l'economia, nonché favorire lo sviluppo di canali di finanziamento non bancari in favore delle imprese; nel dicembre scorso si è raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio che dovrebbe portare alla prossima pubblicazione del regolamento.

Sono inoltre proseguiti con notevoli progressi i negoziati sulla proposta di regolamento sui Fondi comuni monetari, nonché sulla proposta di regolamento sugli indici usati come valore di riferimento negli strumenti e contratti finanziari.

Si è altresì concluso il negoziato sulla proposta di regolamento in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, che consentirà di migliorare l'integrità dei mercati finanziari e il controllo del sistema bancario ombra.

Rammenta inoltre che sono stati pubblicati la direttiva 2014/75/UE, che modifica la vigente direttiva MIFID sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento in materia di abusi di mercato, teso a sostituire la disciplina in materia contenuta nella direttiva 2003/6/CE, la direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione dell'informazione non finanziaria, nonché la direttiva 2014/21/UE, che revisiona la nor-

mativa vigente sui fondi di investimento armonizzati con riferimento alle funzioni di depositario, alle politiche retributive e alle sanzioni. In merito segnala come la direttiva 2014/95/UE sia contenuta nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea in esame.

Sempre nel corso del 2014 sono state pubblicate la direttiva 2014/17/UE, concernente i contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali, nonché la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative ai conti di pagamento, sul trasferimento dei conti di pagamento e sull'accesso ai predetti conti.

Si è altresì concluso il negoziato sulla proposta di regolamento sui depositari centrali di titoli (regolamento 909/2014), nonché sul regolamento n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. In merito segnala come l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea in esame rechi i principi e criteri direttivi di delega per il recepimento del predetto regolamento n. 909/2014, mentre l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea in esame rechi i principi e criteri direttivi di delega per il recepimento del regolamento n. 1286/2014.

Nel corso del 2014 è stata elaborata inoltre una bozza di regolamento sulla Fondazione europea, che mira a eliminare gli ostacoli che frenano le attività transfrontaliere delle fondazioni nazionali.

È stata altresì pubblicata, sempre nel corso del 2014, la proposta di revisione della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti.

La Commissione europea ha quindi presentato una proposta di direttiva sulla società a responsabilità limitata unipersonale, che intende rendere più semplice e meno costosa l'operatività transfrontaliera delle imprese, soprattutto delle PMI.

La Relazione dà inoltre conto dei negoziati, che hanno visto il forte impegno della presidenza italiana, sulla proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e sulla proposta di regolamento relativo alle commissioni in-

terbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta, i quali devono realizzare l'obiettivo di armonizzare maggiormente il quadro normativo in materia, migliorando l'efficienza e la sicurezza del sistema.

Risulta altresì significativo il contributo fornito nel 2014 dall'Italia sulla proposta di direttiva contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, illustra il paragrafo 3.4.1 della Parte prima, il quale informa in primo luogo circa l'attuazione del Piano d'azione della Commissione europea per la lotta alla frode e all'evasione fiscale. In attuazione di tale piano si è focalizzata l'attenzione sul rafforzamento delle misure antiabuso, sul contrasto delle pratiche fiscali aggressive in materia di tassazione societaria, sulla definizione di una clausola antiabuso generale, nonché sul rafforzamento delle clausole antiabuso previste dalle direttive sulla tassazione societaria. In tale contesto, è stata inoltre approvata una normativa volta a contrastare le costruzioni di finanziamenti ibridi che comportano fenomeni di doppia esenzione ed è stato raggiunto, nel corso del Semestre di Presidenza italiano un accordo politico per l'inserimento di una clausola antiabuso *de minimis*.

Sempre nel corso del Semestre di Presidenza italiano è proseguita la discussione sulla proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), la quale intende rimuovere gli ostacoli fiscali che impediscono la crescita del mercato comune.

Il paragrafo 3.4.2 dà conto dell'iniziativa promossa dalla Presidenza italiana per promuovere il coordinamento tra i lavori dell'OCSE in materia di contrasto alla erosione di base imponibile e di *profit shifting* (BEPS), che ha consentito di definire un programma di lavoro per individuare le lacune del quadro giuridico e individuare soluzioni efficaci, definendo in tale contesto scadenze e impegni su tali temi.

Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta, il paragrafo 3.4.3 segnala il pro-

sieguo delle discussioni sulla riforma dell'IVA, che sono incentrate prevalentemente sul regime delle transazioni intra UE, nonché sul trattamento fiscale dell'economia digitale. A tale ultimo proposito rileva come sia emersa l'esigenza di tener conto, soprattutto in materia di controlli fiscali, delle peculiarità dei processi economici e distributivi concernenti i prodotti digitali. Inoltre, è emersa la rilevanza politica del problema relativo alla differenza di trattamento tributario tra libri digitali e libri a stampa.

In materia di accise sono proseguiti i lavori sulla proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. A tale riguardo ricorda che la Presidenza italiana ha presentato un nuovo documento di compromesso, che tuttavia non ha consentito di superare le gravi difficoltà emerse nel corso dei negoziati: in considerazione di ciò la Commissione europea ha programmato il ritiro della proposta di direttiva.

Rammenta inoltre che nel corso del 2014 sono proseguite le discussioni sulla proposta di direttiva che attua una cooperazione rafforzata sull'imposta sulle transazioni finanziarie: in tale ambito dieci degli undici stati cooperanti hanno sottoscritto un documento comune in cui affermano la volontà di raggiungere un accordo politico volto a creare un regime armonizzato di tassazione delle transazioni finanziarie a partire dal 1° gennaio 2016, concentrandosi prioritariamente sulle transazioni concernenti azioni ed alcuni strumenti derivati.

Con riferimento al settore doganale, oggetto del paragrafo 3.4.4, la Relazione evidenzia il raggiungimento di un accordo politico sulla revisione del regolamento n. 517/97 relativo alla mutua assistenza per l'applicazione delle normative doganale e agricola.

Inoltre nel 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per la definizione del quadro giuridico relativo alle infrazioni e sanzioni doganali. A tale proposito l'Italia ha evidenziato alcuni elementi di criticità, raggiungendo

successivamente un consenso sulle modalità di trattazione di tali aspetti. La Presidenza italiana si è altresì impegnata ad accelerare lo sviluppo di uno sportello unico doganale a gestione informatica, che offra alle imprese un'interfaccia unica nella gestione dei documenti doganali e che consenta di unificare i controlli dei vari enti. Grazie agli sforzi della Presidenza italiana si è raggiunto un accordo in materia.

Il Governo italiano ha altresì partecipato attivamente ai lavori in materia di gestione dei rischi doganali, sostenendo l'ampliamento del campo d'azione dell'iniziativa a tutti i tipi di rischio doganale.

Sono quindi proseguiti i lavori sul nuovo Codice doganale dell'UE ed è proseguita la discussione, sostenuta dal Governo italiano, in materia di semplificazione delle procedure di valutazione dei documenti di definitiva importazione della merce nei Paesi terzi, attraverso la revisione del regolamento n. 612/09.

Per quanto riguarda la Parte seconda della Relazione, segnala il paragrafo 4.3.5, il quale evidenzia il successo dell'iniziativa italiana nel settore del credito all'esportazione, per evitare penalizzazioni in danno degli esportatori italiani e europei a seguito dell'imposizione di sanzioni alla Russia a causa della crisi ucraina, nonché lo schema finanziario creato dal Governo italiano per agevolare l'accesso al credito all'esportazione per le PMI.

Con riferimento alla Parte terza il paragrafo 10.3 fornisce i dati relativi allo stato di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. In tale contesto segnala come, alla fine del 2014, il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia, nei diversi stadi, fosse

pari a 89, in netta diminuzione sia rispetto al dato registrato alla fine del 2013, in cui il numero di infrazioni era pari a 104, sia rispetto al dato relativo al 1° gennaio 2013, quando le procedure pendenti erano 99.

Nel corso del 2014 sono state archiviate 55 procedure, mentre le nuove contestazioni sono state solo 40.

La Relazione segnala altresì, al paragrafo 10.2, il miglioramento del tasso di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee riguardanti il mercato interno (*internal market scoreboard*), che è passato dall'1,5 per cento nel novembre 2013 allo 0,5 per cento nel novembre 2014.

Sempre nell'ambito della Parte quarta, il paragrafo 10.5 illustra l'attività della Guardia di finanza svolta nel 2014 con riferimento alla tutela degli interessi finanziari e alla lotta alle frodi comunitarie.

Al riguardo, segnala il progetto elaborato dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'UE, in particolare per quanto concerne:

la creazione di uno strumento informatico nazionale per la prevenzione delle frodi;

la condivisione con altri Paesi membri delle migliori strategie di contrasto e prevenzione;

la creazione di un progetto formativo volto a migliorare la comprensione dei meccanismi europei e nazionali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*) 166

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 173

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 167

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 174

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 169

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo rinviato il 4 giugno 2015.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva presentato una proposta di parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S) chiede se nel parere del relatore siano previste osservazioni.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, risponde negativamente, confermando la sua pro-

posta di parere favorevole presentata nella scorsa seduta.

Giuseppe BRESCIA (M5S) annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, osserva che, come inquadramento storico, può essere utile ricordare che all'inizio del secolo XX vi furono notevoli progressi nelle relazioni italo russe. Nel 1955 furono stabiliti rapporti con l'ENI. Nel 1969 l'Italia, prima fra i Paesi occidentali, concluse con l'URSS un contratto a lungo termine per le forniture di gas. Accanto alle ordinarie relazioni diplomatiche, negli anni compresi tra il 1950 e il 1990 circa, è stata attiva anche una collaborazione culturale molto proficua tramite l'Associazione Ita-

lia – URSS, che ha consentito non solo la reciproca conoscenza della letteratura e dell'arte nei due Paesi, ma anche considerevoli operazioni di recupero e conservazione documentale filmografica. Aggiunge che una nuova fase nei rapporti tra la Federazione Russa e l'Italia ebbe inizio con la visita a Roma il 19 e 20 dicembre 1991 del Presidente della Russia Boris Eltsin. Il 23 dicembre 1991 l'Italia riconobbe la Russia quale soggetto di diritto internazionale a pieno titolo e quale Stato legittimo successore dell'URSS.

Rileva poi che, attualmente, l'Italia è uno dei *partner* europei più vicini alla Federazione Russa, con la quale esiste – ed è sempre in crescita – una intensa cooperazione bilaterale in tutti i campi. I due Stati hanno inoltre un intenso dialogo politico e cooperano attivamente in diverse organizzazioni internazionali. Dal 2000 opera la Grande Commissione interparlamentare italo-russa, che ha già tenuto undici incontri, l'ultimo dei quali si è svolto a Roma il 27 ottobre 2010. Aggiunge che ciò significa che oggi ci troviamo a ratificare un accordo che è figlio di un percorso durato secoli e di relazioni economiche e culturali che costituiscono lo scenario più ampio entro cui l'Accordo si inserisce.

Venendo al disegno di legge n. 1924, presentato dal Ministro degli Esteri Bonino il 30 dicembre 2013, ricorda che questo consiste in un atto di ratifica e di esecuzione dell'Accordo del 3 dicembre 2009 tra Italia e Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio. Esso è finalizzato a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese.

Osserva quindi che la nuova intesa colma una lacuna e sostituisce un accordo del 1998, ormai obsoleto, consentendo agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente.

Rammenta dunque che la cooperazione culturale tra Italia e Federazione russa è

attualmente disciplinata dall'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione (firmato il 10 febbraio 1998 a Roma e ratificato ai sensi della legge n. 515 del 21 dicembre 1999) all'entrata in vigore del quale (25 luglio 2000) hanno cessato di essere validi l'Accordo culturale del 1960 e l'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991.

Con riferimento, in particolare, allo studio della lingua italiana nella Federazione russa nel sito *web* dell'Ambasciata d'Italia a Mosca viene riportato che, quanto al settore universitario, si opera attraverso gli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e San Pietroburgo, in ordine ai quali viene segnalato l'incremento dell'affluenza ai corsi di lingua da entrambi offerti, che è passata da 1.100 iscritti nel 2007 a 2.300 nel 2010, 2.870 nel 2013 raggiungendo, nel 2014, quota 3.430.

Ricorda inoltre che la fase negoziale dell'Accordo ha avuto origine in un *Memorandum* d'intenti italo-russo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato nel contesto del Vertice bilaterale tenutosi a Roma il 5 novembre 2003. Successivi studi comparati dei sistemi di istruzione, finalizzati all'individuazione dei titoli di livello formativo paragonabili, hanno condotto alla predisposizione di un primo progetto di accordo, elaborato dalla parte russa sulla base delle consultazioni tenutesi a Mosca il 7 e 8 settembre 2005 e formalizzato il 7 aprile 2006; tale versione è stata sottoposta a riscrittura tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, finalizzate ad assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i due sistemi universitari, sia chiarezza ed uniformità nell'uso della terminologia tecnico-giuridica. Un nuovo progetto di accordo, sottoposto alla parte italiana nel novembre 2007, veniva ulteriormente rivisto e inviato all'ambasciata della Federazione russa. La versione definitiva dell'Accordo è stata firmata a Roma, come già ricordato, il 3 dicembre 2009.

Sottolinea quindi che la ratifica favorirà, in ragione dell'elevato numero di

studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché un'ulteriore diffusione della lingua italiana: in questi ultimi anni si è infatti registrato un significativo incremento dello studio dell'italiano: attualmente vi sono 1.500 studenti russi iscritti nelle nostre università e sono attivi 423 accordi di collaborazione tra università italiane e russe.

A questo proposito, ricorda l'iniziativa di formazione – attiva da 4 anni – «Studiare in Italia», che si svolge a Mosca, Kazan e a San Pietroburgo e nel cui ambito le università ed i centri di specializzazione del nostro Paese hanno la possibilità di stabilire un contatto diretto col pubblico russo, e gli studenti russi possono confrontarsi contemporaneamente con le più prestigiose istituzioni formative italiane.

Evidenzia poi che nell'Accordo, al preambolo, che sottolinea il valore della mobilità accademica e dei rapporti interuniversitari bilaterali anche ai fini del consolidamento di uno spazio formativo europeo comune, seguono sei articoli: il primo esplicita la finalità principale dell'Accordo e impegna le parti a scambiarsi l'elenco dei titoli di studio oggetto del riconoscimento legale – elenco che sarebbe bene rendere noto; il secondo riporta la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo, precisando che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione; il terzo estende tale competenza e facoltà alle certificazioni relative ai periodi di studio non completati presso le istituzioni accademiche di una parte, e che si intenda proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra parte; il quarto stabilisce che il pos-

sesso dei titoli di studio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle istituzioni accademiche né alle eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della parte ricevente; il quinto, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una Commissione mista di esperti incaricata di esaminare e chiarire gli argomenti connessi con l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo e di proporre modifiche al testo in esito ad interventi legislativi nel settore dell'istruzione eventualmente intervenuti in ciascuno degli Stati parte; il sesto stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la sua ratifica (comma 1). L'accordo ha durata di cinque anni ed è rinnovabile automaticamente per termini quinquennali (comma 2). Ciascuna parte può denunciare l'Accordo, con cessazione della validità del medesimo a sei mesi dalla ricezione della notifica in forma scritta (comma 3). I termini di applicabilità delle disposizioni dell'Accordo in caso di cessazione del medesimo sono indicati dal comma 4 del medesimo articolo 6.

Aggiunge che il disegno di legge A.C. 1924 di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in euro 1.580 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2015 (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che, con riferimento alle spese di missione di cui all'articolo 5 dell'Accordo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede poi che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle

misure previste nel comma 2. Il comma 4 dello stesso articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Considerato che la Russia ha già ratificato l'accordo nell'aprile 2010, auspica una rapida approvazione del provvedimento, che si inserisce in un clima di decisa ripresa delle relazioni italo-russe.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone quindi l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura COCCIA (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in oggetto, assegnato alla III Commissione in sede referente, si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle iniziative di politica estera dell'Unione europea, le quali constano di tre fasi: il vicinato; l'accordo di associazione consistente nella cooperazione rafforzata; il negoziato di accessione. Il disegno di legge in esame rientra, pertanto, tra gli accordi di cui al secondo punto indicato, recando la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione che l'Ucraina ha concluso a Bruxelles, il 27 giugno 2014, con l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri.

Aggiunge che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione

economica fra Unione europea e Ucraina. In riferimento alle finalità, esso si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: a) una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; b) un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; c) forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti; d) la creazione di un DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'Unione europea. Rileva quindi che l'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di *partner* chiave dell'Unione europea nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, ossia la Politica europea di vicinato.

Aggiunge che l'Accordo entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione: al momento risulta ratificato da 16 Stati: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Regno Unito ed Ungheria.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che espone in sintesi, evidenzia gli aspetti di diretta competenza della VII Commissione – che appaiono limitati tenuto conto dell'ampiezza e della natura delle materie in esso trattate – osservando che il testo dello stesso si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli ri-

guardanti: I. definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Rileva che al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: a) promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie; b) costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; c) promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; d) creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione; e) potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; f) creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Specifica quindi che il Titolo I (Principi generali), composto dagli articoli 2 e 3, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti ed essenziali dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Le Parti riconoscono che il reciproco rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata

transnazionale e al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace. Il Titolo II (Dialogo politico e riforme, associazione politica, cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza) è costituito dagli articoli 4-13. Il Titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza) comprende gli articoli 14-24. Il Titolo IV, rubricato Scambi e questioni commerciali, comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata DCFTA – *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.

Specifica che il predetto Titolo IV si articola in 15 Capi, dei quali appare di diretto interesse per la VII Commissione il Capo 9, in materia di proprietà intellettuale. Questo è composto di tre sezioni: la sezione 1 (articoli 157-160) contenente le disposizioni generali; la sezione 2 (articolata in 7 sottosezioni) (articoli 161-229) recante le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la sezione 3 (articolata in 3 sottosezioni) (articoli 230-251) che presenta norme sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Rimandando alla lettura dei predetti articoli, segnala che, per quanto concerne la proprietà intellettuale, la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che Unione europea ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (articolo 157), i brevetti (articolo 219) e le invenzioni biotecnologiche (articolo 221), applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio di cui all'allegato I-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in materia di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.

Aggiunge che il Titolo V dell'Accordo, rubricato Cooperazione economica e set-

toriale, comprende gli articoli da 337 a 452 ed è suddiviso in 28 Capi e che d'interesse per la VII Commissione appaiono: il Capo 9 (articoli 374-377), in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; il Capo 14 (articoli 389-395) concernente la cosiddetta società dell'informazione; il Capo 15 (articoli 396-398) relativo alla politica audiovisiva; il Capo 23 (articoli 430-436) in materia di istruzione, formazione e gioventù; il Capo 24 (articoli 437-440) relativo alla cultura e, infine, il Capo 25 (articoli 441 e 442) relativo alla cooperazione in materia di sport e attività fisica. Rimando anche qui ai singoli articoli.

Rileva inoltre che il Titolo VI (articoli 453-459) concerne la cooperazione finanziaria e le disposizioni antifrode e che il Titolo VII (articoli 460-486) reca le disposizioni istituzionali, generali e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina. Ricorda, in particolare, l'articolo 467 che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti e l'articolo 481 che prevede che l'Accordo abbia durata illimitata ed entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari del provvedimento, derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016 (spese non imputabili ad attività connesse alla competenza della VII Commissione) ai quali si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 3, disciplina, in particolare, la con-

sueta clausola di salvaguardia per la copertura di oneri che dovessero discostarsi da quelli preventivati.

Ricorda, poi, che la relazione tecnica annessa al provvedimento chiarisce, in via preliminare, che il funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo stesso, garantite da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea – con particolare riferimento alle spese di missione – sarà assicurato da risorse che gravano sul bilancio comuni-

tario. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Formula quindi la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio
(COM(2014)910 final).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea
(1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

visto il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final);

esaminato inoltre il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea comunicato alla Presidenza della Camera il 24 giugno 2014 e deferito, per la parte di competenza, alla VII Commissione il 18 dicembre 2014;

esaminata altresì la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, comunicato alla Presidenza della Camera l'11 marzo 2015;

considerati i capitoli 2, punti 1.3, 4.1 e 9.4, e 3, punti 5, 6.1 e 7.1 della Relazione programmatica citata;

osservato, tra l'altro, che:

la tutela del diritto d'autore all'interno del mercato unico digitale è collegata anche a un approccio alle politiche fiscali che riconosca la specificità dell'opera. Sotto questo aspetto, sarebbe utile che l'Italia continuasse a sostenere l'equiparazione dell'aliquota IVA tra testi cartacei e testi in formato elettronico. Da un lato, dunque, la normativa europea è chiamata a sostenere la creatività e l'innova-

zione e promuovere un giusto riconoscimento ai creatori di opere e, dall'altra, a incoraggiare il più ampio accesso legale possibile, da parte dei cittadini, a beni e servizi, tutelati dai diritti d'autore;

in continuità con gli obiettivi tematici perseguiti nel Semestre europeo di Presidenza, tra i settori al centro di interesse per il 2015 figura l'audiovisivo, con riferimento all'aggiornamento del quadro normativo regolamentare europeo applicato al nuovo scenario dei *media* e con riferimento al mantenimento dell'esclusione del settore audiovisivo dai negoziati del partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership* – TTIP) in omaggio al principio dell'eccezione culturale;

occorre che il Governo persegua anche, nelle debite sedi internazionali, la costituzione dei *Caschi Blu* per la protezione dei beni storici e archeologici, che corrono il rischio della distruzione da parte dell'ISIS, così come previsto in un ordine del giorno approvato dalla Camera (il n. 9/2893/2) e in una risoluzione approvata dalla Commissione istruzione del Senato in data 19 maggio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (C. 1924)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1924, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 »,

ricordato:

che il disegno di legge n. 1924, presentato dal Ministro degli Esteri Bonino il 30 dicembre 2013, rappresenta un atto di ratifica e di esecuzione dell'Accordo del 3.12.2009 tra Italia e Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

che esso è finalizzato a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese;

che la nuova intesa colma una lacuna e sostituisce un accordo del 1998

ormai obsoleto, consentendo agli studenti di una delle due parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente;

che la ratifica favorirà, in ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché un'ulteriore diffusione della lingua italiana: in questi ultimi anni si è infatti registrato un significativo incremento dello studio dell'italiano;

che, con riferimento alle spese di missione di cui all'articolo 5 dell'Accordo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 stelle</i>) ...	182

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 3099</i>)	176
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
AVVERTENZA	178

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –*

Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza della deputata Pellegrino alla seduta odierna.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una nuova formulazione della proposta di parere sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*), che tiene conto di alcuni dei rilievi e delle osservazioni a lei pervenuti per le vie brevi. Al riguardo, sottolinea la necessità di riconsiderare l'attuale sistema per lo scambio di quote di

emissione di gas a effetto serra, nonché di disincentivare le attività che producono emissioni climateranti, attraverso la definizione di misure chiare e coerenti, dirette a orientare le scelte di investimento delle imprese verso attività e tecnologie a bassissimo impatto ambientale.

Mirko BUSTO (M5S), pur manifestando apprezzamento per l'accoglimento, da parte della relatrice, di alcune delle osservazioni provenienti dal suo gruppo, presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO rileva l'opportunità di trasformare in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 6) e 7) della proposta di parere testé formulata dalla relatrice. In particolare, con riferimento alla condizione di cui al numero 6), ritiene che la possibilità di accelerare i rimborsi ai nuovi entranti deve tenere in considerazione il vincolo comunitario, stabilito all'articolo 10 della direttiva 387/2003/CE, di destinare almeno il 50 per cento dei proventi delle aste a progetti o programmi con finalità ambientali. Con riferimento invece alla condizione di cui al numero 7), osserva che l'opportunità di modificare le definizioni di cessazione totale o parziale di attività di un impianto che produce emissioni climalteranti deve essere ponderata mediante un attento confronto tra la normativa nazionale e quella europea, tenuto conto che nessun contrasto era stato sollevato nella procedura Eu-Pilot 6400/14/CLIM.

Vincenzo PISO (AP), con riferimento all'assegnazione dei rimborsi spettanti ai nuovi entranti, evidenzia la necessità che siano previste regole più stringenti e di immediata applicazione.

La sottosegretaria Silvia VELO, pur riconoscendo l'importanza del tema, rileva come la definizione di regole più rigorose in materia di assegnazione dei rimborsi richiederebbe un adeguato approfondimento tecnico.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere condivisibile la proposta di parere formulata dalla relatrice, evidenzia come le condizioni nella stessa contenute lascino al Governo un ampio margine di discrezionalità in sede di applicazione. Propone di quindi di procedere alla votazione della proposta di parere nella nuova formulazione illustrata dalla relatrice.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, concorda con il presidente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole, con condizioni e con osservazione, formulata dalla relatrice, risultando pertanto reclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga.

(Seguito esame e rinvio — Abbinamento della pdl 3099).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che lo scorso 8 maggio è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3099, d’iniziativa dei deputati Zaratti e Pellegrino, recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile ».

Poiché tale proposta di legge verte su materia identica a quella recata dalla proposta di legge in esame, ne dispone l’abbinamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, propone di istituire un Comitato ristretto al fine di pervenire in tempi rapidi, con il contributo di tutte le forze politiche, all’individuazione del testo base da adottare.

Samuele SEGONI (Misto-AL) manifesta apprezzamento per la proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Ermete REALACCI, *presidente*, riservandosi di istituire i componenti del Comitato ristretto sulla base della designazione dei gruppi, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte ai lavori della seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recente la « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 » (C. 3053 Governo). Rileva che il predetto Accordo è finalizzato all’associazione politica ed all’integrazione economica fra UE e Ucraina, configurandosi anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l’Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell’Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito. L’Accordo prevede altresì un quadro istituzionale di nuova concezione, con l’istituzione di un Consiglio di associazione deputato all’adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali, nonché l’istituzione di un forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti. È infine prevista la creazione di una DCFTA per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l’adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell’UE. Con riferimento al contenuto, il testo dell’Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a que-

stioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, e 3 protocolli riguardanti, rispettivamente, la definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione. Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Ue e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Relativamente ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, segnala, anzitutto, le disposizioni contenute nel Capo 8 del Titolo IV dell'Accordo, relative alla materia degli appalti pubblici (articoli 148-156). Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa che correda il provvedimento, le Parti si propongono l'obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti di lavori, di forniture e di servizi, anche nel settore delle concessioni. A tal fine, l'Ucraina è chiamata

a presentare al Comitato per il commercio una tabella di marcia per l'attuazione del ravvicinamento legislativo, comprensiva del calendario delle riforme da attuare, in modo da rendere progressivamente compatibile la propria legislazione interna con la normativa dell'Unione europea. Di particolare interesse per l'VIII Commissione risultano altresì le disposizioni contenute nel Capo 6 del Titolo V, in materia di ambiente (articoli 360-366). In particolare, l'articolo 360 dell'Accordo stabilisce che le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Il successivo articolo 361 prevede, inoltre, che la cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente di portata regionale e mondiale, riguardanti, tra l'altro: i cambiamenti climatici; la governance ambientale; la qualità dell'aria e dell'acqua, la gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino; la gestione dei rifiuti e delle risorse; la protezione civile, compresi i rischi naturali antropici; l'ambiente urbano; gli eco contributi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Atto n. 155);

valutate positivamente le disposizioni del provvedimento in esame, volte ad adeguare le definizioni della disciplina nazionale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, alla normativa europea, della quale viene chiarito l'ambito di applicazione;

evidenziato che:

un sistema efficace di regole e disincentivi economici alla produzione di emissioni climalteranti è essenziale per assicurare l'attuazione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, orientando in modo opportuno le scelte di investimento delle imprese e garantendo un maggior rispetto dell'ambiente;

il sistema EU-ETS ha vissuto un periodo di sostanziale inefficacia evidenziato in modo drammatico dal crollo del valore delle quote di CO₂ equivalente ammesse allo scambio, che ha reso necessaria una riforma dello stesso sistema a livello comunitario;

è stato raggiunto nel mese di maggio un accordo tra Parlamento europeo e

Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per arrivare ad una riforma del sistema EU-ETS e anticiparne l'attuazione al 2019, anziché al 2021, come inizialmente previsto;

rimane da valutare la definizione di altre misure fiscali che consentano di attribuire un onere economico adeguato alle attività che determinano gravi esternalità negative e pesanti impatti in termini di aumento della temperatura media globale;

considerato che:

proprio nel mese di dicembre di quest'anno si svolgerà a Parigi il vertice delle Nazioni Unite sul clima nel quale i 194 Paesi aderenti alla Convenzione sul cambiamento climatico dovranno raggiungere un accordo globale vincolante di riduzione delle emissioni climalteranti, in grado di perseguire l'obiettivo di contenimento delle emissioni, in modo da non superare la soglia critica dei due gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale;

la necessità di una politica di *carbon pricing* efficace, e dunque di definizione di una tassazione adeguata sulle attività che producono emissioni climalteranti e di un sistema di regole coerenti e stabili nel tempo, è da lungo tempo sostenuta da molti organismi internazionali, quali la Banca Mondiale, ed è stata richiesta ai Governi anche da parte degli

amministratori delegati di sei tra le principali compagnie attive nel settore degli idrocarburi nel mondo (BG, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil, Total), le quali si dichiarano consapevoli del fatto che il cambiamento climatico è sfida centrale per il nostro mondo e dell'opportunità di avere un sistema di tassazione e di regole chiare, uniformi e stabili in grado di orientare le scelte di investimento delle grandi compagnie verso attività a basso impatto di carbonio;

ritenuto che:

rispetto al sistema EU-ETS è opportuno dare soluzione tempestiva alla richiesta di rimborso spettante ai nuovi entranti;

è opportuno allineare con maggiore aderenza la normativa italiana alla decisione europea 2011/278/CE con particolare riferimento alla definizione di cessazione totale o parziale di attività di un impianto che produce emissioni climalteranti e alle modifiche di funzionamento di tali impianti;

è opportuno avviare un confronto tra l'esperienza italiana e quanto avviene in altri Paesi come la Germania o il Regno Unito riguardo alla compensazione dei costi indiretti della CO₂ a vantaggio delle industrie maggiormente energivore;

l'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri designano un'Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS;

l'articolo 10, comma 3, lettera *i*), della medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di CO₂ destinati a finalità ambientali può essere utilizzato per « coprire spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario »;

l'articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013 prevede che il Comitato ETS, in qualità di Autorità nazionale competente, svolge le proprie fun-

zioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento, compenso, né rimborso spese;

in considerazione dei numerosi e rilevanti compiti affidati al Comitato ETS, andrebbe garantito dai membri del Comitato un impegno costante e continuativo più facilmente reperibile da figure professionali esperte con adeguato riconoscimento economico;

il riconoscimento di una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consentirebbe di mantenere in capo a quest'ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni senza trasferire la completa gestione delle procedure ai prefetti, come previsto all'articolo 1, comma 9, lettera *f*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera *f*), al fine di mantenere in capo al Comitato la funzione di irrogazione delle sanzioni;

2) si integri lo schema di decreto prevedendo all'articolo 1, comma 2, la seguente lettera « *i* » al comma 15 le parole « del predetto Comitato e » siano soppresse, » in modo da garantire un riconoscimento economico ai componenti del Comitato in linea con quanto disposto dalla direttiva;

3) si garantiscano tempestivamente e con congruo anticipo forme di pubblicità relative alle convocazioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni dello stesso, anche prevedendo una *newsletter* alla quale possano iscriversi enti, comitati, associazioni, organi di informazione, singoli cittadini interessati;

4) si assicuri trasparenza nella selezione dei membri del Comitato ETS attraverso l'introduzione di forme di sele-

zione pubblica dei candidati in base alla determinazione di criteri minimi per la selezione;

5) si consenta ai soggetti interessati di fare richiesta di audizione presso il Comitato ETS, motivando eventuali dinieghi;

6) si preveda la possibilità di assegnare i rimborsi spettanti ai « nuovi entranti » nel più breve tempo possibile;

7) si allineino, ove necessario, gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 25 e 26 del decreto legislativo n. 30 del 2013 alla decisione 2011/278/UE per dare massima efficacia al sistema di disincentivo economico alle emissioni climalteranti, evitando oneri impropri alle imprese italiane;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare nel suo complesso il sistema EU-ETS – e dunque l'intera materia dello schema di decreto, oggetto del presente parere – alla luce dei risultati conseguiti, purtroppo scarsi, nel disincentivare le attività che producono emissioni climalteranti e quindi nel ridurre le emissioni stesse e della necessità di definire e attuare un sistema efficace di tassazione del carbonio e delle altre emissioni climalteranti con regole chiare, coerenti, uniformi e stabili nel tempo per orientare le scelte di investimento delle imprese verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici,

premessi che:

il provvedimento *de quo* intende apportare ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 30 del 2013 per un adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e per renderne più celere l'applicabilità e l'efficacia, in considerazione della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM, che l'Europa ha avviato, nei confronti dell'Italia, per l'ipotesi di violazione del diritto comunitario (rispetto agli articoli 3, 4 e 29 del suddetto decreto), in riferimento alle procedure di assegnazione al trasporto aereo delle quote di emissioni di gas a effetto serra;

il presente schema di decreto, in particolare, vuole regolamentare e dare indicazioni sul sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – ETS – relativo agli operatori aerei e agli impianti fissi, attenendosi ai livelli di regolazione della normativa europea;

l'atto regola il sistema dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, nonché il monitoraggio e la comunicazione, al fine di promuovere la riduzione delle emissioni per ottenere crediti di scambio validi sul territorio comunitario, col fine di mantenere gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto;

il sistema del «*cap and trade*», adottato dall'Unione Europea con la direttiva 87/2003, è stato proposto originariamente – attraverso l'elaborazione di un Piano europeo e relativa ripartizione delle quote per ciascuna unità produttiva all'interno dei singoli Paesi – come strumento per la riduzione delle emissioni da parte dei settori industriali più inquinanti e per la promozione di investimenti in tecnologie avanzate a bassa emissione;

la direttiva 2009/29/CE, di modifica della direttiva ETS del 2003, regola il sistema comunitario di scambio di quote relativo al periodo 2012-2020, con l'obiettivo di riduzione del 21 per cento nel 2020 – per l'Italia del 13 per cento – rispetto al 2005 e di indicare l'orientamento da seguire per raggiungere gli obiettivi fissati unilateralmente a livello comunitario per il 2030;

dal 2013 la direttiva 2009/29/CE ha previsto il passaggio a un sistema di aste per l'acquisto, i cui proventi, almeno in parte – gestiti dai singoli Stati membri – sarebbero stati utilizzati in progetti di carattere ambientale. Tuttavia la crisi economica ha alterato la funzionalità del sistema, provocando un eccesso di offerta di permessi di emissioni, a causa dell'immissione sul mercato dei crediti avanzati alle aziende che hanno ridotto la propria produzione;

considerato che:

nei periodi 2005-2007 e 2008-2012, l'assegnazione di quote gratuite ha portato alla creazione di un mercato speculativo dominato dai grandi istituti finanziari, intermediatori e società di consulenza, senza contribuire alla reale riduzione delle emissioni;

sebbene la direttiva 29/2009/CE preveda per il periodo 2013-2020 una riduzione progressiva delle quote rispetto al fabbisogno dichiarato, pari all'1,74 per cento l'anno, la Commissione stima che in condizioni normali il mercato delle aste di CO₂ impiegherebbe oltre un decennio prima di riassorbire le quote in eccedenza;

al fine di riequilibrare il mercato, infatti, la Commissione ha presentato la proposta di istituzione di una riserva stabilizzatrice di quote di CO₂, da rendere operativa a partire dal 2021 (primo anno del quarto periodo), da far funzionare come strumento di compensazione, che sarà votata dal Parlamento l'8 settembre 2015;

secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC, l'Italia figura tra i Paesi a più alta vulnerabilità rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Inoltre la gravità degli scenari prospettati, sempre nel suddetto rapporto, a livello globale, e la crisi climatica in atto rendono stringente adottare strumenti efficaci di riduzione delle emissioni e capaci di agire rapidamente. Ogni ritardo e posticipazione del problema, infatti, aumenta la quantità di CO₂ emessa in atmosfera e consumata, irrimediabilmente, il *budget* emissivo rimanente per mantenere l'aumento di temperatura medio sotto i due gradi centigradi;

il quadro emissivo che attualmente stiamo seguendo molto probabilmente ricomincia e forse supera lo scenario IPCC più pessimistico (RCP 8.5), con un aumento di temperatura di oltre 4 gradi entro fine secolo. Gli scenari di mitigazione prevedono una riduzione assai drastica (40 per cento-70 per cento) entro metà secolo per arrivare ad emissioni quasi zero entro il 2100;

risulta evidente che lo schema ETS, ad oggi, abbia fallito nel ridurre le emissioni, lasciando eccessiva libertà, ad esempio nelle strategie alternative alla riduzione. Nella prima fase, infatti, sono stati rilasciati troppi permessi, con un surplus di 267 MtCO₂, coprendo solo il 4 per cento delle emissioni totali, con il risultato del collasso dei prezzi e della mancata riduzione delle emissioni. La seconda fase ha migliorato lievemente la situazione, presumibilmente per effetto della crisi economica, pur rimanendo largamente inefficace nel ridurre le emissioni;

per quanto riguarda i crediti « *offset* » generati da progetti di risparmio energetico in paesi in via di sviluppo, attraverso il cosiddetto *Clean Development Mechanism* (CDM), circa 80 per cento dei crediti derivano da progetti di distruzione di gas, come il trifluorometano (HFC-23). Tali progetti avvengono spesso in impianti cinesi e finiscono per incentivare la produzione di questo potente gas serra con effetti distruttivi per l'ozono;

l'ETS, paradossalmente, ha finito per essere più uno schema incentivante per le industrie inquinanti, con un guadagno stimato da parte del settore energia di 19 miliardi di euro nella prima fase e di 71 miliardi nella seconda;

l'inserimento dell'aviazione, certamente apprezzabile, rimane inoltre seriamente limitato dall'elevatissimo *cap* (97 per cento delle emissioni medie 2004-2006) e dal fatto che il settore riceverà l'82 per cento di permessi emissivi a titolo gratuito e dal fatto che, attualmente, il costo per tonnellata emessa è inferiore alle agevolazioni fiscali ai carburanti per aviazione. Nel conteggio delle emissioni, inoltre, viene considerata soltanto la CO₂, trascurando il contributo delle scie di condensazione e dei gas di scarico;

occorrerebbe quindi chiedersi se lo schema ETS sia davvero riformabile, anche alla luce delle passate esperienze di *trading* di quote emmissive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di riconsiderare il sistema stesso ETS – e dunque la riforma dello schema di decreto, oggetto del presente parere –, alla luce degli effetti trascurabili e, invece, dei reali risultati conseguiti per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla regolamentazione dei settori più inquinanti. Infatti, in considerazione delle passate esperienze di trading di quote emissive, finora registrate, il sistema ETS non risulta uno strumento di supporto per fronteggiare l'emergenza climatica, che rappresenta ormai la priorità delle politiche nazionali e internazionali;

b) si valuti l'opportunità di potenziare i dispositivi di controllo ed eliminare i margini di speculazione finanziaria sui costi di impresa finalizzati all'abbattimento delle emissioni;

c) si valuti l'opportunità di modificare le disposizioni in merito all'assegnazione dei proventi delle aste in senso di una maggiore efficienza delle allocazioni, da destinare integralmente al finanziamento di ricerca e sviluppo di tecnologie e pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) si valuti l'opportunità di garantire tempestivamente e con congruo anticipo forme di pubblicità relative alle convoca-

zioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni dello stesso;

e) si valuti l'opportunità di assicurare trasparenza nella selezione dei membri del Comitato ETS attraverso l'introduzione di forme di selezione pubblica dei candidati in base alla determinazione di criteri minimi per la selezione;

f) si valuti l'opportunità di prevedere che la nomina del Consiglio direttivo avvenga attraverso l'introduzione di forme di selezione pubblica con avviso pubblico e che, nella determinazione dei profili idonei, vengano valutati in via prioritaria i candidati provenienti da altre amministrazioni pubbliche;

g) si valuti l'opportunità di prevedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, l'avvio, tramite la segreteria tecnica, di una newsletter digitale, alla quale possano iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione, al fine di informare tempestivamente sulle convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, sulle decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; si valuti l'opportunità altresì di prevedere la pubblicazione di tutti i verbali dei pareri del Comitato sul sito web del Ministero dell'Ambiente;

h) si valuti l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di fare richiesta di audizione presso il Comitato, stabilendo l'obbligo di motivazione di eventuali dinieghi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 423-A Caparini e abb. 185

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 185

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 188

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 186

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 189

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 187

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 190

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 giugno 2015.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 423-A Caparini e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3027 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e Comunità europea dell'Energia atomica e i loro Stati membri da una parte, e, la Moldova, dall'altra parte.

L'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra l'Unione europea e il Paese dell'est europeo, con un impegno tra le parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei principi democratici e dei valori comuni e si colloca all'interno della strategia del cosiddetto partenariato orientale, che costituisce il versante Est della politica europea di vicinato.

Nel suo complesso l'Accordo si articola intorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; una cooperazione più forte in materia di politica estera e di sicurezza; la creazione di

un'area di libero scambio ampia ed approfondita; uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza; la cooperazione in 28 settori chiave.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della IX Commissione, segnala che i capi 15 e 19 del Titolo IV dell'Accordo individuano, rispettivamente, come specifici settori di cooperazione tra le parti, i trasporti e la società dell'informazione. In particolare, in materia di trasporti gli articoli 80 e 81 pongono come finalità della cooperazione, tra le altre cose, lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, la promozione dell'intermodalità, dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto e dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti. L'articolo 82 contiene poi l'impegno delle parti all'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altra natura al fine di promuovere la circolazione dei passeggeri e delle merci, migliorare le infrastrutture e facilitare l'attraversamento delle frontiere. Il medesimo articolo disciplina anche lo scambio di informazioni tra le parti. In materia di società dell'informazione, l'articolo 99 individua come temi di cooperazione, tra gli altri, la promozione della banda larga, il quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche e l'uso efficiente dello spettro radio. Inoltre il Titolo V del medesimo Accordo, che affronta la materia degli scambi e delle questioni commerciali, nel delineare i confini dell'area di libero scambio tra le parti, affronta nel capo 6 anche i temi dei servizi informatici (articolo 224), dei servizi postali (articoli 225-230), delle comunicazioni elettroniche (articoli 231-240), dei servizi di trasporto (articolo 250-253). Anche per le imprese di tali settori è pertanto previsto, tra le altre cose, il reciproco riconoscimento della clausola di nazione più favorita ai sensi dell'articolo 205. Con riferimento ai servizi postali e alle comunicazioni elettroniche l'articolo riprende i principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia: indipendenza del regolatore; prestazione dei servizi di comunicazione elettronica per quanto possibile autorizzata a seguito di semplice notifica, procedure obiettive,

proporzionate e trasparenti per l'assegnazione di risorse limitate come le frequenze. Viene inoltre specificato che ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere (articolo 227 per i servizi postali e 236 per i servizi di comunicazione elettronica).

Per i servizi di trasporto marittimo internazionale l'articolo 251 prevede che ciascuna parte si impegni ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale e della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale. In via generale si afferma in tutti i settori richiamati l'impegno al progressivo avvicinamento delle legislazioni in materia (articolo 230 per i servizi postali, articolo 240 per i servizi di comunicazione elettronica, articolo 253 per i trasporti). Segnala anche che l'articolo 204 esclude dal campo di applicazione del titolo invece, la materia dei servizi audiovisivi, il cabotaggio marittimo nazionale e i servizi di trasporto aereo interno e internazionale, che saranno oggetto di specifici accordi nell'ambito delle politiche per lo spazio aereo comune europeo; rientrano però nell'ambito dell'accordo i servizi informatici di prenotazione aerea, i servizi di assistenza a terra, i servizi di gestione degli aeroporti.

Alla luce di quanto sopra esposto, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, nell'osservare che l'Accordo in esame ha contenuto sostanzialmente analogo a quello esaminato in precedenza, rinvia alle considerazioni già svolte, facendo presente che in questo caso sono i Capi 7 e 14 del Titolo V ad individuare i trasporti e la società dell'informazione come specifici settori di cooperazione mentre è il Capo 6 del Titolo IV ad affrontare il tema degli scambi e delle questioni commerciali nei settori postale, delle comunicazioni elettroniche, dei trasporti e dei servizi informatici. Sottolinea che tale Accordo risulta di particolare attualità e rilievo politico, alla luce della crisi ucraina e nel segno del sostegno che l'Unione europea intende dare all'unità, sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell'Ucraina.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
(C. 3055 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (C. 3055 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

l'Accordo, in conformità alle previsioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, mira a promuovere l'aumento dell'interscambio commerciale di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea (Corea del Sud) dall'altra;

a tal fine, viene prevista la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie e l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari;

tra i settori oggetto dell'accordo che rivestono una particolare rilevanza

per l'economia europea e italiana, vi sono quelli dell'auto, del tessile e dell'elettronica di consumo;

per quanto concerne le competenze della Commissione, sono inclusi tra le tipologie di servizi oggetto di liberalizzazione tra le parti, anche i servizi informatici, postali e di telecomunicazione, il commercio elettronico e il trasporto marittimo internazionale; al riguardo viene istituito un comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico;

l'Accordo in esame costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio negoziato finora dall'Unione con un Paese terzo e rappresenta la prima significativa attuazione della strategia lanciata dalla Commissione europea nel 2006, con l'obiettivo di accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di libero scambio con i partner economici più rilevanti e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (C. 3027 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo);

premessi che:

l'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Moldova, con un impegno tra le parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei principi democratici e dei valori comuni, collocandosi all'interno della strategia del cosiddetto partenariato orientale;

l'Accordo si basa sulla condivisione di valori e principi quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, su una più forte cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sulla creazione di un'area di libero scambio ampia ed approfondita, sulla creazione di uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza e sulla cooperazione in numerosi settori di importanza strategica;

tra gli specifici settori di cooperazione sono inclusi anche i trasporti e la società dell'informazione;

in materia di trasporti l'Accordo si pone come finalità lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, la promozione dell'intermodalità, dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto e dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti. In particolare è previsto un impegno all'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altra natura per migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e facilitare l'attraversamento delle frontiere;

nel settore della società dell'informazione l'Accordo prevede come specifici temi di cooperazione, tra gli altri, la promozione della banda larga e l'uso efficiente dello spettro radio;

l'Accordo delinea infine i confini dell'area di libero scambio tra le parti in vari settori, tra i quali quello dei servizi postali, dei servizi di comunicazione elettronica e dei trasporti marittimi, prevedendo un generale impegno al progressivo avvicinamento delle legislazioni in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
(C. 3053 Governo).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo);

premessi che:

l'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra l'Unione europea e l'Ucraina, con un impegno tra le parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei principi democratici e dei valori comuni, collocandosi all'interno della strategia del cosiddetto partenariato orientale;

tale Accordo appare di particolare attualità e rilievo politico, alla luce della crisi ucraina e nel segno del sostegno che l'Unione europea intende dare all'unità, sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell'Ucraina;

l'Accordo citato si basa sulla condivisione di valori e principi quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, su una più forte cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sulla creazione di un'area di libero scambio ampia ed approfondita, sulla creazione di uno spazio

comune di giustizia, libertà e sicurezza e sulla cooperazione in numerosi settori di importanza strategica;

tra gli specifici settori di cooperazione sono inclusi anche i trasporti e la società dell'informazione;

in materia di trasporti l'Accordo si pone come finalità lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, la promozione dell'intermodalità, dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto e dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti. In particolare è previsto un impegno all'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altra natura per migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e facilitare l'attraversamento delle frontiere;

nel settore della società dell'informazione l'Accordo prevede come specifici temi di cooperazione, tra gli altri, la promozione della banda larga e l'uso efficiente dello spettro radio;

l'Accordo delinea infine i confini dell'area di libero scambio tra le parti in vari settori, tra i quali quello dei servizi postali, dei servizi di comunicazione elettronica e dei trasporti marittimi, prevedendo un generale impegno al progressivo avvicinamento delle legislazioni in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	195
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD) *relatore*, illustra il contenuto dell'Accordo in esame, che rientra nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea.

Dal punto di vista più strettamente commerciale, l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore

agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte moldova è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldavia a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista moldava sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tanto meno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldava, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldavia ai programmi dell'Unione europea. Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldavia, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: promozione del graduale ravvicinamento

tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell'associazione della Moldavia alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Moldavia nel mercato interno della UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale moldava con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della X Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare il Titolo IV, rubricato *Cooperazione economica e in altri settori*, comprende gli articoli da 21 a 142, e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo IV si articola quali ad esempio il Capo 5: Protezione dei consumatori; il Capo 10: Politica industriale e delle imprese; il Capo 14: Cooperazione nel settore dell'energia; il Capo 19: Turismo e Il Titolo V, rubricato *Scambi e questioni commerciali*, che comprende gli articoli da 143 a 412, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione

dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si riserva quindi di presentare la proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD) *relatore*, illustra il contenuto dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, che è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra Unione europea e Ucraina.

L'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina,

Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

L'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione stipulati (o *in itinere*) dall'Ue con alcuni partner del PO (oltre l'Ucraina, Moldova e Georgia) il cui approccio innovativo, oltre a prevedere forme più strette di cooperazione e a riguardare una più vasta gamma di settori rispetto al PCA del 1998, si spinge fino a includere nella *partnership*, quale parte integrante della stessa, anche la creazione di del *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA); e quest'ultimo è finalizzato non solo all'incremento dell'interscambio commerciale (L'UE è il principale partner commerciale dell'Ucraina), ma anche alla progressiva armonizzazione regolamentare, in vista di un graduale inserimento del paese nel mercato unico europeo.

In materia di DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*), la relazione illustrativa rammenta che le aree di libero scambio instaurate dall'UE con i partner includono di norma aspetti che superano quelli eminentemente commerciali: si tratta di un approccio ad ampio raggio (*comprehensive*) inclusivo anche delle politiche nazionali in materia di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile. *Deep* si riferisce invece alle specifiche caratteristiche previste per il DCFTA volte a incidere sulle politiche commerciali dell'Ucraina e sulla modernizzazione della sua economia. Il DCFTA con l'Ucraina, «una delle più ambiziose iniziative in materia di liberalizzazione commerciale mai concluse dall'Ue con un partner», attraverso la completa eliminazione dei dazi all'importazione e la proibizione di quelli all'esportazione è volta a consentire un miglior accesso e, in seguito, la progressiva integrazione dell'Ucraina al mercato dell'Ue.

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, e ricordati nella relazione illustrativa, i benefici attesi per il Paese sono quantificabili in un incremento del prodotto nazionale lordo superiore al 6 per cento, con un aumento annuo nelle

esportazioni pari a 1 miliardo di euro (1,2 miliardi di euro annui in termini di reddito nazionale); i settori maggiormente avvantaggiati, secondo la Commissione, saranno tessile e abbigliamento, prodotti alimentari e metalli non ferrosi, mentre le nuove opportunità commerciali ed il miglioramento dei livelli produttivi saranno di stimolo agli investimenti, alla modernizzazione (soprattutto nel settore agricolo) e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, e 3 protocolli riguardanti: I. definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti:

a) promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie;

b) costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;

c) promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale;

d) creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione;

e) potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della X Commissione, si evidenzia il Titolo IV rubricato *Scambi e questioni commerciali* che comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata DCF-TA- *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.

Nella relazione illustrativa, con riferimento ai dazi precisa che dopo cinque anni dall'entrata in vigore, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio, in sostanza un Comitato di associazione riunito *ad hoc*. I dazi doganali in vigore applicati dall'Ucraina (ed elencati nell'allegato IC) vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione.

Per quanto concerne la proprietà intellettuale, sottolinea la relazione, Ue ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (articolo 157), i brevetti (articolo 219) e le invenzioni biotecnologiche (articolo 221), applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'OMC di cui all'allegato I-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in ma-

teria di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.

In materia di indicazioni geografiche (IIGG) originarie dei territori delle Parti (articoli 201-211) la relazione rammenta che vengono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione.

Il Titolo V rubricato *Cooperazione economica e settoriale* comprende gli articoli da 337 a 452. Il Titolo disciplina il dialogo su 28 materie.

Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 480, allegati e protocolli.

Quanto ai 43 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), che si riferiscono per lo più ai titoli IV e V dell'Accordo, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'*acquis* dell'UE a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che l'Ucraina si impegna a recepire.

I 3 protocolli riguardano: 1. Protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa; 2. Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; 3. Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a

decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.45.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2014.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (vedi allegato) sottolineando che già attualmente l'Unione europea costituisce la prima destinazione turistica mondiale e vanta la maggiore densità e varietà di attrazione turistiche. Il nostro Paese rappresenta un *unicum* per la ricchezza e la bellezza del territorio e del patrimonio culturale e artistico e potrebbe garantire una offerta turistica senza confronti per qualità e dimensioni. Rileva che il documento finale

contiene una serie di osservazioni affinché sia definita una strategia coerente ed organica a livello europeo, sulla base della quale delineare anche una strategia nazionale, che utilizzi tutti i mezzi disponibili, ivi inclusi quelli finanziari, allo scopo di offrire al sistema turistico europeo, con particolare riguardo a quello marittimo, strumenti utili a rafforzare e qualificare l'offerta in termini coerenti con le peculiarità dei territori e rispettosi dell'ambiente. Aggiunge che appare opportuno verificare la possibilità di introdurre una normativa in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad

uso turistico-ricreativo che tenga conto della specificità italiana, per rilanciare gli investimenti in innovazione e qualificazione delle imprese turistiche che operano sul demanio marittimo e superare l'attuale incertezza che danneggia gli operatori del settore. Auspica infine che sia al più presto ripreso il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione Attività produttive, esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione della Commissione recante la Strategia europea per il turismo costiero e marittimo (COM(2014)86);

preso atto degli utili elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte;

considerato che:

già attualmente l'Unione europea rappresenta la prima destinazione turistica mondiale e vanta la maggiore densità e varietà di attrazioni turistiche;

il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL dell'UE, impiegando circa il 5,2 per cento degli occupati totali (circa 9,7 milioni di lavoratori) in circa 1,8 milioni di imprese. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'UE 28 ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento del 1,6 per cento rispetto al 2012, facendone il terzo ramo di attività economica dell'Unione;

per quanto riguarda l'Italia, nel 2014 il contributo diretto e indiretto del settore al PIL è stato di 162 miliardi di euro, con un'incidenza del 10.1 per cento, superiore alla media europea. Nello stesso anno il contributo diretto e indiretto del settore in termini di occupazione è dell'11,4 per cento con un numero di posti di lavoro di 2.553.000 unità;

rilevato in particolare che il turismo costiero e marittimo nell'UE occupa quasi 3,2 milioni di persone, di cui il 45 per cento di età compresa fra i 16 e i 35 anni;

le previsioni per il prossimo futuro delineano uno scenario caratterizzato da un considerevole incremento della domanda turistica, specie di provenienza dalle economie emergenti e l'Europa, per la varietà dei paesaggi e dei territori, del patrimonio artistico e culturale che la contraddistingue può legittimamente candidarsi a consolidare la posizione di leader globale del settore;

tali considerazioni valgono a maggior ragione per il nostro Paese che, costituendo un *unicum* anche all'interno dell'Unione europea per la ricchezza e la bellezza del territorio e del patrimonio culturale e artistico, anche in considerazione dell'estensione e della varietà delle sue coste, potrebbe garantire una offerta turistica senza confronti per qualità e dimensioni;

valorizzare la naturale vocazione turistica dell'Italia, in termini sostenibili e rispettosi del territorio, dovrebbe rappresentare una priorità per il contributo rilevantisimo che potrebbe derivarne ai fini della ripresa economica e dell'occupazione, pur disponendo l'UE di una competenza limitata in materia di turismo, potendo essa soltanto completare l'azione degli Stati membri con lo specifico obiettivo di promuovere la competitività delle

imprese dell'Unione in tale settore, appare evidente che l'adozione della comunicazione in esame rappresenta una preziosa occasione che non deve essere sprecata per delineare una strategia coerente ed organica;

tale occasione appare particolarmente preziosa per l'Italia che subisce la concorrenza sempre più agguerrita di altri Paesi, anche a causa degli effetti negativi prodotti dalla frammentazione delle competenze tra diversi livelli di governo, dalla dispersione delle politiche e degli interventi, ivi compresi quelli relativi alla promozione, al marketing, all'incrocio tra domanda e offerta e alla qualificazione dei servizi turistici, dalla carenza di grandi operatori turistici nazionali, con conseguente spreco di risorse e scarsa efficienza degli interventi di sostegno;

considerato infine il parere della XIV Commissione approvato il 23 luglio 2014,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) Il Governo italiano si faccia promotore, a livello europeo, affinché sia definita, traendo spunto dalla comunicazione in esame, una strategia coerente ed organica a livello europeo, sulla base della quale delineare anche una strategia nazionale, che utilizzi tutti i mezzi disponibili, ivi inclusi quelli finanziari, allo scopo di offrire al sistema turistico europeo, con particolare riguardo a quello marittimo, strumenti utili a rafforzare e qualificare l'offerta in termini coerenti con le peculiarità dei territori e rispettosi dell'ambiente;

b) in particolare, in considerazione dell'aumento della concorrenza da parte di destinazioni a basso costo, si intervenga per la promozione e lo sviluppo di tutte le potenzialità del turismo sostenibile e di qualità, valorizzando il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e artistico proprio dell'Europa, e in particolare dell'Italia;

c) si promuova l'adozione di una iniziativa volta a considerare i porti turistici come imprese turistiche in modo da consentirne l'accesso alle iniziative e alle risorse finanziarie riservate al turismo marittimo e costiero;

d) siano adottate misure per promuovere il turismo fuori stagione, puntando in particolare sulla clientela costituita dai cittadini della terza età;

e) siano adottate iniziative per migliorare la formazione e le competenze del personale del settore, sfruttando le possibilità a disposizione, partendo dal programma Erasmus+;

f) si favorisca la realizzazione di portali europei che sfruttino gli strumenti informatici e le nuove tecnologie per svolgere sia attività di informazione e promozione sia prestazione di servizi, posto che i maggiori portali online sono tutti non europei;

g) si colga l'occasione offerta dall'avvio di una politica europea per il turismo, specie marittimo, per correggere le disfunzioni che contraddistinguono l'assetto delle competenze e le politiche sino ad ora assunte a livello nazionale, in modo da superare la dispersione e la frammentazione delle iniziative e degli interventi nel settore. A tale proposito, risulta apprezzabile la modifica prospettata, nel disegno di legge costituzionale all'esame del Parlamento italiano, con riferimento all'articolo 117, lettera s), che riconduce alla competenze statali le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

h) sia assicurato l'integrale ed efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili per la promozione del turismo marittimo e costiero per il periodo 2014-2020. A tal proposito, merita apprezzamento l'impegno della Commissione, preannunciato nella comunicazione in esame, per la predisposizione di linee guida per l'utilizzo dei diversi strumenti finanziari messi a disposizione dell'UE, soprattutto in considerazione del fatto che le caratteristiche

trasversali del settore consentono l'attivazione di diversi programmi tematici dell'UE (fondi strutturali, COSME, Erasmus, Horizon 2020);

i) tali considerazioni valgono soprattutto per quanto riguarda il livello nazionale, posto che l'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 prevede finanziamenti al settore turistico sia nell'obiettivo tematico 3 (competitività dei sistemi produttivi – con 7,8 miliardi totali) che nell'obiettivo tematico 6 (tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali – 4,4 miliardi totali). In proposito, occorre quindi assicurare, in sede di attuazione dell'Accordo, la coerente definizione e realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la crescita e la modernizzazione del turismo costiero e marittimo;

j) si verifichi la possibilità di ricorrere anche ad ulteriori risorse finanziarie, mediante l'attivazione della Banca europea per gli investimenti, in particolare per la qualificazione dell'offerta turistica delle piccole e medie imprese del settore;

k) si verifichi la possibilità di introdurre una normativa in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che tenga conto della specificità italiana, per rilanciare gli investimenti in innovazione e qualificazione delle imprese turistiche che operano sul demanio marittimo e superare l'attuale incertezza, verificando la fattibilità di tutte le soluzioni emerse in questi anni dal confronto con le organizzazioni degli imprenditori che operano sul demanio marittimo e riprendendo il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo). Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443). *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 200

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 201

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* .. 201

Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio)* 203

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della

sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento, ricordando che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 4 giugno, l'esame preliminare si concluderà giovedì 11 giugno e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 10 di venerdì 12 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.45.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

Giorgio PICCOLO, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il

proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3027, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, segnala preliminarmente che l'accordo si affianca a quelli già sottoscritti con l'Ucraina, esaminato dalla Commissione la scorsa settimana, e con la Georgia e si inserisce nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato. Come ricordato in occasione dell'esame dell'analogo accordo con l'Ucraina, il Partenariato orientale, rappresenta il quadro di riferimento per le relazioni con i sei Paesi vicini dell'est, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, in seno alla Politica europea di vicinato. Gli accordi di associazione stipulati nell'ambito del Partenariato orientale comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie e approfondite tra i Paesi firmatari e l'Unione europea, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti, nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione, e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico. Segnala che la novità principale del nuovo Accordo con la Moldova rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998 consiste, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Osserva che, come per l'accordo con l'Ucraina, la relazione illustrativa evidenzia come l'intesa vada letta « come una vera e propria agenda per le riforme, basata com'è su un programma a 360 gradi di adeguamento normativo agli *standard* europei ». Passando al contenuto dell'Accordo, attualmente ratificato da dieci Stati membri dell'Unione europea ed approvato dal Parlamento europeo, segnala che esso si com-

pone di un preambolo, 465 articoli organizzati in sette titoli, trentacinque allegati, riferiti essenzialmente a questioni tecniche e profili della normativa dell'Unione europea oggetto di progressivo adeguamento da parte della Moldova nonché quattro protocolli, relativi rispettivamente alla nozione di prodotti originari, ai metodi di cooperazione amministrativa all'assistenza amministrativa in materia doganale e alla partecipazione della Moldova a programmi dell'Unione europea. Fa presente che i sette titoli hanno a oggetto, rispettivamente: i principi generali dell'Accordo; dialogo politico, riforme e cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; libertà, sicurezza e giustizia; cooperazione economica e in altri settori; scambi e questioni commerciali; assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo; disposizioni istituzionali, generali e finali.

Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, dopo avere rilevato che, nell'ambito del Titolo III, relativo alla cooperazione economica e in altri settori, l'articolo 22 fissa l'obiettivo della gestione efficace e professionale delle risorse umane e delle progressioni di carriera nelle pubbliche amministrazioni, richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Capo 4, concernente l'occupazione, la politica sociale e le pari opportunità. In questo ambito, segnala che l'articolo 31 prevede che le Parti intensifichino il dialogo e promuovano l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, la politica dell'occupazione, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e i diritti sociali e contribuiscano in questo modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, alla coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. Osserva che il successivo articolo 32 individua i campi nei quali può esercitarsi la cooperazione, che si basa sullo scambio di informazioni e buone pratiche e che l'articolo 33 stabilisce che le Parti incoraggino il coinvolgimento di tutti

i soggetti interessati, a partire dalla parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e delle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione prevista dall'Accordo. Illustra l'articolo 34, che prevede che le Parti rafforzino la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale a livello regionale, multilaterale e internazionale, l'articolo 35, che si riferisce alla promozione della responsabilità sociale delle imprese, l'articolo 36, che richiede che le questioni in materia di occupazione e politiche sociali siano oggetti di costante dialogo e l'articolo 37, che stabilisce che la Repubblica di Moldova provveda al riavvicinamento della propria legislazione alla normativa europea e internazionale, quale definita nell'Allegato III dell'Accordo. Nell'ambito del Capo 23, in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport, segnala in particolare che gli articoli 122 e 123 si riferiscono alla promozione dell'apprendimento permanente e alla cooperazione in materia di istruzione e formazione, richiamando specificamente l'obiettivo dell'istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche e la promozione di una maggiore cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

Osserva, poi, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono comprese, nell'ambito del Titolo IV, relativo a scambi e questioni commerciali, nel Capo 6, concernente lo stabilimento, il commercio di servizi e il commercio elettronico. Al riguardo, segnala, in particolare, le disposizioni degli articoli da 214 a 218, inscritte nella sezione 4, che disciplinano la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali connessi alla prestazione di servizi, recando norme volte ad agevolare l'ingresso nei territori degli Stati contraenti del personale « chiave », di laureati in tirocinio e di venditori di servizi alle imprese. Rileva che il Capo 13, che reca disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e si compone degli articoli da 363 a 379, incide sulla disciplina del lavoro, al fine di promuovere il raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riconoscendo alle Parti,

all'articolo 364, il diritto di stabilire i livelli di protezione interna in materia di lavoro e di adattare conseguentemente le proprie disposizioni legislative al fine di garantire livelli elevati di protezione. Si sofferma sul successivo articolo 365, che prevede che le Parti promuovano e attuino nei rispettivi ordinamenti le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL relative in particolare alla libertà di associazione, al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, all'abolizione effettiva del lavoro infantile, all'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, impegnandosi a dare efficace attuazione alle convenzioni prioritarie e fondamentali dell'OIL. Ricorda, infine, che il successivo articolo 371 prevede, tra l'altro, che gli Stati assicurino il mantenimento dei livelli di protezione in materia di lavoro e garantiscano l'efficace applicazione delle proprie leggi in materia.

Segnala, per completezza, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo e l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Conclusivamente, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta un valore politico particolarmente rilevante nel quadro della definizione degli assetti politici dell'Europa dell'est, ed esaminati gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Cesare DAMIANO (PD), *presidente*, ricordo che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2014, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione. Con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che le Commissioni di settore hanno la facoltà di esaminare e votare emendamenti entro specifici limiti. In

primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Faccio presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

In sostituzione della relatrice, segnala preliminarmente che il disegno di legge C. 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2014, è stato approvato dal Senato lo scorso 14 maggio 2015 e trasmesso alla Camera per l'approvazione in seconda lettura.

Osserva che il provvedimento è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Ricorda che, come di consueto, il provvedimento reca, all'articolo 1 la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee contenute negli allegati A e B, da attuare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nel ricordare che per gli schemi di decreto legislativo volti a recepire le direttive contenute nell'allegato B si prevede l'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari, segnala altresì che per talune direttive si prevedono nell'articolato del disegno di legge specifici principi e criteri direttivi.

Quanto alle disposizioni più direttamente incidenti sulle materie di competenza della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 10, che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. In particolare, segnala che il comma 1, lettera *d*), richiede che nell'attuazione della delega siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni (cosiddetto *whistleblowing*), tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti. Ricorda, in proposito, che le Commissioni riunite II e XI hanno di recente avviato l'esame della proposta di legge C. 1751 recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Disposizioni analoghe sono contenute anche nel comma 1, lettera *n*), dell'articolo 11, relativo all'attuazione della nuova disciplina dell'Unione europea sugli abusi di mercato.

Si sofferma poi sull'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE, in materia di disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La norma introduce, quale criterio specifico per l'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva stessa, misure di protezione dei lavoratori per i livelli di azione (LA) e per i valori limite di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva. Il termine di recepimento è il 1° luglio 2016.

Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Capo IV del Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in cui sono state trasfuse le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 257 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE, mentre i valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI al medesimo testo unico. La direttiva 2013/35/UE abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali. Osserva che la direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d'azione (LA) ossia « livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva ». La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione, la

riduzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, nell'adottare misure che garantiscano l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d'azione che tenga conto, tra l'altro di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione e di misure appropriate di delimitazione e di accesso alla zona, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Rileva poi che è prevista una serie di obblighi di formazione e informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro tra cui i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria. Quest'ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all'esposizione ai campi elettromagnetici. La direttiva rimette poi agli Stati membri l'applicazione di sanzioni « effettive, proporzionate e dissuasive » in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento.

Tra le 56 direttive indicate nell'allegato B, che – come evidenziato – saranno recepite con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere parlamentare, segnala in primo luogo la direttiva n. 2013/54/UE, in materia di lavoro marittimo. In particolare, essa intende assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo dell'OIL che fissa, a livello mondiale, norme minime comuni per tutte le bandiere e tutti i lavoratori coinvolti. Sottolinea che, in particolare, è richiesta agli Stati membri l'introduzione di meccanismi di attuazione e di controllo del rispetto delle prescrizioni della Convenzione riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi. Il termine fissato per il recepimento della direttiva era fissato al 31 marzo 2015.

Segnala la direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei

relativi servizi. Tra le disposizioni della direttiva, sottolinea, in particolare, l'istituzione di una tessera professionale europea, che attesta il rispetto da parte del professionista delle condizioni richieste dallo Stato ospitante per l'esercizio della professione o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante. Il termine dato agli Stati membri per attuare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva è il 18 gennaio 2016, con l'eccezione riguardante l'ostetricia, il cui termine è differito al 18 gennaio 2020.

Passa poi a descrivere la direttiva 2013/59/EURATOM, che reca le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 febbraio 2018. Ricorda che i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell'articolo 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dalla 14a Commissione del Senato. La relatrice del disegno di legge, senatrice Guerra, nella seduta del 25 marzo 2015, ha motivato la soppressione dell'articolo 10 in considerazione dell'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, che avrebbe potuto subire ritardi per possibili profili di compatibilità finanziaria dello stesso articolo 10, avendo la Commissione bilancio richiesto una relazione tecnica al Governo proprio in relazione alle possibili ricadute sul versante della spesa pubblica dell'articolo 10. Non essendo stata prodotta la relazione tecnica, si è preferito sopprimere l'articolo. In particolare, segnala che il Capo III della direttiva demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di

protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione.

Segnala che la direttiva 2014/36/UE reca disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. Osserva che, per i soggiorni inferiori ai 90 giorni la direttiva disciplina esclusivamente i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione rinviando per l'ammissione dei lavoratori stagionali ai regolamenti vigenti nell'ambito degli accordi di Schengen. Per quanto riguarda i soggiorni di durata superiore ai 90 giorni, rileva che la direttiva disciplina sia le condizioni di ammissione e soggiorno nel territorio sia i requisiti per l'accesso all'occupazione, senza incidere sul diritto degli Stati membri di determinare le quote di ingresso nel proprio territorio di lavoratori stagionali provenienti dai Paesi terzi. Il periodo massimo di soggiorno dovrà essere compreso tra cinque e nove mesi in un periodo complessivo di dodici mesi. Gli Stati membri possono accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale. Ricorda, inoltre, che si prevedono agevolazioni per il reingresso di quanti siano già stati ammessi in uno Stato membro come lavora-

tori stagionali. La direttiva richiede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato, nonché abbiano diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro. L'applicazione di tale diritto potrà tuttavia essere limitata per quanto concerne le prestazioni familiari e di disoccupazione, l'istruzione e la formazione professionale, le agevolazioni fiscali. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 settembre 2016.

Passa poi ad illustrare la direttiva 2014/50/UE, che reca disposizioni in materia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea. Tale direttiva si è resa necessaria in quanto il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale non si applica alla maggior parte dei regimi pensionistici integrativi. Segnala, in particolare, l'articolo 4, che individua i requisiti necessari per l'acquisizione dei diritti derivanti dall'iscrizione ai regimi pensionistici complementari nonché l'articolo 5, che prevede che gli Stati membri adottino misure per garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori restino nel regime complementare in cui sono stati maturati. Esso prevede inoltre la possibilità di procedere al pagamento del valore dei diritti maturati e la garanzia, da parte degli Stati membri, che il valore in capitale dei diritti pensionistici in sospeso sia in linea con quello degli iscritti attivi o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso si pagamento o che i medesimi diritti siano trattati in altri modi ritenuti equi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2018.

Segnala anche la direttiva 2014/54/UE, che reca norme volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, attraverso la previsione di disposizioni comuni dirette, tra l'altro, ad uniformare l'applicazione e l'attuazione dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori in base all'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (UE) n. 492/2011.

Osserva che nei «considerando» della direttiva si evidenzia che essa trae origine dalla considerazione che la vigente normativa europea non è uniformemente applicata in modo corretto e che i lavoratori spesso ignorano i propri diritti. Tra le disposizioni della direttiva, segnala, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di garantire ai lavoratori e ai loro familiari l'accesso ai procedimenti giudiziari relativi a presunte restrizioni alla libera circolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2016.

Illustra quindi la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini dei Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta, in particolare, di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio in succursali o filiali di società, prevalentemente multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre sedi della società. Segnala, in particolare, le norme relative ai diritti derivanti dal permesso per trasferimento intra-societario e le agevolazioni al ricongiungimento familiare. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 novembre 2016.

Rileva che la direttiva 2014/67/UE è relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri e reca disposizioni volte al superamento delle incertezze interpretative della direttiva 96/71/CE nonché a contrastare comportamenti elusivi della normativa vigente da parte delle imprese. Il termine per il recepimento è fissato al 18 giugno 2016.

Segnala, infine, la direttiva 2014/112/UE, che attua l'Accordo europeo relativo a taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la *European Barge Union* (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) il 15 febbraio 2012. Tale Accordo introduce prescrizioni minime generali relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per vie navigabili

interne. Esso si applica agli equipaggi e al personale di bordo che operano su imbarcazioni impiegate in tale settore, fatte salve le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione. Il termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2016.

Passando, infine, alla Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2014, trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, segnala che essa è articolata in quattro capitoli: il primo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale; il secondo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione europea; il terzo capitolo si sofferma sull'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; il quarto riguarda il coordinamento delle politiche europee.

Con riferimento ai settori di interesse della Commissione, osserva che la relazione, al capitolo 5.1, relativo all'occupazione, rivendica al Governo il successo della sua azione, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, in relazione ad alcuni dossier legislativi in corso di approvazione, con particolare riferimento alla proposta di regolamento EURES sulla mobilità dei lavoratori; alla piattaforma dell'Unione europea contro il lavoro sommerso; alla proposta di direttiva relativa ai diritti dei lavoratori marittimi; alla proposta relativa all'orario di lavoro nel settore dei trasporti per vie navigabili interne. Per quanto attiene alle politiche per l'occupazione portate avanti dall'Unione europea, rileva che la relazione segnala l'impegno del Governo nell'attuazione della Garanzia Giovani, attraverso l'adozione di un programma nazionale specifico. Sottolinea che, nel settore delle politiche per l'istruzione e la formazione, analizzate nel capitolo 5.3, la relazione ricorda che il Governo si è impegnato a finalizzare il rapporto nazionale 2014 di implementazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) nonché nel lavoro preparatorio degli obiettivi di breve periodo

(2015-2017) relativi al cosiddetto Processo di Copenaghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale (IFP). Ricorda, inoltre, che la relazione dà conto dell'impegno del Governo nell'attuazione del Programma di azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente (LLP) e del programma Erasmus+ 2014-2020, nel settore delle interconnessioni tra crescita verde e occupazione (*Green Jobs*), nel settore della responsabilità sociale di impresa. Segnala che la relazione riferisce anche sull'impegno del Governo nel tema delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la partecipazione ai lavori del Comitato consultivo, la collaborazione con l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao e l'adesione alle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino. Infine, con riferimento alla tematica specifica della formazione, segnala che la relazione dà conto della valorizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato, che rivestono importanza primaria nelle politiche europee ai fini del processo di integrazione. In particolare, la relazione riferisce dell'impegno al rafforzamento degli ITS per promuovere l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di figure e competenze professionali. Ciò anche in vista del raggiungimento dell'obiettivo del 67-69 per cento del tasso di occupazione, fissato per l'Italia nella Strategia Europa 2020.

Propone, in conclusione, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2014 alle ore 17 del 10 giugno 2015.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	212

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	212
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 ».

Segnala che il suddetto disegno di legge non verrà modificato dalle Commissioni di merito, in quanto i gruppi parlamentari hanno rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Da, quindi, la parola alla relatrice Murrer per lo svolgimento della relazione.

Delia MURER (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato il 15 marzo 2015, detta disposizioni di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sul riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori. La Convenzione, intervenuta per superare alcune difficoltà applicative della precedente Convenzione dell'Aja del 1961, è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003 e consta di 63 articoli.

Al riguardo, segnala, preliminarmente, che il testo approvato in prima lettura dalla Camera il 25 giugno 2014 prevedeva anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno che, tuttavia, sono state oggetto di stralcio da parte del Senato.

Il provvedimento in esame autorizza pertanto la sola ratifica della Convenzione, alla quale sarà necessario dare esecuzione in un secondo momento con una disciplina di adeguamento interno. Il provvedimento licenziato dalla Camera in particolare intendeva dare una veste giuridica alla cosiddetta *kafala*, istituto affine all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici.

Tuttavia, è prevalsa la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale. Ricorda, al riguardo, che con due lettere del 23 maggio 2012 e 14 giugno 2013, la Commissione europea ha già chiesto all'Italia di far conoscere le motivazioni del grave ritardo nella ratifica della Convenzione, prospettando la possibile apertura di una procedura d'infrazione. Con successiva missiva del 1° dicembre 2014 è stato nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica in esame, ricordando che l'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione a non aver ratificato la Convenzione.

Per tali ragioni, come già detto, il provvedimento è stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato,

essendo state stralciate tutte le norme di adeguamento interno ai principi convenzionali optando, così, per una semplice ratifica della Convenzione. Gli articoli stralciati sono gli artt. da 4 a 12, più l'articolo 14, recante una norma transitoria e sono ora confluite in un nuovo disegno di legge (S. 1552-*bis*).

Fa presente che il disegno di legge C. 1589-B all'esame delle Commissioni riunite Esteri e Giustizia si compone ora soltanto 5 articoli (15 nel testo trasmesso al Senato).

Dallo stralcio della disciplina di attuazione deriva anzitutto l'adeguamento del titolo del disegno di legge che ora non fa più riferimento alle norme di adeguamento interno. In relazione al residuo contenuto, l'articolo 1 del provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione mentre l'articolo 2 concerne l'ordine di esecuzione della stessa.

L'articolo 3 – dedicato alla definizioni – è stato modificato dal Senato, individuando l'Autorità centrale italiana nella Presidenza del Consiglio dei ministri anziché nel Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile. L'articolo 4 riguarda la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.

Ai fini di una maggiore comprensione delle problematiche sottese al disegno di legge di ratifica in esame, fa presente che, poiché la legge islamica vieta l'adozione, per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede il predetto istituto, di derivazione dottrinale. Per effetto della *kafala* un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minore, in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa. Il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia; non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti; non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine.

La *kafala* è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza della Sez. I, n. 19450 del 23 settembre 2011, ha affermato che « Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in « *kafala* » di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 ».

La giurisprudenza non è peraltro univoca, in quanto se da una parte si registrano pronunce analoghe a quella del 2011 testé richiamata, che negano il riconoscimento alla *kafala* nel nostro ordinamento, dall'altro la stessa Corte di Cassazione, nel 2008, era andata in contrario avviso riconoscendo nella *kafala* di diritto islamico, come disciplinata dalla legislazione del Marocco, il presupposto per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, T.U. immigrazione, poiché l'istituto è equiparabile all'affidamento.

Le motivazioni sottese allo stralcio da parte del Senato derivano, da quanto si evince dai lavori parlamentari, dalla « ambiguità del testo normativo approvato all'esame del Senato. Infatti, da un lato, si tenta di introdurre una normativa differenziata rispetto agli istituti interni del-

l'affidamento e dell'adozione nell'apparente rispetto delle caratteristiche dell'istituto islamico e non si sceglie la via semplice di prevedere l'affidamento internazionale per i minorenni non in stato di abbandono o l'adozione internazionale per quelli in stato di abbandono. Ma, dall'altro canto – e di qui l'ambiguità del testo – non si articola la disciplina in modo tal da renderla effettivamente conforme alle caratteristiche della *kafala* attribuendo, ad esempio, ai kefalin, cioè la famiglia o la persona singola che si prende cura del minore nel caso di stato di abbandono, una responsabilità genitoriale piena e propria, ad esempio dei tutori, e, quindi, comprensiva anche del potere di rappresentanza che invece resta in capo all'autorità consolare del Paese di origine del minorenne. Serve, dunque, un'ulteriore esame di questa parte e la riformulazione del disegno di legge al fine di evitare che queste innovazioni, che vi sono previste e che hanno lo scopo di assicurare al minore la tutela del suo superiore interesse quando vengano a trovarsi in situazioni familiari e personali di particolare disagio e sofferenza, possano determinare disarmonie con la normativa interna italiana e, in particolare, con i principi vigenti in materia di adozione e affidamento aprendo di fatto la strada ad un sistema che aggira la nostra normativa, quella che era stata introdotta grazie alla Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali » (vedi intervento sen. Filippin nella seduta del 5 marzo).

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene necessario un approfondimento in ordine alla modifica introdotta al Senato che ha individuato come autorità centrale italiana la Presidenza del Consiglio in luogo del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.

Delia MURER (PD), *relatrice*, si riserva di effettuare l'approfondimento richiesto dalla collega Miotto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'esame congiunto in sede consultiva del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta la relatrice Mariano ha svolto la relazione e che alle ore 14 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2014.

Da, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Maria AMATO (PD) esprime rammarico per il fatto che nel testo del provvedimento in esame non sia più presente l'articolo 10 del disegno di legge originario che individuava specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom. Sottolinea che sulla base di tali criteri si sarebbe potuto sanare un grave *vulnus*, originato dall'erroneo recepimento di passate direttive, che ha comportato un

ridimensionamento sul piano normativo dell'autonomia e della responsabilità dei tecnici radiologici non corrispondente alla situazione di fatto. Ritiene che il recepimento della suddetta direttiva, nei termini previsti dal soppresso articolo 10, avrebbe potuto rappresentare un'occasione per restituire dignità a tali operatori sanitari, che ormai devono essere in possesso di una specifica laurea di primo livello, ed evitare ingiuste situazioni critiche dal punto di vista legale. Ricorda, in proposito, che i tecnici radiologi si trovano spesso in prima linea nell'affrontare situazioni di emergenza all'interno di un lavoro di *equipe*. Ribadisce, quindi, l'auspicio che si possa trovare una soluzione al tema da lei sollevato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che se si intendono effettuare modifiche puntuali od integrazioni al provvedimento in esame è necessaria la presentazione di specifiche proposte emendative o la indicazione di specifiche osservazioni o condizioni da apporre nella relazione che renderà la Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato e adottata dalla Commissione come testo base.

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta del 20 maggio scorso, la relatrice Binetti e il sottosegretario De Filippo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 della proposta di legge C. 2985.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 1.7 di cui è cofirmataria, che, sostituendo l'intero articolo 1, mira a specificare più compiutamente le disposizioni interne ed internazionali alle quali il testo in discussione deve dare attuazione.

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Grillo 1.7.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.7.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.3.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Loreface 1.9 di cui è cofirmataria, con il quale si intendono precisare le norme di riferimento del testo in discussione.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Loreface 1.9, il cui contenuto, a suo avviso, non apporta modifiche sostanziali al testo in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Loreface 1.9.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 1.11 di cui è cofirmataria, sottolineando che il suo contenuto, così come quello

dell'emendamento appena respinto, non appare pleonastico.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 1.11.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, richiamando la necessità di un coordinamento con la normativa vigente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Silvia Giordano 1.4 e 1.8.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 1.10 di cui è cofirmataria, ribadendo la centralità di un'efficace azione di prevenzione delle problematiche legate all'autismo attraverso diagnosi precoci.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Loreface ed esprime stupore per il parere contrario espresso sull'emendamento 1.10, ricordando l'enfasi posta in sede di discussione generale sull'importanza di una prevenzione efficace.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che il voto contrario sull'emendamento 1.10 non è motivato da un disinteresse verso forme di prevenzione ma dal fatto che il testo dell'articolo 1 già richiama la tutela della salute delle persone con autismo, che include prevenzione, cura e riabilitazione, e che il successivo articolo 3 già menziona esplicitamente la diagnostica precoce.

La Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Mantero 1.10, Di Vita 1.6 e Baroni 1.5.

Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1, che ha lo scopo di evitare alle persone autistiche il disagio di doversi sottoporre a visite mediche per accertare la permanenza della minorazione.

Donata LENZI (PD) ricorda che il tema è stato già affrontato in sede di esame preliminare del provvedimento e che in quella sede è emersa l'opportunità di mantenere la previsione delle visite in quanto alcuni disturbi più lievi dello spettro autistico possono avere un'evoluzione positiva nel corso degli anni.

Silvia GIORDANO (M5S) rileva che le evoluzioni positive sono un fatto assai raro a fronte della certezza del carattere vessatorio delle visite mediche per le persone autistiche, in particolare nel caso di perdita delle figure familiari di riferimento. Preannuncia pertanto un voto favorevole sull'emendamento Nicchi 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.1.

Eleonora BECHIS (Misto-AL) sollecita l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che ha lo scopo di riconoscere il carattere di malattia sociale dell'autismo.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, ritiene palese che l'autismo, incidendo sulla facoltà di comunicare, si caratterizzi come una malattia con uno spiccato carattere sociale.

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Bechis 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento Bechis 1.2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e chiede pertanto alla relatrice di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.2, insistendo, anche sulla base di un confronto tenuto con le associazioni interessate, sulla rilevanza di corretti percorsi di integrazione scolastica per i bambini autistici.

Donata LENZI (PD) ricorda che il tema dell'integrazione scolastica dei disabili e di una adeguata formazione degli operatori scolastici è contenuto nella delega al Governo per la riforma della scuola approvata recentemente dalla Camera e ora all'esame del Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 2.2.

Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1 che mira ad introdurre una data certa per l'aggiornamento delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, in relazione agli emendamenti Nicchi 2.1, Silvia Giordano 2.7 e Mantero 2.3, segnala che il proprio parere contrario è motivato dal fatto che una scadenza temporale precisa è prevista dal successivo articolo aggiuntivo 3.028 sottoscritto da alcuni capigruppo di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 2.1, Silvia Giordano 2.7, Mantero 2.3, Baroni 2.4, Di Vita 2.5, Grillo 2.6 e Lorefice 2.8.

Eleonora BECHIS (Misto-AL) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01 relativo alla diagnosi precoce.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bechis 2.01 e 2.02.

Eleonora BECHIS (Misto-AL) sollecita l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.03 relativo alla specifica delle controindicazioni per le persone autistiche nei fogli illustrativi dei farmaci.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bechis 2.03.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 216

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 222

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 223

ALLEGATO 1 (*Emendamenti 1.100, 1.101, 5.101 e 6.100 del relatore*) 231

ALLEGATO 2 (*Subemendamenti agli emendamenti 1.101, 5.101 e 6.100 del relatore*) 233

ALLEGATO 3 (*Proposte emendative approvate*) 234

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 10.20.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

diate trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), già approvato dal Senato, ed attualmente all'esame della I Commissione Affari costituzionali, contiene una serie di disposizioni che direttamente o indirettamente, in quanto riguardanti tutta la pubblica amministrazione e quindi anche quella che fa riferimento al dicastero agricolo, interessano direttamente le competenze della XIII Commissione Agricoltura.

Segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garan-

tire: il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale; la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 3 disciplina una particolare ipotesi di silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. L'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento, e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. L'articolo 5, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche ai poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 241 del 1990. L'articolo 6, comma 1, reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e alla inconfiribilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013). L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).

Evidenzia, inoltre, che tra i criteri di delega è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei

controlli nel settore agroalimentare, che, in base alla formulazione del testo, è conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma richiede comunque la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite.

Ricorda, quindi, che il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge n. 121 del 1981, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile. Le attività operative del Corpo forestale ricevono implementazione anche ai sensi di normative specifiche per far fronte a determinate tipologie di emergenze, come, per esempio, è il caso del comandante del Corpo forestale dello Stato della regione Puglia, nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, che il Governo ha deliberato, il 10 febbraio scorso, in Puglia, per la *Xylella fastidiosa*, o il ruolo svolto dal Corpo per ciò che attiene agli interventi sulla cosiddetta « Terra dei fuochi » (decreto-legge n. 136 del 2013) consistente nel coordinare il gruppo di lavoro di esaminare e valutare i dati relativi ai terreni oggetto di indagine.

Osserva, poi, che le competenze istituzionali del Corpo forestale dello Stato

sono varie e consistono nell'esercizio delle attività in materia di: prevenzione e repressione dei reati ambientali; tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, anche attraverso la gestione e valorizzazione delle riserve naturali ad esso affidate; applicazione della Convenzione di Washington per la protezione delle specie di flora e fauna in via di estinzione, mediante il servizio CITES del Corpo; controllo del territorio con particolare riferimento al territorio rurale e montano; lotta agli incendi boschivi, per gli aspetti di competenza, anche in convenzione con le regioni; sicurezza in montagna; convenzioni internazionali in materia ambientale; aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e monitoraggio ambientale anche in relazione alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Corpo forestale dello Stato realizza, inoltre, le azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroambientale anche con l'integrazione di personale nelle Sezioni di polizia giudiziaria *ex* legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Rileva, inoltre, che, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, in materia di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il Corpo forestale dello Stato, in coordinamento con i dicasteri competenti, assicura tra l'altro il supporto alla DIA per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 11, comma 14-bis, decreto-legge n. 101 del 2013). A bilancio statale, il Corpo forestale dello Stato costituisce un autonomo centro di responsabilità (CDR) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e assume un peso considerevole nell'ambito del Dicastero agricolo: il CDR Corpo forestale assorbe nell'anno 2015, il 38,8 per cento degli stanziamenti Mipaaf.

Precisa che la dotazione di spesa del Corpo, nel corso dell'ultimo quadriennio, si è andata via via riducendo (-18,2 per cento tra il 2011 ed il 2015), anche per quanto attiene alle spese di funzionamento

(-16,9 per cento tra il 2011 ed il 2015), e, all'interno di queste, di personale (-10,2 per cento tra il 2011 ed il 2015). In particolare, per ciò che attiene alle risorse umane assegnate al Corpo forestale, si è passati da 7.861 unità di personale al 31 dicembre 2012 a 7.699 unità di personale nel 2013¹ (dati della Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentata al Parlamento il 25 febbraio 2015, relativa all'anno 2013) a 7.693 unità per il 2015 (dati da Direttiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015 che contiene gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2015). Gli stanziamenti di spesa per redditi da lavoro dipendente, parte preponderante della spesa di funzionamento, assumono dunque un profilo decrescente, passando da 492,7 milioni nel 2011 a 442,4 milioni nel 2015. Ciò si evince dall'analisi della Corte dei Conti nella Relazione al Rendiconto 2013 sui dati di consuntivo 2010-2013, che evidenziano un profilo decrescente anche per i consumi intermedi, e dalle recenti informazioni ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze sugli anni 2014 e 2015. In particolare, secondo le informazioni avute dal MEF-RGS, a bilancio 2014 (stanziamenti di spesa definitivi non ancora parificati dalla Corte dei Conti) le risorse destinate alle spese di personale sono pari a 428,5 milioni di euro nel 2014 e a bilancio di previsione 2015 sarebbero pari a 442,4 milioni di euro.

¹ Secondo la citata relazione, il Corpo Forestale alla data del 31 dicembre 2013, presentava una forza effettiva complessiva di 7.699 unità di personale distinti in: 454 unità di personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e dei dirigenti; 6.519 unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti; 726 unità di personale appartenente al ruolo dei periti, revisori, collaboratori ed operatori.

Ricorda che, in riferimento alle attività svolte dal Corpo, il Capo del Corpo forestale dello Stato è stato ascoltato in audizione presso la XIII Commissione della Camera il 1° Ottobre 2014, in occasione della discussione sulla risoluzione a sua prima firma 7-00207, ancora in corso, sulla necessità di razionalizzare il sistema dei controlli agroalimentari. In quella sede ha osservato che le interazioni tra il Corpo forestale dello Stato e l'ICRQF (il cui personale, seppur con differenziazioni, riveste qualifiche di polizia giudiziaria) nel settore agroalimentare (tutela dei prodotti DOP, IGP e STG, controlli nel settore dei prodotti dell'agricoltura biologica, prevenzione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina, prodotti e piante geneticamente modificati) e sul settore dei finanziamenti comunitari in agricoltura.

Rileva, quindi, che il comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle regioni e delle province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Precisa che la clausola di salvaguardia ha un duplice oggetto. In primo luogo, i Corpi forestali regionali e provinciali: ciò in quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono state attribuite, con norma statutaria, tutte le funzioni in materia di foreste e di corpo forestale. In questi ambiti esse hanno competenza legislativa "esclusiva", vale a dire « in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni ».

Ciascuna regione e provincia autonoma ha quindi istituito un corpo forestale regionale (o provinciale) e ne ha disciplinato l'organizzazione e i compiti (analoghi a quelli svolti dal Corpo forestale dello Stato nelle restanti regioni). Quanto al personale, esso è inquadrato nei ruoli regionali, secondo la specifica disciplina; ai componenti del Corpo forestale è attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in quanto incaricati dell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali.

Osserva, poi, che l'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. Al riguardo, il comma 1 individua i *principi e criteri direttivi* per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di un decreto legislativo da parte del Governo.

Segnala che nel corso dell'esame in Senato sono state apportate rilevanti modifiche al testo originario del disegno di legge. In particolare con riguardo al sistema di finanziamento, quest'ultimo eliminava il contributo obbligatorio delle imprese. Invece, il testo licenziato dal Senato reca una delega (comma 1, lettera a)) alla « determinazione » del diritto annuale a carico delle imprese (tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014). fa presente che le modifiche intervenute in sede di esame al Senato recano alcune altre significative variazioni, rispetto al testo originario del disegno di legge. In particolare: 1) nel trattare di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (comma 1, lettera b)), si individua un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese: è numero doppio rispetto a quello di 40.000 che compare quale parametro in talune disposizioni vigenti), ponendo al

contempo il criterio di almeno una camera di commercio in ogni regione – con possibilità altresì di istituire una camera di commercio in ogni provincia autonoma e Città metropolitana. Si prevede inoltre che il legislatore delegato tenga conto delle « specificità geo-economiche » dei territori, nonché definisca le condizioni in presenza delle quali possano essere istituite le unioni regionali o interregionali; 2) con riguardo ai compiti e alle funzioni non è più prevista (comma 1, lettera c)) la « riduzione » (presente nel testo originario del disegno di legge), ma la « ridefinizione » di compiti e funzioni e non è più specificato (a differenza del testo originario) che la limitazione e l'individuazione degli ambiti di attività camerali sia « tassativa ». Si prevede inoltre l'attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni. Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa è intesa come limitazione a quelle « necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali », laddove il disegno di legge originario prevedeva la limitazione « alle sole » funzioni istituzionali; 3) con riguardo ai compiti e alle funzioni non è più prevista (comma 1, lettera c)) la « riduzione » (presente nel testo originario del disegno di legge), ma la « ridefinizione » di compiti e funzioni e non è più specificato (a differenza del testo originario) che la limitazione e l'individuazione degli ambiti di attività camerali sia « tassativa ». Si prevede inoltre l'attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni. Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa è intesa come limitazione a quelle « necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali », laddove il disegno di legge originario prevedeva la limitazione « alle sole » funzioni istituzionali; 4) si introduce la previsione (comma 1, lettera e)), assente nel disegno di legge originario, che il ministero dello sviluppo economico (sentita Unioncamere) definisca *standard* nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un

sistema di monitoraggio; 5) si specifica (comma 1, lettera f)) che la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali si ponga entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione (onde assicurare una « adeguata » consultazione delle imprese) e sul limite ai mandati; ulteriore criterio direttivo consiste nel riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, nonché nella definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

Rileva, inoltre, che la disciplina transitoria (comma 1, lettera g)) dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali², nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma. Rispetto al testo del disegno di legge originario si includono nella disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, i progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero.

Osserva, quindi, che l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro 12 mesi, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati. L'articolo 10, introdotto durante l'esame al Senato, detta i principi e i criteri direttivi di delega al

² La normativa vigente prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti sia regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Il Ministero dell'economia e il Dipartimento per la funzione pubblica controllano preventivamente e successivamente che le ipotesi di contratto siano compatibili con i vincoli di finanza pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario.

Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (di seguito *EPR*), anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti (comma 1). L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, demandando ad una direttiva del Presidente del consiglio la definizione degli indirizzi per la loro attuazione. L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 13, 14 e 15. L'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi (che si aggiungono a quelli individuati nel precedente articolo 11) cui debbono uniformarsi i decreti attuativi della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa (decreti da adottare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro 12 mesi dalla scadenza della delega prevista per la dirigenza pubblica, alla cui scheda si rimanda). L'articolo 14 reca gli specifici criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Tali criteri sono integrati dai criteri generali per l'esercizio della delega – criteri comuni alle tre deleghe recate dagli articoli da 13 a 15 – indicati nell'articolo 12. L'articolo 15 reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale. Precisa che l'esercizio della delega legislativa in esame, da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 12, è volta, altresì, alla previsione: dell'attribuzione ai comuni ed alle città metropolitane, quale funzione fondamentale, delle attività di interesse generale, il cui svolgimento è

necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locali a condizioni di accessibilità e di massima qualità e sicurezza (lettera *a*)); di criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità, la soppressione di regimi di esclusiva non conformi alle norme sulla concorrenza e l'individuazione delle modalità di gestione del servizio nei casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato (lettere *b*, *c* ed *e*)); di una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, con particolare riguardo al servizio idrico (lettera *b*)); di criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (lettera *d*)) nonché meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico (lettera *f*) e di una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro (lettera *m*)); di criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese e – modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta (lettere *g*, *h*, *o*)); della revisione delle discipline settoriali ai fini del coordinamento con la disciplina generale (lettera *i*)); della distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi (lettera *l*) e dell'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti (lettera *n*)); di una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi (lettere *p* e *q*)); di una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale

nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro (lettera r)). L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare « disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione ».

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Massimiliano BERNINI (M5S), dopo aver stigmatizzato la previsione di un eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, che ne comporterebbe una militarizzazione, auspica che la Commissione possa avviare un breve ciclo di audizioni delle parti sociali coinvolte da tale riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che è possibile acquisire la documentazione relativa all'audizione, presso la Commissione Affari costituzionali, del capo del Corpo Forestale dello Stato Cesare Patrone, svolta lo scorso 19 maggio.

Susanna CENNI (PD) ritiene che la Commissione di merito debba svolgere ulteriori approfondimenti sull'articolo 7 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale. Dopo aver ricordato l'audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, svolta presso la XIII Commissione in occasione della discussione sulla risoluzione Fiorio 7-00207, in tema di razionalizzazione del sistema dei controlli agroalimentari, si sofferma sulla necessità di specificare come, nell'ambito del riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, saranno garantiti gli attuali livelli di sicurezza agroalimentare e salvaguardate la specificità del settore e l'unitarietà delle funzioni attribuite.

Loredana LUPO (M5S) ritiene che il ruolo e le prerogative della Commissione

risultino sviliti dal conferimento dell'ennesima delega al Governo che, concernendo il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, investe direttamente i singoli cittadini.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritenendo opportuna e ragionevole un'adeguata e approfondita riflessione sulla necessità di preservare le peculiarità delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla settimana prossima.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver ricordato che alle 15 scade il termine entro il quale ciascun deputato può presentare emendamenti presso la Commissione di merito, condivide la proposta, testé formulata dal relatore, di rinviare il seguito del dibattito alla prossima settimana, al fine di svolgere le opportune riflessioni al riguardo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015 — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 10.40.

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver illustrato i suoi emendamenti 1.100, 5.101 e 6.100, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*), segnala che sono in corso di valutazione ulteriori proposte emendative concernenti questioni ritenute urgenti e non differibili. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai suoi emendamenti 1.100, 5.101 e 6.100 per le 11.45 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente e relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 12.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 12.35.

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Luca SANI, *presidente e relatore*, dà conto dei subemendamenti presentati ai

suoi emendamenti 1.100, 5.101 e 6.100 (*vedi allegato 2*) e sospende la seduta, che riprenderà alle ore 13.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 13.10.

Luca SANI, *presidente e relatore*, illustra il suo emendamento 1.101 (*vedi allegato 1*) e propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti al suo emendamento 1.101 per le 14.15 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 14.

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone di iniziare l'esame dell'articolo 2 e delle relative proposte emendative. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Taricco 2.21, nonché degli identici emendamenti Franco Bordo 2.1, Carra 2.2 e Taricco 2.16, degli identici emendamenti Guidesi 2.15 e Taricco 2.22, degli emendamenti Guidesi 2.14, Gallinella 2.13. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Cova 2.20, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cova 2.19, 2.18 e 2.17, che risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento Cova 2.20. Formula un invito al ritiro, inoltre, degli emendamenti Squeri 2.10, Cova 2.24 e 2.23, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Olivero 2.27. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Schullian 2.6 e 2.5, nonché dell'emendamento Zanin 2.4. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Schullian 2.7, Squeri 2.11, Cova 2.25, Schullian 2.8, Cova 2.26, Schullian 2.9, nonché degli identici emendamenti Pagano 2.3 e Riccardo Gallo 2.12.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) considera una grave forma di « accanimento terapeutico » la scelta del Governo di non accogliere i suoi emendamenti, volti a estendere il più possibile, nell'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione del latte, la platea delle aziende destinatarie della compensazione. Accede comunque all'invito al ritiro dei suoi emendamenti formulato dal relatore.

Gian Pietro DAL MORO (PD) condivide le osservazioni testé svolte dall'onorevole Taricco e ritira le proposte emendative a sua firma sulle quali il relatore e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Paolo COVA (PD) osserva che, attualmente, la campagna lattiero casearia dovrebbe comportare uno splafonamento di 25 mila tonnellate mentre secondo i dati SIAN si tratterebbe di 721 mila tonnellate. La quota che verrebbe compensata sarebbe pari dunque a 635 mila tonnellate, pari al 6,6 per cento, con un residuo dello 0,6 per cento che non verrebbe compensato.

Il Viceministro Andrea OLIVERO illustra la *ratio* del parere favorevole sull'emendamento Cova 2.20, chiarendo che il mantenimento della percentuale minima al 6 per cento è funzionale a garantire l'equità. Si dichiara comunque disponibile a svolgere un'ulteriore riflessione al riguardo.

Luca SANI, *presidente e relatore*, alla luce della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, propone di accantonare l'articolo 2 del provvedimento.

Propone quindi di passare all'esame dell'articolo 3 e delle relative proposte emendative. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Rostellato 0.3.101.1, 0.3.101.2, 0.3.101.3 e 0.3.101.4, Gallinella 0.3.101.5 e Romanini 0.3.101.6, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.101. Invita quindi al ritiro dei seguenti emendamenti, che risulterebbero preclusi da un'eventuale approvazione del

suo emendamento 3.101: l'emendamento Dal Moro 3.52, gli identici emendamenti Fiorio 3.15, Carra 3.19, Terrosi 3.29, Faenzi 3.35 e Catania 3.40, nonché gli identici emendamenti Romanini 3.2 e Guidesi 3.45, gli emendamenti Zaccagnini 3.9, Gallinella 3.39, Romanini 3.3, Zanin 3.53, gli identici emendamenti Franco Bordo 3.10, Carra 3.21, Terrosi 3.31 e Catania 3.41, nonché gli emendamenti Fiorio 3.16, Guidesi 3.46 e gli identici emendamenti Zaccagnini 3.11, Cenni 3.14, Carra 3.22, Terrosi 3.32 e Catania 3.42. Formula un invito al ritiro, inoltre, sugli identici emendamenti Romanini 3.1, Carra 3.20, Catania 3.43 e Romanini 3.54, nonché sugli identici emendamenti Romanini 3.4 e Guidesi 3.47, sugli emendamenti Fiorio 3.17, Prina 3.55, sugli identici emendamenti Carra 3.23 e Terrosi 3.33, nonché sugli identici emendamenti Franco Bordo 3.12, Carra 3.24 e Terrosi 3.34, sugli identici emendamenti Romanini 3.5 e Guidesi 3.48, che risulterebbero preclusi da un'eventuale approvazione del suo emendamento 3.101. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ansaldo 3.56, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici Pagano 3.26 e Riccardo Gallo 3.38, dell'emendamento Pagano 3.27 e degli identici emendamenti Pagano 3.28 e Riccardo Gallo 3.36, dell'emendamento Riccardo Gallo 3.37, nonché degli identici emendamenti Fiorio 3.18, Carra 3.25, Terrosi 3.30, Catania 3.44 e Luciano Agostini 3.57, degli identici emendamenti Romanini 3.6, Zaccagnini 3.13 e Guidesi 3.49, degli identici emendamenti Romanini 3.7 e 3.50, nonché degli identici emendamenti Romanini 3.8 e Guidesi 3.51.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe ROMANINI (PD), rilevato che le organizzazioni interprofessionali del settore agricolo, facilitando il dialogo fra i soggetti della filiera, svolgono un importante ruolo nei diversi settori in cui ope-

rano, ringrazia il relatore per essersi fatto carico, tramite il suo emendamento 3.101, di sintetizzare le sollecitazioni espresse dai colleghi. Ritira, quindi, tutti gli emendamenti a sua firma sui quali il relatore e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Franco BORDO (SEL), dopo aver rilevato che l'emendamento 3.101 del relatore sintetizza gran parte delle sollecitazioni contenute negli emendamenti presentati dai colleghi, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.101 del relatore. Chiede inoltre chiarimenti sul parere espresso sull'emendamento Zaccagnini 3.11.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.101 del relatore, che stabilisce un giusta soglia di rappresentatività.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.101 del relatore, riservandosi di presentare in Assemblea ulteriori proposte emendative.

Luca SANI, *presidente e relatore*, rispondendo al collega Bordo, segnala che l'emendamento Zaccagnini 3.11 non contiene alcuna informazione aggiuntiva.

Prende quindi atto che l'onorevole Rostellato accede all'invito al ritiro dei suoi subemendamenti 0.3.101.1, 0.3.101.2, 0.3.101.3 e 0.3.101.4.

Filippo GALLINELLA (M5S) insiste per la votazione del suo subemendamento 0.3.101.5.

La Commissione respinge il subemendamento Gallinella 0.3.101.5.

Luca SANI, *presidente e relatore*, prende atto che l'onorevole Romanini accede all'invito al ritiro del suo subemendamento 0.3.101.6.

La Commissione approva l'emendamento 3.101 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che risultano quindi preclusi dall'approvazione del suo emendamento 3.101: l'emendamento Dal Moro 3.52, gli identici emendamenti Fiorio 3.15, Carra 3.19, Terrosi 3.29, Faenzi 3.35 e Catania 3.40, nonché gli identici emendamenti Romanini 3.2 e Guidesi 3.45, gli emendamenti Zaccagnini 3.9, Gallinella 3.39, Romanini 3.3, Zanin 3.53, gli identici emendamenti Franco Bordo 3.10, Carra 3.21, Terrosi 3.31 e Catania 3.41, nonché gli emendamenti Fiorio 3.16, Guidesi 3.46 e gli identici emendamenti Zaccagnini 3.11, Cenni 3.14, Carra 3.22, Terrosi 3.32 e Catania 3.42, gli identici emendamenti Romanini 3.1, Carra 3.20, Catania 3.43 e Romanini 3.54, nonché gli identici emendamenti Romanini 3.4 e Guidesi 3.47, gli emendamenti Fiorio 3.17, Prina 3.55, gli identici emendamenti Carra 3.23 e Terrosi 3.33, nonché gli identici emendamenti Franco Bordo 3.12, Carra 3.24 e Terrosi 3.34, gli identici emendamenti Romanini 3.5 e Guidesi 3.48.

Comunica inoltre che risultano preclusi dall'approvazione del suo emendamento 3.101: gli identici emendamenti Pagano 3.26 e Riccardo Gallo 3.38.

Constata quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pagano 3.27, degli identici emendamenti Pagano 3.28 e Riccardo Gallo 3.36 e dell'emendamento Riccardo Gallo 3.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

Fa altresì presente che risultano preclusi dall'approvazione del suo emendamento 3.101: gli identici emendamenti Fiorio 3.18, Carra 3.25, Terrosi 3.30, Catania 3.44 e Luciano Agostini 3.57, gli identici emendamenti Romanini 3.6, Zaccagnini 3.13 e Guidesi 3.49, gli identici emendamenti Romanini 3.7 e 3.50, nonché gli identici emendamenti Romanini 3.8 e Guidesi 3.51.

Propone quindi di passare all'esame dell'articolo 4 e delle relative proposte emendative. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emenda-

mento Palese 4.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 4.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta, al fine di consentire al Governo di svolgere gli opportuni approfondimenti su una nuova formulazione dell'emendamento Mongiello 4.14, che illustra (*vedi allegato 3*).

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.55.

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'esame dell'articolo 4 e di passare all'esame dell'articolo 2 e delle relative proposte emendative.

Mino TARICCO (PD), dopo aver preso atto dello sforzo compiuto dal Governo nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento Cova 2.20, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.21 formulato dal relatore.

Luca SANI, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Franco Bordo 2.1, Carra 2.2 e Taricco 2.16, nonché gli identici emendamenti Guidesi 2.15 e Taricco 2.22.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) insiste per la votazione dell'emendamento Guidesi 2.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Guidesi 2.14, Gallinella 2.13 e 2.12 e approva l'emendamento Cova 2.20 (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che risultano quindi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Cova 2.20 gli emendamenti Cova 2.19, 2.18 e 2.17.

Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Squeri 2.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Prende quindi atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Cova 2.24 e 2.23.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 2.27 (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, prendo atto che il presentatore ritira gli emendamenti 2.6 e 2.5. Prende atto che il presentatore all'invito al ritiro dell'emendamento Zanin 2.4 purché il Governo sia disponibile a valutarne il contenuto, ove trasfuso in un ordine del giorno.

Prende atto che il presentatore ritira l'emendamento Schullian 2.7 e constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Squeri 2.11: si intende che vi abbia rinunciato.

Prende quindi atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Schullian 2.28, Cova 2.26 e Schullian 2.9.

Constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Pagano 2.3 e Riccardo Gallo 2.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

Propone di riprendere nuovamente l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Invita al ritiro dell'emendamento Mongiello 4.13, perché risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Mongiello 4.14, su cui esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 3*). Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zaccagnini 4.4, Franco Bordo 4.5 e 4.3, Palese 4.8, L'Abbate 4.11, Cenni 4.17, 4.16 e 4.15, Franco Bordo 4.1, Zaccagnini 4.2 e Palese 4.9.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palese 4.10: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 4.6 nel testo testé riformulato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, prende atto che il presentatore ritira l'emendamento Mongiello 4.13.

Colomba MONGIELLO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.14 (*vedi allegato 3*).

Paolo COVA (PD), intervenendo sull'emendamento Mongiello 4.14, pur apprezzando l'azione del Governo volta a regolamentare il piano olivicolo, ritiene che l'intervento ivi contenuto penalizzi il settore lattiero-caseario, a favore del quale auspica interventi correttivi.

Marco CARRA (PD) condivide pienamente le osservazioni formulate dal collega Cova, auspicando che il Governo possa presto rimediare alle azioni intraprese.

Franco BORDO (SEL), dopo aver stigmatizzato la sottrazione di risorse al fondo per il settore lattiero-caseario a favore del fondo per il settore olivicolo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Mongiello 4.14.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), pur condividendo la necessità di sostenere il settore olivicolo, giudica negativamente la sottrazione di risorse a un fondo che considera strategico, come quello del settore lattiero-caseario.

Silvia BENEDETTI (M5S) si associa alle perplessità testé formulate dai colleghi in ordine alle coperture individuate dal Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Mongiello 4.14, precisando che per la prima volta il Governo sottrae risorse ad un fondo per destinarne ad un altro del medesimo comparto.

Il viceministro Andrea OLIVERO, dopo aver precisato che è intendimento del Governo perseguire una proficua integrazione tra i diversi settori, segnala come le disponibilità finanziarie per il sostegno al comparto lattiero-caseario risultano in questa fase sufficienti: ritiene pertanto

necessario, in questo momento, promuovere il piano olivicolo, invitando la Commissione ad apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo nel sintetizzare le esigenze provenienti dalle proposte emendative presentate, nell'interesse complessivo dell'agricoltura italiana.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 4.14, nel testo testé riformulato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che risultano quindi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Mongiello 4.14 gli emendamenti Mongiello 4.13, Zaccagnini 4.4, Franco Bordo 4.5 e 4.3, L'Abbate 4.11, Cenni 4.17, 4.16 e 4.15, Franco Bordo 4.1, Zaccagnini 4.2.

Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Palese 4.8 e 4.9: si intende che vi abbia rinunciato.

Sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 18.10.

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone di passare all'esame dei suoi emendamenti riferiti all'articolo 1.

Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.100.

Dà quindi conto della presentazione del subemendamento Oliverio 0.1.101.1 (*vedi allegato 2*), sul quale esprime parere favorevole e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.101.

Il viceministro Andrea OLIVERO, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 1.100 del relatore e il subemendamento Oliverio 0.1.101.1.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che, per errore materiale, è stata distribuita una versione errata del

suo subemendamento 0.1.101.1. e quindi chiede che sia ripetuta la votazione ad esso riferita.

Luca SANI, *presidente e relatore*, annulla la votazione relativa al subemendamento Oliverio 0.1.101.1. testé effettuata e ne dispone la ripetizione, acquisita la versione corretta del subemendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi il subemendamento Oliverio 0.1.101.1. e l'emendamento 1.101 del relatore.

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone quindi di passare all'esame dell'articolo 5 e delle relative proposte emendative. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Faenzi 5.15, Mariani 5.43, Cenni 5.7, Zaccagnini 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 5.8. Formula altresì un invito al ritiro sugli emendamenti Taricco 5.42 e Gallinella 5.20, nonché sui subemendamenti Massimiliano Bernini 0.5.101.1 e Dallai 0.5.101.2. Esprime parere favorevole sul subemendamento Dallai 0.5.101.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.101. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti L'Abbate 5.21, Terrosi 5.14, Pastorelli 5.13, L'Abbate 5.22, 5.23 e 5.24, Pastorelli 5.12 e 5.11, Lavagno 5.45, Mongiello 5.41, Palese 5.17, Franco Bordo 5.3 e 5.5, Zaccagnini 5.4, 5.6 e 5.2. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Franco Bordo 0.5.100.1, Faenzi 0.5.100.3, L'Abbate 0.5.100.2 e Franco Bordo 0.5.100.4 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.100. Invita infine al ritiro dell'emendamento Palese 5.18 e Venittelli 5.46, nonché degli articoli aggiuntivi Palese 5.012 e 5.014.

Il viceministro Andrea OLIVERO, esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori ritirano gli emen-

damenti Faenzi 5.15, Mariani 5.43, Cenni 5.7 e Zaccagnini 5.1.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 5.8 (*vedi allegato 3*).

Mino TARICCO (PD) accede all'invito al ritiro del suo emendamento 5.42 formulato dal relatore, preannunciando che lo ripresenterà durante l'esame in assemblea.

Il viceministro Andrea OLIVERO, si dichiara disponibile a svolgere i necessari approfondimenti al riguardo, rilevando l'opportunità di presentare uno specifico ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 5.20.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 5.20.

Massimiliano BERNINI (M5S) si dichiara sorpreso per il parere espresso sul suo subemendamento 0.5.101.1, di cui raccomanda l'approvazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) invita ad accantonare l'esame del subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.101.1.

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone una riformulazione del subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.101.1 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva il subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.101.1, nella nuova formulazione testé illustrata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) ritira il subemendamento Dallai 0.5.101.2 e sottoscrive il subemendamento Dallai 0.5.101.3.

La Commissione approva il subemendamento Dallai 0.5.101.3 e l'emendamento 5.101 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*), e respinge l'emendamento L'Abbate 5.21.

Alessandra TERROSI (PD), dopo aver illustrato il suo emendamento 5.14, lo ritira, preannunciando che ne trasfonderà il contenuto in un ordine del giorno.

Luca SANI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorelli 5.13: si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara GAGNARLI (M5S) insiste per la votazione degli emendamenti L'Abbate 5.22, 5.23 e 5.24, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 5.22, 5.23 e 5.24.

Luca SANI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Pastorelli 5.12 e 5.11: si intende che vi abbia rinunciato. Prende quindi atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Lavagno 5.45, Mongiello 5.41, Palese 5.17, Franco Bordo 5.3 e 5.5, Zaccagnini 5.4, 5.6 e 5.2, nonché i subemendamenti Franco Bordo 0.5.100.1, Faenzi 0.5.100.3, L'Abbate 0.5.100.2.

Franco BORDO (SEL) chiede chiarimenti sul parere espresso sul suo subemendamento 0.5.100.4.

Il Viceministro Andrea OLIVERO precisa che le tipologie di finanziamento ivi previste sono differenti da quelle utilizzate.

Franco BORDO (SEL) ritira il suo subemendamento 0.5.100.4.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, prende quindi atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Palese 5.18 e Venittelli 5.46, nonché gli articoli aggiuntivi Palese 5.012 e 5.014. Propone quindi di passare all'esame dell'articolo 6 e delle relative proposte emendative. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Guidesi 0.6.100.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100, mentre invita al ritiro degli emendamenti Pagano 6.1, Fabrizio Di Stefano 6.3, Oliverio 6.13, Gallinella 6.8 e Mongiello 6.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Franco Bordo 6.4, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*), mentre invita al ritiro dell'emendamento Zaccagnini 6.5. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Carra 6.11, nonché sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.013, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*). Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Parentela 6.016.

La Commissione respinge il subemendamento Guidesi 0.6.100.1 e approva l'emendamento 6.100 del relatore (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che risultano quindi preclusi dall'approvazione del suo emendamento 6.100 gli emendamenti Pagano 6.1, Fabrizio Di Stefano 6.3, Oliverio 6.13 e Gallinella 6.8. Comunica altresì che l'emendamento Mongiello 6.9 risulterebbe precluso da un'eventuale approvazione dell'emendamento Franco Bordo 6.4, come riformulato.

Franco BORDO (SEL) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Franco Bordo 6.4, così come testé riformulato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica quindi che risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Franco Bordo 6.4, oltre all'emendamento Mongiello 6.9 anche l'emendamento Zaccagnini 6.5.

La Commissione approva l'emendamento Carra 6.11 e l'articolo aggiuntivo

L'Abbate 6.013 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, prende atto che il presentatore ritira l'articolo aggiuntivo 6.016. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO 1

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

EMENDAMENTI 1.100, 1.101, 5.101 E 6.100 DEL RELATORE

ART. 1

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.

Conseguentemente: a) al secondo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa; b) al terzo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.

1. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova PAC, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A., attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La

procedura ad evidenza pubblica avviene attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 101. Il Relatore.

ART. 5.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.*

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2016;

c) al comma 4, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3.

5. 101. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: , in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali con le seguenti: nelle regioni del Mezzogiorno.

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate

alla predetta gestione, nonché i relativi impegni ed eventuali residui. Le relazioni di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche al Parlamento.;

b) al comma 2, dopo le parole: predetta gestione commissariale aggiungere le seguenti: , ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno;

c) al comma 3, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: e le funzioni.

6. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.101, 5.101 E 6.100
DEL RELATORE**

ART. 1.

Dopo le parole: provvede aggiungere le seguenti: in coerenza con la Strategia per la crescita digitale e con le linee per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

0. 1. 101. 1. Oliverio.

ART. 5.

Dopo le parole: nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 aggiungere le seguenti: e con precedenza alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.

0. 5. 101. 1. Massimiliano Bernini, Benedetto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo le parole: nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese ed alle cooperative agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, dan-

neggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili.

0. 5. 101. 2. Dallai.

Dopo le parole: nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese agricole ed alle cooperative agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziato.

0. 5. 101. 3. Dallai, Oliverio.

ART. 6.

All'alinea comma 1 sopprimere le parole: del Mezzogiorno.

Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole del Mezzogiorno.

0. 6. 100. 1. Guidesi, Fedriga.

ALLEGATO 3

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.

Conseguentemente:

a) al secondo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa;

b) al terzo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo le parole provvede aggiungere le seguenti: in coerenza con la Strategia per la crescita digitale e con le linee per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

0. 1. 101. 1. Oliverio.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova PAC, alla

cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A., attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica avviene attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del

50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

2. 20. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: sono apportate le seguenti modifiche: premettere la seguente lettera:

0a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: « due punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « quattro punti percentuali ».

Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « dell'azienda » è inserita la seguente « cessionaria ».

2. 27. Oliverio, Luciano Agostini, Anzetta, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: il 20 per cento del relativo prodotto con le seguenti: il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale ri-

chiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con;

b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica;

c) al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: , nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo con le seguenti: e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare;

d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: gli operatori del settore aggiungere le seguenti: , del prodotto ovvero del gruppo di prodotti;

f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50 mila in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime con le seguenti: a euro 50 mila, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contrattitipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: il 35 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima con-

dizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.

3. 101. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative disposizioni attuative.

3. 56. *(nuova formulazione)* Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostelato.

(Approvato)

ART. 4

Al comma 1, sostituire le parole: il miglioramento della qualità del prodotto con le seguenti: il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini e la certificazione e della lotta alla contraffazione.

4. 6. *(nuova formulazione)* Cenni, Tentori, Terrosi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 fino alla fine del comma, con le seguenti: a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo, prevede, in particolare, il conseguimento delle seguenti finalità:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extra vergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli

operatori della filiera olivicola, in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013 quando disciplina le trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. 14. *(nuova formulazione)* Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano, Vico.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta» che raggiunge almeno l'11° grado della scala Beaufort.

5. 8. Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi.

Dopo le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 *sono inserite le seguenti:* e nel caso del cinipide del castagno dando la precedenza alle imprese agricole che attuano i metodi di lotta biologica.

0. 5. 101. 1. *(nuova formulazione)* Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

(Approvato)

Dopo le parole nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 *aggiungere le seguenti:* nonché alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare

0. 5. 101. 3. *(nuova formulazione)* Dallai, Oliverio.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2016;

c) al comma 4, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3.

5. 101. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiunge il seguente:

3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 Maggio 2004 n. 154 è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di due milioni per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata di vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: , in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali con le seguenti: nelle regioni del Mezzogiorno.

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione, nonché i relativi impegni ed eventuali residui. Le relazioni di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche al Parlamento.;

b) al comma 2, dopo le parole: predetta gestione commissariale aggiungere le seguenti: , ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno;

c) al comma 3, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: e le funzioni.

6. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane, aggiungere le seguenti: , ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della relativa funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. 4. (nuova formulazione) Franco Bordo, Zaccagnini.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 ».

6. 11. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi, per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali, in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle Commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le Commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le Commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più Borse Merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. In caso di istituzione delle Commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le Borse Merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le Camere di commercio sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle Commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle Commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle Commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 013. *(nuova formulazione)* L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	240
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	247

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	250
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	251
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	251

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo	254
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea del-

l'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan.

Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea – nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Moldova, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi europei in tutti i campi. Come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, va tenuto presente che nella terminologia europea la definizione di « area di libero scambio ampia e approfondita » allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo

sostenibile; e di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Moldova.

Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte moldova è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Moldova all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2001.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista moldova sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, rileva che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tec-

niche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova, e 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.

Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova, e ne enumera quindi le finalità.

Il Titolo I (*Principi generali*), composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, nella Convenzione europea (CEDU) del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi del 1990. Anche la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce elemento essenziale dell'Accordo. L'impegno delle Parti si estende a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali. Infine le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.

Il Titolo II (*Dialogo politico e riforma, cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza*) è costituito dagli articoli 3-11. Le disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera.

Il Titolo III (*Libertà, sicurezza e giustizia*) comprende gli articoli 12-20. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di

giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia. Le Parti ribadiscono inoltre (articolo 14) l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani. In tale quadro le Parti (articolo 15) assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Moldova in vigore dal 1° gennaio 2008 e dell'Accordo di facilitazione nel rilascio dei visti tra la CE e la Moldova nella versione da ultimo modificata del 27 giugno 2012. A condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo debito, di una liberalizzazione dei visti.

Il Titolo IV, rubricato *Cooperazione economica e in altri settori*, comprende gli articoli da 21 a 142, e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo IV si articola:

Capo 1: Riforma della pubblica amministrazione.

Capo 2: Dialogo economico – è qui contenuto il fondamentale articolo 24, con il quale la Moldova si impegna ad instaurare un'economia di mercato funzionante e una *governance* macroeconomica e fiscale appropriata, che consenta la stabilità dei prezzi, l'indipendenza della Banca centrale e l'equilibrio della finanza pubblica e dei conti con l'estero.

Capo 3: Diritto societario, contabilità e revisione contabile e *governance* societaria.

Capo 4: Occupazione, politica sociale e pari opportunità.

Capo 5: Protezione dei consumatori.

Capo 6: Statistiche.

Capo 7: Gestione delle finanze pubbliche: politiche di bilancio, controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna – è qui presente il principio della necessità dello sviluppo di un moderno sistema di gestione delle fi-

nanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, compatibile con i fondamentali principi vigenti a livello internazionale e in particolare nell'Unione europea, e ispirati alla trasparenza, responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia.

Capo 8: Fiscalità – da notare soprattutto l'articolo 53, in base al quale le Parti riconoscono i principi della buona *governance* in materia fiscale, soprattutto con il dare valore alla trasparenza e allo scambio di informazioni, impegnandosi altresì ad agevolare a livello internazionale la riscossione del gettito fiscale legittimo.

Capo 9: Servizi finanziari.

Capo 10: Politica industriale e delle imprese.

Capo 11: Prodotti minerari e materie prime.

Capo 12: Agricoltura e sviluppo rurale.

Capo 13: Politica della pesca e marittima.

Capo 14: Cooperazione nel settore dell'energia.

Capo 15: Trasporti.

Capo 16: Ambiente.

Capo 17: Iniziative in materia di clima.

Capo 18: Società dell'informazione.

Capo 19: Turismo.

Capo 20: Sviluppo regionale, cooperazione transfrontaliera e regionale.

Capo 21: Sanità pubblica.

Capo 22: Protezione civile.

Capo 23: Cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport.

Capo 24: Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

Capo 25: Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media.

Capo 26: Cooperazione con la società civile.

Capo 27: Cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino.

Capo 28: Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'Unione.

Il Titolo V, rubricato *Scambi e questioni commerciali*, comprende gli articoli da 143

a 412, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi, come segue:

Capo 1: Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci – l'articolo 143 prevede l'impegno delle Parti a istituire, in un periodo transitorio di non oltre dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una zona di libero scambio secondo le disposizioni dell'Accordo in esame e dell'articolo XXIV dell'Accordo GATT del 1994 (c.d. Uruguay Round). L'articolo 147 prevede che ciascuna Parte dell'Accordo riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente all'Allegato XV all'Accordo in esame. Lo stesso articolo prevede che le Parti possano consultarsi per un'eventuale accelerazione del processo di riduzione dei dazi commerciali.

Capo 2: Misure di difesa commerciale – l'articolo 158 prevede che le Parti si attengano ai diritti e agli obblighi sanciti, in materia di misure di salvaguardia commerciale, dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'allegato 1° dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Capo 3: Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.

Capo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie.

Capo 5: Dogane e facilitazione degli scambi.

Capo 6: Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico – in materia di servizi finanziari, l'articolo 261 stabilisce che fatto salvo l'obbligo di non applicare provvedimenti in senso discriminatorio, nessuna disposizione del Capo 6 può impedire alle Parti di adottare provvedimenti necessari per tutelare: la sicurezza, la morale o l'ordine pubblico; la vita o la salute di persone, animali e vegetali; la conservazione di risorse naturali esauribili; la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Il successivo articolo 262 contiene una clausola di salvaguardia degli accordi bilaterali delle Parti volti a evitare la doppia imposizione, alle cui condizioni non si estenderà il trattamento della nazione più fa-

vorita accordato in campo fiscale dalle disposizioni del Capo 6 in commento.

Capo 7: Pagamenti correnti e movimenti di capitali.

Capo 8: Appalti pubblici.

Capo 9: Diritti di proprietà intellettuale.

Capo 10: Concorrenza.

Capo 11: Energia nell'ambito degli scambi.

Capo 12: Trasparenza.

Capo 13: Commercio e sviluppo sostenibile.

Capo 14: Risoluzione delle controversie.

Capo 15: Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V.

Il Titolo VI – *Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo* (articoli 412-432) tratta in sostanza (Capo 1) delle modalità con cui verrà erogata alla Moldova l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. La Repubblica di Moldova potrà altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie internazionali (articolo 413). Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare l'articolo 422 prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo in esame.

Il Titolo VII – *Disposizioni istituzionali, generali e finali* comprende gli articoli 433-465, e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Moldova.

Il Capo 1 delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento (articolo 433) di vertici a diversi livelli, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, istituito ai sensi

dell'articolo 434, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo. Con l'articolo 437 viene istituito un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, assistito da sottocomitati (artt. 438-39). L'articolo 440 prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Moldova.

Il Capo 2, infine, detta le disposizioni generali e finali.

Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 459, i 35 Allegati e i 4 Protocolli.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame, sul quale

la XIV Commissione deve rendere un parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), è stato approvato con modifiche dal Senato il 15 marzo 2015, e detta disposizioni di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sul riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori.

Segnala, preliminarmente, che il testo approvato in prima lettura dalla Camera il 25 giugno 2014 prevedeva anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno che, tuttavia, sono state oggetto di stralcio da parte del Senato.

Il provvedimento autorizza pertanto la sola ratifica della Convenzione, alla quale sarà necessario dare esecuzione in un secondo momento con una disciplina di adeguamento interno.

La necessità di un approfondimento della disciplina attuativa confligge con quella di una rapida approvazione del provvedimento, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale. Si ricorda, sul punto, che con due lettere del 23 maggio 2012 e 14 giugno 2013, la Commissione europea ha già chiesto all'Italia di far conoscere le motivazioni del grave ritardo nella ratifica della Convenzione, prospettando la possibile apertura di una procedura d'infrazione. Con successiva missiva del 18 luglio 2014, è stato nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica in esame.

Ricorda inoltre che la Convenzione de L'Aja – che interviene in un ambito già trattato dalla precedente Convenzione dell'Aja del 1961 di cui intende superare alcune difficoltà applicative – è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003 e consta di 63 articoli.

Gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione. In particolare, l'articolo 1 della Convenzione ne individua le finalità. L'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione

l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante *kafala* o istituto analogo; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore (articolo 4).

Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione riguardano la competenza. In particolare, l'articolo 5 individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni.

Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile. Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). L'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali. Gli articoli 57-63 (capitolo VII) contengono le clausole finali.

Il provvedimento in esame, di ratifica della Convenzione dell'Aja – che in particolare intende dare veste giuridica alla cd. *kafala* (istituto affine all'adozione di tradizione islamica) – è stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato, essendo state – come detto – stralciate tutte le norme di adeguamento interno ai principi convenzionali optando, così, per una semplice ratifica della Convenzione.

Gli articoli stralciati sono gli artt. da 4 a 12, più l'articolo 14, recante una norma transitoria. Le disposizioni stralciate sono ora confluite in un nuovo disegno di legge (S. 1552-bis). Si segnala che, nella seduta del 10 marzo 2015, il Governo ha accolto un *ordine del giorno* delle relatrici Filippin e Fattorini (G3.700) che lo impegna – nell'ottica delle previsioni della Convenzione – a valutare la compatibilità dei provvedimenti di assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo ai principi costituzionali e del nostro ordinamento.

Nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito. La legge islamica, inoltre, vieta l'adozione. Per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede la *kafala*, un istituto tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita: un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minore in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa.

Il rapporto che si instaura tra affidatario (*kafil*) e minore (*makfoul*) non crea vincoli ulteriori rispetto all'obbligo del primo di provvedere al mantenimento e all'educazione del secondo, fino a quando questi raggiunga la maggiore età. Tra i due non si determina *alcun rapporto di filiazione* e, quindi, non si producono effetti legittimanti: il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia; non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti; non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine.

La *kafala* è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.

Per questo la Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza della Sez. I, n. 19450 del 23 settembre 2011, ha

affermato che «*Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in «kafala» di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995*».

La giurisprudenza non è peraltro univoca, in quanto se da una parte si registrano pronunce analoghe a quella del 2011, che negano il riconoscimento alla *kafala* nel nostro ordinamento, come ha fatto il Tribunale di Torino (Sez. IX), con la pronuncia del 4 maggio 2007, dall'altro la stessa Corte di Cassazione, nel 2008 era andata in contrario avviso (Sezione I, sentenza n. 7472 del 20 marzo 2008) riconoscendo nella *kafala* di diritto islamico, come disciplinata dalla legislazione del Marocco, il presupposto per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, T.U. immigrazione, poiché l'istituto è equiparabile all'affidamento.

Le motivazioni sottese allo stralcio da parte del Senato derivano, da quanto si evince dai lavori parlamentari (v. intervento della relatrice Filippin, Assemblea 5 marzo 2015) dalla «*ambiguità del testo normativo approdato all'esame del Senato. Infatti, da un lato, si tenta di introdurre una normativa differenziata rispetto agli istituti interni dell'affidamento e dell'adozione nell'apparente rispetto delle carat-*

teristiche dell'istituto islamico e non si sceglie la via semplice di prevedere l'affidamento internazionale per i minorenni non in stato di abbandono o l'adozione internazionale per quelli in stato di abbandono. Ma, dall'altro canto – e di qui l'ambiguità del testo – non si articola la disciplina in modo tal da renderla effettivamente conforme alle caratteristiche della kafala attribuendo, ad esempio, ai kefalin, cioè la famiglia o la persona singola che si prende cura del minore nel caso di stato di abbandono, una responsabilità genitoriale piena e propria, ad esempio dei tutori, e, quindi, comprensiva anche del potere di rappresentanza che invece resta in capo all'autorità consolare del Paese di origine del minorenne. Serve, dunque, un ulteriore esame di questa parte e la riformulazione del disegno di legge al fine di evitare che queste innovazioni, che vi sono previste e che hanno lo scopo di assicurare al minore la tutela del suo superiore interesse quando vengano a trovarsi in situazioni familiari e personali di particolare disagio e sofferenza, possano determinare disarmonie con la normativa interna italiana e, in particolare, con i principi vigenti in materia di adozione e affidamento aprendo di fatto la strada ad un sistema che aggira la nostra normativa, quella che era stata introdotta grazie alla Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali ».

Il disegno di legge C. 1589-B all'esame delle Commissioni riunite Esteri e Giustizia si compone ora soltanto 5 articoli (15 nel testo trasmesso al Senato).

Dallo stralcio della disciplina di attuazione deriva anzitutto l'adeguamento del titolo del disegno di legge che ora non fa più riferimento alle norme di adeguamento interno.

In relazione al residuo contenuto, l'articolo 1 del provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione mentre l'articolo 2 concerne l'ordine di esecuzione della stessa.

L'articolo 3 – dedicato alla definizioni – è stato modificato dal Senato, individuando l'Autorità centrale italiana nella Presidenza del Consiglio dei ministri an-

ziché nel Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile. L'articolo 4 riguarda la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, che adotta la normativa di attuazione il più adeguata possibile, formula una proposta di parere favorevole.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) condivide il parere favorevole formulato dalla relattrice, e ritiene inoltre opportuno lo stralcio delle norme di adeguamento interno ai principi della Convenzione effettuato dal Senato. Sono state in tal modo espunte le disposizioni volte a regolare la cosiddetta kafala, ma nello stesso tempo, mediante l'approvazione di un apposito ordine del giorno, il Parlamento si è impegnato ad affrontare la questione con un apposito provvedimento.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gessica ROSTELLATO (PD), relattrice, rileva che il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla Commissione Lavoro – si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con

effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto che « sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento » pensionistico siano stati « valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività ». La Corte fa presente che « non è stato ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010 », con cui aveva segnalato che « la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni ». Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva, poi, che la disposizione censurata « si limita a richiamare genericamente la « contingente situazione finanziaria », senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi » (aggiungendo « che in sede di conversione non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate »). « L'interesse dei pensionati », prosegue la Corte, « in particolar

modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, Cost.).

L'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015 (comma 1).

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto incremento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega 183/2014 (cd *Jobs act*) di riforma del mercato del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 107 della L. 190/2014 (Stabilità 2015).

L'articolo 3 incrementa di 5 milioni di euro, per il 2015, le risorse già destinate per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 109, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca. Il suddetto incremento attinge alle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal presente decreto legge.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012 e dal precedente articolo 2 del provvedimento in esame.

Secondo la relazione illustrativa, la misura serve a garantire la continuità nel 2015 per i richiamati contratti, « in attesa della messa a regime della misura, ai sensi della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 ». Si ricorda, al riguardo, che la L. 183/2014 all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), n. 8, tra i criteri di delega per la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, ha disposto anche la revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riguardo a quelli cosiddetti espansivi ed alla messa a regime delle norme transitorie (in genere, oggetto di successive proroghe), le quali estendono alle imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi la possibilità di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni (in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati). Allo stesso tempo, ha previsto l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione.

L'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo utilizzato per il calcolo del valore della pensione con il sistema contributivo (di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 335/1995).

In particolare, il comma 1 prevede che in ogni caso il richiamato coefficiente non possa essere inferiore ad un valore pari a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Tale disposizione trae origine dal fatto che nel 2014 il tasso di capitalizzazione ha avuto per la prima volta segno negativo (sia in valore assoluto sia al netto dell'inflazione), determinando una rivalutazione negativa riferita solo alla quota di lavoratori già nello schema contributivo a capitalizzazione simulata (che riguarda tutti i contributi versati dopo il 1996 ad eccezione dei lavoratori che all'epoca avevano più di 18 anni di versamenti), con ciò riducendo le aspettative pensionistiche dei lavoratori attivi.

La disposizione introduce, inoltre, un meccanismo di recupero degli effetti negativi, da bilanciare però sulle rivalutazioni successive.

Il successivo comma 2 dispone la copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 6 detta norme volte a uniformare le procedure di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS.

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL, dovranno essere corrisposti il 1° giorno di ogni mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile), con un unico mandato di pagamento (ove non sussistano cause ostative); il pagamento è invece differito al secondo giorno bancario per il solo mese di gennaio 2016 e per ciascun mese a decorrere dal 2017.

Il comma 2 detta disposizioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'uniformazione dei termini di pagamento.

Infine, il comma 3 dispone che l'INPS riversi strutturalmente all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere da giugno 2015, l'importo di spesa corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 modifica la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alle corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un periodo limitato.

In particolare, la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i

datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR.

Il comma 1, sostituisce dunque la previsione secondo cui tale finanziamento è assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo Unico Bancario – T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) con l'assistenza del privilegio generale, di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile, previsto tra l'altro anche per garantire la corresponsione del TFR.

La richiamata disposizione del codice civile prevede che siano assistiti da privilegio generale sui beni mobili, tra gli altri, anche i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

Le norme in commento precisano inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Di conseguenza, con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame si apportano le opportune modifiche di coordinamento al successivo comma 32 della richiamata L. 190/2014, che ha istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa; gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) sottolinea la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Chiede quindi chiarimenti alla relattrice, per quanto di competenza della XIV Commissione, sulle disposizioni recate dall'articolo 2, relative al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione. Rileva infatti che alla copertura degli oneri derivanti da tale incremento si provvede mediante riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega 183/2014 (*Jobs Act*), a sua volta alimentato dall'ex Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), che tuttavia era vincolato nella destinazione. Occorre pertanto comprendere se si continuino a sostenere gli oneri per gli ammortizzatori sociali in deroga con fondi con destinazione vincolata alla territorialità.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 164.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, richiama i contenuti dell'atto illustrati nella seduta dello scorso 4 giugno e formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, chiede, al fine di svolgere alcuni approfondimenti, di rinviare alla giornata di domani l'espressione del parere sull'atto in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 9 della legge n. 154 del 2014.

Il quadro della normativa europea in tema di confisca è oggi particolarmente articolato e incentrato su una serie di decisioni quadro, adottate quando la cooperazione in materia penale rientrava nel c.d. terzo pilastro ed era dunque oggetto di cooperazione internazionale e non di diritto comunitario. Si tratta delle seguenti decisioni quadro:

decisione quadro 2001/500/GAI, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato;

decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Alle decisioni quadro si è poi aggiunta la direttiva 2014/42/UE, adottata a seguito del Trattato di Lisbona, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea.

Il legislatore italiano si trova dunque oggi a dare attuazione ad una decisione quadro del 2006 sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. L'Unione Europea ha da poco emanato la Direttiva del 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, per la cui attuazione il Governo è stato delegato

dalla legge n. 154 del 2014: la direttiva è stata infatti inserita nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Scopo della decisione quadro 2006/783/GAI è stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale, appartenente a un altro Stato membro: con questo strumento la cooperazione viene concepita in termini di rapporti non tra Stati sovrani (lo Stato richiedente e lo Stato richiesto), ma tra autorità giudiziarie (di emissione e di esecuzione), e dunque le relazioni intergovernative (estradizione e rogatorie) sono sostituite dalla cooperazione giudiziaria diretta, basata sulla cosiddetta eurordinanza, emessa dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e trasmessa direttamente all'organo competente di un altro Stato membro, per l'esecuzione.

Il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro è il 24 novembre 2008.

Come già ricordato, a distanza di alcuni anni dall'adozione della decisione quadro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la cooperazione giudiziaria penale è divenuta materia di competenza UE, che dunque può essere disciplinata con gli strumenti normativi europei; ciò ha consentito l'adozione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. La direttiva stabilisce norme minime in materia.

La delega per l'attuazione della direttiva è già stata conferita al Governo, con l'inserimento della direttiva nell'allegato B della legge n. 154 del 2014 (*Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*).

La direttiva dovrà essere attuata dagli Stati entro il 4 ottobre 2016.

Lo schema di decreto legislativo si compone quindi di 17 articoli, suddivisi in 4 capi.

Il Capo I attiene alle disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 precisa

in primo luogo, al comma 1, che l'attuazione della decisione quadro è effettuata nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Lo stesso articolo 1 contiene poi le definizioni, mutuandole in parte dalla decisione quadro.

L'articolo 2 designa le autorità competenti, individuando:

nel Ministro della giustizia il responsabile della ricezione e della trasmissione delle decisioni di confisca e di ogni informazione pertinente;

nella Corte d'appello territorialmente competente (individuata dal successivo articolo 4), l'autorità preposta agli adempimenti esecutivi nella procedura passiva, ovvero quanto una decisione di confisca deve essere riconosciuta e eseguita in Italia;

nel pubblico ministero competente (individuato dal successivo articolo 10), l'autorità preposta, nella procedura attiva, a trasmettere ad altro Stato membro la decisione di confisca da eseguire sul suo territorio.

Il Capo II disciplina la procedura passiva, ovvero la procedura che devono seguire le autorità italiane quando una decisione di confisca è emessa da altro Stato membro e deve essere eseguita in Italia.

L'articolo 3, in particolare, riporta l'elenco dei reati per i quali le autorità italiane non devono verificare la doppia incriminabilità, ma solo accertare che il reato per il quale si procede sia punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni nello Stato che richiede la misura. L'elenco, come richiesto dalla norma di delega, è mutuato da quello contenuto nell'articolo 6 della decisione quadro. In tutti gli altri casi la Corte d'appello dovrà verificare che i fatti per i quali si procede all'estero siano qualificati come reati anche nel nostro ordinamento,

salva l'eccezione – richiesta dalla norma di delega – per le condotte in materia di tasse, imposte o dogana, rispetto alle quali anche l'assenza di una disciplina italiana analoga non pregiudica l'esecuzione della decisione di confisca.

L'articolo 4 chiarisce che la Corte d'appello competente è quella:

del luogo dove si trovano i beni da confiscare, o in alternativa;

del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito, o in alternativa;

del luogo ove l'interessato risiede (o ha la propria sede sociale), o in alternativa;

del luogo ove si trova il bene di maggior valore, in caso di beni dislocati in diverse zone, o in alternativa;

di Roma, se è impossibile determinare la Corte d'appello competente in base ai suddetti criteri.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento della decisione e la sua esecuzione. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione del rito camerale in Corte d'appello e che la sentenza di riconoscimento sia poi trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la stessa Corte. Quando la confisca abbia ad oggetto beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale, nel procedimento deve essere coinvolto anche il Ministro dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 6 disciplina i casi in cui la Corte d'appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Lo schema di decreto legislativo riprende i contenuti della legge delega (in particolare le ipotesi disciplinate dalla lettera *n*), ai quali aggiunge il rifiuto quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca. Si segnala, inoltre, che l'ipotesi di rifiuto per mancata partecipazione dell'interessato al procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, pur non previsto

dalla legge delega, è prevista, con formulazione pressoché identica, dall'articolo 8 della decisione quadro.

L'articolo 7, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera *p*), individua i motivi che giustificano un rinvio dell'esecuzione della confisca: il provvedimento è stato impugnato in Cassazione; il bene è già oggetto di confisca in Italia; l'esecuzione potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso (rinvio per max 6 mesi); la confisca riguarda una somma di denaro che, per la simultanea esecuzione in più Stati, potrebbe superare il valore da confiscare.

Il mezzo di impugnazione della sentenza con la quale la Corte d'appello riconosce la decisione di confisca e dispone di darle esecuzione è individuato dall'articolo 8 nel ricorso per cassazione. Possono promuoverlo, entro 10 giorni dalla sentenza, il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'interessato e il terzo intestatario dei beni da confiscare.

A chiusura di questo capo, l'articolo 9 disciplina il concorso di decisioni di confisca in attuazione dell'articolo 11 della decisione quadro, rimettendo alla Corte d'appello la decisione su quale richiesta eseguire, tendendo conto della gravità del reato, del luogo di commissione e delle date delle rispettive decisioni.

Il Capo III disciplina la procedura attiva, ovvero le modalità attraverso le quali le autorità italiane possono chiedere alle autorità di altro Stato UE di riconoscere ed eseguire la decisione di confisca italiana.

Il potere di chiedere il riconoscimento è attribuito dall'articolo 10 al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione o presso il tribunale competente per la misura di prevenzione patrimoniale.

Gli articoli 11 e 12 risolvono il problema dell'individuazione dello Stato competente distinguendo a seconda che si debbano apprendere beni specifici o somme di denaro; ricorrendo anche al criterio della residenza abituale del soggetto contro il quale si agisce; disciplinando l'ipotesi di richiesta rivolta a più Stati.

Il Capo IV detta le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 13 individua le norme applicabili, che vengono individuate, per quanto non espressamente disciplinato dallo schema di decreto, nel codice di procedura penale.

L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati in Italia sulla base di una decisione di confisca adottata da altro Stato UE (procedura passiva), in attuazione dell'articolo 16 della decisione quadro, prevedendo che:

se è recuperata una somma di denaro pari o inferiore a 10 mila euro, la stessa sia interamente versata al Fondo Unico Giustizia (FUG);

se è recuperata una somma superiore a 10 mila euro, il 50 per cento sia versato al FUG e la restante metà sia restituita allo Stato di emissione;

se è confiscato un bene (mobile o immobile), i proventi della relativa vendita siano versati integralmente al FUG – se la somma ricavata non supera i 10 mila euro – o ripartiti tra FUG e Stato di emissione – per somme più elevate;

se è confiscato un bene che non può essere venduto né trasferito, e comunque un bene aggredito con l'applicazione di poteri estesi di confisca (che consentono la confisca di beni di un soggetto condannato, sul presupposto che essi rappresentino in qualche modo il provento di un'attività illecita), si applicano le disposizioni del Codice antimafia sull'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni confiscati.

In base all'ultimo comma dello schema, l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca

quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

L'articolo 15 riguarda il risarcimento dovuto dallo Stato italiano a seguito dell'esecuzione di una decisione di confisca proveniente da altro Stato UE. La disposizione – analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 della decisione quadro – prevede che la restituzione delle somme versate dall'Italia a titolo di risarcimento sia richiesta dal Ministro della Giustizia allo Stato di emissione, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente allo Stato italiano quale Stato di esecuzione.

Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono al Fondo Unico Giustizia. Infine, l'articolo 16 salvaguarda eventuali accordi già conclusi tra il nostro Paese e gli altri Stati membri, se riconducibili agli obiettivi della decisione quadro, e l'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 giugno 2015.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. S. 1934 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	255
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	267
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. S. 1880 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	259
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	269
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di Legge europea 2014 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014</i>)	261
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	270
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	271

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardiszone, del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Raffaele Maria De Lipsis, del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo, e del Presidente della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, Nicolò Monteleone. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	265
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	266
AVVERTENZA	266

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 10.40.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

S. 1934 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge del Governo, approvato dalla Camera dei deputati, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (S. 1934).

Il testo all'esame della Commissione corrisponde, in massima parte, a quello sul quale l'organo si è già pronunciato allorché ha espresso il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati. Le modifiche apportate dall'Assemblea di tale ramo del Parlamento al testo allora esaminato hanno infatti riguardato limitati aspetti della disciplina, senza peraltro incidere sulle questioni di stretto interesse per la Commissione.

Il disegno di legge si compone di 8 Capi, per complessivi 26 articoli.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, individua l'oggetto e le finalità della legge. In particolare, esso prevede che il disegno di legge dia piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di realizzare alcuni obiettivi specifici, fra i quali l'innalzamento delle competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si prevede la programmazione triennale dell'offerta formativa e si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del tempo scuola.

Il Capo II è composto dagli articoli da 2 a 7.

In particolare, l'articolo 2, allo scopo di dare attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione, prevede un rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico ed istituisce l'organico dell'autonomia, prevedendo altresì la programmazione triennale dell'offerta formativa, finalizzata a indicare il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali, nonché il fabbisogno organico, anche in considerazione delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa. Prevede, infine, l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 3 prevede l'introduzione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Istituisce inoltre il *curriculum* dello studente, di cui la commissione d'esame, nello svolgimento dei colloqui, tiene conto nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.

In particolare, i commi da 1 a 11 concernono i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il successivo comma 12 prevede l'eventuale attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte di istituzioni formative accreditate dalle regioni. Allo specifico fine di conseguire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, tale ultima disposizione prevede, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professio-

nale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo si ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, mentre l'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 7 prevede l'adozione di un Piano nazionale scuola digitale, nonché la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.

Il Capo III, rubricato Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti, è composto dagli articoli da 8 a 15.

In particolare, l'articolo 8 definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza – da effettuare con cadenza triennale, anziché annuale – oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni scolastiche.

Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, affidando agli stessi l'attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi. Dispone l'incremento, dall'anno scolastico

2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

L'articolo 10 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, prevede una nuova disciplina, a regime, per l'assunzione del personale docente, che avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami.

L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.

L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.

L'articolo 13 riguarda la valutazione dei docenti e l'introduzione di criteri di premialità per il merito, prevedendo l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.

L'articolo 14 dispone che i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema di istruzione in esame, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della

legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.

Il Capo IV, dedicato alle Istituzioni scolastiche autonome, è costituito dall'articolo 16, che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

Il Capo V è costituito dagli articoli 17 e 18, recanti agevolazioni fiscali.

In particolare, l'articolo 17 istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. L'articolo 18 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado (anche statali) del sistema nazionale di istruzione.

Il Capo VI è costituito dagli articoli da 19 a 22, riguardanti l'edilizia scolastica.

In particolare, l'articolo 19 è volto a favorire la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale, mentre l'articolo 20 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate.

L'articolo 21 prevede infine lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per

il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Il Capo VII è composto dall'articolo 22, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3 prevede che, sugli schemi dei decreti, sia acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

Il Capo VIII, composto dagli articoli da 23 a 26, reca invece le disposizioni finali e le norme finanziarie.

Si segnala in proposito l'articolo 26, che prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni, che riprende i contenuti del parere approvato dalla Commissione allorché il provvedimento si trovava all'esame della Camera in prima lettura (*vedi allegato 1*).

Il senatore Roberto COTTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, e pur apprezzando gli sforzi della relatrice nella formulazione del parere, preannunzia il suo voto contrario in ragione di un netto dissenso sui contenuti del provvedimento all'esame.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), associandosi alla dichiarazione di voto del collega Cotti, preannunzia il suo voto contrario.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

S. 1880 Governo.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, onorevole Mognato, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge S. 1880, di iniziativa del Governo, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo – adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame.

Il disegno di legge all'esame, che si compone di 6 articoli, agli articoli da 1 a 3 novella le disposizioni vigenti contenute negli articoli da 45 a 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005); all'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai; all'articolo 5 conferisce una delega al Governo per il riassetto normativo e, segnatamente, per la modifica del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; all'articolo 6 reca infine la disciplina transitoria.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che, per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni), occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, il quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

La disposizione contiene anche novelle di carattere formale, perché già vigenti (introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014) sull'articolazione territoriale della Rai e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), novella il comma 2, lettera *p*), dell'articolo 45 del testo unico, che, nel testo vigente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo testo prevede che sia garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f*) relativa alle minoranze linguistiche. A tale ultimo proposito, la successiva lettera *d*) del comma 1 sostituisce il comma 3 del succitato articolo 45, in base al quale le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il testo in oggetto aggiunge a tale previsione che le predette sedi fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

La lettera *e*) inserisce quindi un nuovo comma *3-bis* concernente le spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.

Il successivo articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005) che disciplina la Rai. In particolare, esso riduce, da 9 a 7, il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal

Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. Disciplina la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione ed i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Reformula le funzioni del consiglio d'amministrazione che – oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge o dallo statuto – approva il piano industriale e quello editoriale e nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Riduce, infine, le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli (49-*bis*, *ter* e *quater*) al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005). Il nuovo articolo 49-*bis* (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Il nuovo articolo 49-*ter* (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice. Il nuovo articolo 49-*quater* (Reclutamento del personale) disciplina il

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e relative deroghe.

L'articolo 4 contiene una delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, prevedendo che sugli schemi di decreto (predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, mentre l'articolo 5 reca le abrogazioni e contiene una delega al Governo per il riassetto normativo. In particolare, il comma 1 abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge n. 112 del 2004 e compilate nel testo unico 177/2005; abroga l'articolo 50 del medesimo testo unico 177/2005 che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 conferisce una delega al Governo per la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Infine, l'articolo 6 prevede che l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, avvenga a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Sul piano del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal disegno di legge all'esame appaiono riconducibili in primo luogo all'ambito materiale: « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concerta-

tive e di coordinamento con le regioni. La materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della concorrenza », la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e il « coordinamento informativo statistico e informatico ».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di Legge europea 2014 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei deputati il parere sul disegno di legge S. 3123, approvato dal Senato, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2014.

Preliminarmente, ricorda che il disegno di legge è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234

del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di preinfrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Quanto al suo contenuto, segnala che, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, il disegno di legge consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati, i quali elencano rispettivamente 1 e 56 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Gli articoli del disegno di legge contengono invece disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro.

Segnala che nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli contenenti principi e criteri direttivi specifici (da 11 a 21 articoli), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa (da 41 a 58 direttive, da 6 a 10 decisioni quadro, da 3 a 6 i regolamenti).

In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i principi e i criteri direttivi di carattere

generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2, introdotto dal Senato, detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1 – per il recepimento della direttiva 2014/104/CE, che introduce una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza.

L'articolo 3 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 4 detta principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).

L'articolo 5, modificato al Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva *Transparency*).

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, della direttiva 2014/40/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

L'articolo 7, modificato durante l'esame al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, disciplinata, nel nostro ordinamento, dal testo unico bancario.

L'articolo 8, modificato al Senato, delega il Governo a recepire, nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e sulla risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), prevedendo che l'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari debba avvenire, principalmente, mediante l'aggiornamento del Testo unico sulla finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998 – TUF) e che debba riguardare, in particolare, l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alle Autorità di settore (Banca d'Italia e Consob), per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni con le autorità competenti della UE, degli altri Stati membri e degli Stati extra UE.

L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

L'articolo 11, inserito dal Senato, delega il Governo a dare attuazione alla

nuova disciplina UE sugli abusi di mercato, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere.

Le disposizioni contengono specifiche indicazioni sia sulle sanzioni amministrative che la Consob deve applicare, sia sul recepimento in Italia dell'obbligo di prevedere sanzioni penali per i casi di violazioni gravi e dolose, previsto dalle norme europee.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e a trasporre nell'ordinamento interno delle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE dai citati regolamenti (UE), in materia di deposito titoli.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs).

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), che si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, e che sono finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva, enunciati nei considerando della stessa.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca due criteri direttivi specifici – che si aggiungono ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'ar-

ticolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame – per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 16 introduce un criterio direttivo specifico (aggiuntivo dei principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1) per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare « norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore ».

Infine, gli articoli 18, 19, 20 e 21 delegano il Governo a dare attuazione ad alcune decisioni quadro in materia di giustizia.

Nell'allegato A è poi compresa 1 direttiva di esecuzione (la 2014/111/UE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e per le relative attività delle amministrazioni marittime), che vi è stata inserita durante l'esame al Senato.

Nell'allegato B sono invece elencate 56 direttive.

Tra di esse segnala, tra le direttive che presentano una qualche attinenza con le competenze della Commissione: la direttiva 2010/53/UE, che mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto; la

direttiva 2012/25/UE, che definisce le procedure informative da utilizzare per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti; la direttiva 2013/53/UE, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua; la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione; La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno; la direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che interviene sulla disciplina della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele; la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici; la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; la direttiva n. 2014/87/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, in materia di Sicurezza di impianti nucleari e, infine, la direttiva (UE) 2015/412, che apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni – sessione europea. Tale parere è espressamente pre-

visto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In particolare, in data 25 settembre 2014, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione. Successivamente a tale data, sono stati inseriti nel testo 4 ulteriori articoli recanti principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive in materia economica e finanziaria, sulle quali lo Stato dispone di un titolo competenziale esclusivo a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge.

Infine, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014), sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea, è stata trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, successivamente alla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2015.

Il documento è articolato in quattro grandi capitoli.

Il primo capitolo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale, nel quale si illustrano le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia), si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei e si affrontano le questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.

Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.

Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee.

La Relazione è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2014, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 3123 Governo) (vedi allegato 3) e una proposta parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (vedi allegato 4).

La Commissione approva le proposte di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Raffaele Maria De Lipsis, del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo, e del Presidente della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, Nicolò Monteleone.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte altresì che il Presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, sarà sostituito dalla Vice Presidente Mariella Lo Bello, poiché impossibilitato a partecipare a causa di urgenti e sopravvenuti impegni e che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con sede a Palermo, Nicolò Monteleone, impossibilitato anch'egli a partecipare all'audizione odierna, ha inviato una memoria scritta, che è stata depositata agli atti della Commissione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni ARDIZZONE, *Presidente dell'Assemblea regionale siciliana*, Mariella LO BELLO, *Vice Presidente della Regione Siciliana*, Raffaele Maria DE LIPSIS, *Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana* e Maurizio GRAFFEO, *Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 12.30.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in seguito alle dimissioni del Vicepresidente Raffaele Ranucci.

Indice quindi la votazione per l'elezione del vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	22
Maggioranza assoluta dei voti	12

Hanno riportato voti:

Albert Lanièce	18
Schede nulle	1
Schede bianche	3

Proclama eletto Vicepresidente il senatore Albert Lanièce.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: D'Alia, Kronbichler, Riccardo Gallo, Lodolini, Mognato, Plangger, Parisi, Ribaud, Simoni, Taranto, Valiante, nonché i senatori: Cantini, Cardinali, Cotti, Dalla Zuanna, Del Barba, Lanièce, Orrù, Pagnoncelli, Pignedoli, Ruta e Serra.

La seduta termina alle 12.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo.

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (S. 1934 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1934, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulla valutazione e sulla formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);

osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *m*) e *n*) (« sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti

pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » e « governo del territorio », affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 12, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che « le norme generali in materia di istruzione » sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva « sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale » (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli

del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, « i principi fondamentali » la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'« istruzione » « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente » dalle norme generali, « altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005), necessitando « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » e che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico » (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che « la competenza esclusiva delle Regioni

in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi » (sentenza n. 50 del 2005),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si armonizzi la disciplina recata dall'articolo 4, comma 12 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni;

2) all'articolo 22, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera e) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera f) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera g) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (S. 1880 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1880, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico televisivo », adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del

2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della concorrenza » (lettera *e*) e la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (lettera *m*));

rammentato altresì il legame tra l'« ordinamento della comunicazione » e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3123, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014», approvato dal Senato;

rilevato che, sullo schema del disegno di legge, il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 272

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 20.05 alle 20.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	273
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	273

Martedì 9 giugno 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Antonello ARDITURO, *ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge una relazione.

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Antonello ARDITURO, *ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde al quesito posto e prosegue lo svolgimento della relazione.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera, avverte che il seguito dell'audizione avrà luogo in altra data. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del prof. Lorenzo Bianconi, ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna e del prof. Ludovico Solima, associato presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli, docente di *Management* delle imprese culturali (*Svolgimento e conclusione*) 274

Variazione nella composizione della Commissione 274

Sulla pubblicità dei lavori 274

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del prof. Lorenzo Bianconi, ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna e del prof. Ludovico Solima, associato presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli, docente di *Management* delle imprese culturali. (*Svolgimento e conclusione*).

Variazione nella composizione della Commissione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in data 19 maggio 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Donatella Al-

bano, in sostituzione della senatrice Stefania Giannini, componente del Governo.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, in qualità di Vice presidente della Commissione, è stata invitata dall'8 al 10 luglio 2015 a partecipare al 6° meeting del « *Transatlantic forum on inclusive early years* », organizzato a Washington, DC che avrà ad oggetto il tema: « *Multilinguismo, identità e diversità nella prima infanzia* ». I costi della missione saranno sostenuti direttamente dall'organizzazione dell'evento.

La Commissione concorda.

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Lorenzo BIANCONI, *professore ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ludovico SOLIMA, *professore associato presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, il deputato Antimo CESARO (SCpI), la senatrice Elena FERRARA (PD) e il senatore Antonio RAZZI (FI-PdL).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il professor Lorenzo BIANCONI, *ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna*.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	276
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	276

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna, ha deliberato un ciclo di audizioni con il Sindaco, il Prefetto ed il Procuratore di Roma, funzionali a ricevere informazioni – per le parti di rispettiva competenza – sulle questioni connesse alle procedure di affidamento dei centri di accoglienza, oggetto delle note vicende giudiziarie di questi giorni, nonché sulle forme di partecipazione alla gestione del sistema di accoglienza dei migranti da parte dell'ente comunale e delle relative forme di controllo.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì deliberato un ciclo di audizioni con i Presidenti delle regioni, a partire da Lombardia, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta, in funzione dell'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulle forme di partecipazione che gli enti regionali intendono assumere nella gestione del complesso sistema di accoglienza dei migranti sul territorio nazionale e delle forme di interazione con gli enti locali infraregionali.

Le suddette audizioni, compatibilmente con la disponibilità degli interessati, potranno aver luogo in una data compresa tra giovedì 11 e venerdì 19 giugno 2015. Entro lo stesso arco temporale potrà svolgersi una nuova audizione del prefetto Mario Morcone.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha infine deliberato lo svolgimento di una missione in Sicilia, che avrà luogo presumibilmente nella prossima settimana.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

RISOLUZIONI:

7-00589 Montroni: Strategie per una politica spaziale sostenibile (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	20
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Crippa)</i>	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	8

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)

RISOLUZIONI:

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo (<i>Discussione e rinvio</i>)	27
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Esame e rinvio</i>)	31
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	62
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Emendamenti C. 423-A Caparini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	71
AVVERTENZA	67
ERRATA CORRIGE	67

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 2.500 (versione corretta)</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	83

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di una delegazione del Centro Patronati Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil (CEPA) ..	86
--	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	101
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 423 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	105
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	112
AVVERTENZA	114

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	115
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	122

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	166
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	173

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	167
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	174
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	169

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	175
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	179
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 stelle) ...	182

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 3099</i>)	176
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
--	-----

AVVERTENZA	178
------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 423-A Caparini e abb.	185
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	188
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	189
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	190
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	195
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	197
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo). Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443). (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	200
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) . .	201
Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	203

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	212

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	212
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	216
--	-----

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
--	-----

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 1.100, 1.101, 5.101 e 6.100 del relatore</i>)	231
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 1.101, 5.101 e 6.100 del relatore</i>)	233
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	234

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	240
--	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	247
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	250
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	251
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	251
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo	254
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. S. 1934 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	255
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	267
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. S. 1880 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	259
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	269
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di Legge europea 2014 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014</i>)	261
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	270
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	271
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Arduzzone, del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Raffaele Maria De Lipsis, del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo, e del Presidente della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, Nicolò Monteleone. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	265
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	266
AVVERTENZA	266

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 272

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (*Svolgimento e rinvio*) 273

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 273

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del prof. Lorenzo Bianconi, ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna e del prof. Ludovico Solima, associato presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli, docente di *Management* delle imprese culturali (*Svolgimento e conclusione*) 274

Variazione nella composizione della Commissione 274

Sulla pubblicità dei lavori 274

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 276

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 276

€ 15,00



17SMC0004670